

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI



**FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, ISTITUZIONI E SOCIETÀ**

**DOTTORATO DI RICERCA IN
"SCIENZE DELLA GOVERNANCE E SISTEMI COMPLESSI XXI CICLO"**

**Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria
nella raccolta delle dichiarazioni probatorie**

IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA RICERCA
QUALITATIVA PER LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE

Coordinatrice:

Prof.ssa ANTONIETTA MAZZETTE

Docenti Guida:

Prof. ssa PATRIZIA PATRIZI

Prof. CAMILLO TIDORE

Dottoranda:

Dott.ssa ANNA BUSSU

ANNO ACCADEMICO 2007-2008

*Alla mia Maestra,
nella quale riconosco, ogni giorno, la “professionista riflessiva” che vorrei diventare
La mia guida,
con la quale spero di costruire sempre “piccole - grandi cose”
Con profondo affetto e gratitudine*

*(...) experience is not a matter of having actually swum the Hellespont, or danced
with the dervishes, or slept in a doss-house.
It is a matter of sensibility and intuition, of seeing and hearing the significant things, of
paying attention at the right moments, of understanding and co-ordinating.
Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him
Huxley (1959), p.5*

*al Prof. Gaetano De Leo
alla sua Scuola
i cui insegnamenti porto sempre con me...*

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie

IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA RICERCA QUALITATIVA PER
LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE

Abstract

L'oggetto della tesi di dottorato è legato a un *Progetto d'internazionalizzazione* 2004-2006 (Miur ex 50%) su " Lo studio della falsa testimonianza nell'ambito della Psicologia forense: una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli operatori della giustizia", coordinata dall'Università di Bergamo (Ente Capofila) e di cui sono Partners l'Università degli Studi di Sassari, DEIS – Centro Studi Urbani - e l'Università di Portsmouth.

La ricerca empirica verte sulle esigenze formative della Polizia Giudiziaria nell'ambito della raccolta della testimonianza. Al riguardo non esistono a livello nazionale Protocolli d'intervento per la gestione corretta dell'interrogatorio e la formazione della PG, ad essa relativa, è prettamente legata all'esperienza sul campo. Con l'organizzazione e gestione di 6 focus group (2 per ogni Forza dell'Ordine interessata), 3 realizzati nel 2007 e 3 nel 2008, si sono volute indagare nello specifico le tecniche personali, o più meno standardizzate, adottate per la gestione dell'interrogatorio, le principali modalità operative, le problematiche riscontrate sul campo per raccogliere la testimonianza e le strategie utilizzate, gli elementi che contribuiscono a definire una "buona testimonianza", le risorse personali e strumentali, le competenze e abilità e infine le esigenze formative di cui necessita la PG per migliorare il suo lavoro. I focus group, di circa 3 ore ciascuno, videoregistrati e analizzati mediante il software di analisi qualitativa ATLAS.ti, oltre ad essere un momento di ricerca, sono stati considerati dalle Forze dell'Ordine come un' importante occasione formativa. La ricerca ha inoltre contribuito a rinnovare la collaborazione tra Università, Forze dell'Ordine e Procura di Sassari; nell'ambito della stessa abbiamo previsto, per lo scorso 22 ottobre, un momento formativo interforze, per condividere con i diretti interessati i principali risultati.

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie

IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA RICERCA QUALITATIVA PER
LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE

Indice

Introduzione	5
---------------------	----------

I PARTE: TEORIE E PROBLEMI

CAPITOLO I – La Polizia giudiziaria: norme, funzioni e problematiche	21
---	-----------

<i>Premessa</i>	21
<i>1. Il ruolo e le funzioni della Polizia Giudiziaria</i>	24
<i>2. La prova dichiarativa nel Codice di Procedura Penale</i>	31
2.1. Le attività d’iniziativa e delegata alla PG	31
2.2. La testimonianza indiretta	34
2.3. La cross examination	36
<i>3. La testimonianza e il contributo della psicologia</i>	37
3.1. La testimonianza dei bambini e degli adulti	38
3.2. La conduzione dell’interrogatorio e la testimonianza della Polizia Giudiziaria	42
3.3. La falsa testimonianza e la comunicazione menzognera	45

CAPITOLO II- I metodi e gli strumenti della ricerca qualitativa	49
--	-----------

<i>1. Il processo della ricerca</i>	49
1.1 Il contributo della Grounded Theory	51
<i>2. I metodi qualitativi</i>	54
2.1 Le tecniche dell’osservazione	57
2.2 L’intervista qualitativa	60
2.3 Il focus group	62
2.3.1 Strutturazione e conduzione	64
2.3.2 Ruoli coinvolti nella realizzazione	68
<i>3. L’analisi qualitativa</i>	72

3.1 L'analisi del contenuto classica e l'approccio della Grounded Theory	74
3.2 L'analisi computer assistita	76
3.3. I criteri di validità e attendibilità nella ricerca qualitativa	77

II PARTE: LA RICERCA

<i>Premessa</i>	83
-----------------	----

CAPITOLO III - Impianto metodologico **86**

<i>1. Definizione del fenomeno e obiettivi conoscitivi</i>	86
<i>2. Il contatto con gli intervistati e il setting</i>	86
<i>3. La traccia di discussione e la conduzione del focus group</i>	90
<i>4. Descrizione dei partecipanti</i>	91
<i>5. Descrizione dei partecipanti</i>	99
<i>6. L'analisi delle informazioni con ATLAS.ti</i>	106
5.1 L'Hermeneutic Unit (HU)	107
5.2 Il processo di codifica aperta	110
5.3 La codifica assiale: le famiglie	112
5.4 La verifica delle ipotesi	115
5.5 La codifica selettiva: le network views	116

CAPITOLO IV -Risultati della ricerca **120**

<i>1. Presentazione</i>	120
<i>2. Risorse della Polizia giudiziaria</i>	120
2.1 Risorse "personali"	130
2.2 Risorse "strumentali"	133
<i>3. Dichiarazioni probatorie</i>	141
3.1 Gestione e modalità operative nella "raccolta delle informazioni"	142
3.2 Testimonianza della Polizia giudiziaria	156
<i>4. Nodi problematici</i>	164
4.1 Interpretare la "testimonianza"	164
4.2 Suggerimento e manipolazione nella testimonianza	168
4.3 Testimonianza dei minori e nei casi di violenza sessuale	169
4.4 Gli altri ruoli coinvolti: Magistrati e Avvocati	175

4.5 Problematiche “logistico- burocratiche”	177
5. <i>Percorsi formativi della Polizia giudiziaria</i>	181
6. <i>Proposte e soluzioni</i>	188
7. <i>Esigenze di formazione</i>	190
8. <i>Restituzione dei risultati, dalla prassi al metodo</i>	198
8.1 La ricerca azione	198
8.2 La giornata di formazione interforze come momento di restituzione dei risultati	200
9. <i>Il percorso di auto- valutazione dell’ interpretazione</i>	203
10. <i>Conclusioni e implicazioni della ricerca: Quali prospettive future?</i>	207

<i>Bibliografia</i>	211
---------------------	-----

Appendice I: Percorso della ricerca **I**

<i>Le appendici strumento di lettura del Progetto di ricerca</i>	<i>I</i>
A <i>Il progetto d’internazionalizzazione</i>	<i>II</i>
B <i>Brochure e Atti del convegno “Intervista investigativa:un confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui percorsi di formazione con gli operatori della giustizia</i>	<i>VIII</i>
C <i>Brochure e scheda analitica del convegno “Prevenire il Crimine. Dalle indagini al reinserimento del condannato”</i>	<i>XIX</i>
D <i>La “costruzione” della ricerca</i>	<i>XXVII</i>
D1: Il contatto con le Forze dell’Ordine: Le richieste di collaborazione alla ricerca e di partecipazione alla giornata di formazione Interforze.	<i>XXVII</i>
D2: La liberatoria	<i>XXX</i>
D3: La scheda dei partecipanti	<i>XXXI</i>
D4:La traccia di discussione	<i>XXXII</i>
D5: L’elenco completo degli estratti	<i>XXXV</i>
E <i>La restituzione dei risultati della ricerca: Brochure e atti della I Giornata di Formazione Interforze organizzata dall’Università degli Studi di Sassari</i>	<i>LVII</i>
F <i>Divulgazione e promozione dei risultati della ricerca</i>	<i>LXXXVII</i>

Appendice II: Normativa di riferimento **XCI**

Appendice III: Formulari degli Atti **CLXXVII**

Introduzione

Il contributo scientifico qui presentato è il prodotto di un'originale esperienza di ricerca di tre anni, in occasione della quale si è potuto sperimentare e scoprire sul campo la potenzialità dell' "action research" (Lewin, 1946,1951) quale prezioso strumento di confronto e condivisione tra tre Istituzioni (Forze dell'Ordine, Università e Procura), per il raggiungimento di un unico grande obiettivo: l'esplorazione delle esigenze formative della Polizia Giudiziaria, per quanto concerne le problematiche legate alla gestione delle dichiarazioni probatorie (conduzione dell'interrogatorio delegato e assunzione di sommarie informazioni da una parte e testimonianza del pubblico ufficiale dall'altra), al fine di condividere modalità per migliorare le prassi già adottate e prevederne di nuove più efficaci che possano rispondere più concretamente all'esigenza di tutela dell'interrogato così come dell'interrogante.

L'esperienza di ricerca, che si è cercato di trattare esaurientemente in questo contributo, ha posto le basi per una collaborazione permanente fra Università e Forze dell'Ordine, dove il "ricercatore sul campo" ha assunto il ruolo consapevole di *mediatore interistituzionale* incoraggiando una circolarità di pensiero e d'azione fra sapere scientifico e know how delle Istituzioni coinvolte.

La ricerca è stata infatti una modalità di sperimentazione sugli effetti della mediazione interistituzionale.

Nel concetto di “*mediazione interistituzionale*” sono insite le riflessioni del ricercatore su come e con quali modalità si possa creare un processo di continuità degli iter di ricerca avviati e dei nuovi che avvieremo, coerentemente con uno dei principi prioritari legati all’informazione e al coinvolgimento diretto del cittadino, “soggetto attivo”, che in materia di giustizia e criminalità, partecipa, volontariamente o meno, al processo di costruzione di una realtà sociale “sicura”/”insicura”, alla percezione di “vulnerabilità/insicurezza” e “lotta alla criminalità”.

Il mediatore interistituzionale cerca di capire in che modo implementare prassi che coinvolgano diversi Istituzioni, Enti pubblici e privati e circoscrivere la possibilità che azioni efficaci scoperte nel processo di ricerca abbiano solamente degli effetti temporanei e circoscritti, senza però incidere realmente sulla problematica perché non implementati.

Nella ricerca con la Polizia giudiziaria, chiare espressioni di questa volontà di condividere e collaborare sono stati, da una parte, la significatività della ricerca, con i suoi contenuti e spunti di riflessione ampiamente condivisi, il feedback dei partecipanti che hanno ricostruito e condiviso la loro personale “teoria del metodo”, la volontà di costruire e realizzare insieme la prima *Giornata di Formazione Interforze organizzata dall’Università di Sassari*, che non ha decretato solamente la conclusione di un percorso con la “restituzione dei risultati e le presentazioni delle potenziali implicazioni”, ma soprattutto ha determinato l’inizio di una nuova cooperazione per nuovi e

altri filoni di “ricerca e formazione” congiunte.

La necessità di creare una “network” fra Istituzioni coinvolte nello stesso processo di definizione e risoluzione di un fenomeno problematico, anche se con prospettive, metodi e strumenti diversi, nasce da una “consapevolezza teorica” che la *complessità di un fenomeno* può e deve essere letta con un approccio *interdisciplinare e interistituzionale “complessa”*, capace cioè di “abbracciare” un insieme di più elementi, da più parti connessi tra loro.

Durante altri percorsi di “ricerca azione”, avviati dalla cattedra di Psicologia sociale e giuridica con diverse Istituzioni, è stato sperimentato *il ruolo del ricercatore come mediatore interistituzionale* che pensa, crea e realizza progetti, costruendo network e partnership, che rielabora e riformula in nuove attività le idee proposte, che organizza eventi e incontri volti a creare sensibilità su fenomeni oggetto della collaborazione interistituzionale e che media tra gli interessi delle diverse parti.

In occasione dell’implementazione dei contenuti e attività previsti in convenzioni e protocolli d’intesa tra l’ Università degli Studi di Sassari e Istituzioni quali il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento della Giustizia Minorile e il Comune di Sassari – Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità sono state sperimentate azioni con nuovi strumenti e tecniche professionali e attivati nuovi percorsi di ricerca, finalizzati ad incentivare l’inclusione sociale di minori *autori di reato*

(mediante l'attivazione di progetti di ricerca che affrontino l'evoluzione dal bullismo ai comportamenti devianti) *di detenuti* (affiancamento, mediante *jail coaching*, allo studio universitario), *ex detenuti* (l'affiancamento per l'inserimento socio-lavorativo di indultati aventi una borsa-lavoro) e alla formazione degli operatori della giustizia.

Studiare un fenomeno significa comprenderne la complessità in termini di relazioni con altri fenomeni e concause. Le Forze dell'Ordine con le specifiche funzioni, competenze e modalità operative possono essere comprese se lette in un'ottica più ampia che racchiuda i temi della "criminalità", dell'insicurezza "individuale" e "collettiva" e di "inclusione sociale". "Il fenomeno delle esigenze formative della Polizia giudiziaria" può essere quindi compreso anche con l'interconnessione e l'integrazione concettuale delle diverse parti e con diversi approcci.

Perché questa finalità porta con sé un valore rilevante? Perché, secondo la nostra opinione, la ricerca universitaria, e nello specifico quella nell'ambito della psicologia giuridica, acquisisce un senso se diventa promotore di "cambiamento".

Studiando particolari fenomeni osserviamo dinamiche e conseguenze che ci fanno riflettere per esempio su possibili azioni migliorative e preventive, che, senza una "compartecipazione di intenti" tra le Parti, non verrebbero mai realizzate ed implementate.

Spesso l'attività di restituzione e di divulgazione dei risultati finali di una ricerca è quasi assente, se non sottoforma di pubblicazioni scientifiche, non c'è quindi una reale diffusione di sapere e un momento di restituzione nei confronti di chi, per esempio, ha realmente collaborato con la ricerca (Istituzioni, Enti pubblici e privati etc.).

Non si valorizza quindi un potenziale strumento formativo e di rafforzamento dei professionisti e dei Servizi coinvolti in termini di "buone prassi".

Infine, difficilmente il progetto si "concretizza" in qualcosa di stabile e realmente fruibile dal cittadino, come per esempio Osservatori sul fenomeno, Centri di studio e formazione etc.

Per questo oggi il ricercatore dovrebbe chiedersi come e con quali modalità si possa creare un processo di continuità dell'iter di ricerca avviato, coerentemente con uno dei principi prioritari legati all'informazione e al coinvolgimento diretto del cittadino; come si potrebbero implementare prassi che coinvolgano diversi Istituzioni, Enti pubblici e privati ed evitare che le "azioni scoperte nel processo di ricerca" abbiano solamente degli effetti temporanei e circoscritti, senza però incidere realmente sulla problematica.

La finalità scientifica di questo lavoro consiste dunque nell'accompagnare la costruzione di un percorso di ricerca che non si è esaurito nel momento in cui sono stati "raccolti i dati" e "restituiti i risultati", ma che in esso ha

trovato una nuova vitalità nella prospettiva più ampia di una collaborazione permanente e con concreti risvolti pratici.

Struttura della tesi

In considerazione delle finalità appena esposte, il contributo si è strutturato in tre parti:

La prima parte, dopo l'iniziale introduzione che illustra le finalità del progetto di ricerca e le cornici teoriche di riferimento, fornisce le "chiavi di lettura" del contributo dal punto di vista concettuale, "contestualizzando" ruolo, funzioni e background formativo della Polizia giudiziaria, nell'ottica di una "definizione teorica" delle potenziali problematiche correlate al fenomeno indagato, e nello specifico alla "raccolta della testimonianza", e di una comprensione metodologica in merito al progetto di ricerca. Vengono infatti presentati i metodi e gli strumenti della ricerca qualitativa, ed in particolar modo la metodologia adottato ai fini della ricerca, il focus group, e l'approccio di riferimento.

La seconda parte analizza la costruzione dell'impianto metodologico della ricerca soffermandosi sui principali risultati¹.

La scelta di *appendici* analitiche, che permettano di entrare nel percorso della ricerca, presentando metodi e strumenti adottati per l'organizzazione e l'attivazione della ricerca, gli estratti dei focus group, la normativa di riferimento e la modulistica utilizzata dalla Polizia Giudiziaria per le

¹ E' giusto sottolineare che l'impianto metodologico del lavoro è ispirato e adattato dalla pubblicazione *Posizionamento narrativo e azioni*, di cui è autore il collega dott. Eugenio De Gregorio".

dichiarazioni probatorie rappresentano un supporto alla lettura del contributo.

Considerazioni teoriche

Fenomeni d'interesse indiretto della ricerca come la "memoria", la "falsa testimonianza", la "comunicazione menzognera" non possono essere trattati solamente con un approccio disciplinare, ma necessitano e richiedono una competenza più ampia, articolata, attenta alle interazioni all'interno delle quali tali processi (di percezione, memoria, ecc.) si realizzano.

Di qui la specifica competenza della Psicologia sociale e in particolare della psicologia giuridica, che ha cercato, fin dalla sua nascita di rispondere alle esigenze della Giustizia penale (Fiore, 1909, 1910; Musatti, 1931; Quadrio, De Leo, 1995; Quadrio, Pajardi, 1993, De Leo, Patrizi, 2002), facendo del diritto e dei suoi temi (da quelli più generali quali la riflessione sulla norma come valore sociale, l'analisi dei processi sociali ed istituzionali etc., a quelli più specifici e tecnici quali appunto la testimonianza, il comportamento deviante, il trattamento dell'autore di reato, la tutela e i diritti di minore etc) il suo principale oggetto di studio.

In questa ottica diventa rilevante lo studio di chi opera nella Giustizia e conseguentemente della sua formazione al fine di un miglioramento delle

proprie prassi professionali, delle personali soddisfazione e benessere.

Il nostro studio è ovviamente focalizzato sulla “formazione” e le esigenze formative degli operatori delle Forze dell’Ordine e dove la *formazione* è da intendersi come un processo di crescita individuale e di gruppo volta all’acquisizione di contenuti teorici specifici, ma soprattutto alla rivalutazione dei saperi e all’utilizzazione della pratica professionale come strumento costante di apprendimento.

Il costrutto di “esigenza formativa” si inserisce nel quadro di un modello pro-attivo della formazione che vede nel professionista un attore sociale competente, capace di decidere i percorsi di sviluppo della propria carriera e delle proprie competenze con intenzionalità, responsabilità e scelta (Patrizi, 2003, 2005).

Il *professionista riflessivo* così definito da Schon (1983, 1987) è colui che è capace di definire bisogni di apprendimento e modalità in relazione agli obiettivi che vuole raggiungere; che opera attivamente e consapevolmente nella specializzazione delle proprie competenze legate al ruolo che riveste e che tende ad un costante aggiornamento sulla professionalità contestualmente applicata e al monitoraggio e alla verifica della propria esperienza professionale ricondotta ad una riflessione di metodo (Patrizi, 2003).

L'esperto che nei momenti caratterizzati da difficoltà, da incertezze, utilizza la propria "cassetta di attrezzi" contenente non solo conoscenze teoriche, ma anche, e soprattutto, competenze e capacità intuitive e ricerca strategie non più nei libri, in quanto professionista attivo, conoscitore di concetti ormai interiorizzati, ma nelle proprie conoscenze, che gli permettono di comprendere che le "vere" teorie si costruiscono nella pratica, riflettendo costantemente sulle scelte, sulle decisioni del proprio agire quotidiano e sulla sua reale esigenza come professionista di trovare un luogo dove poter esprimere queste sintesi e il proprio metodo elaborato (Patrizi, 2003, 2005).

Il professionista capace di delineare la continuità dell'apprendimento nel corso della vita lavorativa, nei passaggi di ruolo, funzioni e organizzazioni; definisce come unità complessa i contesti dell'apprendere formalizzato e quelli delle pratiche di lavoro, considerati come luogo di produzione narrativa e interattiva del metodo applicato. Definisce, di conseguenza, il superamento dei tradizionali, e ancora diffusi, orientamenti formativi, innovando profondamente il modo di intendere il binomio insegnamento/apprendimento, la relazione docente-discente (in entrambi i casi spostando il focus sul secondo termine), i luoghi dove apprendere (dall'aula al quotidiano lavorativo) (Patrizi, 2003, 2005).

Nel quadro di quanto sopra esposto, le *esigenze formative* costituiscono il

risultato di un processo di consapevolezza all'interno del quale il professionista fa un'auto-valutazione in termini di competenze e risorse di cui dispone, delle difficoltà che dovrà fronteggiare ed elaborando in considerazione di questi aspetti propri obiettivi di crescita professionale, quindi la propria "domanda di formazione"

Partiamo dal presupposto che il professionista possiede un bagaglio di esperienze che, adeguatamente riconosciuto e valorizzato, contiene gli elementi per un piano di sviluppo personale attivamente orientato: le situazioni lavorative canoniche e quelle eccezionali, i problemi lavorativi ricorrenti, quelli insoliti, gli imprevisti; le difficoltà incontrate, le strategie creativamente individuate e messe alla prova; gli esiti di successo/insuccesso e i loro aspetti costitutivi, etc (Patrizi, 2003, 2005).

Il professionista che parte dalla *riflessione*, un momento imprescindibile che si riferisce alla necessità di essere consapevoli e di prestare attenzione a ciò che concerne la sfera pratica e alle intuizioni creative delle persone, riqualificando il ruolo dell'individuo, attivo e responsabile delle proprie azioni nei contesti in cui si trova ad operare (Patrizi, 2005).

Il concetto di *formazione permanente*, processo di continuo e costante cambiamento evolutivo, l'imprescindibile opportunità per operare in maniera più consapevole, un momento di confronto e di riflessione sul proprio operato.

In occasione di un percorso formativo *ad hoc* il formatore, esperto di metodo che lavora con i gruppi, agisce in considerazione di un modello di processo e non di contenuto (Knowles, 1973) per stimolare la condivisione delle esperienze professionali dei soggetti in formazione facendo in modo che le loro conoscenze teoriche si traducano in prassi operative.

Il *modello andragogico* di Malcom Knowles (1973) vede l'adulto-professionista non apprendere sulla base di bisogni individuati da altri o di obiettivi posti dall'esterno (l'organizzazione, gli esperti formatori).

Il professionista è teso ad apprendere in considerazione del divario, auto-rilevato, tra le competenze attive e quelle (soggettivamente) ritenute necessarie per svolgere il proprio lavoro nel modo (sempre soggettivamente) ritenuto più adeguato.

Infine la formazione così intesa, nello specifico degli operatori sociali, dovrebbe essere realizzata anche e soprattutto in una prospettiva di *lavoro di rete*, nel nostro caso è facile il richiamo al lavoro interforze, in cui risulti evidente la necessità di ottimizzare delle risorse esistenti per offrire risposte professionalmente elevate e per poter rispondere a problematiche che vanno trattate con grande competenza e professionalità.

Per questo è importante una modalità d'intervento che presupponga un lavoro di rete, nel riconoscimento delle funzioni dei diversi ruoli istituzionali, secondo un modello di intervento *multiagency* che prevede appunto il

coinvolgimento di professionisti appartenenti a diverse Istituzioni e Servizi, definibile “rete di agenzie” (Enti locali, Forze dell’ordine, Privato sociale, Scuola, Servizi socio-sanitari, Sistema giudiziario, etc) e non solo quindi degli operatori della stessa équipe.

La finalità del modello *multiagency* consiste nella costruzione di un metodo di lavoro condiviso per ridurre il gap tra prassi lavorative e contenuti innovativi, per implementare le abilità operative, per costruire procedure condivise tra agenzie coinvolte nella gestione del caso, per definire adeguati accordi e infine per giungere ad una sottoscrizione, da parte degli Enti gestori del servizio, di un protocollo d’intesa. Quindi l’attivazione di una rete di servizi genera un percorso riflessivo sul piano cognitivo ed emozionale.

I professionisti sanno molto di più di quanto riescano ad esprimere nell’affrontare e nel portare avanti le prassi quotidiane, ricorrendo ad un sapere pratico più che a formule preconfezionate.

Attraverso la riflessione sulle prassi operative e sull’agire, sulle strategie utilizzate nel far fronte alle diverse situazioni problematiche, ai casi critici, ciascun professionista costruisce e rielabora costantemente la propria *teoria del metodo di lavoro* (Schön, 1983; Patrizi, 2003; 2005).

La migliore autovalutazione delle esigenze formative è quella che generata

riflessivamente da chi fruirà del percorso di formazione² e la formazione stessa potrà raggiungere gli obiettivi prefissati solo se il professionista è stato messo nelle condizioni di disporsi, per propria decisione, ad apprendere.

La ricerca presentata vuole quindi stimolare la riflessione sull'importanza della creazione di un metodo, condiviso e sistematizzato sotto il profilo teorico, che parta da riflessioni ed esigenze dei diversi professionisti che hanno partecipato ai focus group e in occasione dei quali hanno saputo esplicitare la loro personale *“teoria dell’intervento”*, costruita nel corso della loro carriera professionale all’interno delle Forze dell’Ordine. Rivivere con la narrazione le proprie esperienze permette di scoprire gli elementi insiti nel metodo d’azione, di ripensare al proprio operato e «...consente un salto di qualità in termini di agire professionale, consente di dotarsi di una mentalità aperta e multidisciplinare che sappia cogliere tutte le informazioni disponibili al di là delle conoscenze teoriche.» (Patrizi, 2005, p. 41).

Da un punto di vista metodologico si intende quindi rappresentare il *processo di costruzione di una teoria del metodo*. Un concetto che possiamo osservare ripensandoci *nel tempo della nostra professionalità* in progressione, confrontandoci con le nostre esperienze e che cresce dentro di noi acquisendo una serie di dimensioni che fanno parte del nostro bagaglio e che intervengono a definire quelli che siamo nel presente - i professionisti di oggi

² V. in proposito anche il concetto di “consulenza generativa o di processo” di Edgar Schein (1987; 1999)..

ma che rappresentano la sintesi, l'esito e l'elaborazione di ciò che siamo stati (Patrizi, 2007).

È infatti durante il nostro percorso di vita, che ci conquistiamo la *conoscenza esperienziale* che ci fornisce gli strumenti di supporto e che ci permette quindi di *fare metodo* (Patrizi, 2007).

I Parte

TEORIE E PROBLEMI

CAPITOLO I

La Polizia giudiziaria: norme, funzioni e problematiche

Premessa

Con il D.P.R. n. 447 del 22 settembre del 1988 viene emanato il nuovo codice di procedura penale³, con l'intento di rispondere all'esigenza di un rinnovamento del sistema processuale che riformasse in maniera organica il codice Rocco, emanato nel 1930.

Questa necessità fortemente sentita dal dopoguerra in poi, trovò negli anni una "debole" e, comunque temporanea, risposta, nei costanti interventi operati dal legislatore grazie alle decisioni della Corte costituzionale, al fine di tutelare le garanzie della difesa.

Ricordiamo fra tutti il diritto dell'assistenza del difensore per atti del Giudice istruttore, del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria.

Gli interventi normativi che di volta in volta vennero proposti, nonostante le rilevanti modifiche attuate⁴, non riuscirono però a de-strutturare l'impostazione del codice Rocco che rispondeva all'ideologia autoritaria del vecchio regime.

Gli interventi non solo circoscrissero il carattere *inquisitorio*, ma, paradossalmente, per alcuni aspetti, contribuirono a rendere più lento il sistema processuale, disilludendo le aspettative sia di chi sosteneva l'importanza della sicurezza sociale e della tutela della parte offesa che di chi sottolineava la necessità di una garanzia della persona che deve essere messa nelle condizioni di difendersi.

³ Al fine dell'analisi tecnico- giuridica di questo capitolo sono stati usati: Il "Codice di Procedura Penale e leggi complementari", 2008, Giuffrè, Milano. "Ipercompendio Diritto Processuale Penale II edizione, Edizioni Simone, Napoli."

⁴ Uno degli interventi più rilevanti è rappresentato dalla L. 18 giugno 1955, n. 517.

Ad accelerare la crisi, che poi determinò il cambiamento del codice di procedura penale, furono oltre alla lentezza del processo, l'eccessivo valore dato alla fase istruttoria in relazione a quella dibattimentale e la confusione e le sovrapposizioni di ruoli tra il Giudice e il Pubblico Ministero e la relativa contaminazione delle funzioni investigative con quelle giurisdizionali (Amato, D'Andria, 1990).

Il nuovo codice di procedura penale ha cercato di rimediare a queste problematiche creando un modello processuale completamente nuovo con un'impostazione di tipo *accusatorio*, ispirato al modello anglosassone (Common Law)⁵, anche se il sistema potrebbe definirsi *misto* dato che permangono aspetti di carattere inquisitorio nelle indagini preliminari, nell'udienza preliminare e nei procedimenti speciali. In dibattimento, invece, si adotta quasi completamente un metodo accusatorio.


Essenzialmente, nel sistema processuale inquisitorio, il processo era quasi "scritto" e "segreto" e il ruolo del giudice "dominante", con funzioni dell'inquisizione e del giudizio; in quello impostato con il sistema accusatorio esiste una ripartizione netta tra queste due fasi e tra i ruoli del PM e del Giudice.

"Le prove si formano solo davanti al giudice del dibattimento" uno dei principi fondamentali del Nuovo Codice di Procedura Penale, che vede la partecipazione del PM e della difesa nel ruolo di esaminatori dei testimoni delle parti.

L'attività di indagine, diretta dal Pubblico Ministero (art. 358 c.p.p.) coadiuvato dalla Polizia giudiziaria, non è finalizzata quindi alla *formazione della prove*, ma *all'individuazione delle fonti di prova* durante le indagini preliminari (la fase di preparazione al processo) che sostituisce la fase istruttoria, in cui si raccolgono le prove, e la figura del giudice istruttore è sostituita dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) (tab1).

⁵ In Italia i Giudici popolari sono presenti solamente in Corte di Assise, nei Paesi in cui vige la Common Law, come ad. esempio la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, le giurie popolari giudicano l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato. Il giudice ha il compito di supervisionare la correttezza delle procedure previste nel processo ed erogare la pena (Zani e coll. 2003).


Tab. 1 Schema del Procedimento



Fonte Amato, D'Andria, 1990, p.15.

Le indagini sono svolte entro dei termini precisi, dal momento dell'iscrizione delle *notizie di reato* (art. 335 c.p.p) al termine di conclusione, normalmente 6 mesi (art. 405 c.p.p.), prorogabile a 12 mesi (art. 406, 407 e 553) o 18 mesi per reati di una certa gravità o che necessitano di complesse investigazioni (Lattanzi cit. in Amato, D'Andria, 1990) (tab 2).

Tab. 2 La notizia di reato



Fonte Spangher, 2008, p. 1188

1. Il ruolo e le funzioni della Polizia Giudiziaria

“Con il termine “Polizia” si suole fare riferimento a quella parte della Pubblica Amministrazione – Stato ed Enti Locali- che ha, quale funzione primaria, il compito di conservare l’ordine pubblico, la sicurezza e la pace sociale (Di Capua, Modugno, 2006, p.37).

In questa voce rientrano *la Polizia Amministrativa*, attiva in settori quali Polizia sanitaria, stradale, urbana, edile e giudiziaria, la *Polizia tributaria*, che deve fare rispettare le leggi tributarie e sanzionare le frodi fiscali, e la *Polizia scientifica*, che collabora con la *Polizia giudiziaria* fornendole elementi per orientare le indagini investigative, la quale ha a sua volta il compito di reprimere, circoscrivere e prevenire i crimini per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il C. p.p costituisce la fonte normativa dell'attività della Polizia giudiziaria⁶ (di seguito PG); gli articoli nello specifico ad essa deputati vanno dall' art. 55 al 59.

Vengono considerati *Ufficiali e Agenti della PG* (art. 57 c.p.p. co. 1, 2) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato e gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. La distinzione fra Agenti e Ufficiali è rilevante non solo ai fini gerarchici e legati all'organizzazione delle attività, ma anche dal punto di vista operativo.

Inoltre hanno funzioni di PG anche la Polizia Penitenziaria, la Polizia municipale e provinciale, i Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficiale Sanitario, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e “le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di PG” (co.3).

Bisogna però precisare che le attività di Polizia giudiziaria vengono principalmente svolte dall'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Chiaramente gli ufficiali e gli agenti di PG, hanno, in funzione al loro ruolo, competenze diverse (tab. 3-4).

Tab. 3 Competenze degli Ufficiali di P.G.

COMPETENZE	
Sequestro preventivo d'urgenza	Art. 321 co. 3 bis c.p.p.
Assunzione di sommarie informazioni da persona sottoposta a indagini	Art. 350 c.p.p. co.1
Assunzioni di sommarie informazioni da persona imputata in procedimento connesso ovvero per reato collegato	Art. 351 co. 1 bis c.p.p.
Perquisizioni personali e /o locali	Art. 352 c.p.p.
Acquisizione di plichi e corrispondenza da trasmettere al PM	Art 353 c.p.p
Sequestro probatorio	Art. 354 c.p.p.
Accertamenti e rilievi, sullo stato dei luoghi e delle cose se il PM non può intervenire ovvero non ha assunto la direzione delle indagini	Art 354 co. 2 c.p.p.
Accertamenti e rilievi sulle persone (diversi dall'ispezione personale)	Art. 354 co. 3 c.p.p.
Tutti gli atti delegati al PM	Art. 370 c.p.p.

Fonte Capua , Modugno, 2006,p. 42.

⁶ Normativa relativa alla Polizia giudiziaria: art 109 della Costituzione Italiana (L'autorità giudiziaria dispone direttamente della Polizia giudiziaria), art. 347-357 c.p.p.; L.26-3-2001, n.18; art. 195 c.p.p. (testimonianza indiretta).


Tab. 4 Competenze degli Agenti di P.G.

COMPETENZE	
Relazioni di servizio da inoltrare al Comando di appartenenza	Regolamenti di servizio
Notificazione di atti di P.G.	Artt. 148 e seg c.p.p.
Verbale di dichiarazione o elezione di domicilio	Art. 161 e seg c.p.p.
Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare	Art. 293 c.p.p.
Verbale di vane ricerche per irreperibilità di persona sottoposta a misure cautelare	Art 295 c.p.p
Acquisizione e trasmissione di notizie di reati	Art. 347 c.p.p.
Assicurazione delle fonti di prova	Art 338 c.p.p.
Identificazione della persona sottoposta a indagini e non	Art. 439 c.p.p.
Raccolta di dichiarazioni spontanee rese da persona sottoposta a indagini	Art 350 co. 7 c.p.p.
Assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti	Art. 351 c.p.p.
Perquisizione personale e/o locale	Art.352 c.p.p. art. 113 disp att.
Accertamenti sui luoghi, cose e persone (diversi dall'ispezione personale)	Art. 354 co. 1 c.p.p.
Sequestro probatorio in assenza di PM e ufficiale di PG	Art 354, art 113 disp att
Annotazione dell'Ufficiale della PG	Art. 357 c.p.p.
Fermo di persona sottoposta a misura cautelare nei casi di pericolo di fuga	Art 370 co. 4 c.p.p.
Arresto obbligatorio di frequenza di reato	Art. 380 c.p.p.
Arresto facoltativo in flagranza di reato	Art. 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto	Art. 384 c.p.p.
Perquisizioni per ricerca di armi e/o esplosivi	Art. 41 TULPS
Arresto o fermo del minore di anni 18	Artt 16- 17 DPR 448/88
Accompagnamento del minore	Art. 18 DPR 448/88
Ispezioni e controlli in materia di reati associativi, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita	Art. 27 L. 55/90
Ispezioni e controlli per reprimere traffico stupefacenti	Art 103 co.2 D.P.R. 309/90
Ogni altra attività per le quali il codice non stabilisca la competenza esclusiva degli Ufficiali di PG	

Fonte Capua , Modugno, 2006, p.41

Tra le funzioni che la PG deve adempiere annoveriamo le principali come l'acquisizione della "notitia criminis" (ricevere denunce, querele, esposti) "impedire che il perpetrarsi dei reati comporti ulteriori conseguenze", "ricercare gli autori di reato, assicurare le fonti di prova", " altre attività utili a garantire l'applicazione della legge" (art. 55 c.p.p.). Tutte queste attività vengono svolte sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (art. 56 c.p.p.). L'assicurazione delle fonti di prova è la funzione più delicata (art. 58 c.p.p.).

Tab. 5 La Notizia di reato



Ogni Procura della Repubblica ha la sua sezione di PG, la Procura generale presso la Corte d'Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

Le sezioni di PG sono subordinate ai Procuratori che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (art. 59 c.p.p.).

In seno alle attività di iniziativa della PG, questa ha l'obbligo di riferire la notizia di reato al PM (art. 347c.p.p.); assicurare le fonti di prova (art. 348 c.p.p.), identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e le persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art 349 c.p.p.), raccogliere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p), raccogliere sommarie informazioni da persona diversa dall'indagato (art. 351 c.p.p.), le perquisizioni (art. 352 c.p.p.).


Per quanto concerne le funzioni che in questa sede risultano oggetto dell'indagine (interrogatorio e assunzione di sommarie informazioni) è necessario sottolineare che se l'Ufficiale di PG può raccogliere sommarie informazioni dalle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini e da tutti i delegati dal PM, compreso l'interrogatorio delegato (tab.3), l'Agente può raccogliere le dichiarazioni spontanee (art. 350 co.7 c.p.p.) e può assumere notizie da persone informate sui fatti, svolgendo tutte le altre attività per le quali non è specificatamente richiesto il ruolo dell'Ufficiale.

In riferimento poi il Dlg 274/2000 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468" (tab. 6) la Polizia Giudiziaria assume compiti più autonomi ed estesi in relazione all'indagine, con una modalità procedurale diversa (art. 11, co. 1 e seg.) (tab. 3-4).

È importante che la Polizia giudiziaria abbia consapevolezza dei contenuti e dei limiti delle proprie funzioni e degli esiti ai fini delle proprie indagini.

Va sottolineato che la prova si forma in dibattimento e che quindi gli atti della Polizia giudiziaria non costituiscono la prova. La documentazione che predispongono spesso si risolve in "annotazioni" e non solo nel "verbale" che rimane comunque il modo più rigoroso e corretto di documentare (art. 357 c.p.p.).

Tab. 6 Procedimento davanti al Giudice di Pace



Fonte Spangher, 2008, p. 1216- 1219

La Polizia dovrebbe conoscere bene le regole in merito a come gli atti delle indagini preliminari da lei predisposta vengono utilizzati durante il processo e non tanto nella fase dibattimentale, in quanto nel giudizio ordinario non sono assunte come prove, ma quanto nei procedimenti speciali⁷ (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto di condanna) dove invece vengono tenute in maggiore considerazione.

Quindi, se da una parte bisogna circoscrivere il numero degli atti per i casi in cui si prevede che il processo sia destinato a svilupparsi in fase dibattimentale, dall'altra quando si anticipa che si prediligerà un procedimento speciale, si dovrà predisporre degli atti curati che poi verranno considerati in maniera consistente.

La PG nell'espletamento delle sue funzioni deve tenere in considerazione questi aspetti.

Se per casi importanti la direzione delle indagini è sempre curata direttamente dal PM (organo di accusa che dovrà eventualmente acconsentire al patteggiamento o al giudizio abbreviato) e non solo formalmente; per casi di routine diverse funzioni vengono delegate alla PG, a cui possono essere date indicazioni di massima. La finalità è chiaramente quella di velocizzare le indagini, la fase che precede il processo.

Con la conclusione delle indagini preliminari (415 bis) e la formulazione di un'accusa specifica, l'indagato diventa automaticamente imputato e quando il PM decide di *esercitare azione penale* depositerà il fascicolo con la documentazione raccolta durante le indagini e la metterà a disposizione delle parti, in modo tale che l'imputato possa esercitare il diritto di difendersi (art. 416 e 554). Spesso infatti la persona può non sapere di essere indagata perché, per legge, gli perviene *l'informazione di garanzia* (art.369) nel momento in cui c'è il primo atto in cui dovrà presenziare il difensore: *l'interrogatorio* (art.64-65, 294, 375 c.p.p; L 1-3-2001, n. 63).

⁷Libro VI - C.p.p art. 438 e seg.

2. La prova dichiarativa del Codice di Procedura Penale

La “prova dichiarativa” è uno dei contenuti più dibattuti del nuovo codice di procedura penale, in quanto, per i sostenitori del sistema inquisitorio, nel dibattito si deve accertare “la verità storica” evinta, prevalentemente, dalle indagini degli inquirenti che serviranno al PM per la conduzione del contraddittorio, al contrario per i fautori del sistema accusatorio puro la prova si forma durante il processo e la “prova dichiarativa” risponde ai principi di oralità, immediatezza e contraddittorio.

La legge costituzionale del 23 1999 n. 2 sull’ “Inserimento dei principi del *giusto processo*”, nell’articolo 111 della Costituzione” afferma che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova e che quindi la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio.

2.1. Le attività d’iniziativa e delegata alla PG

L’attività della PG può essere distinta in attività “d’iniziativa” (artt. 347-357) e “delegata” (artt 348 co.3 e 370).

L’attività di iniziativa si distingue a sua volta in “attività autonoma”, che riguarda le azioni svolte per acquisire la notizia criminis e quelle successive fino a quando il PM non prende formalmente la direzione delle indagini (artt. 347 e 348 c.p.p.), attività guidata o diretta, relativa alle attività adempiute nell’ambito delle direttive impartite (art. 348 co.3 e 370 co.1) e infine attività autonoma consequenziale o successiva, in merito alle informazioni emerse successivamente all’assunzione della direzione del PM (Amato, D’Andria, 1990).

Diverse attività possono essere svolte autonomamente dalla PG come l’acquisizione della “notitia criminis” (ricevere denunce, querele, esposti) impedire che il reato continui a perpetrarsi, fare azioni preventive e ricercare gli autori di reato e attività utili a garantire l’applicazione della legge” (art. 55 c.p.p.), tutte attività svolte sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (art. 56 c.p.p.).

Fino ad ora il PM ha potuto prendere cognizione delle notizie di reato autonomamente, se venisse approvato il nuovo disegno di legge Alfano sul sistema giudiziario non lo potrebbe più fare. Il PM riceverebbe le notizie di reato e la PG le prenderebbe, esclusivamente, di propria iniziativa. La PG avrebbe piena autonomia nell'assunzione della notizia criminis e, per reati minori, avrebbe tempo di comunicarli al PM, mediante rapporto, entro 6 mesi.

Attualmente il Pm, in quanto direttore delle indagini deve essere informato in tempi brevissimi; l'art. 347 co. 1 "Obbligo di riferire la notizia del reato" stabilisce che una volta acquisita la notizia di reato, la Polizia giudiziaria, senza ritardo, deve riferire al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

Si potrebbero leggere questo nuovo intervento legislativo e altri che si ipotizza saranno presentati, come delle misure da una parte volte a ridimensionare il ruolo dominante nelle indagini del PM e dall'altra a ridurre il suo carico di lavoro almeno per quanto concerne i reati minori, per i quali, peraltro, la PG è comunque particolarmente autonoma.

Una delle funzioni più rilevanti, ma anche più delicate, consiste nell'assicurazione delle fonti di prova (artt. 55, 348 c.p.p.).

La PG può *assumere sommarie informazioni* sia dall'inquisito (art. 350 c.p.p.), purché non si trovi in stato di arresto o fermo (co.1) che da altre persone (art. 351 c.p.p.). Nel primo caso la PG sollecita affinché l'indagato renda delle dichiarazioni.

Nel momento in cui il PM ha assunto la direzione delle indagini (art. 348 co.3 e 370 co.1) può decidere di delegare alla PG alcune delle sue funzioni; in questo caso a differenza dell'attività d'iniziativa, il ruolo di quest'ultima è essenzialmente esecutivo.

È importante precisare alcuni aspetti dell'*interrogatorio*, in primis va rilevato che se una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, rende dichiarazioni

dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità giudiziaria o la PG devono interrompere l'esame e comunicare all'indagato che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e che dovrà nominare un difensore (art.63).

In occasione dell'interrogatorio non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonee che possano influenzare l'interrogato o alterare la sua capacità di ricordare e definire i fatti (art. 64 c.p.p.) e comunque la PG deve informare l'indagato delle prove esistenti contro di lui; se dopo l'identificazione si avvale della facoltà di non rispondere (art. 65 c.p.p.) lo si dichiara nel verbale e si conclude l'interrogatorio. Nel verbale possono essere menzionate anche caratteristiche fisiche della persona.

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata mediante le dichiarazioni di chi si sottrae volontariamente al contraddittorio (cross examination) (artt. 498 e 499 c.p.p.). Ma mentre l'imputato ha diritto di non presentarsi a rendere esame e di avvalersi della facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.) e potrà in qualsiasi momento rendere dichiarazioni spontanee in merito all'oggetto dell'imputazione (498 c.p.p.), il testimone è obbligato a presentarsi in udienza se citato dalle parti o convocato (133 c.p.p.) e rispondere ai quesiti di entrambi, pena il pagamento di una multa o l'accompagnamento coattivo.

In linea di principio tutte le volta che una persona riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano riveste il ruolo di *indagato/imputato* e quando invece si riferisce a fatti riguardanti la responsabilità penale di altri diventa *testimone*.

Nell'interrogatorio, per esempio anche quello delegato alla PG (art.370 c.p.p.), si dovrà sempre ricordare all'indagato che a) le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate contro di lui, b) che ha la facoltà di non rispondere, c) ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso e che, in relazioni ad affermazioni su altri, rivestirà il ruolo di testimone. L'omissione dei punti a) e b) comporterà l'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni raccolte, di c) di utilizzarle ne confronti della persona accusata (art.64 c.p.p.).

Durante l'interrogatorio dovranno essere comunicati all'indagato gli elementi di prova esistenti contro di lui e, quando è possibile, anche le fonti (art.65 c.p.p.). In occasione del primo atto in cui interviene l'imputato (generalmente l'interrogatorio), questi dovrà fornire all'autorità giudiziaria o alla sua delegata le proprie generalità.

Il verbale dell'interrogatorio andrà a finire nel fascicolo del PM e non in quello del Giudice del dibattimento, a meno che non si intraprenda un rito speciale, oppure se l'imputato è contumace, assente o non si sottopone all'esame, il PM potrà disporre la lettura dell'interrogatorio (art. 513 c.p.p.).

Diversa è la disciplina della *ricezione delle dichiarazioni spontanee*, che può essere raccolta anche da un Agente che non può sollecitare la confessione, ma si limita a trascrivere quanto l'indagato ha da dichiarare, anche in assenza del proprio difensore di fiducia e o di ufficio. Si configura come strumento libero di autodifesa e collaborazione.

2.2 La testimonianza indiretta

La testimonianza è un elemento di prova fondamentale nell'incidente probatorio e nel dibattimento, i cui oggetti d'interesse sono fatti "determinati" e "specifici", e non giudizi sulla moralità dell'imputato.

La testimonianza (art. 194 e seg.) deve essere distinta dall'esame delle parti (art 208 e seguenti) perché nel secondo rivestono tale ruolo l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Il testimone ha l'obbligo, una volta rivestito di questo ruolo dalle parti, di presentarsi davanti al Giudice (art. 198 c.p.p.), in caso contrario oltre al pagamento di una multa, si potrà autorizzare il suo accompagnamento coatto. Deve poi rispettare le prescrizioni del Giudice ai fini delle esigenze del processo (art. 198 c.p.p.). Formalmente è previsto che nella parte iniziale dell'esame testimoniale il Giudice avvisi il testimone circa gli obblighi "*di dire la verità*" (art.198 cp.p. e 372 c.p.) e di "*prestare giuramento*".

La testimonianza può essere diretta o indiretta; nel primo caso la persona ha una conoscenza diretta, cioè percepisce l'evento criminoso utilizzando almeno uno dei cinque sensi, nel secondo caso invece la percezione è mediata dalla rappresentazione diretta di terzi.

Il problema centrale legato alla testimonianza consiste nel riuscire a valutare l'*attendibilità* e la *credibilità* della testimonianza indiretta. Il Codice prevede al riguardo dei criteri per utilizzare la deposizione indiretta, in primis il testimone dovrà indicare chi è la persona che gli ha fornito la notizia (art. 195 co.7); se quindi il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone, il Giudice, su richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (art. 195 co.1); nel caso non sia possibile rispettare la norma, la testimonianza indiretta non può essere utilizzata, a meno che non ci siano cause di forza maggiore quali infermità, morte etc.

Infine il Giudice può decidere di chiamare autonomamente il testimone per verificare delle prove. Chiaramente il mancato utilizzo ai fini processuali del testimone diretto comporterà una più difficile comprensione degli eventi e della verifica dell'attendibilità del testimone.

Mediante la cross examination il Giudice avrà modo di valutare le diverse testimonianze.

Ci soffermiamo nello specifico al co. 4 dell'articolo 195 c.p.p. (co. 4) in merito alla funzione della Polizia Giudiziaria di prestare testimonianza indiretta

“Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.”

Ciò significa che la PG non può testimoniare in merito ai contenuti emersi durante l'assunzione di sommarie informazioni da persona diversa dall'indagato (art. 351); dalle denunce, querele e istanze presentate oralmente; da dichiarazioni

spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; da informazioni assunte, perquisizioni e sequestri; da perazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354, atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Sfuggono al divieto le dichiarazioni stragiudiziali, non aventi contenuto narrativo.

Sempre l'art. 499 vieta l'utilizzo di domande che nuocerebbero alla sincerità delle risposte (co.1) o che suggeriscono la risposta (co.2).

La Corte di cassazione ha chiarito gli intenti dell'art. 499 c.p.p. co. 5 in merito alle regole dell'esame testimoniale, affermando che il testimone può essere autorizzato a consultare documenti da lui stesso redatti purché siano soltanto di aiuto alla memoria, in quanto questi non possono sostituirsi al ricordo.

L'art. 500 c.p.p. consente alle parti di servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenuti nel fascicolo del PM, per contestare il contenuto della deposizione; generalmente trattasi di informative relazioni di servizio, verbali di assunzioni di sommarie informazioni (Carofiglio, Susca, 2005).

2.3. La cross examination

Nel nostro sistema penale le persone che partecipano al dibattimento possono essere sottoposte a quattro tipologie di esame: *l'esame diretto*, *il controesame*, *il riesame*, *l'esame da parte del giudice*.

“Nell'*esame diretto* sono rivolte domande dal PM o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone (che in questo caso è presentato dalla parte che effettua l'esame), nel *controesame* sono rivolte altre domande dalla parte che non ha chiesto l'esame (che quindi interroga i testimoni presentati dalla controparte) e nel *riesame* sono poste nuove domande da chi ha chiesto l'esame (che riesamina, appunto il proprio testimone)” (Gulotta, 2003, p. 54-55). Infine l'esame da parte del Magistrato giudicante.

La *cross examination* è uno dei principali strumenti per acquisire la prova testimoniale nel processo (498 c.p.p.).

Le finalità che si pongono le tre tipologie di esame sono diverse, *nell'esame diretto*, fare emergere fatti inquadranti l'evento che possono "influenzare" positivamente il Giudice, nel *controesame*, dimostrare che quanto detto precedentemente è falso o comunque quanto affermato non definisce esattamente la verità e infine nel *riesame*, la parte sente di nuovo il proprio assistito per dare delle chiarificazioni, ratificazioni o specifiche in merito a quanto emerso nel controesame.

3. La testimonianza e il contributo della psicologia

La Psicologia della testimonianza è stato il primo oggetto di studio della Psicologia Scientifica e, specialmente, della Psicologia giuridica che ha cercato di rispondere alle esigenze della Giustizia penale (Fiore, 1909, 1910; Musatti, 1931; Castellani, Pajardi, 1999).

Il testimone riveste uno dei ruoli più rilevanti in seno al processo penale perché la testimonianza consiste, come abbiamo visto, in una delle più importanti fonti di prova. A tal fine gli operatori della Giustizia (PM, Giudici, PG, Avvocati etc.) necessitano di strumenti per comprendere e interpretare la testimonianza, per capire se le condizioni psicologiche del testimone gli permettano di essere un interlocutore attendibile (De Leo, Scali, Caso, 2005).

Fino a quando la Psicologia giuridica non divenne un'autonoma disciplina accademica⁸ e professionale, gli psicologi, che si accostavano al sistema giudiziario, utilizzavano un prevalente profilo clinico, soprattutto nell'ambito dell'attività peritale, o generale, nello studio dei processi di base della memoria, ad es., o della percezione.

⁸ "La Psicologia giuridica ha una storia di riconoscimenti accademici molto recente, ma, nei rapporti con la giustizia, le sue origini hanno radici lontane. L'insegnamento della Psicologia giuridica è stato inserito nei corsi di laurea in Psicologia nell'anno accademico 1986/87 e attivato, all'Università "La Sapienza" di Roma, nel 1988-89" (Patrizi, 1996, p.13).

Ma studiare la testimonianza significa tenere conto delle interazioni e del contesto al cui interno la testimonianza stessa si realizza, con uno sguardo capace di analizzare quelle interazioni e quel contesto come processi sociali.

Diversi sono i filoni di ricerca a livello internazionale portati avanti con notevoli risultati negli ultimi quindici anni, tra questi ne ricordiamo in particolar alcuni riguardanti: i modi con cui la memoria e i resoconti di eventi ordinari e problematici possono essere influenzati da fattori esterni (Loftus, 1996; Goodman et al., 1991); la relazione tra abuso sessuale e disturbi psicopatologici e le relative proposte di linee guida per raccogliere e valutare la testimonianza dei minori (Fergusson, 2004; Dettore, Fuligni, 1990; Caffo, Camerini, Florit, 2002) e, più specificatamente dalla Psicologia giuridica, “esperienze operative, giudiziarie e peritali, confronti interdisciplinari con obiettivi che vanno dall’esigenza di definire linee guida etico- deontologiche fino alle necessità di individuare metodi standardizzati, strumenti e procedure di analisi e di valutazione per rispondere in modo scientificamente più adeguato alle richieste di giustizia in merito alla valutazione psicologica del bambino nella fase di sospetto abuso e di raccolta ed esame della sua testimonianza (Gulotta et al, 1996; De Cataldo Neubuger 1999; Gulotta 2003; Scali, De Leo, 2003, Scali, Calabrese, Biscione, 2003)” (De Leo, Scali, Caso, 2005).

3.1 La testimonianza dei bambini e degli adulti

L’articolo 196 c.p.p. prevede che ogni persona possa testimoniare senza limiti di età, difatti anche i minori di 18 anni possono testimoniare e prestare giuramento dai 14 anni. La testimonianza dei minori e degli adulti ha pari dignità. Spesso i minori rivestono il ruolo di testimone o di vittima, la parte offesa. La maggior parte dei casi riguarda violenza fisica subita o assistita, maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali etc. (Di Blasio, 2000; Bussu, 2007).

Per quanto riguarda il minore, il percorso giudiziario inizia con la comunicazione del reato all’autorità giudiziaria, se il minore è vittima di un adulto la segnalazione dovrà essere fatta sia alla Procura ordinaria, che dovrà accertare la verità processuale e identificare il reo, che alla Procura per i minorenni, che dovrà

tutelare il minore mediante dei provvedimenti in sede civile e penale, se l'indagato/imputato è un minore.

Rispetto all'ascolto del minore potrà accadere che venga direttamente sentito dal PM o dalla Polizia giudiziaria, sia in presenza di un esperto che da soli, o direttamente dall'esperto nominato dall'autorità giudiziaria (De Leo, Scali, Caso, 2005).

L'articolo 498 c.p.p. (4° co.) cita testualmente che “l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame”.

Grazie all'innovativa L. del 15 febbraio n. 66 del 1996 contro la violenza sessuale, che ha cambiato l'approccio al reato, non più giuridicamente reato “contro la moralità pubblica e del buon costume”, ma “delitto contro la persona”, è stata introdotta in Italia l'*audizione protetta* per minori vittime di violenza sessuale di un'età inferiore ai 16 anni (De Leo, Patrizi, 2002) e che può essere effettuata in strutture specializzate, fornite di specchio unidirezionale con impianto di videoregistrazione e citofono per far comunicare gli attori processuali (Giudice, Difensori, PM etc.), in merito alle domande da formulare, con l'esperta che deve condurre l'intervista con il minore.

Uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione riguarda la facilità con cui un minore, ma anche un adulto, può essere suggestionato e facilmente manipolato a seconda delle formulazione dei quesiti, per questo è fondamentale che, per es., l'*audizione protetta* venga gestita da una persona esperta, generalmente uno psicologo.

Possiamo parlare di *suggestione* quando una persona viene indotta a ricordare una situazione che non ha mai vissuto oppure a modificare un ricordo. Il livello di

suggestionabilità è comunque una caratteristica individuale. Uno dei massimi studiosi della suggestione è Gudjonsson (1984), il quale ha studiato la reazione delle persone a setting e questioning suggestivi. Diversi sono gli studi che hanno cercato di stabilire la relazione tra suggestionabilità, *compiacenza* (il bisogno di piacere e la necessità di evitare il conflitto con persone percepite autorevoli, tipica delle persone con un livello basso di autostima) e *acquiescenza* (necessità di rispondere in maniera coerente alla domanda posta).

Se suggestionabilità e compiacenza non hanno un alto livello di correlazione, ne esiste una significativa tra suggestionabilità e compiacenza. La compiacenza appare molto legata alle abilità intellettuali. I minori chiaramente più sono piccoli più sono facilmente suggestionabili, per esempio nel caso di un interrogatorio incalzante (De Leo, Scali, Caso, 2005).

Chiaramente la suggestione non è un problema che concerne solamente la testimonianza dei minori, categoria indubbiamente più vulnerabile e sensibile, come abbiamo visto, a questo “meccanismo”, ma anche degli adulti.

Nell’interrogatorio, condotto dal PM o dalla PG, ma in egual modo durante il processo, quando le stesse Forze dell’Ordine possono essere chiamate a testimoniare, è facile che vengano, volutamente o meno, poste le cosiddette “misleading questions”, domande inducenti o fuorvianti. Questa tipologia di quesito prevede l’inserimento di elementi/informazioni che non corrispondono alla realtà e che possono causare effetti di distorsione sulla memoria, in merito a situazioni realmente vissute (Varendonck, 1911; Mazzoni, 2003).

Questa “attitudine” in occasione della testimonianza è stata definita dagli studiosi inglesi *interrogative suggestibility*, costruito validato dallo stesso Gudjonsson (1984) che ha evidenziato come facilmente un individuo possa inserire nel proprio reato, per es. nell’esperienza di vittima o testimone di un reato, elementi importanti, non realmente presenti perché suggeriti o indotti da chi ha posto la domanda. L’autore ha predisposto uno strumento per capire in che misura una persona possa resistere o sia particolarmente vulnerabile ai suggerimenti che caratterizzano molti degli interrogatori delle Forze dell’Ordine .

L' "esperimento" prevede la lettura di un racconto di una rapina e la successiva rielaborazione libera da parte dell'individuo; dopo 30 minuti vengono posti specifici quesiti alla persona, di cui alcuni riguardano aspetti non menzionati nel racconto originale. Per es. mettiamo il caso che si tratti del furto di una borsa, subito da una donna, che camminava da sola per la strada e che nel racconto non si faccia riferimento al colore dell'oggetto; alcune domande suggestive potrebbero essere: Di che colore era la borsa, bianca o nera? La donna aveva per mano uno o due bambini? (Mazzoni, 2003). Domande così strutturate, pur di non contraddire l'interlocutore, comportano le cosiddette, *yeald*, "risposte di cedimento". Un meccanismo comunicativo rilevante da considerare in sede processuale è che ogni poliziotto giudiziario dovrebbe tenere a mente in occasione della gestione della relazione con l'interrogato. Anche il "feedback negativo", vale a dire evidenziare all'interrogato errori nella sua risposta, anche quando in realtà è giusta, convince, secondo gli studi di Gudjonssons, la maggior parte degli intervistati a ritrattare le proprie affermazioni. Spesso introdurre in un quesito una sola "parola chiave" fuorviante o anche semplicemente un articolo può falsare un ricordo e inficiare la veridicità di una testimonianza (Loftus, Zanni, 1975), fenomeno chiamato *post event misinformation effect*, ossia l'informazione che, fornita dopo l'evento, modifica il ricordo. Tali studi hanno dato vita ad un filone di ricerca, ancora oggi intrapreso con vitalità, sugli effetti delle *informazioni fuorvianti*.

Evidenziamo due differenze importanti tra minori e adulti nella raccolta della "testimonianza", che evidenziano una maggiore tutela per ovvie ragioni nei confronti dei primi. Per quanto concerne i minori la conduzione della relazione è generalmente gestita da un'esperta in audizione protetta ed esistono e vengono utilizzati dei protocolli d'intervista testati a livello internazionale tra i quali: *l'intervista cognitiva* (Geiselman, Padilla 1988; Geiselman, Fischer, 1992; Vrij, 2004; Pool, Lamb, 1988; Cavedon, Campagnola, 1999), *l'intervista strutturata* (Koehnken, Thurer, Zorberbier, 1994) *la step wise interview* (Yuille et al, 1993).

3.2 La conduzione dell'interrogatorio e la testimonianza della Polizia Giudiziaria

“Suggestionare”, “manipolare”, “minacciare”, “abusare fisicamente e psicologicamente” sono alcuni dei frequenti rischi in cui le Forze dell’Ordine possono incorrere durante la loro quotidiana attività lavorativa e specialmente in occasione degli interrogatori e dell’assunzione di sommarie informazioni.

Come Williamson (1994) ricorda nei suoi studi, riguardanti le prassi operative della Polizia, questi comportamenti non eticamente accettabili hanno chiaramente minato la fiducia nei confronti delle Forze dell’Ordine e del Sistema giudiziario in genere, alimentando la percezione di insicurezza sociale, (Zani, 2003; Patrizi, Bussu, De Gregorio, 2004).

Ma la tutela dell’interrogato e la conduzione degli interrogatori si differenzia a livello internazionale.

Negli anni settanta in Gran Bretagna è stata realizzata una ricerca sulle modalità operative adottate dalla Polizia nel condurre l’interrogatorio con adulti (Irving, 1980). I risultati furono preoccupanti, in tutti gli interrogatori analizzati venivano usate tecniche manipolative e di persuasione per “costringere” il sospettato a confessare e il testimone a fornire più informazioni possibili e, potenzialmente, strumentalizzabili. Inadeguate modalità furono riscontrate anche nel caso di minori vittime di abusi.

Queste degenerazioni incisero positivamente sulla decisione del Ministero degli Interni di istituire nel 1992 una Commissione per stendere delle linee guida. Oggi in Gran Bretagna le prove testimoniali in cui si evince l’utilizzo di metodi suggestionanti e intimidatori non vengono accettate. È interessante considerare che la Commissione non si è limitata solamente ai contenuti e alla costruzione delle domande, ma ha prestato attenzione anche allo stile comunicativo e al timbro di voce utilizzati che possono concretamente spaventare l’interlocutore.

Anche in Italia, “non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti” (art. 64 co.2). Al momento dell’interrogatorio, l’autorità giudiziaria o la PG, dopo aver indicato all’indagato gli elementi di prova raccolti contro di lui, lo invita a esporre

quanto ritiene utile per le indagini e nel caso decida di avvalersi della facoltà di non rispondere, l'interrogante prende nota e si conclude l'interrogatorio (art. 65 co. 1, 2, 3).

Esistono però due grandi differenze tra Gran Bretagna e Italia: nel Regno Unito sono presenti delle *linee guida per gli operatori e registrare gli interrogatori* non è solo una buona prassi, ma, in pratica, un obbligo; visionando infatti le videoregistrazioni, il tribunale può decidere se considerare o meno le dichiarazioni rilasciate come fonte di prova. Gli interrogatori che non vengono registrati non possono essere ammessi.

Ma la Gran Bretagna, come anche l'Irlanda, rappresentano un'eccezione; basti pensare che negli Stati Uniti, in cui non solo gli interrogatori non vengono registrati, ad eccezione dell'Alaska, ma manca un training specifico per le forze di polizia soprattutto diverse delle tecniche coercitive utilizzate vengono considerati efficaci modelli per estorcere le confessioni (Mazzoni, 2003).

In Italia la "prova si forma durante il processo" (art.526 c.p.p.), ma è anche vero che il verbale concernente l'interrogatorio acquisisce un valore importante durante le diverse fasi processuali.

Chiaramente, anche durante il processo, sono vietate le "domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte" (art. 499 co.2). Il Presidente ha il potere di vigilare per evitare che gli esami per valutare l'attendibilità e la credibilità di un testimone non si trasformino in modalità di aggressione gratuita alla persona (co. 3) (Carofiglio, Susca, 2005).

C'è comunque da chiedersi quale siano i vincoli che impediscano di estendere, anche in Italia, l'utilizzo di video o audio registrazioni in digitale durante l'interrogatorio, modalità che come è noto, una volta acquistati il registratore/videocamera non comportano costi aggiunti, se non qualche minuto da dedicare all'archiviazione dei file. Questo sistema di "controllo", che probabilmente potrebbe piacere poco alla maggior parte delle Forze dell'Ordine, viene, per i reati più gravi, già utilizzata dai PM durante gli interrogatori.

I vantaggi immediati sono diversi, in primis l'audio/videoregistrazione permetterebbe una trascrizione fedele della confessione o comunque dei contenuti dell'interrogatorio, quindi ridurrebbe la possibilità per l'interrogante di interpretare

scorrettamente il punto di vista del parlante. Spesso, infatti, i verbali della Polizia Giudiziaria vengono messi facilmente in discussione, persino dagli stessi PM che per esempio li dovrebbero considerare, nel caso della raccolta di sommarie informazioni, per un eventuale proseguo delle indagini o più semplicemente dagli Avvocati di parte quando vengono chiamati a testimoniare nel ruolo di pubblici ufficiali che hanno partecipato all'indagine.

Un altro vantaggio che ci sembra utile evidenziare riguarda la potenzialità della videoregistrazione come "strumento di auto-formazione". Confrontarsi con i colleghi sulle diverse gestioni dell'interrogatorio, "ri-guardando" le personali modalità di conduzione, lo stile comunicativo, la relazione instaurata con l'interrogato, la competenza nell'esplorare le dinamiche del reato e la sua cornice, l'abilità nel costruire le domande seguendo il filo del discorso e i suoi intrecci etc., possono essere strumenti migliorativi della prassi delle Forze dell'Ordine da implementare e consolidare. Ancora, diversi sarebbero gli usi che ne potrebbe fare la ricerca scientifica, non solo in merito allo studio delle prassi operative e delle dinamiche tra Forze dell'Ordine e sospettato, ma anche la modalità comportamentale adottata da quest'ultimo.

L'unico svantaggio evidente consisterebbe nella responsabilità dell'autorità giudiziaria a garantire la tutela dei dati sensibili dell'indagato/imputato, un problema che comunque si ripropone per i verbali contenuti nel fascicolo del PM e del dibattimento.

In Italia l'assenza di protocolli operativi e linee guida, per la conduzione dell'interrogatorio o per l'assunzione di sommarie informazioni, costituisce una carenza che mette in luce la difficoltà del nostro sistema giudiziario di tutelare l'interrogato/testimone diretto, ma anche lo stesso interrogante. Crediamo invece che sia fondamentale stimolare riflessioni congiunte provenienti dal mondo accademico e dal Sistema giudiziario anche al fine di migliorare la percezione nei confronti delle Forze dell'Ordine e della Giustizia in genere.

Un altro aspetto degno di nota, che rappresenta una novità del C.p.p., concerne la testimonianza della PG. Ufficiali e Agenti molto spesso vengono chiamati a prestare testimonianza in merito a casi dei quali si sono direttamente occupati e per i quali hanno redatto dei verbali e altri documenti dell'attività investigativa che

possono consultare (499 co. 5/art.514), durante l'esame diretto e il controesame, al fine di ricordare correttamente l'evento.

La giurisprudenza⁹ ha chiarito che la consultazione dei documenti redatti dalla PG (informative, relazioni di servizio, verbali di assunzione di informazioni) non può sostituirsi completamente al ricordo e risolversi nel ricordo di aver scritto e firmato un atto. La consultazione non è regolare senza l'autorizzazione presidenziale.

La PG è dunque, durante la propria carriera professionale, testimone di eventi per i quali dovrà spesso testimoniare, casi avvenuti anche molti anni prima per i quali è difficile ricordare con precisione, soprattutto se il reato o l'evento non prevedono particolarità specifiche. Inoltre difficilmente si trova il tempo o è possibile visionare gli atti per aiutare la memoria, pertanto spesso viene prestata una testimonianza fragile e insicura, in cui si contraddice involontariamente un collega, con il quale non ci si è confrontati, interrogato prima.

La testimonianza del Pubblico ufficiale è fonte di dibattito in merito al fatto se sia giusto o meno un'adeguata preparazione personale per ricostruire, con la memoria e gli atti, l'evento, limitando il rischio di una performance poco efficace, strumentalizzabile chiaramente dall'Avvocato di parte, che cercherà di mettere in evidenza la poca attendibilità del teste.

Una testimonianza fragile potrà incidere non solo sul lavoro svolto con i colleghi durante le indagini preliminari, ma ne potrà determinare conseguenze processuali (Carofiglio, Susca, 2005). Gli argomenti sono oggetto di studio della ricerca, che cercherà di analizzare le strategie adottate dalle Forze dell'Ordine e le potenziali soluzioni facilmente attuabili.

3.3 La falsa testimonianza e la comunicazione menzognera

L'art. 372 c.p.p. sulla "falsa testimonianza"¹⁰ stabilisce che "Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni."

⁹ Cass. pen., sez IV, 29 ottobre 1999, De Stefani.

¹⁰ Si vedano anche gli artt. del c.p.p. 371, 371 -bis, 371- ter

La narrazione e la ricostruzione dell'evento costituiscono l'elemento centrale del procedimento; capire se la testimonianza può essere considerata "affidabile", "credibile" e "veritiera" risulta particolarmente arduo, anche perché sono diverse le tipologie di testimonianza che si possono presentare: veritiera e attendibile, volutamente resa falsa, quindi costruita, ed infine legata a un falso ricordo (De Leo, Scali, Caso, 2005).

Dato il focus del contributo, non ci potremo soffermare sui diversi studi e filoni di ricerca sulla falsa testimonianza di minori e adulti, rimandiamo ad una letteratura sul tema consolidata (Stern, 1910; Anolli, Ciceri, 1999; Bussey, Grimbeek, 2000; Mazzoni, Boschi 1995; Lewis, 1993; Friedman, Tucker, 1990).

Ci limiteremo, in questa sede, a dare una definizione, oltre a quella prettamente giuridica, che, in riferimento al nostro focus, possa far cogliere l'importanza per le Forze dell'Ordine, di riuscire a interpretare la testimonianza, più vicina alla realtà possibile.

Negli ultimi quindici/ventanni diverse ricerche sono state finalizzate a capire l'abilità delle Forze di polizia nel comprendere la veridicità/falsità di un resoconto e spesso i risultati non sono stati molto "lusinghieri" (Vrij, Edward e Bull, 2001; Vrij e Mann, 2001; Kassin, Gudjonsson, 2004, 2005; Kassin, 2001, 2004, 2005, 2007).

Lo "smascheramento della menzogna", contrariamente a quanto si possa immaginare, non è solo legato all'esperienza e alla professionalità maturata in anni di servizio; al contrario rilevanti studi evidenziano la predisposizione/abilità ad utilizzare una "comunicazione menzognera" da parte di sospettati e detenuti con l'intento di ingannare e manipolare l'operatore giudiziario per evitare una pena (Vrij, Semin, 1996).

Quando possiamo considerare un contenuto è ingannevole? Quando il mittente consapevolmente rielabora un messaggio falso con l'intento di ingannare il suo interlocutore (Anolli 2002 cit. in De Leo, Scali, Caso, 2005).

Friedman e Tucher (1990), studiando i processi comunicativi dell'inganno e della menzogna, hanno proposto un modello che analizza le caratteristiche della persona "bugiarda", la situazione legata alla menzogna e le espressioni del comportamento verbale e non verbale. La bontà della menzogna è sicuramente legata alla componente motivazionale, più un bugiardo è motivato nella menzogna più la sua performance sarà migliore. Inoltre il contenuto del messaggio più è cognitivamente complesso, più facilmente il comportamento del bugiardo paleserà dubbi, esitazioni e insicurezze nel racconto.

La psicologia sociale si è focalizzata su particolari filoni quali l'approccio emozionale, il tentato controllo, il carico cognitivo.

Secondo *l'approccio emozionale* esiste una stretta correlazione tra reazione fisiologica e menzogna. Il sottoporsi a situazioni stressanti determinerebbe uno stato di nervosismo e insicurezze nello stile comunicativo, il tono della voce aumenterebbe notevolmente etc. (Koehnken, 1989).

Nonostante ci siano molti studi volti allo studio della comunicazione verbale e non verbale (Ekman, Frisien, 1968; Ekman 1982, Zani, 2003; Quadrio, Pajardi, 1993), finalizzati anche all'interpretazione della testimonianza e della menzogna (Zuckerman, Depaulo, Rosenthal 1981; Zuckerman, Amidon, Bishop, Pomerantz, 1982; Vrij, Edward e Bull, 2001; Vrij, Mann, 2000), considerare gli stati emozionali (ansia, angoscia, nervosismo, paura etc) e le loro manifestazioni (sudore, tremore, comportamento frenetico etc) un sicuro predittore della menzogna risulta particolarmente rischioso.

Per l'approccio del *tentato controllo*, il bugiardo, benchè consapevole di mentire e nonostante la tensione vissuta, manterebbe un comportamento controllato per essere il più possibile credibile, in particolar modo mantenendo quasi immobili le diverse parti del corpo (Ekman, 1988; De Paulo, 1988).

Infine *l'approccio del carico cognitivo* evidenzia una correlazione tra la complessità cognitiva per il bugiardo nel momento in cui costruisce una menzogna e l'interlocutore con il quale la si "condivide". La complessità nel gestire la

costruzione di un racconto aumenta con l'aumentare dell'incredulità dell'interlocutore. Una menzogna credibile richiede chiaramente uno sforzo mentale e una pianificazione della *fabula* notevoli; tale impegno comporterebbe una maggiore facilità a fare errori nel linguaggio. Secondo questo approccio le menzogne si , a seconda della portata delle conseguenze riscontrabili, in quelle ad "alto contenuto cognitivo" e a "basso contenuto cognitivo". Un bugiardo inesperto, che si "confronta" con una menzogna ad alto carico cognitivo, potrebbe, con un autocrollo eccessivo, lasciare forti indizi di menzogna e quindi, nello specifico contesto della testimonianza, di colpevolezza (Ekman, Frisien, 1972; De Leo, Scali, Caso, 2005). Se la motivazione a volte non è determinante ai fini della riuscita nell'inganno, spesso lo possono essere le competenze personali e sociali che fanno sentire il bugiardo più sicuro di se e quindi più credibile (Feldman, Jason Coast, 1999).

Gli studi sul tema si sono focalizzati in particolar modo sulla menzogna in fase di codifica degli indicatori oggettivi (encoding)¹¹ e in fase di decodifica degli indicatori soggettivi (decoding); nel primo caso l'oggetto specifico dell'indagine riguarda i comportamenti di chi mente e la comparazione tra l'analisi di testi con contenuti veritieri e falsi; nel secondo caso si indagano gli indicatori di veridicità/falsità (Mann, Vrij, Bull, 1998).

Entrambi i filoni di ricerca risultano particolarmente importanti per le Forze dell'Ordine, in particolar modo, al loro interno, gli studi che hanno come fine ultimo il miglioramento delle prassi e delle modalità di conduzione dell'interrogatorio con l'apprendimento di tecniche di smascheramento della menzogna.

¹¹ Vedi Progetto d'internazionalizzazione nell'Appendice A.

CAPITOLO II

I metodi e gli strumenti della ricerca qualitativa

Le cornici teoriche, definite nell'introduzione, hanno guidato l'esplorazione di metodi e strumenti, capaci di comprendere la complessità del fenomeno oggetto dell'indagine.

Considerato il focus del lavoro non ci si soffermerà, quindi, in questa sede sul dibattito che riguarda i metodi quantitativi di orientamento positivista (Guba, Lincoln, 1994), e quelli qualitativi di *orientamento socio-costruzionista* (Gergen, 1985, 2004; Kruglanski, Jost 2000), piuttosto si è ritenuto opportuno descrivere i principali *metodi qualitativi* e, nello specifico il *focus group*, adottato per raggiungere gli obiettivi conoscitivi della *ricerca*, il cui impianto metodologico sarà trattato, insieme ai principali risultati, nel capitolo che segue.

Infine, il capitolo non ha l'intento di essere esaustivo nella presentazione della ricerca qualitativa e dei suoi metodi, ma di fornire le chiavi di lettura per le scelte metodologiche adottate nella ricerca.

1. Il processo della ricerca

“La ricerca psicosociale cerca di rispondere ai problemi e alle domande attinenti alla vita degli individui prendendo in considerazione sia le caratteristiche psicologiche sia le caratteristiche dell'ambiente fisico e sociale in cui gli individui si trovano ad agire” (Zappala, 2002, p. 27).

Secondo Scilligo (1981) l'ambito d'azione della ricerca psicosociale è legato a quattro dimensioni correlate tra loro: l'*ambiente fisico e sociale* (le variabili legate alle condizioni ambientali in cui vivono i soggetti), le *peculiarità delle persone che partecipano alla ricerca* (le opinioni, gli atteggiamenti, le potenzialità dei partecipanti, le caratteristiche psicologiche etc.), le *caratteristiche dell'intervento sperimentale* e le *variabili determinanti gli effetti dell'intervento* (la dimensione “intervento” riguarda il

trattamento di *variabili indipendenti* manipolate dal ricercatore con la finalità di raggiungere effetti ipotizzati).

Le stesse variabili della dimensione “ambiente” o “persona” possono anche diventare delle variabili indipendenti e dipendenti in considerazione degli scopi che il ricercatore si prefigge di raggiungere. L’obiettivo conoscitivo è l’effetto o *variabile dipendente* quindi qualsiasi fenomeno, situazione o modalità comportamentale può essere considerata una variabile dipendente.

A riguardo è importante evidenziare che la realizzazione e gestione di un buon progetto di ricerca sono conseguenti ad una corretta definizione operativa degli scopi conoscitivi e che comunque la scelta dello strumento di rilevazione utilizzato è ad essi conseguente.

Generalmente il processo di ricerca in psicologia sociale si costituisce di diverse fasi prestabilite, ma, prima di entrare nel merito, è importante precisare la distinzione tra *ricerca pura* e *applicata*. Nel primo caso si determina l’elaborazione e la verifica di teorie e ipotesi che non hanno un’immediata applicabilità per la risoluzione di problematiche sociali, ma che potranno averla in futuro, a differenza di quella applicata che trova in essa la sua principale finalità.

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati nelle ricerche applicative è il focus group che mediante il confronto di opinioni e la “metabolizzazione” di proposte risolutive a specifici problemi può evidentemente avere dei risvolti pratici. Ciò non esclude comunque l’utilizzo del focus group, come strumento esplicativo di analisi dei comportamenti umani.

Brevemente possiamo affermare che il processo di ricerca si compone di diverse fasi strutturate: l’individuazione dell’oggetto della ricerca e dei suoi obiettivi conoscitivi, l’approfondimento della letteratura di riferimento e la ridefinizione del problema, la progettazione e pianificazione della ricerca e la realizzazione delle sue diverse fasi, volte al raggiungimento di specifici obiettivi conoscitivi mediante la raccolta dati, la codifica, l’analisi e l’interpretazione delle informazioni ottenute (Zappalà, 2002; Zammuner, 2003) e, in conclusione, la restituzione dei risultati ai

partecipanti della ricerca, la comunicazione e divulgazione con la finalità, quando possibile, di stimolare una “riflessione pratica”.


Uno degli aspetti che maggiormente differenzia gli approcci quantitativi da quelli qualitativi riguarda proprio l’organizzazione del percorso di ricerca; secondo infatti il processo di Lazarsfeld (1958) un concetto di elevata complessità viene trasformato in un concetto sempre meno complesso, partendo da una netta definizione del concetto che analizzata viene, durante il percorso, scomposta nelle sue parti, traducibili in “indicatori” e in “definizioni operative”, come i quesiti di un questionario (De Gregorio, 2007).

1.1 Il contributo della Grounded Theory

È importante sottolineare che al fine dell’organizzazione di un percorso di ricerca che sia corretto ed efficace nei suoi intenti non per forza le fasi devono seguire lo stesso ordine ciclico (figura 1), come per esempio in una ricerca che adotta la Grounded theory methodology (Marshall, Rossman, 1995; Strauss, Corbin, 1990; 1998; Henwood, Pidgeon, 1992, Charmaz, 1995, 2006;), in cui le informazioni, che “mano a mano” vengono raccolte e analizzate, possono essere oggetto di riflessione e determinare una nuova definizione del problema e delle modalità con cui “ricercalo”. Secondo questo modello la fase della “raccolta dei dati” e quella della loro “analisi-interpretazione” non sono indipendenti, distinte, vengono invece a “sovrapporsi” costantemente e le informazioni risultano delle “costruzioni” che emergono durante il processo (De Gregorio, Mosiello, 2004).

Difatti il processo interpretativo inizia con la prima intervista o il primo focus group.

Figura 1 “Il processo di ricerca nella Grounded Theory”



Fonte: Rielaborazione da Cicognani (2002, p. 31)

Si tratta quindi di un processo *iterativo e progressivo* in quanto il ricercatore, durante il percorso di ricerca, può tornare indietro e raccogliere nuovi dati ai fini dell’approfondimento di aspetti che nella prima fase della raccolta non aveva “scoperto” come potenzialmente utile per l’evoluzione del processo di ricerca; è inoltre *ricorsivo*, in quanto si può far riferimento a fasi e obiettivi di percorso precedenti e infine *olistico* perché in ogni elemento è presente l’intero processo (Seidel, 1998).

Dunque le informazioni, emergenti da determinate “procedure analitiche” di una ricerca, determinano la costruzione di una teoria e, mano a mano che procede la raccolta dei dati e che questi vengono analizzati, essi diventano oggetto di riflessione per il ricercatore, incidendo nella determinazione di una nuova definizione. Tale prospettiva ha suscitato negli ambiti della psicologia e della sociologia un vivo interesse sia per quanto concerne *la circolarità del processo al fine della costruzione di un modello teorico* che per la concezione di *campionamento teorico* (i partecipanti alla ricerca vengono scelti durante il processo di raccolta delle informazioni e della loro interpretazione). Morse (1989) afferma che il

campionamento teorico prevede una selezione dei partecipanti in considerazione di competenze e conoscenze ai fini dell'esplorazione dell'argomento, per es. in merito a settori specialistici (Cicognani, 2002). Una volta selezionato il campione e condotte le rilevazioni mediante interviste, focus group etc., si effettua una delle fasi più complesse, la codifica dei contenuti raccolti al fine di procedere al momento finale della ricerca, l'analisi.

La gestione dei testi prevede tre livelli di codifica (Cicognani, 2002):

- ◆ una *codifica aperta*, finalizza alla rielaborazione delle informazioni in concetti, a ogni dato è assegnato un codice, successivamente si predispongono delle categorie);
- ◆ *codifica assiale* (prevede il perfezionamento delle categorie emerse dalla codifica aperta; si scelgono le categorie più interessanti ai fini degli obiettivi conoscitivi, si mettono in relazione categorie e sottocategorie. "Il ricercatore si sposta continuamente avanti e indietro fra il pensiero induttivo (sviluppo di concetti, categorie e relazioni a partire dal testo) e quello deduttivo (verifica di concetti, categorie e relazioni rispetto al testo)" (Cicognani, 2002, p. 95).
- ◆ Infine la *codifica selettiva*: il livello di astrazione più alto che porta all'elaborazione di una categoria centrale (core category) in cui le altre sono correlate.

Dal processo si evince che per poter sviluppare un modello teorico risulta necessaria l'elaborazione fra concetti e categorie e fra concetti e categorie di ordine superiore.

La Grounded Theory ha quindi sviluppato uno specifico sistema epistemologico, ambiti di applicazione e criteri generali per validare la ricerca e i suoi risultati e requisiti di sistematicità (De Leo, Patrizi, De Gregorio, 2004), grazie ai quali è possibile superare la "rottura" tra le analisi qualitative di tipo interpretativo e il modello positivista (Charmaz, 1995).

In ogni caso, un ricercatore, qualsiasi modello teorico di riferimento adotti, nella costruzione del suo percorso di ricerca, dovrà considerare fondamentali alcuni criteri generali (Chiarolanza, De Gregorio, 2007):

- ◆ Il progetto di ricerca deve essere costruito in considerazione di un *approccio epistemologico*;
- ◆ *L'impianto metodologico* deve essere coerente con l'approccio epistemologico;
- ◆ *Explicitazione dei criteri di qualità che la ricerca può soddisfare* (Denzin, 1978; Hammersley, 1992; Silverman, 2000);
- ◆ *La riflessione sulle implicazioni, le ricadute pratiche e l'utilità*, in relazione all'oggetto di ricerca e ai partecipanti coinvolti.

2. I metodi qualitativi

Il ricercatore, maggiormente interessato alla “comprensione” del fenomeno mediante “interpretazione”, probabilmente preferirà utilizzare i metodi qualitativi, quello, invece, che mira ad una lettura in termini di “previsione” e “controllo” adotterà i metodi quantitativi (De Gregorio, 2007). Crediamo, in ogni caso, che alcuni fenomeni difficilmente potrebbero essere indagati nella loro complessità con metodi quantitativi.

La ricerca qualitativa, secondo la definizione di Denzin e Lincoln (1994) è quel tipo di ricerca che ha un approccio naturalistico rispetto all'oggetto di studio che viene indagato nel suo ambiente naturale e al quale si dà un senso, un'interpretazione mediata dai significati dati dalle persone.

Negli ultimi decenni si è manifestata una particolare attenzione e applicazione dei metodi qualitativi nelle scienze sociali, e nello specifico nella psicologia sociale, nonostante siano ancora diffusi gli stereotipi e i preconcetti in merito alla minore rilevanza scientifica della ricerca qualitativa, spesso erroneamente surclassata, a strumento “esplorativo”, rispetto alle finalità conoscitive a cui può invece ambire (De Gregorio, Mosiello, 2004).

La storia dell'utilizzo dei metodi qualitativi nella ricerca delle scienze sociali ha una lunga tradizione e trova le sue originarie "espressioni" in alcune aree disciplinari come l'antropologia, l'etologia, ma, soprattutto, la sociologia. Negli anni sessanta la Scuola di Chicago valorizzò le "storie di vita" e gli studi su "i casi singoli" per trovare risposte concrete a specifiche problematiche sociali, quali la devianza, l'immigrazione, l'industrializzazione etc.

L'avvento del comportamentismo nella psicologia britannica e americana ha determinato però un periodo di stasi per l'approccio qualitativo mantenendo uno stato di predominio dei metodi quantitativi, standardizzati e sperimentali.

Ma negli anni sessanta e settanta si affermano fortemente l'insofferenza e la scarsa soddisfazione in merito all'utilizzo pressoché esclusivo dei metodi sperimentali e da laboratorio. Grazie alla nascita di movimenti confutanti il metodo ipotetico-deduttivo e ad importanti studi realizzati da Glaser e Strauss (1967) in merito alla *Grounded theory*, la ricerca qualitativa ha trovato un novo slancio.

Attualmente ci troviamo di fronte a un "pluralismo metodologico", segno di un'apertura alle diverse posizioni e di una giusta riqualificazione della ricerca qualitativa (Cicognani, 2002; Losito, 1996) che sta dimostrando la "significatività" dei suoi risultati anche in termini di "utilità pratica" e non solo conoscitiva.

Ma quali sono le *principali caratteristiche* della ricerca qualitativa?

Sicuramente la *prospettiva focalizzata sull'oggetto*: la ricerca qualitativa quindi dà valore "all'unicità", "al singolo caso" e "all'eccezione", indagandolo nella sua complessità e ponendo l'attenzione anche su aspetti che i metodi convenzionali escluderebbero perché irrilevanti in termini di frequenza, quantità, intensità etc. Il fenomeno viene considerato un "sistema complesso" che deve essere studiato nel suo contesto naturale.

L'*orientamento teorico*: come, per esempio, "l'interazionismo simbolico" (la cui paternità si deve a Mead (1934), padre fondatore di questo movimento di studi) che

utilizza i “significati soggettivi” con i quali le persone leggono le proprie esperienze, le scelte fatte e si autopercepiscono.

Ricordiamo poi la teoria social cognitiva (Bandura, 1986) che fa suoi i criteri interazionisti in relazione ad una rilevante “reimpostazione concettuale” in cui il comportamento non è più solo o semplicemente effetto dell’ambiente e della persona, ma un prodotto della loro interazione che assume potere trasformativo delle realtà personali e ambientali (De Leo, Patrizi, 2002).

Questo approccio trova una risposta nelle “storie di vita” e nel metodo delle interviste o i metodi in cui è prevista l’analisi di “contenuti verbali” (Cicognani, 2002; Bonaiuto e Fasulo, 1998), come ad esempio i focus group. Oltre all’interazionismo simbolico, un altro orientamento che trova risposta nei metodi qualitativi è l’etnometodologia, per cui le persone “costruiscono” la realtà che vivono attraverso il linguaggio usato nel contesto quotidiano. Fra i metodi più utilizzati in risposta alle esigenze di questo approccio citiamo l’”analisi della conversazione e del discorso”. Infine lo studio delle credenze compartecipate, da appartenenti allo stesso gruppo, che costruiscono la realtà e la relativa percezione e le “rappresentazioni sociali” (Moscovici, 1973), aspetti che possono essere studiati nella loro complessità grazie all’osservazione e all’intervista.

Denzin e Lincoln (1994) annoverano, a riguardo, tra *le strategie di ricerca*: il metodo biografico, l’etnografia, l’etnometodologia, la grounded theory, la ricerca etnografia, la ricerca clinica, la ricerca partecipata, lo studio dei casi, il metodo storico.

Chiari esempi che manifestano che dietro la scelta del metodo c’è sempre un approccio teorico di riferimento che guida il ricercatore qualitativo verso lo studio del fenomeno ricercato, dove è sempre l’*“oggetto di studio” il fattore che determina la scelta del metodo*, a differenza del modello ipotetico – deduttivo che ritiene scientificamente interessante solo ciò che è riconducibile al metodo (Cicognani, 2002).

Un'altra caratteristica della ricerca qualitativa riguarda *la flessibilità nella scelta dei metodi* e quindi l'adozione di più metodi a seconda dell'oggetto indagato (intervista, focus group etc.) senza il "timore" di abbandonare un metodo che ci si rende conto non essere, per uno specifico caso, adeguatamente efficace.

Inoltre *il ruolo del ricercatore* non viene percepito asetticamente, ma come un individuo con propri identità, background culturale, opinioni e valori etc., fattori con i quali si accosterà alla ricerca che non può risultare immune dalla "soggettività" che lo stesso rappresenta. Il ricercatore ha una funzione fondamentale nella ricerca qualitativa perché è uno strumento analitico sostanziale in tutte le sue fasi, dall'ipotesi progettuale all'analisi delle informazioni ottenute, oggetto delle sue interpretazioni e riflessioni personali. Il suo punto di vista non potrà mai, quindi, coincidere completamente con quello dei partecipanti, in considerazione del fatto che è attore partecipante della costruzione della realtà indagata, portatore dei suoi valori (Cicognani, 2002).

La "negoiazione dei punti di vista" può esserci, oltre che nella fase della "rilevazione", anche in occasione della restituzione dei risultati ai partecipanti dove lo studioso può verificare se ha adeguatamente colto la complessità del fenomeno; diversi metodi prevedono inoltre una collaborazione costante tra staff di ricerca e i partecipanti come l'action research (Lewin, 1946; 1951).

2.1 Le tecniche dell'osservazione

Se partiamo dal presupposto che nessun metodo dell'indagine qualitativa, al di là del fenomeno indagato, può prescindere dall' "osservazione": un'osservazione focalizzata sul comportamento dell'interlocutore, sul contesto in cui si "raccolgono le informazioni", sulle relazioni che si instaurano tra i partecipanti e tra i partecipanti e il ricercatore, l'auto-osservazione del ricercatore, in relazione anche alle influenze sulla realtà indagata etc., ci rendiamo conto della sua rilevanza e di come sia riduttivo intenderla come una semplice e personale modalità di guardare la realtà. Intendiamo invece evidenziare come l'osservazione generi la riflessione e possa quindi determinare "la scoperta" suggerendo delle "ipotesi" che

contribuiscano, in ogni caso, a spiegare dei fenomeni indagati anche con altri metodi.

Nell'ambito delle "tecniche osservative" il ruolo dell'osservatore-ricercatore è stato da sempre oggetto di discussione rispetto alle funzioni/azioni che avrebbe dovuto agire (Flick, 1998).

Secondo *gli approcci etologico ed ecologico*, l'osservatore non dovrebbe "interferire" con l'oggetto indagato, ma riuscire a rivestire un ruolo neutro e obiettivo, senza manipolare i soggetti studiati, osservando e non incidendo sui contesti e sull'evoluzione degli eventi.

Di opinione opposta l'approccio legato all'*interazionismo simbolico* che vede l'osservazione, non come una funzione asettica e minuziosamente controllata, ma un momento di compartecipazione del ricercatore, che non solo guarda, ma sperimenta la realtà studiata.

Le dimensioni che caratterizzano le due principali tipologie di osservazione (naturalistica e partecipante) consistono in: *livello e grado di partecipazione del ricercatore alla realtà indagata* (completo osservatore, osservatore come partecipante, partecipante come osservatore, partecipante completo), *livello di conoscenza e consapevolezza dei soggetti* di essere oggetti di uno studio, *condivisione delle motivazioni con i partecipanti* (dall'esauritiva delle stesse alla loro completa omissione), *sistematicità e strutturazione della tecnica osservativa*, *contesto di cornice*, *focus dell'osservazione*, *tempi, modi e frequenza delle osservazioni*, *metodi e strumenti adottati* (Cicognani, 2002).

Vediamo ora nello specifico, e in riferimento alle dimensioni succitate, le peculiarità delle due principali tecniche osservative

- ◆ *L'osservazione naturalistica*: l'approccio alla realtà indagata è "distaccato", "non intrusivo", l'osservatore monitora il suo comportamento affinché ci siano meno influenze possibili, o controllabili, sul fenomeno. La sua funzione consiste in una descrizione sistematica di situazioni, eventi e comportamenti (Marshall, Rossman, 1995). L'analisi consiste generalmente nel quantificare specifiche azioni/attività che vengono poi categorizzate.

L'osservazione naturalistica generalmente è costituita da delle fasi strutturate: (scegliere il contesto da osservare, selezione degli “aspetti” che devono essere documentati, addestramento degli osservatori, osservazioni per la definizione e presentazione dell’ oggetto, osservazioni focalizzate, chiusura con il raggiungimento della saturazione delle informazioni) (Cicognani, 2002).

- ◆ *L'osservazione partecipante:* È il metodo per eccellenza della ricerca etnografica. A differenza dell’osservazione naturalistica l’osservatore ha un coinvolgimento attivo e partecipa alla vita quotidiana dei partecipanti al fine di cogliere empaticamente il loro punto di vista, impressioni ed emozioni. Ciò comporta un impiego di tempo elevato per inserirsi efficacemente nel campo di osservazione. In questo caso l’osservazione crea delle influenze, gli effetti determinati dal ruolo del ricercatore dovrebbero essere considerati in fase di analisi. Anche in questa tecnica osservativa sono previste specifiche fasi: inserimento nel contesto e ambientazione del ricercatore, raccolta delle informazioni e selezione degli “informatori chiave” (Cicognani, 2002).

Secondo Spradley (1979) possiamo distinguere il metodo dell’osservazione, a seconda delle finalità di ricerca:

- ◆ *L'osservazione descrittiva:* permette al ricercatore di avere un’immagine complessiva del *campo studiato* mediante descrizioni generiche e approssimative, utili per la formulazione di nuovi quesiti di ricerca maggiormente concreti e specifici e che riguardano generalmente alcuni fattori quali spazio, tempo, attori e attività principali svolte.
- ◆ *L'osservazione focalizzata:* consiste in un’analisi più attenta di alcuni aspetti particolari. L’attenzione si focalizza sui processi e sui problemi essenziali per la domanda di ricerca.
- ◆ *L'osservazione selettiva:* generalmente condotta verso la fine della raccolta dei dati, è incentrata sulla ricerca di esempi dei tipi di pratiche e processi individuati nella seconda fase.

2.2 L'intervista qualitativa

L'intervista qualitativa può essere definita come «uno scambio di opinioni su una base di sincerità tra due persone che si confrontano su un tema di interesse comune, producendo conoscenza» (Kvale, 1996 cit. in Cicognani, 2002, p. 47).

È un metodo che ha visto aumentare il suo impiego in psicologia, e nelle altre scienze sociali dagli anni novanta. Il suo scopo consiste nel cogliere il punto di vista del soggetto intervistato, il modo di autopercepirsi e di relazionarsi con la realtà circostante, il sistema valoriale e significativo dati alle proprie esperienze.

Diverse le tipologie usate nelle scienze sociali, le principali sono l'intervista semistrutturata, focalizzata, etnografica e narrativa (Cicognani, 2002) delle quali evidenzieremo le principali caratteristiche.

- ◆ *L'intervista semistrutturata*: a differenza dell'intervista strutturata, non prevede una sequenza prestabilita di domande, con dei tempi e modalità rigide, gli argomenti devono essere trattati, ma seguendo il flusso del discorso dell'intervistato che utilizzerà una propria struttura cognitiva per narrare la propria esperienza. Il ricercatore usa chiaramente una traccia, la interview guide, con domande su aree tematiche da indagare.
- ◆ *L'intervista focalizzata*: è stata originariamente usata per cogliere le reazioni delle persone a “materiali stimolo”; le sue caratteristiche essenziali sono state inglobate tra le linee guida per l'intervista semistrutturata. La traccia deve comunque tener conto di criteri quali la specificità dell'argomento, l'importanza di far emergere emozioni e sentimenti.
- ◆ *L'intervista etnografica*: non segue una struttura di conduzione e nasce sul campo, generalmente usata assieme all'”osservazione sul campo”. Spradley (1979) la concepisce come una “conversazione amichevole” che si può realizzare, con il medesimo intervistato, anche in più momenti.
- ◆ *L'intervista esperta*: finalizzata all'ascolto di “persone chiave”, esperte in determinati argomenti. Chiaramente la traccia è strutturata e prevede una modalità di conduzione direttiva. La difficoltà sta nel riuscire a organizzare

l'intervista, generalmente si tratta infatti di persone molto impegnate e con poco tempo a disposizione.

- ◆ *L'intervista narrativa*: può essere secondo tre diverse accezioni: *la story*, quanto l'interlocutore racconta una storia legata ad uno specifico argomento, oggetto di interesse del ricercatore; *la life history interview*, mediante cui l'intervistato racconta le esperienze avvenute nell'arco di una vita, e che permette all'intervistatore di entrare nel vissuto dell'intervistato tramite un ascolto empatico che ha stimolato la naturale autoriflessione sul percorso intrapreso fino a quel momento, gli avvenimenti importanti che lo hanno caratterizzato, quelli decisivi che hanno segnato il suo percorso di vita e i relativi punti di svolta, le emozioni provate e le conseguenze rilevate nelle diverse sfere della vita (Kvale, 1996; Alheit, Bergamini, 1996; Flick, 1998; Patrizi, Bussu, 2007). Infine *la history* simile alla ricerca autobiografica che porta il ricercatore a fare una rielaborazione in riferimento all'esperienza vissuta da un'altra persona.

Generalmente l'intervistatore parte da una domanda generativa (Flick, 1998), che possa stimolare nell'intervistato l'autoesplorazione su un argomento ampio per metterlo a suo agio, per poi passare, con una modalità ad imbuto, ad argomenti sempre più specifici.

Al di là della tipologia di intervista prescelta, il ricercatore dovrà cercare di rispettare delle "regole" fondamentali al fine di intervistare efficacemente, e correttamente dal punto di vista metodologico, il suo interlocutore, ad es. dovrà: preparare una traccia con domande che siano in grado di sviluppare l'argomento, condividere finalità dell'indagine con l'interlocutore; creare una relazione di intimità e fiducia, con un atteggiamento propositivo e non giudicante, ricercare un setting adeguato che non deconcentri o disturbi il parlante, prendersi un congruo tempo per la conduzione, rispettare le pause altrui, interrompendo il meno possibile (Alheit, Bergamini, 1996), cercare di usare al meglio le proprie risorse e capacità personali nella conduzione dell'intervista al fine di avere uno stile comunicativo più naturale possibile; non fare più domande contemporaneamente per non creare

confusione e per evitare che l'intervistato risponda solo ad una dei quesiti posti, possibilmente anticipare, e comunque essere pronti a gestire, gli effetti della propria conduzione (Smith, 1995).

2.3. Il focus group

Il focus group è una delle tecniche di rilevazione della ricerca sociale che si basa sui gruppi, da cui emergono le informazioni oggetto dell'indagine (Corrao, 2000). La nascita del focus group si deve, nel 1941, a Merton, il quale predispose una tecnica per rilevare opinioni e atteggiamenti, che denominò "intervista focalizzata di gruppo" o "intervista di gruppo" (Merton, Kendal, 1946; Cicognani, 2002, p. 65).

Da quel momento in poi la tecnica dei focus group, oltre a crescere in popolarità e diffusione, si è evoluta in metodi e strutturazione, dando vita a diverse tipologie rispondenti, più o meno efficacemente, a seconda del fenomeno studiato e del contesto di riferimento. La tecnica inizialmente fu adottata nell'ambito del marketing e fu riscoperta successivamente negli anni ottanta nell'ambito della ricerca sociale.

A differenza di altri metodi qualitativi, quali *l'intervista* (semistrutturata, focalizzata, etnografica, esperta, narrativa etc.), il focus group permette di cogliere i processi di costruzione della realtà sociale e di ricreare situazioni di interazione simili a quelle proposte nella quotidianità; informazioni raggiungibili in una certa misura anche con il metodo dell'osservazione.

Con le parole della Zammuner (2003, p. 9) possiamo sinteticamente definire il focus group come "...una tecnica qualitativa di rilevazione dei dati, utilizzata nella ricerca sociale, che si basa sulle informazioni che emergono da una discussione di gruppo su un tema o un argomento che il ricercatore intende indagare in profondità" che permette di "esplorare in modo approfondito le opinioni, gli atteggiamenti o i comportamenti della collettività, per approfondire le motivazioni sottostanti al pensiero ed al comportamento umano".

Contesto privilegiato di uno scontro/confronto di punti di vista ed esperienze, il focus group può portare il partecipante a formarsi una nuova opinione nel corso della discussione, modificando quella pregressa o confermandola ampiamente perché condivisa e rinforzata dall'opinione altrui.

Una tecnica quindi che favorisce nel gruppo l'esplorazione e il chiarimento delle proprie opinioni in modo più semplice e naturale di quanto non accada in un'intervista individuale.

La ricerca sociale mediante, i focus group, si compone di diverse fasi (Cicognani, 2002, p. 67):

- ◆ *Individuazione dell'obiettivo della ricerca* (esplorativo, studio pilota, pretest di questionario, valutazione dei risultati della ricerca);
- ◆ *La selezione dei gruppi di riferimento*, in considerazione dei diversi criteri di riferimento quali l'omogeneità o eterogeneità, il numero dei partecipanti, che si conoscono o no, con somiglianze socio-culturali e demografiche etc.;
- ◆ *La scelta di uno o più moderatori per la conduzione di focus*, con somiglianze con il gruppo dei partecipanti o no, conosciuto o no.
- ◆ *La stesura della traccia di intervista del focus group* composta da un numero contenuto di domande generative ed esplorative che stimolino il dibattito e coinvolgano i partecipanti nella discussione.
- ◆ *L'analisi delle informazioni e dei materiali emersi* a conclusione dell'indagine realizzata.

Generalmente il ricorso al *focus group* avviene in diversi ambiti di ricerca e nelle diverse fasi di una ricerca: nella fase esplorativa e/o di approfondimento per far emergere una specifica ipotesi, in fase di ricerca pilota o in fase di valutazione e spesso con finalità strumentali per la costruzione di un questionario. Il focus group, come un qualsiasi altro metodo d'indagine, viene scelto in considerazione dell'obiettivo conoscitivo che si vuole raggiungere e, in linea generale, possiamo affermare che permette di raccogliere *specifiche informazioni*, quali per es. lo studio delle motivazioni e dei comportamenti complessi di affrontare le diversità nelle

opinioni, nelle scelte comportamentali e nel sistema valoriale di riferimento dei partecipanti se si vogliono ottenere informazioni con una modalità informale e amichevole (Zammuner, 2003; Kitzinger, 1994), e di essere gestiti in *particolari condizioni*, laddove però necessita un'esplorazione in tempi brevi, a "basso costo", chiaramente se ci riferiamo ad indagini che rientrano in esperienze locali. Inoltre si possono organizzare e gestire in tempi relativamente brevi, salvo si debbano coinvolgere le Istituzioni Pubbliche, Fondazioni, particolari Cariche etc. per le quali potrebbero essere necessarie autorizzazioni e permessi.

Permette, poi, come anche l'intervista, di stimolare l'autoriflessione e la rielaborazione del partecipante che può costruire, in occasione del focus group, opinioni nuove e complesse su argomenti su cui non aveva mai riflettuto e/o sui quali non si era adeguatamente confrontato prima. I vantaggi di questo strumento celano però anche alcuni tra i suoi aspetti più problematici. In primis, a differenza dell'*intervista* (in cui mantenere vive l'ascolto e l'attenzione di una persona è indubbiamente più facile, e lo è anche la gestione della relazione, il ricercatore infatti, se esperto e competente nel suo ruolo, impara a ricalcare lo stile comunicativo del proprio interlocutore), nei *focus group*, il ricercatore riveste un ruolo più complesso, dimostrando di avere competenze specifiche sull'oggetto dell'incontro, di essere abile nel comunicare e capace di gestire le dinamiche di gruppo e i conflitti che si possono innescare. Inoltre non possono essere sottovalutate le difficoltà organizzative legate al reclutamento dei partecipanti, al ruolo rivestito, alla condivisione di sede e orari. Predisporre un incontro con un solo intervistato non prevede quindi chiaramente le stesse difficoltà di gestione di un focus group con 6/ 8 persone.

2.3.1 Strutturazione e conduzione del focus group

Generalmente i *focus group* sono costituiti dai quattro ai dodici componenti, anche se il numero ideale per un'efficace ed equilibrata discussione è di 6/8. Ogni partecipante può esprimere liberamente la propria opinione rispetto all'argomento trattato di volta in volta.

Il focus group si può differenziare per scelta, da parte dell'équipe della ricerca, della composizione del gruppo, per livello di conoscenza dei partecipanti e di strutturazione della discussione (gruppi che si autogestiscono, con guida di intervista con gli argomenti da affrontare, semistruzzurati, con tecniche standardizzate etc.) e infine per il ruolo rivestito da moderatore e osservatore.

La struttura del focus group prevede una differenziazione delle domande a seconda della fase di gestione considerata. Generalmente la *traccia di discussione* può essere costituita da quesiti con un approccio ad “imbuto” (Oprandi, 2000): domande aperte, semplici e generative all'inizio e con un livello di approfondimento e complessità sempre più elevati nelle fasi successive e alla fine, in cui si deve tenere conto però dei fattori “stanchezza” e “deconcentrazione”.

Le domande devono essere *retrospective*, devono cioè stimolare la ricerca di esperienze passate; ciò permette al partecipante di dare una risposta contestuale, specifica che non riproponga stereotipi o che non venga formulata al fine di assecondare l'opinione del moderatore che dovrà, durante tutte le fasi della discussione, automonitorarsi al fine di circoscrivere il più possibile questa problematica, che potrebbe inficiare la validità delle informazioni raccolte.

Krueger (1994, 2000) propone una differenziazione, per tipologia di domande, sottolineando l'importanza che siano presenti nella traccia della discussione al fine di stimolare un dibattito più vivo e ricco di informazioni:

- ◆ *Opening questions*: servono al ricercatore per creare un ambiente confortevole e far emergere alcuni aspetti in comune tra i partecipanti per favorire il reciproco rispetto e il senso di appartenenza.
- ◆ *Introductory questions*: vengono adottati dal ricercatore per presentare l'argomento oggetto dell'indagine e gli obiettivi conoscitivi che la ricerca si propone di raggiungere.
- ◆ *Transition questions*: anticipano le domande sostanziali e iniziano a stimolare l'approfondimento dei concetti maggiormente rilevanti.

- ◆ *Key questions*: trattasi di domande che “centrano l’obiettivo della ricerca”. Generalmente consistono in 2-5 quesiti ai quali si lascia molto tempo per rispondere. Il ricercatore dedica più tempo all’impostazione di questi quesiti e alla loro analisi.
- ◆ *Ending questions*: guidano verso la conclusione della sessione. Si può chiedere ai partecipanti di aggiungere nuove informazioni “metabolizzate” durante la discussione, approfondimenti su alcuni aspetti trattati poco prima o non affrontati, ma che possono essere rilevanti ai fini conoscitivi.

Nonostante le varianti di focus group, esiste un *modello standard* che prevede alcune caratteristiche essenziali (Cicognani, 2002) che sono adattabili e flessibili a seconda del fenomeno ricercato:

Il gruppo dovrebbe essere omogeneo al suo interno.

L’omogeneità è considerata, secondo la maggior parte della letteratura, una caratteristica rilevante al fine di un buon esito della discussione perché permetterebbe un confronto paritario tra le parti coinvolte, mettendole a loro agio. Il gruppo eterogeneo potrebbe far scaturire più facilmente un’attribuzione di ruoli interna, condizionata dalla posizione e da uno status più elevato; più semplicemente i partecipanti con un ruolo professionale e sociale più ambito potrebbero, con un atteggiamento prevaricatore, forti della propria posizione, intimidire, far chiudere gli altri partecipanti inficiando il senso della discussione e determinandone il fallimento del metodo. Un’ipotetica situazione problematica potrebbe prevedere dei partecipanti che rivestono ruoli gerarchici molto diversi in seno allo stesso contesto lavorativo. In questo caso il moderatore dovrebbe essere in grado di prevedere e di gestire dinamiche di gruppo molto forti.

Il partecipante, potenzialmente, non dovrebbe conoscere il moderatore del focus group e gli altri componenti.

La conoscenza fra i diversi partecipanti potrebbe condizionare spontaneità e naturalezza della conversazione e il flusso del discorso specialmente nel caso in

cui la relazione fosse particolarmente “intima”(partner, parenti, amici- “nemici” etc.).

Aspetti che potrebbero limitare l’emergere di particolari informazioni - opinioni, magari anche utili ai fini della comprensione del fenomeno da parte del ricercatore, e che però potrebbero essere autopercepite dal componente come elemento di vulnerabilità o, al contrario, il setting della ricerca potrebbe essere, per esempio, facilmente oggetto di strumentalizzazioni, da parte di conoscenti che non condividono una relazione amichevole, al fine di generare, volutamente in pubblico, un conflitto o la squalifica reciproca.

Anche la pregressa conoscenza del moderatore, da parte del partecipante, potrebbe rischiare una svalutazione del ruolo di quest’ultimo e della sua autorevolezza.

Il moderatore utilizza, ai fini della conduzione della discussione, una guida d’intervista con domande generative già prestabilite.

Il focus verte sul confronto su alcune domande aperte e generative inizialmente di carattere generale (generalmente si parte con un’autopresentazione) per poi arrivare, con una modalità ad imbuto, alla trattazione di argomenti specifici di interesse della ricerca. L’autopresentazione e le domande iniziali più generali servono per creare un contesto disteso in cui i partecipanti si sentano a loro agio nel condividere le personali impressioni.

Operativamente avviene che un ricercatore/esperto, il moderatore, indirizzi e guidi la discussione tra i partecipanti, facilitandone interazione e comunicazione all’interno del gruppo essendo in grado di stimolare e coinvolgere piacevolmente i partecipanti, evitando o circoscrivendo il rischio di pre-dominio sulla parola da parte delle stesse persone che, per personalità e contenuti, si impongono più facilmente nella discussione, trainando gli altri e condizionando gli altri punti di vista, giudizi, percezioni e aspettative. Il moderatore può porre domande riformulanti concetti più importanti emersi al fine di ottenere approfondimenti e contenuti specifici (Cicognani, 2002).

2.3.2 Ruoli coinvolti nella realizzazione

Il *committente* è colui che promuove e finanzia la ricerca allo scopo di risolvere un problema e può coincidere con il ruolo del *ricercatore* che disegna e realizza il progetto, oppure non far parte dell'equipe della ricerca, essendo un'azienda o un Ente pubblico/privato, ma contribuendo in ogni caso alla definizione degli obiettivi conoscitivi e dei risultati auspicati.

Il ruolo del committente può essere più o meno intrusivo, può decidere di "affidarsi totalmente" alle decisioni del ricercatore oppure di "intervenire" anche nelle diverse fasi, per esempio in merito alla scelta degli strumenti e alla modalità operativa adottata e non solo ai contenuti.

In questo secondo caso il ricercatore deve riuscire a negoziare per contenere la committenza, nel suo ruolo, soprattutto se inesperta da punto di vista metodologico (Acocella, 2008). È vero anche che nessun report potrà mai essere completo al punto da fornire per es. specifiche informazioni riguardanti il comportamento verbale e non verbale dei partecipanti (Zammuner, 2003). Visto che difficilmente la committenza esterna all'equipe partecipa direttamente al momento della discussione, per ovvie ragioni, quali probabili condizionamenti e inibizioni dei partecipanti, interferenze sulla modalità di conduzione da parte ricercatore etc., un'interessante soluzione, opportunamente condivisa con i partecipanti, potrebbe consistere nella scelta di videoregistrare i focus group.

La videoregistrazione è una modalità che permette un'analisi ad ampio spettro, non solo sui contenuti, ma anche sugli elementi della comunicazione non verbale: l'aspetto esteriore, il volto, lo sguardo, l'intonazione della voce, il comportamento spaziale (contatto corporeo, la vicinanza-distanza, i movimenti del corpo e i gesti (Zani, 2003) e può, allo stesso tempo, a seconda dell'oggetto del focus group, diventare un'utile rilettura riflessione per i partecipanti che decidono di vedersi per es. con l'occhio della telecamera, ma anche per il *moderatore* e l'osservatore. Difatti un moderatore partecipa e comunica anche e soprattutto con il proprio comportamento non verbale, (pensiamo per esempio alle espressioni di assenso, con la mimica facciale, annuendo con la spostamento del capo per incoraggiare

l'interlocutore o disapprovando con il capo da destra a sinistra etc.) quindi non può non essere consapevole, pertanto, "riguardarsi"- "riascoltarsi" è un'opportunità di apprendimento anche per lui.

Un moderatore "strategico" dovrebbe usare le abilità che gli sono proprie senza tentare di imitare goffamente moderatori anche più esperti, con il rischio di inibire il gruppo, per la propria insicurezza.

Non ci soffermeremo sulle diverse attività svolte dal ricercatore in quanto tale, ma è quanto mai utile evidenziare alcuni elementi salienti nella sua funzione di *moderatore* di una discussione.

È la guida "motivante" del gruppo che gli deve riconoscere un ruolo autorevole, da leader, e che può essere facilitata nel suo compito se presenta alcune personali competenze: quali il carisma, l'intelligenza, l'intuito (Carter, 1945) l'abilità a comunicare e ad entrare in relazione con l'altro, essere socievole e sapere usare, quando occorre, l'umorismo, in modo tale che il tempo passi velocemente e piacevolmente, la facilità nel riuscire a stimolare e ad incentivare un dibattito in cui tutti riescono ad esprimere le proprie opinioni senza che ci sia, come è facile che accada, l'esclusiva della parola di uno o più partecipanti, che hanno più facilità nell'esprimere le proprie opinioni.

Non deve svolgere il ruolo di partecipante, quindi non dovrebbe esprimere la propria opinione, che ovviamente influenzerebbe quella del gruppo.

Inoltre è decisiva l'abilità nel riformulare quanto detto dal gruppo e, conseguentemente, il saper porre domande che abbiano una correlazione logica e che seguono il filo della narrazione.

Le funzioni del moderatore possono essere quindi così sintetizzate (Acocella, 2008):

- 1) Dare delucidazioni sulla finalità della ricerca, sul metodo e la regolamentazione della discussione;
- 2) Stimolare e motivare alla partecipazione al dibattito;

3) Creare un contesto accogliente che faciliti l'interazione.

Anche il livello di “direttività” del moderatore è una scelta da condividere prima in équipe e che non può non tenere conto della personalità e dello stile comunicativo del ricercatore, da una parte, e della sua competenza sul tema indagato, dall'altra.

Riveste quindi un ruolo *marginale*, se propone solo il tema e le regole con cui il gruppo deve interagire, *limitato*, se interviene solo per agevolare la discussione, *ampio*, se ha competenze in merito all'argomento trattato ed è in grado conoscere e gestire le “dinamiche di gruppo” che si creano tra le persone (Cicognani, 2002), per esempio che gli individui cercano, in prima istanza, di adattarsi al gruppo e viceversa e che il gruppo influenza l'autopercezione.

Generalmente il gruppo attraversa tre fasi durante la discussione: l'*orientamento*, i partecipanti si orientano verso l'oggetto su cui dovranno dibattere, cercando di cogliere più informazioni possibili; *la valutazione*, ogni membro esprime la propria idea/impressione in merito al problema, ciò ne comporta la valutazione altrui; *il controllo*, nel momento in cui si tratta di condividere un'opinione o fare una scelta in quanto gruppo, i membri stessi mettono in atto una modalità di controllo reciproco affinché la risposta data sia corretta.

Il gruppo, nonostante sia la fonte di innumerevoli informazioni, innesca facilmente relazioni di potere, di conflitto e facili meccanismi di difesa quali:

- ◆ *L'accoppiamento*: vi è un dialogo costante tra due partecipanti con la complicità del resto dei membri del gruppo (ad esempio, perché gli altri individui ne hanno paura), impedendo così al gruppo stesso di sviluppare le proprie potenzialità dinamiche.
- ◆ *Lo spostamento del conflitto*: il gruppo sposta gli scontri reali su territori e trasformazioni simboliche lontane, in modo da evitare al gruppo stesso l'onere della gestione del conflitto.

- ◆ *La formazione di sottogruppi*: il meccanismo è simile all'accoppiamento, ma coinvolge più persone, e porta spesso al conflitto e alla competitività tra i sottogruppi.
- ◆ *La confusione di ruolo*: si verifica quando alcuni intervistati assumono il ruolo di moderatori, il che rischia di bloccare il gruppo causando disorientamento tra i partecipanti.
- ◆ *La fuga nella virtù*: i partecipanti si dichiarano ligi e fedeli alle regole e alle domande, esibendo una dipendenza passiva dal moderatore.
- ◆ *La provocazione protettiva*: vi è una continua richiesta di aiuto da parte di uno o più componenti del gruppo, allo scopo di evidenziare di quanto spazio si gode, e quanto spazio il gruppo è disposto a dare.
- ◆ *Il capro espiatorio*: l'aggressività del gruppo si fissa su un individuo idoneo a riceverla, che assume il ruolo di capro espiatorio, un fenomeno frequente" (Spaltro 1980 cit. in Zammuner, 2003, p. 193).

I *partecipanti* devono essere selezionati in relazione all'esperienza maturata sul tema o comunque devono essere dei testimoni privilegiati. Il ricercatore deve tenere conto di alcuni aspetti nella selezione dei partecipanti, quali le caratteristiche demografiche, culturali ed economiche che possono comunque influenzare l'andamento del dibattito e quindi della ricerca.

Per es. può risultare maggiormente complesso condurre un focus group con persone di livello culturale basso che alto, perché le prime potrebbero avere più difficoltà ad esprimersi e a parlare in pubblico; oppure le donne sarebbero più propense a parlare in pubblico rispetto agli uomini, più restii e sospettosi (Maynard Tucker, 2000).

Il moderatore dovrebbe essere affiancato da un *osservatore* o assistente moderatore che ha un ruolo notevolmente importante, perché ha, allo stesso tempo, funzioni di contenuto e logistiche.

Osserva l'andamento della discussione, il comportamento dei singoli partecipanti e del moderatore, prende appunti sui contenuti che ritiene più salienti,

sulle dinamiche di gruppo e sulle interazioni instaurate (Trobia, 2005) e su come queste hanno eventualmente condizionato il focus group, al fine di poter tenere conto in fase di analisi e per le conduzioni che si susseguiranno. Può, possibilmente concordando il momento con il moderatore, porre specifiche domande, o riformulare per esempio i contenuti emersi, le idee chiare e condivise dal gruppo. Deve essere, come per quanto concerne il moderatore, consapevole del proprio comportamento e anticipare gli effetti che ne potrebbero scaturire in relazione al gruppo.

Si occupa poi del setting della discussione, a meno che non ci sia una persona addetta esclusivamente a quello, e specificatamente della predisposizione della stanza e delle sedie, del funzionamento del sistema di audioregistrazione o videoregistrazione e, insieme al moderatore, dell'accoglienza.

Come abbiamo visto, nonostante il ricercatore, che decida di adottare questo metodo, possa riferirsi a linee guida presenti in letteratura ai fini di una sua corretta conduzione, rivestire il ruolo del moderatore non è affatto semplice e la sua necessaria "personalizzazione" creerà comunque degli effetti e inciderà sulla "raccolta dei dati". Da questo punto di vista possiamo affermare che i metodi della ricerca quantitativa, possiamo affermare che "tutelano" di più il ruolo del ricercatore, asettico, che deve seguire la regola di agire il meno possibile sul fenomeno studiato.

3. L'analisi qualitativa

Le premesse, i paradigmi di riferimento, da cui muove l'analisi qualitativa si differenziano notevolmente da quelle della ricerca quantitativa.

Per il ricercatore, che si riconosce in un paradigma costruttivista- costruzionista, le narrazioni dei partecipanti ad un'indagine sono delle "costruzioni sociali", perché create in specifiche "situazioni sociali" (setting in cui si conducono interviste, focus group, colloqui etc.), in cui sarebbe riduttivo analizzare e riflettere solamente sulla struttura narrativa (De Leo, Patrizi, De Gregorio, 2004). Quando si ha invece l'opportunità di soffermarsi su altri fattori riguardanti contesto e modalità comportamentali dei partecipanti, tra i partecipanti.

Si differenziano poi le *finalità* che si vogliono conseguire, difatti il ricercatore qualitativo non si propone la “verifica dell’ipotesi”, ma ambisce alla “scoperta”, nel rispetto delle impressioni e opinioni personali dei partecipanti.

Cambiano poi gli *strumenti analitici* e il ruolo rivestito dal ricercatore, che guida l’analisi e interpreta i suoi contenuti.

Infine la ricerca qualitativa ha i suoi specifici *criteri di validità*, (Cicognani, 2002) che definiremo nel paragrafo che segue.

Secondo Dey (1993) operativamente l’analisi qualitativa frammenta delle informazioni in unità sempre meno complesse al fine di evidenziarne gli elementi costitutivi, per poi ricostituirli con nuove modalità. Oltre alla descrizione dei dati, l’analisi qualitativa descrive le situazioni e le relazioni con i dati, interpretando e riflettendo su di esse e, come afferma Patton (1990) cerca, sintetizzando e schematizzando, di dare un senso, dei significati ad una quantità, anche molto elevata, di informazioni.

Ma la raccolta dei dati, non sempre come abbiamo visto, precede l’analisi delle informazioni; per molti approcci qualitativi, quali il fenomenologico, l’etnografico e la Grounded Theory, l’analisi dei dati inizia già con le prime fasi, le cui riflessioni andranno a rimodulare la scelta di contenuti da trattare e metodi da adottare.

Ai fini dell’analisi e del report finale gli appunti raccolti in itinere risulteranno elementi di riflessione indispensabile per il ricercatore, in relazione ai cambiamenti e alle scelte di percorso.

L’ “anima” della ricerca qualitativa è comunque “l’interpretazione” dei dati ad opera del ricercatore (Flick, 1998); in alcuni approcci, nella fase della raccolta dati, ci si limita a raccogliere descrizioni di situazioni ed eventi, senza utilizzare metodi di rilevazioni particolari, ma, adottando allo stesso tempo, in fase di analisi, “sostanziosi” metodi per l’interpretazione delle tesi (es. analisi della conversazione) (Cicognani, 2002).

3.1 L'analisi del contenuto classica e l'approccio della Grounded Theory

In merito alla ricerca sui contenuti dei testi, un filone pionieristico è stato quello portato avanti da Lasswell (1927) nell'ambito della comunicazione e nello specifico sulla propaganda politica. Lo studioso adottava le tecniche quantitative per sopperire all'assenza di classificazione, di regole per selezionare le informazioni non garantiva la validità delle analisi con approcci qualitativi. Gli studiosi della ricerca qualitativa hanno recentemente proposto criteri di validità e coerenza (Mantovani, 2003; Silverman 2000; Mazzara 2002).

Il primo filone che ha introdotto un'analisi di tipo scientifico dei contenuti narrativi è stata la "semantica quantitativa" che prevede che i testi rientrino in categorie generali semplificanti il contenuto e che permettano operazioni statistiche. L'esempio più attuale è dato dalla "statistica testuale" (Cipriani, Bolasco, 1995) in cui vengono enfatizzati gli aspetti statistici (Analisi delle Corrispondenze Multiple e Analisi delle Corrispondenze lessicali) e, dal punto di vista del significato, considerati secondariamente.

Ma l'estrema attenzione al rigore metodologico dell'analisi del contenuto classica diventava implicitamente il suo punto debole in quanto perdeva la sua principale finalità, quella di costruire significati in relazione ai fenomeni indagati e alle interconnessioni fra ricercatore e oggetto d'indagine (De Gregorio, Mosiello, 2004).

L'obiettivo dell'analisi del contenuto deve consistere infatti nel trovare, nelle informazioni oggetto di analisi dell'interpretazione, delle risposte ai quesiti della ricerca (De Leo, Patrizi, De Gregorio, 2004).

In relazione all'analisi delle informazioni riteniamo opportuno soffermarci brevemente sull'evoluzione storica ed epistemologica della Grounded Theory Methodology, nata negli anni sessanta, in un momento in cui, nelle scienze umane, si manifestava fortemente il dibattito sui vantaggi e gli svantaggi dei modelli di ricerca qualitativo e quantitativo.

In quel periodo Glaser e Strauss (1967) progettarono, o piuttosto “scoprirono” la GT per rispondere alla crisi dei metodi qualitativi, una modalità di approccio alla ricerca qualitativa di tipo interpretativo che offre al ricercatore metodi e strategie per gestire rigorosamente un percorso di ricerca (De Leo, Patrizi, De Gregorio, 2004). È nota la sua tradizione, indubbiamente consolidata, in sociologia (Strati, 1997) e solo di recente in psicologia (Henwood, Pidgeon, 1992; Cicognani 2002).

Secondo il modello iniziale proposto da Glaser e Strauss (1967), e rielaborato con un'impostazione più organica da Strauss e Corbin (1990), il ricercatore dovrebbe relazionarsi al suo studio e al suo campione, quindi anche nel momento della rilevazioni delle informazioni, senza un modello teorico che lo guidi, intraprendendo invece, come abbiamo visto, un percorso interattivo fra informazioni, analisi interpretativa e “teoria emergente” (De Leo, Patrizi, De Gregorio, 2004). Quindi il ricercatore dovrebbe essere scevro da ogni potenziale condizionamento, senza “modelli teorici” di riferimento che possono guidare e direzionare il metodo della ricerca, ma come hanno messo in evidenza diversi studiosi (Charmaz, 1995; De Leo e coll., 2004; Clark, 2005;) ciò è fisiologicamente impossibile, basti pensare agli schemi mentali del ricercatore, al suo sistema valoriale di riferimento, all'approccio teorico della comunità scientifica a cui appartiene e al suo bagaglio culturale con il quale si rapporterà al fenomeno, ai concetti teorici a cui facciamo riferimento, anche se non ordinati, in un modello ben prestabilito, concetti definiti da Blumer (1969) “sensibilizzanti”.

La GT è stata ampiamente criticata perché incapace di riconoscere alle “teorie implicite” il ruolo di guida nella ricerca e di spiegare adeguatamente il controllo sulle teorie emergenti dalle analisi (Silverman, 2000).

Secondo la prospettiva costruttivista di Charmaz (2006) i ricercatori che si riconoscono nell'approccio GT devono avere la consapevolezza del loro ruolo di ricercatori come “co-costruttori delle informazioni” che mano a mano rilevano. Le scelte legate alla ricerca e al ruolo del ricercatore in merito alle rilevazioni e alla analisi, all'interazione con i partecipanti e alla “condivisione” reciproca di

contenuti, valori e significati sono elementi che vanno a determinare la qualità della ricerca.

3.2 L'analisi computer assistita

Da ormai una quindicina di anni la ricerca qualitativa è supportata, ai fini dell'analisi, da programmi informatici ed esiste un filone di ricerca specifico, dedicato alla progettazione e all'efficace utilizzo dei CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (Cifr. Fielding, Lee, 1998), programmi che agevolano il ricercatore che utilizza tecniche qualitative (focus group, interviste etc.), permettendogli di gestire un numero particolarmente elevato di informazioni (Cipriani, Bolasco, 1995; Chiarolanza, De Gregorio, 2007) di condividere con altri ricercatori non solo le informazioni, ma anche i processi di codifica effettuati etc.

Diversi sono i software per l'analisi qualitativa che permettono di analizzare qualitativamente, con finalità e modalità diverse, le informazioni rilevate:

- ◆ *“Programmi per il recupero dei testi* (permettono la ricerca di testi sotto forma di parole, frasi, combinazioni di parole etc.);
- ◆ *Programmi per la gestione dei testi* (aiutano a organizzare, catalogare brani di testi in maniera sistematica e ad effettuare operazioni di ricerca e recupero);
- ◆ *Programmi per la codifica e il recupero di testi* (specializzazioni nella suddivisione del testo in segmenti o unità, nell'assegnazione di codici, nella ricerca di materiale testuale);
- ◆ *Programmi per la codifica e la costruzione di teorie* (oltre alle funzioni consentite dei programmi precedenti, aiutano nella costruzioni di teorie favorendo le connessioni fra codici, fino a sviluppare classificare e categorie sovraordinate, formulare ipotesi circa le reazioni fra categorie e verificarle nei dati);
- ◆ *Programmi per l'elaborazione concettuale* (offrono la possibilità di rappresentare graficamente le relazioni fra i dati)” (Weitzman, Miles, 1995, in Cicognani, 2002, p. 79).

Questi software rispondono alle esigenze di analisi di approcci quali la grounded theory, la ricerca biografica e l'etnografica e sono generalmente suddivisi in due principali gruppi, quelli per la "ricerca descrittiva ed interpretativa" (che aiutano il ricercatore ad accorpare parti di testo riguardanti lo stesso aspetto mediante l'assegnazione di codici) e quelli volti "alla costruzione di una teoria" (che permettono al ricercatore di creare associazioni fra categorie, visualizzabili mediante rappresentazione grafica (Amaturo, 1998). In tutti i programmi è previsto un processo di codifica caratterizzato dall'attribuzione di etichette a parti di testo.

I software di terza generazione (Theory Building Software) (Mangabeira, 1995) permettono, oltre alla mera descrizione delle informazioni, di creare delle interconnessioni logiche fra categorie, rappresentabili graficamente (per es. le network di ATLAS.ti) e l'esportazione di dati di altri programmi come ATLAS.ti

3.3. I criteri di validità e attendibilità nella ricerca qualitativa

Uno degli argomenti più dibattuti, per quanto concerne la ricerca qualitativa, riguarda la sua valutazione in termini di "qualità".

Quali criteri di riferimento dovrebbero essere adottati per valutare se una ricerca può essere considerata "scientificamente valida"? Il quesito non è scontato se si considera che da sempre la ricerca qualitativa è stata oggetto di critiche in merito alla sua "scientificità". I criteri di riferimento generalmente adottati sono quelli di riferimento nel paradigma positivista: *validità interna* (poter dimostrare le relazioni di causa tra fenomeni), *validità esterna* (poter generalizzare i risultati ottenuti in relazione a persone, contesti, ed eventi) e *attendibilità* (rispetto alla scelta dei metodi in relazione al fenomeno indagato). In realtà secondo molti studiosi riferirsi al paradigma positivista e ai suoi criteri risulta inadeguato ed inefficace perché non si tiene in considerazione la specificità del processo di ricerca qualitativa.

Nonostante metodi quantitativi e qualitativi vengano messi in contrapposizione alcuni autori (Seale, 1999; Kruglanski, Jost 2000) ne sottolineano la contiguità dal punto di vista del processo storico, dell'approccio logico e metodologico.

Autori come Miles e Huberman (1994) per valutare l'adeguatezza di una ricerca qualitativa adottano criteri simili al modello positivista, la *confermabilità* (come oggettività), la *dependability* (affidabilità), la *credibilità* (validità interna), la *trasferibilità* (validità esterna) (Cicognani, 2002).

Silverman (1993; 2000 cit. in De Gregorio, 2007) propone delle linee guida per "provare" una ricerca: il *principio della confutazione* che si rifà al falsificazionismo popperiano, vale a dire più una ricerca supera diversi livelli di confutazione più si avvicina all'attendibilità; la *comparazione continua*, passando, nel ragionamento interpretativo dei dati, dal metodo induttivo al metodo deduttivo e viceversa al fine di analizzare tutte le parti, facendo delle verifiche delle ipotesi in itinere; *il trattamento globale dei dati*, il ricercatore deve continuamente riesaminare i dati fino a quando la generalizzazione non diventa applicabile ad ogni parte delle informazioni raccolte; *l'analisi dei casi devianti* che prevede un'iniziale analisi di un numero circoscritto di dati e la relativa predisposizione di uno schema analitico in progressione che viene rimodulato e ampliato mano a mano che si prosegue con l'interpretazione; *la quantificazione*, il ricercatore può, se lo ritiene opportuno, adoperare tecniche di conteggio come potenziale indicatore di rilevanza, facendo emergere specifiche categorie. Difatti, anche se nella ricerca qualitativa, il mero dato numerico non è un elemento fondamentale, non è il suo obiettivo, può essere utile e necessario utilizzarlo ai fini di una esposizione dei risultati.

Mantovani (2003, cit.in De Gregorio, 2007), ripercorrendo i criteri di qualità nella ricerca scientifica, sostiene che per alcuni di questi esiste un consenso riconosciuto: *la contingenza*, (nel senso di applicabilità e coerenza legata al contesto specifico in cui si realizza la ricerca); *la situatività* (la qualità è valutata nell'ambito di svolgimento); *la riflessività* (l'autoconsapevolezza da parte del ricercatore di non poter essere obiettivo per quanto concerne l'aspetto teorico e metodologico) *la validazione* dei risultati da parte partecipanti; infine *la triangolazione*¹² (Denzin,

¹² La triangolazione nello specifico può essere di 4 tipologie: *data triangulation* (incrocio di dati sullo stesso fenomeno, provenienti da parti diverse), *investigator triangulation* (un fenomeno indagato da punti di vista di diversi ricercatori), *theory triangulation* (verifica di ipotesi in considerazioni di diversi modelli teorici), *methodological triangulation* (si adottano diversi metodi per lo studio dello stesso oggetto) (Denzin, 1978, cit. in De Gregorio, 2007).

1978), si ricerca la convergenza di risultati uguali mediante l'incrocio di fonti diverse.

Anche la “Grounded theory”(Henwood, Pidgeon, 1992; Strauss e Corbin, 1990, 1998) prevede criteri specifici di qualità e “bontà” della ricerca che si riferisce a questo approccio. Nello specifico la verifica è legata al posizionamento in merito ad alcuni quesiti, quali: *La teoria è il risultato di concetti emersi dai dati? I concetti sono connessi tra loro? Dal processo di analisi emergono connessioni teoriche e metodologiche tra i codici? Quali sono i parametri di riferimento? Possiamo definire dense le categorie emerse dei dati?I risultati sono significativi?* (Chiarolanza, De Gregorio, 2007).

Infine, annoveriamo i “criteri interpretativi” di Seale (1999, cit. in De Gregorio, 2007) che rielaborando le riflessioni di Lincoln e Guba (1985) li distinguendoli in 5 criteri:

- ◆ *credibilità* (credibility), legata all'esposizione al contesto e ai tentativi di triangolazione con altre fonti. Ma la credibilità è anche legata alla “verifica da parte dei partecipanti”, vale a dire se si riconoscono o meno nei risultati presentati;
- ◆ *trasferibilità* (trasferability), un criterio di validità esterna che può essere rispettato mediante un'attenta descrizione del contesto di ricerca;
- ◆ *affidabilità* (dependability), il ricercatore dovrebbe essere dettagliato nello spiegare ogni fase del suo percorso, il paradigma di riferimento, l'impianto metodologico etc. (Marshall, Rossman, 1995);
- ◆ *autenticità* (authenticity), se permette ai partecipanti di avere una conoscenza del fenomeno più elevata, a confrontarsi con gli altri punti di vista correttamente, a stimolare all'azione, a supportarli nell'azione;
- ◆ *confermabilità* (confirmability): “affidabilità interna” se esiste un accordo tra i ricercatori che hanno codificato e interpretato le informazioni; “affidabilità esterna”, legata al concetto di “generalizzazione” e da intendersi come replicabilità dello studio.

In conclusione possiamo affermare che molti dei criteri proposti ritornano nei diversi approcci brevemente presentati, più o meno con lo stesso significato, ma la pluralità di etichette evidenzia allo stesso tempo l'assenza di classificazione internazionale condivisa nella ricerca qualitativa, aspetto che può essere spiegato con la distanza tra le diverse aree disciplinari a cui afferiscono i diversi autori citati (De Gregorio, 2007).

Criteria per la valutazione dei resoconti di ricerca qualitativa¹³

I PARTE

<p><i>1. Le metodologie sono appropriate per la natura delle domande di ricerca?</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ La ricerca tenta di comprendere processi o strutture, oppure dà indicazioni sulle esperienze soggettive o sui significati?❖ Sono presenti categorie o gruppi di individui che non possono essere preselezionati, o i cui possibili risultati non possono essere specificati in anticipo?❖ Un approccio quantitativo avrebbe consentito di raggiungere gli obiettivi in maniera migliore? <p><i>2. La connessione con un precedente corpo di conoscenze o teorie è chiaro?</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ Ci sono adeguati riferimenti alla letteratura?❖ Il lavoro è coerente con, o si contrappone criticamente, un modello teorico precedente? <p>Metodologie</p> <p><i>3. Viene dato conto dei criteri usati per la selezione dei soggetti dello studio, per la raccolta e l'analisi delle informazioni?</i></p> <p><i>4. La selezione dei partecipanti è teoricamente giustificata?</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ Le unità di ricerca possono essere persone, eventi, istituzioni, selezioni di comportamenti naturali, conversazioni, materiali scritti, etc. In ogni caso, sebbene il campionamento casuale può non essere appropriato, tuttavia è chiaro a quale popolazione si riferisce lo studio?❖ È dato risalto al fatto che le unità scelte possono essere peculiari per qualche ragione? <p><i>5. La sensibilità delle metodologie è coerente con le domande di ricerca?</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ La metodologia accetta le implicazioni di un approccio che rispetta le percezioni dei partecipanti?❖ In che misura ci sono definizioni o aspetti centrali dati per scontati piuttosto che essere criticamente esaminati o lasciati aperti?❖ Sono considerati i limiti relativi all'uso delle interviste? <p><i>6. La relazione fra il ricercatore e i soggetti è stata considerata e ci sono prove che la ricerca è stata presentata e spiegata ai partecipanti?</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ Se ha partecipato più di un ricercatore, è stata considerata la confrontabilità?❖ Ci sono evidenze sulle percezioni dei partecipanti?❖ Ci sono evidenze sui processi di gruppo coinvolti? <p><i>7. La raccolta e la registrazione dei dati sono sistematici?</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ Le registrazioni sono accurate?❖ Sono disponibili prove su esami indipendenti?❖ Se appropriati, sono stati utilizzati testi o trascrizioni delle conversazioni?

¹³ Linee guida di Seale (1999, pp. 189-192 cit. in De Gregorio, 2007, p. 269-272). La traduzione delle categorie è stata curata da De Gregorio.

Analisi

8. *Ci sono riferimenti a procedure accettate per l'analisi?*

- ❖ È chiaro come è stata condotta l'analisi?
- ❖ È stata considerata la sua affidabilità anche rispetto a ripetizioni indipendenti?

9. *Quanto l'analisi è sistematica?*

- ❖ Quali tappe sono state seguite per controllare la selettività nell'uso dei dati?
- ❖ Nelle ricerche con individui è chiaro che non c'è stata una selezione di alcuni casi o una esclusione dei meno interessanti? Nelle ricerche su gruppi, sono state tenute in considerazione tutte le categorie di opinioni?

10. *C'è un'adeguata discussione di quanto i temi, i concetti e le categorie sono fatte derivare dai dati?*

- ❖ A volte è inevitabile usare categorie descrittive esterne o predeterminate, ma sono state esaminate rispetto al loro reale significato o sulle possibili ambiguità?

11. *C'è un'adeguata discussione delle prove a favore e contro le argomentazioni del ricercatore?*

- ❖ Sono forniti dati negativi? C'è una ricerca attiva di casi che potrebbero smentire le conclusioni?

12. *È stata testata la validità dei risultati?*

- ❖ Per esempio, sono state usate tecniche come il riscontro dei rispondenti, la triangolazione, oppure procedure come quelle previste dalla grounded theory?

13. *Ci sono fasi per vedere se l'analisi può essere comprensibile per i partecipanti, se ciò è possibile e rilevante?*

- ❖ I significati dei loro resoconti sono stati esplorati con i rispondenti? Le apparenti anomalie e contraddizioni sono state discusse con loro?

Presentazione

14. *La ricerca è chiaramente contestualizzata?*

- ❖ Sono state fornite tutte le informazioni sul contesto e sulla ricerca?
- ❖ Tutte le variabili sono state studiate come integrate nel loro contesto sociale piuttosto che astratte e decontestualizzate?

15. *I dati sono presentati sistematicamente?*

- ❖ Sono usate citazioni, note di campo, etc. in modo da consentire al lettore di valutare la gamma delle evidenze usate?

16. *C'è una chiara distinzione fra i dati e la loro interpretazione?*

- ❖ Le conclusioni seguono i dati? (Bisogna notare che le fasi della ricerca - raccolta dei dati, analisi, discussione - non sono di solito separate e gli articoli non seguono necessariamente gli schemi quantitativi di metodologie, risultati, discussione.)

17. *È dedicato abbastanza spazio per chiarire al lettore le relazioni fra risultati e conclusioni?*

- ❖ Sebbene la presentazione dei dati discorsivi richiede sempre più spazio di quella dei dati numerici, l'articolo è sufficientemente conciso?

18. *La posizione dell'autore è chiaramente definita?*

- ❖ È descritta la prospettiva del ricercatore?
- ❖ È stato esaminato il suo ruolo, i possibili biases e l'influenza sulla ricerca?

19. *I risultati sono credibili e appropriati?*

- ❖ Rispondono alle domande della ricerca?
- ❖ Sono plausibili e coerenti?
- ❖ Sono teoricamente e praticamente rilevanti, oppure sono insignificanti?

Aspetti etici

20. *Sono stati considerati adeguatamente gli aspetti etici?*

- ❖ Le questioni della confidenzialità (spesso particolarmente difficili nella ricerca qualitativa) sono state affrontate in maniera adeguata?
- ❖ Sono state considerate le conseguenze della ricerca (incluso lo stabilirsi di relazioni con i partecipanti, analizzare le aspettative, cambiare il comportamento, etc.).

II PARTE

LA RICERCA

Premessa

La ricerca presentata in questo capitolo rientra in un progetto d'internazionalizzazione (2004-2006) (Miur ex 50%) su "Lo studio della falsa testimonianza nell'ambito della psicologia forense: una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli operatori della giustizia", di durata triennale (2005- 2008), coordinato dall'Università di Bergamo (Ente Capofila)¹⁴ e di cui è Partner la nostra Università, con il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società - Centro Studi Urbani (Responsabile scientifica, la Prof. Patrizia Patrizi, équipe di ricerca costituita dalla dott.ssa Anna Bussu e dal dott. Eugenio De Gregorio) e l'Università di Portsmouth (UK)¹⁵.

Il progetto di ricerca (Appendice A) si colloca all'interno degli studi di Psicologia sociale sulla comunicazione e di Psicologia giuridica sulla devianza e sulle tecniche investigative in casi di audizione di un teste, con specifico riguardo agli aspetti della psicologia della testimonianza e agli studi sull'attendibilità e credibilità del testimone. Si focalizza sullo studio della testimonianza, con specifico riferimento alla falsa testimonianza e prevede l'analisi della menzogna attraverso due tipologie di studio: analisi degli indicatori oggettivi e soggettivi tipici del bugiardo.

Nello specifico la ricerca internazionale si propone di indagare la menzogna in fase di encoding (indicatori oggettivi) in cui l'interesse è strettamente rivolto a rilevare i comportamenti tipici del "bugiardo" (la metodologia è scandita da una comparazione tra racconti veri e racconti falsi) e in fase di decoding (indicatori

¹⁴ Il responsabile del Progetto era il Prof. Gaetano De Leo, scomparso il 31 dicembre 2006, Ordinario di Psicologia sociale e giuridica all'Università di Bergamo. Figura di rilievo nel mondo universitario, uno dei maggiori interpreti della Psicologia giuridica italiana e internazionale. Fa parte dell'équipe di Bergamo la dott.ssa Letizia Caso.

¹⁵ Il Prof. Aldert Vrij, che svolge da 20 anni studi dell'ambito della menzogna, è uno dei massimi esponenti nel settore, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove si reca con frequenza per diffondere i suoi studi o per formare operatori giudiziari come nel caso dell'FBI. Il coinvolgimento del Prof. Aldert Vrij, Ordinario di Psicologia sociale presso l'Università di Portsmouth (UK) e di parte della sua équipe di ricerca nelle persone della Dott.ssa Samantha Mann (ricercatrice) e della Dott.ssa Sharon Leal (dottoranda) diviene il valore aggiunto alla ricerca. L'apporto previsto dall'équipe straniera riguarda, infatti, la condivisione delle metodologie investigative da loro utilizzate e l'affinamento delle tecniche di ricerca usate in Italia. Il prof. Vrij ha pubblicato moltissimi studi in quest'ambito (per approfondimenti sul filone della sua ricerca, consultare la bibliografia in cui sono riportati alcuni fra i suoi più interessanti lavori).

soggettivi), dove l'obiettivo consiste nella ricerca di “indizi” che osservatori privilegiati (esperti di psicologia giuridica, giudici, investigatori, agenti di polizia, pubblici ministeri) utilizzano per verificare l'attendibilità e la veridicità di un racconto.

La fase degli indicatori soggettivi vede coinvolti gli operatori della giustizia (giudici, pubblici ministeri, investigatori etc.) quali osservatori privilegiati di comportamenti di questa forma di comunicazione. L'obiettivo finale del progetto consiste nella creazione di strumenti efficaci per gli operatori della giustizia e nella valutazione della testimonianza.

Partendo dallo studio della menzogna, sia sotto l'aspetto della rilevazione dei comportamenti oggettivi di chi mente (comportamenti verbali e non verbali), sia sotto l'aspetto della valutazione soggettiva di decisione di credibilità delle testimonianze, da parte di operatori della giustizia (giudici, investigatori, agenti di polizia, pubblici ministeri), il progetto internazionale ha avuto come macro-obiettivo la costruzione di strumenti standardizzati e applicabili a livello internazionale nel campo della psicologia investigativa (griglie di osservazione del comportamento, interviste investigative e strumenti di valutazione della credibilità della testimonianza), utili agli operatori della giustizia (esperti psicologi in tecniche investigative, agenti di polizia, giudici, pubblici ministeri, ecc.).

Gli obiettivi specifici:

1. L'analisi dei comportamenti tipici della falsa testimonianza, attraverso la manipolazione del comportamento (variabili indipendenti) dei soggetti sottoposti ad esperimenti di laboratorio, come l'accountability (relazione tra il rendere conto di ciò che si dice e assunzione di responsabilità per ciò che si dice), bassa/alta motivazione a mentire; induzione del soggetto in posizione di sospetto.
2. L'analisi degli indicatori soggettivi che gli operatori della giustizia (esperti psicologi in tecniche investigative, agenti di polizia, giudici, pubblici ministeri) utilizzano, in Italia, nella valutazione di una falsa testimonianza;

3. Comparazione dei risultati italiani con quelli stranieri;
4. Costruzione di strumenti per gli operatori della giustizia, come le interviste investigative dei “testimoni”, la valutazione della credibilità della testimonianza (griglie di osservazione del comportamento non verbale, strumenti di analisi del contenuto della deposizione del testimone).

Nel nostro specifico abbiamo voluto cogliere le modalità operative adottate dalla Polizia giudiziaria per condurre l’interrogatorio e “raccolgere le testimonianze” e le relative esigenze formative.

La ricerca ha subito una rapida evoluzione successivamente ai primi focus group, che volevano rispondere prioritariamente ad obiettivi conoscitivi proposti dalla nostra unità ricerca in seno al progetto d’internazionalizzazione. Nell’esplorare i temi della ricerca abbiamo rilevato aspetti problematici non solo legati alla conduzione dell’interrogatorio, ma anche alla testimonianza della PG durante il processo, aspetto evidenziato dagli stessi operatori della Giustizia (Carofiglio, Susca, 2005).

La “ricerca azione” è diventata al tempo lo strumento per creare una stabile collaborazione tra Università, Forze dell’Ordine e Procura di Sassari sia per quanto concerne l’ambito della “formazione” che della “ricerca”, che nel nostro caso sono fortemente intersecati, dipendenti l’una dall’altra. La ricerca con l’esplorazione delle esigenze formative diventa strumento di rielaborazione e riflessione per la costruzione di percorsi di formazione volti a rispondere concretamente alle necessità emergenti dagli operatori e per contribuire, in prospettiva, al miglioramento delle prassi adottate. La ricerca illustrata è al contempo oggetto di sperimentazione di un’esperienza di intermediazione interistituzionale che proseguirà grazie ad un percorso di ricerca biennale, mediante assegno di ricerca, dal titolo *“Mediazione interistituzionale, progettazione integrata e processi d’inclusione sociale. La ricerca-intervento come strumento di formazione degli operatori della Giustizia”*, recentemente finanziato e che si concluderà nel dicembre 2010.

Capitolo III. L'impianto metodologico

1. Definizione del fenomeno e obiettivi conoscitivi

Ci siamo proposti di indagare le “Esigenze formative della Polizia giudiziaria in relazione alla funzione di raccolta delle dichiarazioni probatorie” al fine di contribuire alla costruzione condivisa di strumenti per gli operatori della giustizia.

Nello specifico abbiamo voluto cogliere le esigenze formative della Polizia Giudiziaria (PG) in merito ad alcune fra le funzioni più complesse ed utili del suo lavoro: da una parte la gestione dell'*interrogatorio delegato* dal Pubblico Ministero (art. 370 co.1, 364, 373 co. 1 lett. B.; artt. 62, 64, 66 e art. 21 c.p.p.) e la *raccolta di sommarie informazioni da persona sottoposta a indagini* (350 c.p.p) e *da persona diversa dall'indagato* (art. 351 c.p.p.)¹⁶, dall'altra la *testimonianza del Pubblico ufficiale* (art. 195 co. IV e 196 c.p.p.), ai fini della discussione e conferma dei verbali redatti durante la fase di indagine.¹⁷

Come già affrontato nel primo capitolo, la riforma introdotta dalle norme del cd “giusto processo” ha previsto una novità importante rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato/indagato nell'interrogatorio, in merito all'ammissione della propria responsabilità o qualora riferisca sulla responsabilità altrui: in particolare, quando riferisce sui fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, egli ha la *veste dell'imputato*; quando invece narra fatti riguardanti la responsabilità penale di altri assume la veste di *testimone*¹⁸.

L'*interrogatorio delegato* con l'indagato/imputato è maggiormente vincolato e chiuso, rispetto alla “raccolta di sommarie informazioni con il testimone”, e spesso diventa un mero atto formale; infatti il PM, titolare dell'indagine, delega la PG a sottoporre all'indagato, in presenza del suo avvocato, specifiche domande da lui

¹⁶ È prevista anche la raccolta di *sommarie informazioni da persona sottoposta a indagini* (art. 350 c.p.p), ma difficilmente viene attuata. La PG può assumere sommarie informazioni utili all'attività investigativa anche dalla persona sottoposta a indagini, ma non da persone in stato di arresto o fermo.

¹⁷ Definizioni giuridiche più esaustive sono state redatte nel 1 capitolo. Si veda per approfondimento la normativa di riferimento predisposta nelle appendici analitiche.

¹⁸ Vedi artt. 64-65, 294, 375 c.p.p.; L 1-3-2001, n.63.

predisposte, riguardanti il reato commesso. L'indagato, nella maggior parte dei casi, si avvale da subito della "facoltà di non rispondere", determinando in breve tempo la fine dell'interrogatorio.

Queste due funzioni della Polizia giudiziaria rivestono un ruolo importante, l'assunzione delle sommarie informazioni ai fini dello sviluppo delle indagini e l'interrogatorio delegato alla Polizia giudiziaria ai fini dibattimentali (estratti 1 e 2, fig.6) per questo condividiamo l'importanza di portare avanti un filone di ricerca sulle esigenze formative degli operatori della giustizia.

Focus group - Guardia di Finanza I

Estratto n. 1 a "L'importanza dell'interrogatorio e della raccolta di sommarie informazioni"

GF1 L'interrogatorio in un processo di per sé come atto non serve... GF2 Se uno prende male l'acquisizione di sommarie informazioni non riesce ad arrivare alla conclusione e a dimostrare quello che vuole dimostrare. Se io ho in mano una persona che mi potrebbe dare determinate informazioni e io non lo capisco che mi può indirizzare bene è normale che l'indagine ne risenta... ma questa è una cosa che non sapremo mai. Le indagini della Polizia sono molto importanti per arrivare alla condanna. Incidono molto sull'esito. Se l'indagine è fatta bene ti condannano, almeno che non sopraggiunga la prescrizione, ti condannano. Ecco perché dovrebbe essere visto con maggiore attenzione dal legislatore perché è molto importante perché se è fatto male....

Nella *raccolta di sommarie informazioni da persona diversa dall'indagato* la PG può assumere informazioni da chiunque possa riferire circostanze utili ai fini delle indagini, ivi compresa la persona offesa del reato e quella danneggiata, senza essere tenuta ad informare il PM. Non è ovviamente prevista la presenza dell'avvocato e la persona sentita ha l'obbligo di "rispondere secondo verità", sia in merito alle proprie generalità che in ordine ai fatti di cui è a conoscenza. Nel caso una persona, non sottoposta ad indagini, renda dichiarazioni dalle quali possono emergere indizi di reità nei suoi confronti, la PG è tenuta ad interrompere la verbalizzazione e ad avvertire la persona sentita che, a seguito delle dichiarazioni rese, potranno essere avviate indagini nei suoi confronti, invitando la stessa a nominare il difensore d'ufficio.

*Focus group - Polizia di Stato I- Estratto n. 2 La raccolta di sommarie informazioni. Quale utilità?
“OGGI”*

POL1 Vorrei parlare dell'utilità delle informazioni testimoniali in sede processuale. Innanzitutto è un istituto che manca di una sanzione in caso di mendaci dichiarazioni alla PG, non è sanzionato, di conseguenza uno mi può venire a raccontare tutto quello che vuole e poi in sede processuale ritrattare tutto. L'unica cosa che servirà nel verbale è il libero convincimento del giudice sulla genuinità della nuova dichiarazione. Fatta questa esperienza, personalmente meno informazioni testimoniali prendo dalle persone e meglio è, tanto servono soltanto per la prosecuzione dell'indagine, tanto vale che le faccia mie con un'annotazione di servizio e alla fine hanno la stessa valenza a livello processuale, però si scontra con una mentalità nostra perché la prima cosa che noi cerchiamo da un testimone è una firma su un pezzo di carta quasi per inchiodarlo di fronte alle sue responsabilità “Hai fatto queste dichiarazioni adesso non puoi ritrattare”, ma è un espediente molto misero perché in sede processuale è un pezzo di carta che addirittura non va neanche nel fascicolo del dibattimento, ma rimane nel fascicolo del PM soltanto in casi particolari può essere ripescato. La finalità è un elemento per proseguire le indagini ... POL2 Le sommarie informazioni ti permettono di costruire un castello, ma ti permettono di richiedere dei provvedimenti ... Portare avanti le indagini per degli sviluppi successivi.

Mentre l'assunzione di sommarie informazioni di un testimone serve alla prosecuzione dell'indagine, e se non confermata in sede di udienza non può essere considerata una prova, l'interrogatorio è un atto probatorio, con un' effettiva rilevanza in sede processuale.

L'idea di occuparci della formazione della PG, in merito a questi ambiti, è nata dal fatto che a differenza di altre sue attività/funzioni, come per esempio “il sopralluogo”, non esiste una formazione ad hoc. Inoltre, a differenza di altri Stati Europei e degli Stati Uniti, in Italia non sono previsti né linee guida, a tutela della PG, e soprattutto del testimone e dell'indagato/imputato, per la gestione dell'interrogatorio, né protocolli operativi e formazione specialistica.

Quindi la ricerca vuole in tal senso offrire spunti di riflessione per la realizzazione di protocolli operativi e tracce di intervista, evidenziando i punti critici e di forza di una formazione fatta prevalentemente “sul campo”, legata all'esperienza professionale del poliziotto giudiziario e alle sue personali abilità e competenze.

Nello specifico i principali obiettivi conoscitivi che la ricerca si è proposta di raggiungere possono essere schematizzati per aree mediante dei quesiti conoscitivi.

Tab 1 Quesiti della ricerca

<p>Area “risorse”</p> <ul style="list-style-type: none">• Quali risorse personali e strumentali dei partecipanti sono necessarie nella pratica lavorativa? <p>Area “modalità operative”</p> <ul style="list-style-type: none">• Quali sono le modalità operative adottate, “formalmente riconosciute” e quelle “personali”, per gestire l’interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni?• Quali strategie e prassi vengono riconosciute come efficaci dalla Polizia giudiziaria?• Quali sono le diverse problematiche legate al contesto lavorativo che si trovano ad affrontare maggiormente? <p>Area “formazione”</p> <ul style="list-style-type: none">• Come si forma la Polizia giudiziaria? Quali sono i percorsi formativi previsti e su quali temi?• Quali sono le esigenze formative della Polizia giudiziaria? <p>Area “miglioramento” e “proposte”</p> <ul style="list-style-type: none">• Si possono ipotizzare soluzioni migliorative delle prassi adottate?• Quali proposte dovrebbero essere implementate? <p>Area “metodo”</p> <ul style="list-style-type: none">• Il focus group è stato considerato dai partecipanti come un momento di formazione e crescita personale? Con quali effetti?• Quali sono i vantaggi della videoregistrazione dei focus group e l’analisi mediante il software ATLAS.ti?
--

Per quanto concerne l’impianto metodologico, e nello specifico l’analisi della ricerca, abbiamo adottato *“un approccio alla ricerca di tipo interpretativo che si propone di ricostruire le “teorie implicite” di cui sono portatori i partecipanti alle ricerche nelle scienze sociali e che possono emergere attraverso l’utilizzo di strumenti di ricerca non strutturati, al fine di non vincolare le risposte entro categorie predefinite dal*

ricercatore (De Gregorio, Bussu, Patrizi, in fase di valutazione), riferendoci quindi alla “Grounded theory methodology” (Marshall, Rossman, 1995; Strauss, Corbin, 1990; 1998; Charmaz, 1995; Henwood, Pidgeon, 1992; Cicognani, 2002, De Gregorio, 2007), i cui intenti sono stati trattati nel capitolo dei metodi, secondo la prospettiva costruttivista di Charmaz (2006) del ricercatore come “co-costruttore delle informazioni”.

2. Il contatto con gli intervistati e il setting

Ai fini della realizzazione dei focus group sono state preliminarmente predisposte delle autorizzazioni scritte (Appendice D1), sia per quelli gestiti nel 2007 (I fase della ricerca) che nel 2008 (II fase), per i Responsabili locali di ogni Forza dell’Ordine: il Questore di Sassari, il dott. Cesare Palermi, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Paolo Carra e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Giovanni Casadidio.

È stata importante, nella fase precedente ai contatti presi dalla Responsabile dell’équipe, l’intermediazione della Sostituto Procuratore dott. Gianni Caria

I focus group si sono realizzati presso le sedi delle Questura e dell’Arma dei Carabinieri; per quanto riguarda la Guardia di Finanza, i partecipanti hanno preferito usufruire delle sedi della Procura di Sassari.

La scelta, per esempio, di arrivare a 6 focus group e di condurli in un biennio è legata a diverse esigenze della ricerca

- 1) Con i primi 3 focus group non siamo arrivati ad una *saturazione teorica* (Glaser, Strauss, 1967) in termini di “nodi problematici rilevanti ” legati alle dichiarazioni probatorie, per i tre Corpi delle Forze dell’Ordine che hanno partecipato. Per “saturazione teorica” intendiamo l’acquisizione di “strumenti di lettura” per la comprensione del fenomeno indagato mediante “interrelazione logica tra categorie” che porti alla costruzione di un “modello teorico”.

- 2) In merito ai *contenuti conoscitivi*, la ricerca in itinere ha fatto emergere l'esigenza di soffermarci più dettagliatamente anche sulla funzione della "testimonianza";
- 3) *I tempi organizzativi necessari* per la realizzazione e la "particolarità" dei partecipanti che a) sono stati autorizzati dal loro Comando, b) hanno partecipato al focus durante l'orario di lavoro, anche perché è stato autorizzato come "momento di ricerca e formazione".

Nonostante l'ultimo focus group fosse stato gestito nella seconda metà di giugno 2008, abbiamo ritenuto opportuno prevedere entro pochi mesi la "restituzione dei risultati", abbiamo richiesto, infatti, una volta analizzati tutti e 6 i focus group, la disponibilità per la partecipazione ad un momento formativo (III fase) per la restituzione dei risultati della ricerca, organizzato per il 22 ottobre del 2008.

3. La traccia di discussione e la conduzione del focus group

In considerazione degli obiettivi conoscitivi che ci siamo preposti di raggiungere e degli orientamenti teorici ed epistemologici affrontati nel capitolo metodologico, abbiamo utilizzato, ai fini della nostra indagine, il focus group.

Nel terzo capitolo relativo alle metodologie abbiamo descritto lo strumento e la sua applicabilità, per tale ragione, in questo paragrafo, argenteremo esclusivamente la scelta dello strumento in relazione all'ipotesi conoscitiva, ai contenuti della *traccia della discussione* (Acocella, 2008) (Appendice D4) e alla gestione dello strumento (Zammuner, 2003).

Ci sembra però importante evidenziare la rilevanza dei "percorsi narrativi" dei partecipanti. La narrazione come afferma Groppo (et. al 1999,p.23) è "un modello mentale, cioè una modalità di percepire e organizzare la realtà rendendola "realtà interpretata". In tal senso nelle narrazioni prodotte si possono individuare tracce della "realtà costruita". La stessa espressione narrativa, prosegue l'autore, nasce dal

bisogno della persona di comprendere profondamente la realtà e, mediante una scelta e un percorso interpretativo, crearsi una personale visione che poi possa essere condivisa e comunicata pubblicamente, diventando allo stesso tempo oggetto di valutazione e interpretazione altrui. Per questo uno degli strumenti privilegiati per poter capire il “comportamento sociale” è contenuto nello studio delle narrazioni e nell’abilità con cui l’individuo narra se stesso (Bruner, 1990).

Nel nostro caso la narrazione è stato anche e soprattutto strumento di auto-riflessione e condivisione della prassi professionale, in una prima fase, durante i focus group, e in una seconda fase con la “messa in rete” dei risultati della ricerca durante la restituzione dei risultati a tutti rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

I primi 2 focus group, con Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, sono stati condotti insieme al dott. Eugenio De Gregorio; i restanti 4 sono stati moderati dalla sottoscritta coadiuvata da una osservatrice, la dott.ssa Maria Chirri e nei primi 3 focus group da due addette alla videoregistrazione, le dott.sse Vanessa Pinna e Anna Lisa Dedola.

Tutti i gruppi sono stati video registrati, ovviamente previa autorizzazione delle Forze dell’Ordine e della compilazione della liberatoria.

La scelta di videoregistrare è nata da più esigenze:

1) *l’esigenza di ricerca*: avere la possibilità, in fasi successive, di studiare approfonditamente la *comunicazione non verbale* dei partecipanti e la corretta *gestione delle dinamiche di gruppo*, anche e soprattutto nella prospettiva della realizzazione di prossime ricerche con le altre Forze dell’Ordine. Capire poi come il conflitto possa incidere notevolmente sulla raccolta delle informazioni.

Avere in seguito la possibilità di soffermarci esclusivamente su quella che Flink (1998) definisce come “osservazione di seconda mano”, in cui l’analisi strutturata dell’evento avviene in un tempo successivo alla realizzazione.

2) *la formazione*: la videoregistrazione può essere un ottimo strumento di restituzione del lavoro di riflessione effettuato con i partecipanti che potranno così avere, in qualsiasi momento, l'opportunità, rivedendosi e riascoltandosi, di riconoscersi o meno in quanto detto e "mediato" con i propri colleghi.

3) *l'auto-monitoraggio*: del moderatore che "riguardando il focus group e la sua conduzione" può verificare, magari confrontandosi anche con l'osservatore, cosa non ha fatto adeguatamente, come potrebbe migliorare il proprio "stile di conduzione", quali eventuali "effetti" sui partecipanti può aver determinato.

4) *l'esigenza metodologica*: sperimentare le potenzialità e l'efficacia dello strumento ATLAS.ti¹⁹ per la codifica dei video e non delle trascrizioni audio di interviste o di semplici documenti, per cui il software viene generalmente utilizzato. Abbiamo potuto quindi sperimentare le differenze tra le due modalità, anche in considerazione di precedenti ricerche effettuate sulla carriera dei giocatori d'azzardo mediante interviste narrative analizzate appunto con ATLAS. ti (Patrizi, Bussu, 2007).

Struttura del focus group:

- ◆ **I FASE:** (*introductory questions*)²⁰ presentazione dell'oggetto di discussione del focus group, finalità e presupposti teorico-pratici. Sintetica definizione del focus group, delle "regole" della discussione e della modalità di conduzione e della sua finalità. Presentazione dei ruoli coinvolti (moderatore, osservatore, addette alle videoregistrazioni (foto 1);
- ◆ **II FASE:** compilazione della liberatoria per la videoregistrazione dei focus group e della scheda dei partecipanti;
- ◆ **III FASE:** autopresentazione del moderatore e dei partecipanti al fine di "rompere il ghiaccio" e far emergere le caratteristiche in comune tra i partecipanti (*opening questions*);

¹⁹ La distribuzione del software Atlas.ti è effettuata da Scolari (Divisione Software del gruppo editoriale Sage Publication).

²⁰ Le domande hanno seguito la struttura proposta da Krueger (1994, 2000). Vedi capitolo metodologico.

- ◆ **IV FASE:** (*from transition questions to key questions*) proposta, da parte del moderatore, delle domande generative previste dalla traccia del focus group, discussione e confronto dei diversi punti di vista dei partecipanti sui temi proposti, con un livello sempre più crescente di complessità;
- ◆ **V FASE:** L'analisi degli "incidenti critici", quale tecnica formativa che ha l'obiettivo di elaborare le esperienze professionali, in particolare quelle connotate negativamente, al fine di estrapolarne – dopo un confronto in gruppo – le implicazioni per lo sviluppo delle competenze professionali (operative e relazionali) (Castagna, 2002);
- ◆ **VI FASE:** (*ending questions*) riflessione congiunta sul proseguo delle indagini e sull'applicazione pratica e operativa dei risultati della ricerca;
- ◆ **VII FASE:** ringraziamenti.

Figura 1- Focus Group – Guardia di Finanza (2007)



Moderatrice e Osservatrice sono sedute una di fronte all'altra

Dopo una breve descrizione del progetto d'internazionalizzazione e delle finalità dell'unità di ricerca, abbiamo chiesto ai partecipanti di compilare una *liberatoria*²¹

²¹ La scelta di videoregistrare i focus group è stata precedentemente condivisa con i comandanti delle Forze dell'Ordine.

per la videoregistrazione (Appendice D2, foto 1) e la *scheda personale* (Appendice D3, foto1) in cui venivano richiesti, oltre ai dati socioanagrafici, i contenuti dei corsi di formazione che avevano frequentato negli ultimi 5 anni, le sedi in cui avevano precedentemente lavorato e il contatto email per informali sullo stato dell'arte della ricerca e su iniziative, organizzate dalla nostra cattedra, ad essa correlata. Il contatto email è stato utile anche e soprattutto per invitarli personalmente in occasione della giornata di restituzione dei risultati, alla quale è seguita l'invio della brochure in cartaceo.

Prima di iniziare la discussione, il moderatore e i partecipanti si sono presentati al gruppo, identificando grado, funzioni ed esperienze lavorative salienti.

La maggior parte dei partecipanti, appartenendo allo stesso Corpo, si conosceva già, almeno di vista.

Un "imprevisto" che il moderatore ha dovuto gestire è consistito nel fatto che molti dei partecipanti, provenienti da diversi Comandi della Provincia, "non erano a conoscenza di cosa sarebbero andati a fare". Diversi partecipanti hanno portato all'incontro il codice di procedura penale, altri testi e quaderni per gli appunti, pensando che avrebbero avuto, da una ricercatrice dell' Università, una lezione magistrale in merito alla testimonianza. Altri non sapevano nemmeno i contenuti di cui si sarebbe parlato. A tal fine si è resa ancora di più necessaria la presentazione della ricerca, i suoi fini e il senso e la tecnica del focus group.

Si potrebbe ipotizzare che non avendo avuto un'adeguata informazione in merito ai contenuti e alla modalità dell'incontro, la "motivazione" alla partecipazione fosse limitata, ma così non è stato, perché tale lacuna è stata sopperita da un serio interesse all' "apprendimento e miglioramento professionale".

Se alcuni membri sono intervenuti senza adeguate informazioni, altri si erano documentati approfonditamente anche sulla moderatrice che avrebbe condotto il focus group ("*Ci siamo informati sul progetto d'internazionalizzazione e su chi è lei*". *Lei afferisce al Centro Studi Urbani... ho visto il sito...*").

In ogni caso, la loro conduzione è stata sempre un momento piacevole di apprendimento e confronto reciproco che, in alcuni casi, si è concluso con un caffè e una chiacchierata.

Figura 2 Arma dei Carabinieri - Compilazione liberatoria e della scheda personale



Dopo l'autopresentazione, si è entrati poi, nel vivo della discussione, stimolata da domande generative, previste dalla traccia, e rivolte al gruppo e non ai singoli individui, aventi lo scopo di sollecitare il dibattito, il confronto e l'emergere di proposte e soluzioni pratiche in merito alle dichiarazioni probatorie.

La traccia di discussione (Appendice D4), condivisa nei suoi contenuti e nelle finalità pratiche con il sostituto procuratore, dott. Gianni Caria, è costituita di due aree tematiche speculari, riguardanti, da una parte, le procedure di gestione dell'interrogatorio delegato e dell'assunzione di sommarie informazioni e, dall'altra, la *testimonianza*.

È importante precisare che la traccia ha subito delle modifiche in itinere, già dal terzo focus group, infatti ci siamo resi conto dell'importanza di affrontare un'altra funzione correlata della Polizia giudiziaria (la *testimonianza*²² del Pubblico ufficiale

²² Si sottolinea che la Polizia giudiziaria ha il divieto di testimoniare sulle dichiarazioni dell'imputato. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla

durante il processo in merito ai casi indagati, art. 195 co. IV e 196 c.p.p.). Il nodo problematico è emerso durante i focus group, che ci hanno spinto ad un approfondimento della letteratura sul tema (Carofiglio, Susca, 2005).

Il problema trattato, oltre che nell'analisi dei risultati, è analizzato nel capitolo riguardante la funzione della Polizia giudiziaria, in cui si evince come tale "delicata funzione" incida sull'andamento del processo e sia correlato alle funzioni dell'Avvocatura e della Magistratura.

La traccia è stata predisposta in considerazione dei criteri di strutturazione, complessità e salienza:

- 1) *Il livello di strutturazione*, connesso al livello di conoscenze che il gruppo di ricerca ha dell'oggetto d'indagine e alle competenze specifiche dei partecipanti in merito all'oggetto d'indagine. Abbiamo optato per un *livello medio di strutturazione*, infatti oltre alle domande previste, alcuni specifici quesiti sono stati generati dal flusso del discorso e dall'evoluzione della discussione e al momento (Corrao, 2000).

Una scelta legata all'oggetto d'indagine e all'*approccio teorico di riferimento*, la Grounded Theory, nel nostro caso, infatti, trattandosi dell'esplorazione di pratiche lavorative non completamente regolamentate e in considerazione della consapevolezza di "personalizzazione" delle stesse, sarebbe stato impossibile, per il gruppo di ricerca, avere una conoscenza specifica in materia. La "*Grounded Theory*" (Marshall, Rossman, 1995; Strauss, Corbin, 1990; 1998; Charmaz, 1995; Henwood, Pidgeon, 1992; Cicognani, 2002), il cui utilizzo è stato argomentato nel capitolo dei metodi, vuole ricostruire "le teorie implicite" dei partecipanti esperti mediante l'uso di strumenti di ricerca non completamente strutturati, che potrebbero portare il ricercatore a guidare le affermazioni, emerse dai focus group, entro categorie predefinite.

- 2) *Il livello di complessità*. La traccia è stata costituita secondo un criterio di

persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza (art.62 c.p.p.) (Vedi Appendice II- Normativa).

complessità dell'argomento, si è partiti infatti da un' autopresentazione dei presenti per "rompere il ghiaccio" e creare un setting accogliente, e da domande aperte e generative, semplici e che non richiedessero istantaneamente un forte coinvolgimento e sforzo cognitivo, per poi proporre quelle più complesse e analitiche (Stewart, Shamdasani, 1990, Baldry, 2005, Zammuner, 2003) come quelle legate alle "potenziali soluzioni migliorative" e alle "esigenze formative" che hanno richiesto comunque un impegno di "riflessione creativa" più elevato. Bisogna tenere in considerazione che il setting imponeva implicitamente "rigore" e "forma" trattandosi di Comando dei Carabinieri, Questura e Procura e che i partecipanti, vivendo il focus group come un "incontro formativo", rivestivano pienamente il loro ruolo professionale, soprattutto le Forze militari. Abbiamo tenuto conto che il livello di attenzione iniziale, poi, è generalmente basso e cresce con il crescere della discussione in gruppo e tende a diluire poi con il passare del tempo per la stanchezza (Fideli, Marradi, 1996).

- 3) *Il livello di salienza.* In considerazione di questo principio, abbiamo cercato di inserire nella traccia solamente i concetti salienti, indispensabili per rispondere agli obiettivi conoscitivi del ricercatore, per circoscrivere il rischio di soffermarsi per troppo tempo su temi marginali che non centrassero il focus della discussione e che allo stesso tempo deconcentrassero e affaticassero inutilmente il partecipante.

In diverse occasioni si è presentato questo problema e gli stessi partecipanti si sono ritrovati a discutere di argomenti che non erano stati introdotti da specifiche domande perché, agli occhi del moderatore, non direttamente correlati all'obiettivo conoscitivo; il moderatore però con domande "guida" ha poi ricondotto la discussione sull'oggetto d'interesse.

Abbiamo predisposto una quantità contenuta di *nuclei tematici*, ma un numero di quesiti che variava, nella forma e nel livello di specificità, a seconda del gruppo gestito. Per esempio nel caso dei focus group con la Guardia di Finanza, che ha un'esperienza sul campo rispetto alla gestione

dell'interrogatorio delegato e l'assunzione di sommarie informazioni, sicuramente più circoscritta ai reati tributari, o comunque diversa da quella della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, in merito alla gestione delle indagini (vedi estratto 3), in alcuni si sono affrontati argomenti interessanti, ma marginali, che hanno permesso al ricercatore di scoprire rilevanti aspetti di differenza tra Forze dell'Ordine, utili per il proseguo delle indagini.

Focus group - Guardia di Finanza II -Estratto n. 3 Differenze con Arma dei Carabinieri e Polizia

Nel nostro lavoro non ci sono grandi problematiche in merito all'interrogatorio a differenza di Carabinieri e Polizia che fanno un lavoro diverso, intervengono in situazioni diverse, a noi può capitare l'APG...ma molto meno. Le prove le cerchiamo noi...le cerchiamo prima alla fonte ...invece come succede per Polizia e Carabinieri in un caso di omicidio che brancolano nel buio per cui devono risalire a cosa è successo.

4. Descrizione dei partecipanti

I partecipanti dei 6 focus group sono stati selezionati dall'Organismo di appartenenza sulla base dell'esperienza lavorativa maturata e il livello di competenza raggiunta negli ambiti oggetto del nostro studio. I partecipanti sono stati selezionati mediante *campionamento teorico* (Flick, 1998; Morse, 1989), che comporta una definizione del campione step-by-step, atto a rispondere alle domande conoscitive del ricercatore e alla "costruzione della teoria".

Avevamo specificatamente richiesto che le persone coinvolte nella ricerca avessero esperienza sul campo.

Prerogativa del focus group, e quindi degli obiettivi conoscitivi che ci siamo preposti di raggiungere, è coinvolgere partecipanti "esperti" nelle procedure per assumere le dichiarazioni probatorie e disposti ad analizzare e a condividere la propria esperienza maturata in seno al Corpo afferente.

Bisogna premettere che presiedono gli interrogatori i livelli medio-alti: Ispettori, Sostituti Commissari, Vice Ispettore (per la Polizia di Stato), Luogotenenti, Marescialli, Brigadieri (per l'Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), e talvolta i livelli superiori: Commissari, Vice Questori (per la Polizia di Stato), Tenenti,

Capitani, Maggiori (per Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) per tale ragione i partecipanti rivestono i suddetti gradi (tabella. 1) Le assunzioni di sommarie informazioni e l'interrogatorio delegato possono essere condotti infatti solo dagli Ufficiali della Polizia Giudiziaria.

Si tratta di 33 uomini e 1 donna, di un'età compresa tra i 34 e i 54 anni (Grafico 1), di cui 10 laureati, 19 con licenza superiore e 5 con licenza media inferiore (Grafico 2), in prevalenza coniugati (Grafico 3). Stupisce positivamente il numero delle persone laureate, ad indicare l'apertura delle Forze dell'Ordine alla formazione universitaria.

Il focus group, che ha avuto una durata media di 2 ore 30 minuti, si è proposto non solo finalità di ricerca, ma anche formative; i partecipanti hanno potuto confrontarsi, in un contesto controllato, sulle diverse modalità operative adottate e sulle esperienze più interessanti vissute, evidenziando gli incidenti critici e le strategie risultate maggiormente vincenti. In occasione dei focus group i partecipanti hanno, poi, condiviso le loro diverse interpretazioni in merito all'implementazione degli articoli del nuovo Codice di Procedura Penale riguardanti le funzioni della PG.

Tab. 1 Gradi delle Forze dell'Ordine

Polizia di Stato²³	Arma dei Carabinieri²⁴ Guardia di Finanza²⁵
agente	carabiniere finanziere
agente scelto	carabiniere scelto finanziere scelto
assistente	appuntato
assistente capo	appuntato scelto
vice sovrintendente	vice brigadiere
Sovrintendente	brigadiere
sovrintendente capo	brigadiere capo
vice ispettore	maresciallo
Ispettore	maresciallo ordinario
ispettore capo	maresciallo capo
ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza	maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
sostituto commissario	maresciallo aiutante luogotenente
vice commissario	sottotenente
Commissario	tenente
commissario capo	capitano
vice questore aggiunto	maggiore/tenente colonnello
primo dirigente	colonnello
dirigente superiore	generale di brigata
dirigente generale di pubblica sicurezza	generale di divisione
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello	generale di corpo d'armata
capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza	generale di corpo d'armata comandante generale

²³ www.poliziadistato.it

²⁴ www.carabinieri.it

²⁵ www.gdf.it

Grafico 1 Distribuzione per fasce d'età




Grafico 2 Stato civile





Grafico 3 Livello di scolarizzazione



Focus Group – Anno 2007

Polizia di Stato
26/04/07
6 partecipanti
Questura di Sassari



Guarda di Finanza
3/05/07
6 partecipanti
Procura di Sassari

Arma dei Carabinieri
27/04/07
6 partecipanti
Comando dei
Carabinieri



Focus Group – Anno 2008



Polizia di Stato
18/06/08
5 partecipanti
Nuova Questura di Sassari


Guarda di Finanza
12/03/08
5 partecipanti
Procura di Sassari



Arma dei Carabinieri
27/04/08
6 partecipanti
Comando dei Carabinieri

Infine, nell'approcciarci ai partecipanti e nell'analizzare le loro riflessioni emerse dai focus group, abbiamo tenuto in considerazione la *matrice condizionale* (Strauss, Corbin, 1990). Trattasi di un diagramma che permette di correlare condizioni ed effetti legati al fenomeno studiato e che può essere rappresentato graficamente con dei centri concentrici. Ogni cerchio rappresenta una categoria/caratteristica, più è vicino al centro più è simile e prossimo al fenomeno, maggiore è la distanza più lo è in termine di relazione.

Grafico 4 Rappresentazione grafica della matrice condizionale secondo Strauss e Corbin (1990, p. 163)



5. L'analisi delle informazioni con ATLAS.ti


Secondo Spiers (2004, p. 3):

'There is an ever expanding body of wisdom about issues of representation, perspective, interpretation and rigor in video-based qualitative research. What is missing, however, is concrete information about the tips and pitfalls surrounding the management and analysis of video data.'

I focus group sono stati analizzati mediante ATLAS.ti, versione 5.2.21, un «software di supporto all'analisi del contenuto di tipo interpretativo» (De Gregorio, Mosiello, 2004, p. 53) grazie al quale abbiamo indagato il fenomeno per aree dimensionali.

Al fine della nostra analisi riteniamo opportuno dare alcune indicazioni sul trattamento di questo tipo di formato informatico mediante il programma per analisi qualitative ATLAS.ti 5.2.21 (Figura 3) e su come si è proceduto operativamente nelle fasi di codifica e analisi. Il software ha un formato compatibile con Office ExcelTM e SPSSTM ed è disponibile in 2 lingue (tedesco e inglese).

Figura 3 Schermata iniziale del software ATLAS.ti 5.0



5.1 L'Hermeutic Unit (HU)²⁶

L'unità di lavoro fondamentale è l'*Hermeutic Unit* (HU), in cui vengono archiviati *Primary documents* (PDs). Nel nostro caso la nostra *Unità Ermeneutica* (HU) (Figura 4) contiene tutte le videoregistrazioni di 6 focus group (circa 15 ore), *i documenti primari* (Primary documents), che sono stati, in una seconda fase, codificati.

Codificare materiale *audio-video* piuttosto che investire un'elevata quantità di tempo in trascrizioni degli audio ha determinato per il ricercatore un notevole risparmio di tempo. Evidenziamo però che l'Unità Ermeneutica diventa molto più pesante e quindi occorre più tempo nel momento del salvataggio e del trasferimento dei dati. In più si è riscontrata una difficoltà di gestione della HU con video molto lunghi e notevolmente pesanti, per esempio interruzione improvvisa del sistema con impossibilità di procedere con la codifica o di avviare il salvataggio dei dati, costringendo il ricercatore a ripetere più volte gli stessi passaggi.

²⁶ Il metodo dell'analisi dei dati è stato affrontato nel capitolo dei metodi ATLAS. ti

Utilizzando, invece, *materiale testuale*, trascrizioni di interviste, per esempio di giocatori d'azzardo (Patrizi, Bussu, 2007), e focus group o solamente *audio*, non abbiamo riscontrato problemi di questo tipo; nel primo caso però il ricercatore deve tenere in considerazione il tempo che dovrà investire nella trascrizioni del materiale audio.

Legenda


Primary Documents (PD): file da analizzare

Quotation: estratti

Codes: Codici


Code families: famiglie di codici

Figura 4 L'Unità Ermeneutica di ATLAS.ti




Una volta caricati i documenti primari è stata salvata l'Unità ermeneutica che ha come estensione .hpr5. Successivamente si è proceduto alla fase di codifica. I documenti primari possono avere estensioni diverse come per esempio wmv e .mpg (figura 5).

Figura 5 L'Unità ermeneutica di ATLAS.ti – “Primary documents”



Per quanto concerne la fase di codifica di video/audio registrazioni (figura 6) è possibile utilizzare una console che gestisce il tempo (espresso in minuti, secondi e millisecondi) nel momento in cui si devono creare i frame. Il ricercatore, mediante la console, potrà decidere l'inizio e la fine del contenuto che intende codificare, producendo allo stesso tempo una *quotation*.

Figura 6 – Area dell'Unità ermeneutica



5.2 Il processo di codifica aperta

È importante precisare da subito che esistono diversi livelli di codifica e che noi presenteremo i risultati di questa ricerca (paragrafo 8 e seguenti) con il livello di astrazione superiore, cercando di illustrare i tre percorsi di codifica effettuati.

Secondo Strauss e Corbin (1990, cit. in De Gregorio, Mosiello, 2004) la codifica si esplica a tre livelli di complessità:

- ◆ *Codifica aperta (open coding)*: permette al ricercatore di concettualizzare le informazioni contenute nei documenti primari PDs, sintetizzandole, mediante dei codici, in concetti (→codes).
- ◆ *Codifica assiale (axial coding)*: consiste in un perfezionamento della codifica aperta, il ricercatore attua una selezione fra le categorie più rilevanti, instaurando relazioni tra loro (De Leo, Patrizi, De Gregorio, 2004). I codici

vengono ricondotte a macro categorie che ne racchiudono il significato (→families).

- ◆ *Codifica selettiva (selective coding)*: si tratta del livello di astrazione più elevato, dove si identificano delle categorie centrali attorno alle quali sono interconnesse le altre (→network views). Via via che si procede con la raccolta dei dati e l'analisi relativa, la categoria centrale viene confrontata con le altre per poi definire la "sintesi del processo di studio" che Strauss e Corbin chiamano *story line*.

Nel momento della codifica dei documenti primari sono state selezionate porzioni di videoregistrazione alle quali sono state assegnate dal ricercatore delle etichette verbali, i *Codes* appunto. Questa fase viene denominata da Strauss e Corbin (1990; 1998) come "Codifica aperta" e consiste nella "riconduzione dei contenuti dei testi da analizzare (ma lo stesso discorso è valido con qualunque tipo di materiale: audio, video etc.) a nuclei concettuali che ne riassumono l'informazione (De Gregorio, 2007, p. 119).

A seconda della necessità del momento abbiamo potuto codificare adottando diverse funzioni: *Open coding (codifica aperta)*; *Coding in vivo*; *Code by list (codifica dalla lista dei codici)* e *Autocoding (codifica automatica)*. In diversi casi sono stati adottati i "*Free code*" e "*Create free quotation*".

Dato che le porzioni delle videoregistrazioni da codificare e i codici stessi da assegnare sono scelti dal ricercatore, diventa fondamentale stabile dall'inizio uno o più criteri da adottare, soprattutto se la codifica non è gestita da una sola persona. Sicuramente il più rilevante è quello della "significativa" in relazioni agli obiettivi conoscitivi (De Gregorio, 2007). La tipologia di codifica da noi prescelta è definita da Bereska (2003) per "temi narrativi", che consistono in unità salienti che contengono dati utili ai fini dell'analisi. Tale approccio nella codifica "audio-video" risulta subito molto utile.

La codifica audio-video dei focus group anche se da una parte ci ha permesso di risparmiare il tempo dedicato alle trascrizioni dall'altra ne ha comportato una gestione di aspetti problematici al momento della codifica e costante

concentrazione e ascolto attivo da parte del ricercatore, necessariamente sempre molto elevati al fine di poter comprendere i contenuti durante le discussioni, le sovrapposizioni tra partecipanti, i continui cambi di discorso etc


È importante precisare che la codifica è stata fatta in due momenti. Sono stati codificati i primi 3 focus group del 2007 e prima di proseguire con gli altri 3 focus group del 2008 è stata sistematizzata la lista dei codici rilevati fino a quel momento. Per evitare la presenza di codici ridondanti prima dell'analisi è stata effettuata una precisa rilettura e pulitura dei codici anche mediante l'opzione "Codes miscellaneous → Merge Code" al fine di unire in un unico codice più codici con lo stesso significato o comunque simile. Alla fine della pulitura generale sono emersi 454 codici.

5.3 La codifica assiale: le famiglie

La seconda fase, dopo la codifica di tutti i documenti primari, è consistita nella "codifica assiale", in cui abbiamo ricondotto i codici a dimensioni più generali mediante le competenze teoriche precedentemente acquisite e in considerazione della salienza dei contenuti emersi rispetto agli obiettivi conoscitivi che ci eravamo prefissati. La nostra Unità Ermeneutica è costituita da 25 macro-famiglie di codici.

Le famiglie (Figura 7) permettono l'implementazione della codifica assiale delle informazioni, creando un collegamento diretto tra i dati empirici rilevati e i paradigmi di riferimento. La finalità ultima è quella quindi di arrivare a definire una proposta teorica sul fenomeno oggetto di studio, adottando un processo inverso a quello di riferimento nella ricerca quantitativa (De Gregorio, Mosiello, 2004). Le famiglie che abbiamo creato sono costituite da un numero elevato di codici (figura 7).

Figura 7 Code Family Manager



Name	Size	Author	Created	Modified
La gestione dell'interrogatorio e della raccolta di sommarie informazioni	24	Super	09/09/08 ...	04/10/08...
La testimonianza durante il processo dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria	31	Super	09/09/08 ...	04/10/08...
La formazione: Principali modalità con cui si forma la PG e le sue esigenze formative	44	Super	08/09/08 ...	04/10/08...
Problematiche lavorative rilevate e proposte e soluzioni al riguardo	102	Super	09/09/08 ...	04/10/08...
Procedura per la gestione dell'interrogatorio e per la raccolta di sommarie inform...	127	Super	09/09/08 ...	04/10/08...
Autopresentazione dei partecipanti al focus group	1	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Come gestire un interrogatorio	19	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Come si forma la PG	18	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
I ruoli del confidente e dell'informatore	8	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Il sospettato	8	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
L'interrogatorio delegato	11	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
L'interrogatorio e la sua gestione	30	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
La buona testimonianza	6	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
La testimonianza dei minori	13	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente della PG	18	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
La testimonianza diretta	26	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Le esigenze formative della PG	14	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Le problematiche riscontrate quotidianamente dalla PG	50	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Le soluzioni alle problematiche riscontrate quotidianamente dalla Polizia giudiziaria	11	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Pm e Avvocati	20	Super	03/09/08 ...	04/10/08...
Risorse personali e strumentali dell'Ufficiale e dell'Agente della PG	37	Super	19/09/08 ...	19/09/08...

Come si può evincere dalle figure 8 e 9, ai fini dell'analisi abbiamo utilizzato le *memo*, (*Memo manager*) appunti che il ricercatore può prendere durante il percorso della codifica e che nel nostro caso hanno riguardato riflessioni su quanto detto in itinere durante i focus group, su nodi problematici esplicitati su cui riflettere, oppure concetti non legati ai contenuti espressi, ma al setting, al comportamento non verbale dei partecipanti, al clima del gruppo etc.

Nello spazio dedicato ai *commenti delle quotation* (*Quotation Manager*) abbiamo trascritto gli estratti più salienti man mano che venivano effettuate le codifiche. È stato utilissimo farlo perché ha evitato al ricercatore di riascoltare, in una seconda fase, tutte le quotation per trascrivere gli estratti più interessanti ed esemplificativi dei nodi problematici.

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu
Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie.

Memo Manager [HU: anna convegno]

Memos Edit Miscellaneous Output View

Name	Type	Grou...	De...	Size
fare domande in base ...	Memo	1	2	121
formazione e protocoll...	Memo	1	1	138
ME - 02/09/08	Memo	1	1	88
ME - 06/09/08	Memo	1	1	33
ME - 06/09/08 [1]	Memo	1	1	56
notifiche	Memo	1	2	17
seguire il caso in dibat...	Memo	0	0	215

Problematiche; seguire il caso anche durante il processo significherebbe rallentare e non portare avanti le altre indagini. Ma comunque seguire il caso e affiancare il PM ache dopo sarebbe un vanataggio per il caso

9 Memos | seguire il caso in dibat All | Name - Title

Quotation Manager [HU: anna convegno]

Quotations Edit Miscellaneous Output View

I.	D.	Name	Start	Size	Author	Created	Modified
1:21	1	carabinieri.wav	1326...	529	Super	22/08/08 18.16.23	22/08/08...
1:22	2	carabinieri.wav	1394...	653	Super	22/08/08 18.21.17	22/08/08...
...	3	carabinieri.wav	1459...	864	Super	22/08/08 18.25.26	22/08/08...
1:24	1	carabinieri.wav	1544...	809	Super	22/08/08 18.39.52	06/09/08...
1:25	2	carabinieri.wav	1635...	956	Super	22/08/08 18.44.27	22/08/08...
1:26	2	carabinieri.wav	1748...	563	Super	22/08/08 18.52.13	24/08/08...
1:27	1	carabinieri.wav	1821...	171	Super	22/08/08 19.04.23	22/08/08...
1:28	3	carabinieri.wav	1843...	2417	Super	22/08/08 19.13.57	22/08/08...
1:29	2	carabinieri.wav	1975...	535	Super	22/08/08 19.20.34	08/09/08...
1:30	1	carabinieri.wav	2029...	570	Super	22/08/08 19.27.01	22/08/08...
...	1	carabinieri.wav	2089...	914	Super	22/08/08 19.30.07	22/08/08...
1:32	8	carabinieri.wav	2196...	813	Super	22/08/08 19.35.38	24/08/08...
1:33	2	carabinieri.wav	2199...	66	Super	22/08/08 20.01.58	22/08/08...
1:34	4	carabinieri.wav	2276...	75	Super	22/08/08 20.06.40	22/08/08...
1:35	2	carabinieri.wav	2280...	224	Super	23/08/08 09.06.50	23/08/08...
1:36	1	carabinieri.wav	2289...	397	Super	23/08/08 09.12.18	23/08/08...
...	2	carabinieri.wav	2322...	236	Super	23/08/08 09.14.06	23/08/08...
1:38	1	carabinieri.wav	2330...	405	Super	23/08/08 09.22.08	23/08/08...
...	7	carabinieri.wav	2380...	2020	Super	23/08/08 09.44.57	05/09/08...
...	1	carabinieri.wav	2586...	154	Super	23/08/08 09.53.02	24/08/08...
1:41	2	carabinieri.wav	2600...	581	Super	23/08/08 10.00.45	23/08/08...
...	4	carabinieri.wav	2658...	1220	Super	23/08/08 10.13.55	06/09/08...
1:43	4	carabinieri.wav	2801...	1799	Super	23/08/08 10.21.37	24/08/08...
1:44	3	carabinieri.wav	2863...	1188	Super	23/08/08 10.29.56	23/08/08...
...	3	carabinieri.wav	3017...	1231	Super	23/08/08 10.36.49	23/08/08...
1:46	3	carabinieri.wav	3183...	724	Super	23/08/08 12.09.46	23/08/08...
1:47	1	carabinieri.wav	3257...	934	Super	23/08/08 12.33.00	24/08/08...
1:48	6	carabinieri.wav	3247...	1321	Super	23/08/08 08.40.47	06/09/08...


Lavorare in équipe!

"Invidualità di reparto, ma non di persone perché in effetti poi l'operazione, l'attività di servizio spesso nasce da un' informazione di un componente di quel ristretto nucleo che può essere la stazione o la squadra di un determinato reparto però viene sviluppata spesso da più persone e quindi c'è già un lavoro di gruppo, è un reparto inviduale, ma sono più persone che collaborano... siamo tutti coivolti, abbiamo tutti la nostra responsabilità, ma l'informazione spesso parte dall' agente di polizia giudiziaria che lavora a contatto diretto con le persone ancora più di noi."

5.4 La verifica delle ipotesi

A conclusione delle fasi di codifica e di definizione delle famiglie, può diventare molto utile l'esplorazione dei nuclei concettuali, mediante il "Query tool" (figura 10). Nello specifico vengono messi in relazione codici e famiglie con criteri di tipo logico ("operatori booleani, sono i classici criteri, utilizzati in tutti i sistemi di ricerca delle informazioni, riconducibili a semplici relazioni di compresenza o esclusione"), *semantici* ("operatori semantici, consentono di esplorare le relazioni all'interno di reti concettuali definiti precedentemente dal ricercatore") e *strutturali* ("operatori di prossimità, consentono di rilevare relazioni di tipo spaziale o strutturale fra le porzioni di testo e i relativi codici") (De Gregorio, Mosiello, 2004, pp.79-80-81).

Figura 10. Query Tool²⁷



²⁷ Rielaborazione dell'immagine da De Gregorio e Mosiello (2004, p.78).


5.5 La codifica selettiva: Le network views

Il terzo livello codifica, come abbiamo precedentemente detto è la codifica selettiva (Strauss, Corbin, 1990).

Viene identificato “il nucleo concettuale”, il codice prioritario (*core category*) che, dalle precedenti fasi di codifica, è risultato maggiormente denso di significati in relazione agli obiettivi conoscitivi. Come si evince dalla figura 10, il nodo concettuale sarà collegato con dei *link* ad altre sotto categorie dimensionali, dando origine ad una *rete concettuale* definita network (De Gregorio, Mosiello, 2004).

Il percorso di apertura della network avviene mediante l’“Open Network View” oppure da “New network view”. In alcune delle Network dei nostri risultati, quando considerato necessario, abbiamo definito le relazioni principali tra il codice principale e quelli secondari, associando ai link dei simboli, espressi con delle etichette verbali o simboli (*is a associated with; is part of; is cause of; contracticts; is a; is property of*) (Figura 11).


Figura 11. Network View Manager



Ai fini della presentazione dei risultati, vogliamo precisare che a differenza delle analisi in cui i *Documenti primari* sono costituiti dai file di testo (trascrizioni di interviste, di focus group etc.) ed è possibile riportare nelle network le quotation (estratti di testo), nel nostro caso, trattandosi di file audio, non è stato, evidentemente, possibile riportare estratti audio nella tesi.


Per tale ragione e ritenendo “i contenuti dei partecipanti” allo stesso tempo un elemento fondamentale e chiarificatorio per la comprensione di un fenomeno molto complesso, abbiamo deciso di trascrivere manualmente gli estratti di testo più salienti. Forniamo l'esempio al lettore delle espressione grafica con file di testo (Figura 12) e file audio (figura 13).

Figura 12 Network con file di testo²⁸



²⁸ Tratto dall'articolo di Patrizi P., Bussu A. (2007), *Il giocatore d'azzardo: la narrazione tra socialità e problematicità*, Rassegna di Psicologia, 3, pp. 59-83, Franco Angeli, Milano, in cui sono state analizzate con ATLAS.ti trascrizioni di interviste sulla carriera dei giocatori d'azzardo.

Figura 13 Network con file audio



CAPITOLO IV

Risultati della ricerca

1. Presentazione

Illustriamo, in questo paragrafo, i principali risultati delle analisi dei “temi narrativi” emersi durante i focus group, soffermandoci sulle aree dimensionali, in termini di criticità e strategie di risoluzione, evidenziati dai partecipanti come particolarmente salienti nella prassi quotidiana delle Forze dell’Ordine.

Le aree “critiche”, di seguito illustrate, permettono una scomposizione del “nodo problematico” indagato, *le esigenze formative della Polizia giudiziaria in merito alle dichiarazioni probatorie*, e quindi una sua lettura più analitica e costruttiva in prospettiva di azioni migliorative o correttive che potrebbero essere implementate nelle Forze dell’Ordine²⁹.

I risultati vengono presentati per macro *aree dimensionali*, al fine di poter, da una parte, approfondire gli aspetti problematici che ostacolano le funzioni di Polizia Giudiziaria e, dall’altra, entrare nel percorso logico di analisi e interpretazione del ricercatore che, utilizzando la *tecnica della comparazione continua* (Silverman, 2000) si è spostato, continuamente, “avanti e indietro” da un percorso di analisi di tipo *induttivo* (analizzando le diverse tipologie di risorse, le tecniche, le strategie, le modalità operative efficaci per la gestione delle problematiche più ricorrenti, anche dal punto di vista logistico – burocratico, e quelle che sarebbe più utile implementare, sviluppando quindi specifici “spazi di riflessione”) ad una di tipo *deduttivo* (cercando di capire come la formazione possa diventare uno strumento

²⁹ Come dettagliatamente illustrato nella conclusione, l’idea è quella di proseguire il filone di ricerca coinvolgendo operativamente tutte le Forze dell’Ordine, oltre l’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che rivestono le funzioni di Polizia Giudiziaria (Corpo Forestale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro, Polizia Penitenziaria). Già in occasione della restituzione dei risultati, alla quale ha partecipato una nutrita rappresentanza di ogni Forza dell’Ordine, si sono concordate le linee di guida per il proseguimento della collaborazione.

efficace per il miglioramento della prassi in merito alla raccolta delle dichiarazioni probatorie e in che modo possa rispondere alle esigenze formative emerse).

La finalità di questo metodo interpretativo consiste nel riuscire a trattare globalmente i dati, e non solamente quelli, che hanno maggiormente colpito il ricercatore, come spesso è facile che accada.

Sembra chiarificatrice, al riguardo, la definizione di De Gregorio e Chiarolanza (2007, p.59)


“È infatti il ricercatore che seleziona parti di testo e attribuisce a esse i codici.

È il ricercatore che “sceglie” le etichette verbali che fanno da codice e indirizza, in questo modo, la lettura dei risultati da parte di chi poi valuterà e utilizzerà la ricerca.

In questo senso, le analisi qui descritte possono essere definite di “tipo interpretativo” perché sono i processi interpretativi che delineano i contorni del processo di conoscenza e –in ultima analisi- ne definiscono i contenuti”

Nella figura 1 si sintetizza il ragionamento del ricercatore, in cui si evince che il *processo di interpretazione è circolare* e le *esigenze formative*, il nostro focus, acquistano un nuovo significato e trovano parte delle risposte nella rielaborazione delle *risorse*.


Figura 1 Percorso di analisi e interpretazione




Per quanto concerne la presentazione dei risultati, dopo aver analizzato le fondamentali *risorse* (personali e strumentali) adottate dalla Polizia giudiziaria, ci si è soffermati sulle *tecniche e modalità di gestione* dell'interrogatorio delegato e della funzione di sommarie informazioni, sugli aspetti problematici ad esse correlate (direttamente e indirettamente), le soluzioni proposte in merito, le modalità con cui generalmente i partecipanti si formano e le relative esigenze formative (di quali contenuti teorico-pratici necessiterebbero per operare al meglio).

Illustriamo graficamente (figura 2), il procedimento di presentazione dei dati; un altro esempio di come ATLAS.ti riesca a supportare nel percorso logico di costruzione dell'analisi il ricercatore, che osserva e riflettere sulle informazioni.

Figura 2. Core Category - Percorso di presentazione dei risultati



Aree dimensionali emerse dai focus group



- ◆ *Risorse*: abilità e competenze individuali e di gruppo riconosciute dai partecipanti quali preziosi strumenti per l’adempimento delle funzioni e che possono incidere sulla performance nell’assunzione delle informazioni. Le Forze dell’Ordine adottano inoltre risorse “strumentali” esterne, utili ai fini della risoluzione dei casi (per es. il ruolo dell’informatore, le intercettazioni telefoniche e ambientali).
- ◆ *Procedure per la gestione dell’interrogatorio delegato e della raccolta di sommarie informazioni*: il confronto sulle tecniche e le strategie adottate, apprese durante la carriera professionale, necessarie per gestire efficacemente la relazione con l’interrogato e ottenere delle dichiarazioni probatorie corrette.

- ◆ *Problematiche:* che l'operatore deve imparare a fronteggiare e gestire, in merito alle dichiarazioni probatorie. L'esplorazione delle difficoltà, che possono incidere negativamente sulle funzioni svolte, e degli effetti ad esse conseguenti che possono inficiare o comunque ostacolarle. Se chiaramente le problematiche riscontrate dalla Polizia giudiziaria durante "l'interrogatorio delegato" e "l'assunzione di sommarie informazioni" sono per alcuni aspetti simili (gestione della relazione con l'interlocutore, capire il profilo della persona che si ha di fronte etc.), per quanto concerne la sua testimonianza, si trova a dover superare ostacoli diversi.
- ◆ *Proposte e soluzioni:* La discussione in gruppo ha stimolato nei membri un'attenta analisi del loro "modus operandi" e uno spirito creativo sulle potenziali soluzioni che si potrebbero adottare in merito ai nodi problematici emersi.
- ◆ *Principali modalità con cui si forma la PG e le Esigenze formative:* I partecipanti si sono confrontati sui diversi "training formativi" organizzati in seno al proprio Corpo e sulla loro qualità in termini di apprendimenti e di "allenamento" di competenze fruibili in ambito lavorativo.

Figura 3A. Code Family Manager con elenco dei codici ordinati per salienza nell'HU


Name		Author	Created	Modified
*Procedura per la gestione dell'interrogatorio e per la raccolta di sommarie infor...	127	Super	09/09/08 ...	09/09/08...
*Problematiche lavorative rilevate	73	Super	09/09/08 ...	09/09/08...
Le problematiche riscontrate quotidianamente dalla PG	47	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
*La formazione: Principali modalità con cui si forma la PG e le sue esi...	44	Super	08/09/0...	08/09/0...
* La testimonianza durante il processo dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudizi...	31	Super	09/09/08 ...	09/09/08...
L'interrogatorio e la sua gestione	30	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
La testimonianza diretta	26	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
* La gestione dell'interrogatorio e della raccolta di sommarie informazioni	24	Super	09/09/08 ...	09/09/08...
Risorse personali dell'Ufficiale e dell'Agente della PG	23	Super	19/09/08 ...	19/09/08...
La testimonianza dei minori	22	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Pm e avvocati	20	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Come gestire un interrogatorio	19	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Come si forma la PG	18	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente della PG	18	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Le esigenze formative della PG	14	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Risorse strumentali	12	Super	03/10/08 ...	03/10/08...
L'interrogatorio delegato	11	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Le soluzioni alle problematiche riscontrate quotidianamente dalla Polizia giudiziaria	11	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Il confidente e l'informatore	8	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Il sospettato	8	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
La buona testimonianza	6	Super	03/09/08 ...	03/09/08...
Autopresentazione dei partecipanti al focus group	1	Super	03/09/08 ...	03/09/08...

Aggiornamenti sulla normativa {2-1}
 Avere degli strumenti epr gestire meglio la componente emotiva del soggetto (e...
 Avere gli strumenti per capire meglio la personalità del soggetto {3-2}
 Chi prende servizio come PG dovrebbe avere un indottrinamento su tutto {1-0}
 Ci vorrebbe una formazione ad hoc, partendo dalla Scuola allievi alla Scuola sot...
 Collaborazione e formazione elargita dall'Università {4-1}
 Come ci si forma: una modalità operativa adottata ed efficace diventa prassi e...
 Come ci si forma: aggiornamenti in generale e specializzazioni {3-2}
 Come ci si forma: aggiornamenti individuali costanti sulla normativa che riguard...
 Come ci si forma: confrontandosi con i PM {1-1}
 Come ci si forma: corsi di psicologia infantile {2-2}
 Come ci si forma: corsi sui reati contro le donne e nell'ambito della droga {1-0}
 Come ci si forma: esperienze operative condivise on line. {2-0}
 Come ci si forma: la formazione viene fatta con l'esperienza sul campo. {5-2}

Vogliamo infine dare alcune indicazioni specifiche che risulteranno utili per una più facile comprensione delle network:

- 1) In primis evidenziamo che diversi codici sono stati inseriti in più families, dato che alcuni temi narrativi sono parti di più nodi concettuali analizzati. Quindi si ritroveranno, nel corso dell'analisi, in diverse network (figura 3A).
- 2) È importante specificare il significato dei valori numerici inseriti nei codici e le relazioni che si possono instaurare (figura 3b).

Figura 3b Il valore numerico dei codici




Come possiamo vedere da un esempio proposto nella figura 4 il codice “Il minore è facilmente suggestionabile...” mostra che i valori numerici dentro il codice di riferimento <5-1> stanno ad indicare, rispettivamente la “ripetitiva”(5), vale a dire quante volte è stato usato quel codice per codificare una *quotation* (una parte di testo) e le “relazioni tra codici”(1), collegamenti intertestuali, che possono, come già detto precedentemente, definire diversi livelli (*is associated with; is part of; is cause of, contradicts, is a; is property of*). È evidente che la tipologia di relazione non è reimpostata dal software, ma rielaborata, tramite ragionamento logico, da chi codifica e interpreta.

Quindi a seconda del ragionamento logico e del livello di complessità e specificità decisa dal ricercatore la relazione di associazione può cambiare, può essere letta con un approccio o punti di vista diversi, pensiamo, per esempio, al caso in cui, a lavorare sulle informazioni siano più codificatori.

È fondamentale evidenziare che sono presenti codici con una bassa ripetitività, ma con un livello alto di salienza in termini di contenuti (es. “parlare di lui con la

madre per attirare l'attenzione”, quindi egualmente rilevanti ai fini degli obiettivi conoscitivi.

Figura 4 “Relazioni tra codici” e salienza



È sostanziale sottolineare che, nell’ottica dell’approccio costruzionista ciò, con cui sono stati letti i dati non rappresenta una limitazione del metodo, ma anzi una flessibilità ed una “progressione” nel pensiero del ricercatore.

Vogliamo al riguardo spiegare che non sempre verranno presentate le “etichette verbali” delle relazioni che aumenterebbero notevolmente il livello di complessità della network (spesso con un numero di codici, salienti, particolarmente elevato), non rendendo immediata la sua lettura.

La scelta, che abbiamo quindi deciso di adottare in questo contesto, consiste nel loro inserimento solamente quando si realizzerà un'impostazione grafica ideale come strumento esemplificatorio, non le riporteremo in caso contrario.

Infine abbiamo deciso, per la presentazione dei risultati, di riprendere in alcuni casi termini, anche gergali, utilizzati dai partecipanti e che sono specifici del loro contesti di lavoro.

Nella costruzione della ricerca e nell'accostamento ai professionisti delle Forze dell'Ordine queste parole si sono rivelate per chi scrive quanto mai profetiche, importanti strumenti di lettura di un contesto a me completamente sconosciuto.

“Il professionista, di qualsiasi tipo si tratti, deve considerare il proprio campo d'azione (il suo lavoro) come un terreno in cui attivare, consapevolmente ed intenzionalmente, strategie investigative che, a partire dalle teorie applicate, sappiano porre nuovi interrogativi e generare nuove interpretazioni: è il senso della complementarietà dell'agire e del pensare. Il professionista apprende e genera una conoscenza della pratica professionale dando vita e partecipando fattivamente ad un'interazione che si sostanzia nel mondo del lavoro, costruendo e ricostruendo teorie che diano modo di riconcettualizzare il suo lavoro, lo mettano in connessione e lo relazionino con situazioni e questioni di carattere più generale.

Riflettere su ciò che facciamo, sul nostro essere professionale consente un salto di qualità in termini di agire la professione, consente di dotarsi di una mentalità aperta e multidisciplinare che sappia cogliere tutte le informazioni disponibili al di là delle sole conoscenze teoriche; se il professionista riuscirà in questo intento, la pratica professionale non solo produrrà brillanti risultati di carriera, ma non si affievoliranno la passione e la curiosità che lo hanno condotto verso un determinato iter lavorativo (...)”(Patrizi, 2005, p. 41).

2 . Risorse della Polizia giudiziaria

2.1 Le risorse personali

Abbiamo chiesto ai partecipanti di mettere in evidenza le loro risorse personali e strumentali che vanno ad incidere sull'efficacia della loro performance.

Dalla network (figura 5) si evincono le *risorse* considerate dalla Polizia giudiziaria indispensabili ai fini dell'efficacia nel lavoro. Il “buon senso”, avere “intuito” e “sapersi muovere”, sono capacità che prescindono, secondo i partecipanti, dall'esperienza e dalla formazione, ma, allo stesso tempo, sono efficaci “strumenti-guida” nella gestione delle relazioni interpersonali ai fini della raccolta delle testimonianze.

Si tratta quindi di abilità personali, che possono essere “allenate” con un'attività formativa ad hoc.

In questa categoria poniamo l'accento sull'*empatia*: riuscire sia a “mettersi nei panni” del criminale, per capire il suo modo di agire, le strategie adottate e l'eventuale movente del evento criminoso, che del Pubblico Ministero che dirige le indagini.

Spesso la modalità di intervento, delegata alla Polizia giudiziaria o con essa concordata, è mediata da comunicazioni di servizio esclusivamente scritte, soprattutto nel caso in cui la Polizia giudiziaria non si trova nelle sezioni della Procura, ma presso il comando.

Sul versante tecnico delle risorse, l'individuazione degli “indicatori di menzogna”, il “saper pianificare” ed eventualmente effettuare “sollecitazioni psicologiche” sono altri strumenti utilissimi per raccogliere le dichiarazioni probatorie.

Ma il lavoro delle Forze dell'Ordine in fase investigativa è comunque un lavoro di squadra, quindi non possono non essere valorizzate le competenze che si esprimono in "gruppo".


Nella fase delle indagini si raccolgono congiuntamente le "prove", mediante per es., l'assunzione di sommarie informazioni, che poi saranno indispensabili ai fini del proseguo delle indagini, come l'autorizzazione del PM ad effettuare intercettazioni telefoniche e ambientali.

Saper e poter lavorare in équipe (estratto 1), quindi, per confrontarsi e condividere interpretazioni sulla norma, tecniche ed esperienze, compiti e funzioni, ma soprattutto "responsabilità", viene percepito coralmente come un punto di forza imprescindibile ai fini della risoluzione del caso.

Focus group - Arma dei Carabinieri I - Estratto n. 1 "Il lavoro di gruppo"

"Individualità di reparto, ma non di persone, perché, in effetti, poi l'operazione, l'attività di servizio spesso nasce da un' informazione di un componente di quel ristretto nucleo che può essere la stazione o la squadra di un determinato reparto, però viene sviluppata spesso da più persone e quindi, c'è già un lavoro di gruppo, è un reparto individuale, ma sono più persone che collaborano...siamo tutti coinvolti, abbiamo tutti la nostra responsabilità, ma l'informazione spesso parte dall'agente di polizia giudiziaria che lavora a contatto diretto con le persone ancora più di noi.."

Figura 5 Risorse personali della Polizia giudiziaria



2.2 Le risorse strumentali

Nonostante non fosse oggetto diretto delle nostre esigenze conoscitive, perché non specificatamente correlata alla raccolta delle sommarie informazioni, in quasi tutti i focus group, i partecipanti hanno fatto emergere l'importanza dell'utilizzo delle *intercettazioni telefoniche³⁰ e ambientali* ai fini investigativi.

Durante le indagini, la Polizia giudiziaria, nel caso ci siano gli estremi, può essere autorizzata dal Pubblico Ministero a predisporre intercettazioni telefoniche e ambientali per persona indagata o per altra persona a conoscenza dei fatti.

L'interesse emerso durante la discussione è sicuramente da correlare alla "rappresentazione mediatica" fortemente negativa che ha veicolato nell'opinione pubblica l'"informazione" di superficie che ci sia un abuso da parte delle Forze dell'Ordine in merito al concreto utilizzo delle intercettazioni, a volte percepito non necessario, e alla circolazione di dati sensibili, spesso riguardanti fenomeni volti ad alimentare i pettegolezzi su personaggi di interesse pubblico (alla luce di recenti scandali che si sono susseguiti nel nostro Paese, in ambito politico³¹) più che a velocizzare i procedimenti giudiziari.

Ma la stessa opinione pubblica, tengono a sottolineare i partecipanti, non sa che la cosiddetta "fuga di notizie" dipende da chi trascrive le intercettazioni, generalmente consulenti esterni alle Istituzioni della Giustizia.

Un argomento che desta preoccupazione e prese di posizione diverse all'interno della Polizia giudiziaria se si pensa che gli italiani sono i cittadini europei più intercettati (Zappalà, 2007) e che diverse sono le problematiche tecniche connesse alle intercettazioni telefoniche e ambientali, per es. in merito ai limiti dei metodi di verbalizzazione e di trascrizione, aspetti che ne mettono in discussione la validità come prova.

³⁰ Codice di procedura penale - Capo IV "Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"

³¹ Come per esempio le intercettazioni tra il governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio e l'amministratore della Banca popolare di Lodi Gianpiero Fiorani etc.,

Nel nostro caso l'ipotesi che si adottino delle misure per ridurre il numero delle intercettazioni autorizzate o delle limitazioni, a seconda, per es., della tipologia di reato in causa, o delle cariche istituzionali coinvolte, preoccupa le Forze dell'Ordine perché sono le fonti di prova più utilizzate nei processi e permettono loro, in alcuni occasioni, di chiudere velocemente le indagini, risparmiando "tempo e denaro" da dedicare ad altri casi pressanti.

Focus group I- Polizia di Stato - Estratto n. 2 – "Il riscontro oggettivo"

"Contrariamente a quanto avveniva con il vecchio rito (...) Ora ci troviamo nelle condizioni di portare prove, intercettazioni, conversazioni inequivocabili. Se non c'è riscontro oggettivo e sequestro... non serve a niente

Vero è che, per loro stessa ammissione, l'intercettazione è una modalità facile che porta però a trascurare altre tecniche investigative.


Il vero problema, come afferma la stessa Magistratura, è che il numero delle intercettazioni in Italia è di gran lunga superiore ad altri Paesi a causa del sistema processuale penale dove è difficile reperire testimoni "attendibili" e dove le stesse Forze dell'Ordine hanno una perenne *carezza di organico*. Chiaramente mettere una cimice o controllare un telefono risulta meno faticoso e più rapido che fare appostamenti e pedinamenti.

Focus group - Arma dei Carabinieri II - Estratto n. 3 "La paura di testimoniare"

C1 "Il codice non garantisce il testimone" C2 "Dobbiamo partire dal presupposto che molto spesso ti dicono il 20/30% di quello che realmente fanno perché...perché hanno paura...Lei si metta nei panni di un testimone in una zona del Centro Sardegna oppure di qualche Paese della Provincia di Sassari, lei assista ad un omicidio fatto da personaggi che lei conosce, io la vengo a sentire per sommarie informazioni, lei non è tutelata assolutamente dalla giustizia, io non le posso dare protezione, non le posso dare niente...Lei mi direbbe veramente tutto quello che ha visto?

Oltre alle intercettazioni telefoniche e ambientali, vengono usati strumenti (figura 6) quali accertamenti bancari, specialmente dalla Guardia di Finanza, accertamenti tecnico - scientifici, video e audioregistrazioni (estratto 4), anche nella raccolta delle dichiarazioni, accertamenti tecnici, banche dati etc.

Figura 6. Risorse strumentali dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria



Un altro “strumento”, umano in questo caso, adottato spesso dalla Polizia giudiziaria è la figura dell'*informatore/confidente* (art.203 c.p.p.) (Figura 7), una persona inserita nel contesto criminoso (per es. per reati legati allo spaccio e alla droga), generalmente con precedenti penali, ma non per forza, che può fornire adeguate informazioni alle Forze dell'Ordine su chi per esempio gestisce certi traffici, indicazioni su particolari dinamiche tra associazioni a delinquere rivali etc., quindi informazioni che potremo definire “di orientamento” all'indagine.

Si tratta di figure rilevanti che però la Polizia giudiziaria utilizza misuratamente, generalmente nelle fasi iniziali delle indagini, perché spesso se non agisce con cautela può essere a sua volta “usata” e “ingannata”, oggetto di facili strumentalizzazioni.

Per tale motivazione è sempre bene far ricorso all'informatore per situazioni generali e non nei casi specifici (estratto 4).

Un aspetto importante da evidenziare è legato alla relazione professionale che si instaura tra PG e informatore, difatti l'informatore parla con sincerità con pochissime persone, per questo non può essere “passato a più agenti”.

Tra colleghi questa conoscenza implicita viene rispettata anche al di là del ruolo gerarchico rivestito per es. se l'indagine è condotta da un Maresciallo capo, ma l'informatore è un contatto dell'Appuntato, parlerà comunque con quest'ultimo, consapevoli che l'effetto negativo potrebbe consistere nel “perdere l'informatore” o nel trovarsi davanti un “informatore inaffidabile”.

Focus group Guardia di Finanza I- Estratto n. 4 “L’informatore”

Per quanto riguarda l’informatore che ti deve dare la notizia, che ti serve per iniziare un’indagine...meno lo tocchi, meno lo tratti e meglio è.

L’informatore lo acquisisci da una precedente operazione, io ho bloccato 30 persone, la trentunesima il Magistrato però l’ha denunciata a piede libero, io la vado a perquisire... e gli dico “amico mio, tu hai fatto questo, questo e quest’altro, alla prossima ti stano” e il rapporto per quanto riguarda questi tipi di indagine nasce lì...se a me serve un’informazione, la vado a chiedere a lui, per esempio nel campo della droga, io parlo per mia esperienza personale, non vai a dire “quando sai che arriva un carico vallo a prendere” è una cosa pericolosissima...qualche collega si è trovato nei guai... l’altro giorno lo hanno assolto”...non si capisce bene se è l’informatore che ti ha dato la notizia o sei tu che hai detto all’informatore, siccome mi interessa lo arresto, giusto chiediamo “chi c’è adesso che bazzica ..tizio etc.... arrivederci e grazie e non ci vediamo mai più perché se no...più rapporti ci sono e più uno si mette nei guai. GF2 Ci sono informatori che lo fanno di professione.. GF1 Mai usare l’informatore per il servizio specifico. Quello che ti dice ci sono 10 kg di esplosivo, andiamo e lo prendiamo perché normalmente c’è la fregatura...è possibilissimo che lo abbia messo lui.... L’informatore si usa raramente, solo per casi eccezionali.

Rispetto all’affidabilità dell’informatore si cerca di rafforzare un rapporto privilegiato e duraturo nel tempo con lo stesso piuttosto che attivare contatti con diversi informatori che diventerebbero incontrollabili.

L’informatore/confidente, per i suoi servizi, riceve dei compensi³² in relazione alle informazioni fornite e agli esiti positivi che ne sono determinati (quali per esempio l’importanza della sostanza stupefacente sequestrata, il numero dei criminali arrestati e dei beni patrimoniali sequestrati, etc.), alle informazioni sulla “logistica” dei malviventi, gli scopi dell’organizzazione criminale, etc.

Rivestono particolare valore le collaborazioni per la “scoperta” e lo “smantellamento” di un’organizzazione criminale rispetto al “profilo criminale” dei suoi membri, del livello di infiltrazione nelle strutture pubbliche, dei danni scaturiti e chiaramente dell’interesse sociale del caso.


³² Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti (SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev.) *Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0417 – 0419.*

Ovviamente si tiene conto anche delle peculiarità del confidente/informatore, per il coinvolgimento personale nell'indagine, rischi e pericoli in cui può incorrere, livello di motivazione e affidabilità, etc.

Oltre al compenso in denaro sono previste particolari *misure di protezione* o di assistenza in situazioni di pericolo (ad esempio protezione dei testimoni), nonché misure in materia di previdenza sociale, la concessione di agevolazioni detentive ovvero il parziale o totale condono della pena in conformità della legislazione nazionale.

Se vengono poi commessi dagli stessi trasgressioni, comportamenti illegali e, per negligenza, fornite informazioni false o non rispettate le linee tattiche stabilite, possono essere previste riduzioni o negati i compensi.

Figura 7 L'informatore e il confidente



La riflessione scaturita dai focus group in merito alle risorse personali e strumentali, se da una parte, si sofferma sull'importanza di gestire le relazioni interpersonali "complesse" e "rischiose" con rei, informatori etc., nelle quali si adottano criteri per alcuni aspetti simili a quelli usati in occasione dell'interrogatorio o dell'assunzione di sommarie informazioni, dall'altra evidenza come l'utilizzo di strumentazioni sempre più tecnologiche e scientifiche possa, con il tempo, determinare la perdita del contatto diretto con i cittadini, "disilludendo" le loro aspettative. Ci chiediamo se questa riflessione sul distacco autopercipito, dai

partecipanti, possa incidere su una percezione sociale negativa, in merito alla loro funzione come tutori della sicurezza pubblica.

3. Dichiarazioni probatorie

Il nostro Psicologo del Ministero, in un corso fatto a Brescia, ci ha proposto di vedere un filmato dove venivano riportati e raccontati dalla mamma di Giuliani i fatti di Genova. Lui la mattina ha fatto una premessa dicendo che non esiste una verità oggettiva, ma la verità è sempre soggettiva anche nel riportare le immagini...nelle immagini uno vede quello che vuole vedere. Dopo la proiezione di questo filmato è successo un macello.

Nessuno aveva capito che voleva dimostrare, che non esiste la verità oggettiva. Nel senso che quella aveva il suo stato d'animo da raccontare e il poliziotto aveva il suo stato d'animo nel raccogliere il suo racconto.

Focus group - Polizia di Stato II

E riprendendo le parole dei partecipanti evidenziamo come questo approccio critico e autoriflessivo sull'“ingannevole illusione che esista una verità oggettiva”, dovrebbe accompagnare sempre l'operatività delle Forze dell'Ordine.

Spesso durante le indagini si cerca di dimostrare quello che ci si “costruisce” nella propria mente, aspetto che trova una simbolica e naturale espressione nella funzione della gestione dell'interrogatorio e dell'assunzione di sommarie informazioni, quando la manipolazione e la suggestione, ad essa conseguenti ne diventano, come vedremo durante l'analisi, un “devastante” e spesso “incontrollato” effetto.

“Spesso succede che noi magari interveniamo, ci facciamo già un'idea di quella che è stata la dinamica dei fatti.. tutto quanto...e quando si va a sentire la persona si rischia quasi di indirizzarla verso quello che noi vogliamo fare” Magari noi abbiamo già un'idea e quando tu lo senti purtroppo rischi di portarlo dove vuoi per avvalorare le tue ipotesi. Noi mettiamo certo un confine però alle volte è un rischio che commetti (Focus group –I Arma dei Carabinieri).

Avere comunque la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte e delle modalità agite è un'opportunità importante di tutela e di gestione del rischio.

In considerazione delle precedenti definizioni tecnico-giuridiche date nel primo capitolo e nella premessa della ricerca, ci soffermeremo direttamente sulla gestione delle “dichiarazioni probatorie” e sulle difficoltà ad esse legate.

Ricorderemo solamente che in questa definizione rientrano l'interrogatorio delegato³³, l'assunzione di sommarie informazioni e la testimonianza indiretta del Pubblico Ufficiale.

3.1 Gestione e modalità operative nella "raccolta delle informazioni": dall'interrogatorio delegato e di iniziativa all'assunzione di sommarie informazioni

Nelle dichiarazioni probatorie la Polizia giudiziaria si trova a dovere gestire una relazione con l'interrogato coinvolto nel crimine o come testimone oculare, senza un training specifico che lo possa guidare nell'espletamento efficace di questa funzione, nonostante si tratti di una fra le più importanti e complesse di cui è responsabile.

In primis ci sembra utile riprendere le parole di un partecipante che definisce l'"interrogatorio" (estratto 5) nella sua doppia accezione, di "acclarativo" e "confermativo", nel primo caso si cerca di raccogliere informazioni dal testimone o dall'indagato, ma non si hanno prove, nel secondo caso invece si ha certezza che la persona ascoltata possa fornire informazioni in merito al caso.

Focus group - Guardia di Finanza I - Estratto n. 5 "L'interrogatorio"acclarativo e confermativo"

Ci sono due tipi, secondo me, di interrogatorio: acclarativo e confermativo. Acclarativo quando noi cerchiamo di chiarire la situazione, ad esempio quando noi prendiamo informazioni da una persona. Non sempre quella è colpevole, è una persona che ha visto e noi cerchiamo di farle dire le cose, non quelle che vogliamo noi, ma quelle che ha realmente visto per poter capire anche noi come procedere nelle indagini. È confermativo, quando noi sappiamo che quella persona ha visto qualcosa e vogliamo farglielo dire, come una prova testimoniale che però va sempre confermata nel procedimento. Quella persona dovrà ripetere le stesse cose davanti al Giudice.

Ci si è soffermati poi su come siano cambiati la gestione e il "valore" dell'interrogatorio con il nuovo codice di procedura penale del 1989 (estratto 6).

Al riguardo viene infatti evidenziato come il cosiddetto "giusto processo" garantisca *eccessivamente* l'indagato/imputato, ostacolando l'operatività della Polizia giudiziaria.

³³ *Interrogatorio delegato* dal Pubblico Ministero (artt. 370 co.1, 364, 373 co. 1 lett. B.; artt. 62, 64, 66 e art. 21 c.p.p); *assunzione di sommarie informazioni da persona diversa dall'indagato* (art. 351 c.p.p)³³

Il ruolo del “testimone diretto” nel processo è notevolmente cambiato; se prima, spesso costituiva una delle poche prove a disposizione degli inquirenti, anche perché l’unico esame che veniva fatto era quello sul gruppo sanguigno, oggi invece è sempre più circoscritto il numero di persone disposte a testimoniare, e a non ritrattare, in sede dibattimentale, la testimonianza resa alla PG. Le “indagini investigative” sono state sostituite dalle investigazioni tecniche e scientifiche³⁴, svolte dalla Polizia scientifica della Polizia di Stato e dal RIS dell’Arma dei Carabinieri nei campi della chimica, biologia e della fisica, che ha ridotto i tempi di risoluzione dei casi.

Focus group - Arma dei Carabinieri II- Estratto n. 6 Prima del cambiamento del c.p.p

C1...L’interrogatorio... ci si avvale della facoltà di non rispondere. ..il termine proprio....Prima del cambiamento del c.p.p. l’interrogatorio era un atto importantissimo, erano gli anni 90...l’avvento della tecnologia, avevamo parziali banche dati, quindi l’interrogatorio era l’unica fonte di prova di un fatto reato, la testimonianza era la cosa più schiacciante..C2 era l’unica. Solo il testimone poteva...essere quello che ti faceva condannare. C3 Si basava tutto sulle sommarie informazioni...C1 sulla dinamica de fatti. ...C4 Si faceva solo il gruppo sanguigno... e li ti fermavi...Non c’era la garanziaC1..le garanzie vanno bene però non devono diventare troppe...come un decreto legge non può essere troppo modificato. Alla fine si rischia di fare un calderone da dove non se ne esce più...

Nello specifico della gestione della raccolta della testimonianza, alcune modalità operative sembrano essere più efficaci di altre (figura 8).

Con il sospettato si tende ad adottare un atteggiamento più pressante e meno paritario, spesso incalzante, a differenza di quello generalmente usato con il testimone, indubbiamente più informale e colloquiale.

³⁴ Specifiche investigazioni tecnico-scientifiche: il segnalamento fotodattiloscopico; il sopralluogo di polizia scientifica; la ricostruzione tridimensionale della dinamica dell’evento criminale con tecniche di realtà virtuale (Progetto RitriDec); l’analisi criminale al fine dell’individuazione del profilo dell’autore di omicidi efferati e/o ad opera di serial killers (UACV); l’applicazione dei metodi della psicologia e della criminologia alla criminalistica; la documentazione foto-video-audio nei servizi investigativi ed in quelli di ordine pubblico; il disegno del volto (identikit) al fine dell’identificazione; l’esaltazione di impronte papillari latenti; le indagini grafiche; le indagini balistiche; la rigenerazione dei numeri di matricole abrasi; l’esame dei documenti; l’esame speditivo, qualitativo e quantitativo delle droghe; analisi inerenti residui di incendi ed esplosioni; le indagini di genetica forense - test del D N A; le indagini di biologia forense per il riconoscimento dei pollini, dei vegetali, e del DNA di animali domestici.

Al riguardo è fondamentale la scelta *del contesto dove si svolge l'interrogatorio*, che deve essere quanto più possibile accogliente al fine di mettere a suo agio la persona interrogata, potenzialmente poco rumoroso, dove non entrino continuamente altri colleghi che possano distrarre o infastidire la persona che si trova a priori, sia nel ruolo dell'indagato che del testimone, in uno stato di disagio. Si cerca di creare da subito una situazione "informale", offrendo il caffè all'interrogato, facendo all'inizio domande che riguardano argomenti generali parlando "del più e del meno" e non concentrandosi sullo specifico reato. Chiaratamente tutte le Forze dell'Ordine adattano modalità di "accoglienza" diverse.

Focus group - Polizia di Stato II- Estratto n. 7 – Creare la relazione di fiducia

(...)Quando abbiamo una persona davanti, dobbiamo cercare di stabilire un rapporto, non può essere sterile. Cercare di dialogare e capire la persona che hai di fronte per capire quale tipo di domande lui è in grado di recepire.

Generalmente si adotta il *modello dell'intervista cognitiva* (Geiselman, Fisher, Firstenberg, Hutton, Sullivan, Avetissian, Prosk, 1984; Geiselman, Fisher, MacKinnon, Holland, 1986; De Leo, Scali, Caso, 2005), partendo da domande generative ed esplorative fino a quelle sempre più specifiche legate all'evento criminoso, il tipico percorso ad imbuto³⁵ (estratto 8). Chiaramente si cerca di destrutturare il racconto narrativo dell'interrogato per verificare se si tratta di una testimonianza menzognera, principalmente in due modi: in primis, dopo l'esposizione naturale (dall'inizio della giornata fino ad arrivare all'evento), cambiare "sequenze narrative" può portare il "bugiardo" a confondersi e a smascherarsi.

Uno stratagemma usato spesso dai criminali è quello di raccontare quello che hanno fatto il giorno primo del reato, per smascherarlo è importante arrivare a quesiti sempre più specifici le cui risposte possano essere verificate: chi c'era ? Poi si

³⁵ Possiamo catalogare in 4 di tipi di sequenze di quesiti

1) *a tunnel*, per conoscenza precisa di specifici fatti; 2) *ad imbuto*, domande che portano gradualmente a specifiche e limitazioni sull'argomento trattato; 3) *ad imbuto rovesciato*, si parte da domande chiuse per passare poi a quesiti pi ampi; 4) *alternate aperte/chiuse* usate per mettere alla prova l'interrogato (Gulotta, 1987; 2000).

andrà a verificare, intervistando le persone a cui l'interrogato ha fatto riferimento per assodare l'esattezza delle informazioni raccolte ed eventualmente far cadere gli alibi proposti dall'interrogato.

Focus group Arma dei Carabinieri I Estratto n. 8. "Verificare l'attendibilità della testimonianza: l'intervista cognitiva"

Una volta che abbiamo raccolto il racconto, non ci dobbiamo accontentare di quello, perché quella può essere la classica lezione preparata dallo studente che deve essere interrogato e allora dice quello che il professore vuole sentire, però poi non ci ha capito nulla della cosa. Se la persona ha inventato, noi costruiamo un percorso per dire "Riferisca come ha trascorso la giornata del 13" e quello naturalmente nel riferire come ha trascorso la giornata, se la persona è spontanea e dice la verità ci dirà una serie di cose non riscontrabili per esempio... che si è fermato in un certo posto anche se non c'era nessuno e se invece se lo ha costruito dirà "Sono passato al bar e c'era Tizio"... "Li mi hanno visto e lo posso dire" "c'era questo che ha fatto questo e quest'altro" Si è costruito lui il racconto. Il nostro compito... diciamo sì... ci accontentiamo di questo... bene? Questa è solo la base, ora cominciamo a scomporla questa cosa. Lo fai iniziare da metà del racconto "Ma tu quando sei arrivato al bar come ci sei arrivato"... Gli viene più difficile dire la bugia partendo da metà, se ha detto la verità quello che ha fatto la mattina te lo può dire tranquillamente. O partire dalla fine e tornare in mezzo... C2 E ripartiamo da... "Gli devi far raccontare la storia 5/6 volte" Perché a volte sono furbi. Se un fatto accaduto oggi o ieri... se riesci con questo sistema... ci sono quei furbacchioni che tu gli fai la domanda del 13 loro ti raccontano il fatto del 14. Quando vai a chiedere per es. al bar loro ti diranno "Sì, è vero c'era, ma non era quel giorno. Quindi devi stare attento a fare combaciare quello che avviene prima e quello che avviene dopo, ripetendo le cose..."

Le domande devono scaturire dal momento e seguire il flusso della narrazione, ma allo stesso tempo diventa un punto di forza la loro "preparazione e predisposizione" prima dell'interrogatorio o almeno delle "aree dimensionali" da indagare o sulle quali "mettere alla prova il teste", ovviamente legate alle informazioni raccolte fino a quel momento e che possono essere utili per mettere alla prova e anticipare le "risposte costruite" che potrà dare.

Ipotizzare "contenuti di prova" e anticipare "potenziali riposte" che l'interrogato potrà costruire per depistare le indagini sono degli accorgimenti utili da considerare.

Focus group - Guardia di Finanza I - Estratto n. 9 "L'impostazione delle domande"

Si parte da domande abbastanza generiche, per cercare di arrivare al nocciolo della questione, cercando di evitare che chi sta dall'altra parte ci dica quello che vuole lui e cercare di mettere in contraddizione chi sta dall'altra parte. Naturalmente prima di fare l'interrogatorio uno si prepara le domande, cerca di capire cosa potrebbe rispondere l'altra parte. Io di solito prima di fare un interrogatorio mi preparo, non vado così allo sbaraglio perché cerco di immedesimarmi anche nella controparte per giustificare il suo comportamento e allora mi preparo le domande in funzione di quello che potrebbe rispondere alla mia domanda, cercando di evitare che il soggetto che ho di fronte mi dica quello che vuole lui (...).

Un altro aspetto fondamentale nell'impostazione delle domande è legato al *non dar nulla per scontato* e porre anche i quesiti più semplici, che possono determinare la risoluzione di un caso complesso (estratto 8).

Focus group - Arma dei Carabinieri I - Estratto n. 10 "L'Interrogatorio"- Un caso critico "Io ho avuto la fortuna di lavorare su un caso "freddo" che risaliva al 1991 e non ci abbiamo lavorato nel 2003 e si trattava di un tentato omicidio i cui colpevoli erano stati dopo poco assicurati alla giustizia, però in questo caso, erano state tralasciate altre ipotesi investigative o meglio ci si era fermati a ciò che era apparente, al caso concreto, gli autori del tentato omicidio senza scavare i retroscena, perché ci si era accontentati dei motivi più apparenti (...). noi abbiamo lavorato sulle stesse persone esaminate nel 1991, una voleva collaborare, ma gli elementi che forniva dovevano essere supportati da un'altra persona e l'altra aveva un atteggiamento più rigido... noi riuscimmo a farla aprire con tutta una serie...instaurando un rapporto e avendo raccolto degli elementi. Quello che mi colpì di questo caso fu il fatto che gli feci domande molto semplici per me e alle quali mi rispose contribuendo a chiudere il cerchio e a costruire quel castello accusatorio nei confronti di quelle persone che erano rimaste fuori. Io gli chiesi, durante il verbale:- "Lei perché non ha riferito queste cose all'epoca?" Rispose:- "Perché nessuno me lo aveva chiesto" - Un caso semplicissimo, sarebbe bastato chiedergli: - Con chi aveva acquistato l'arma, chi c'era..." Io le avrei anche dette queste cose, ma non me le chiese nessuno. Noi lavoriamo d'istinto, ma le domande semplici non dobbiamo tralasciarle mai (...)"

Ma l'impostazione delle domande dipende anche dalla *tipologia di reato* (estratti 11-12). Per esempio, nel caso di "reati contro la persona", non si devono concentrare sul fatto, ma sulle informazioni che incorniciano l'evento (storia della vittima, frequentazioni, abitudini etc.); nei "reati contro il patrimonio" (furti, scippi, rapine) invece le domande sono circoscritte al fatto criminoso.

Focus group - Polizia di Stato I - Estratto n. 11 "La tipologia di reato"

POL1 Nel caso di una rapina necessariamente la raccolta di sommarie informazioni, la persona... il tutto è incentrato sul fatto perché non c'è un prima e non c'è un dopo, quindi alla persona vanno fatte domande specifiche su quel fatto, su quel momento e sulla zona, non c'è un prima, non c'è una mattina, il giorno prima ..non c'è...ma noi che ci occupiamo di reati contro la persona, totalmente diverso..poco sul fatto perché la maggior parte delle persone sul fatto non ne sanno niente, ci occupiamo molto del cosiddetto contorno, del giorno prima, dell'anno prima, di 5 anni prima...di tutto il contorno della vittima del reato. Quindi il nostro lavoro non è legato solo sul quel reato, in quel momento, su quel fatto..POL2 ma tiene conto anche del contesto sociale POL1 certo il contesto sociale, simbolico che ci può interessare.

Ed è implicito che la testimonianza venga raccolta in considerazione delle piste investigative legate al reato (estratto 12).

Focus group - Polizia di Stato I - Estratto n. 12 "La tipologia di reato"

(...) Poi si procede all'istruzione delle informazioni (...) a seconda del reato facciamo domande socialmente connesse al fatto. Se qui per questo fatto e ti chiediamo delle cose specifiche che riguardano questo fatto. Noi abbiamo piste investigative collegate al fatto... la testimonianza va presa in funzione di qualcosa che dovremo fare dopo (...) ci sono indagini che

non richiedono domande specifiche...dove è necessario approfondire, soprattutto nell'attività delegata, dove non c'è un ulteriore sviluppo perché l'indagine è sul tavolo del PM, quindi non siamo delegati a fare una copia e ritrasmettiamo e non c'è un seguito e noi siamo delegati a fare l'interrogatorio, quindi ritrasmettiamo, dove invece la testimonianza è su nostra iniziativa siamo più attenti perché sappiamo che dopo, sulla base di quel verbale, si possono fare alcune attività.


Ma anche il profilo dell' interrogato ha una sua rilevanza nell'impostazione dell'*assunzione di informazioni/interrogatorio*; diventano fattori discriminanti l'età, il sesso, il livello di scolarizzazione, il contesto socio-culturale di riferimento etc. (estratto 13). Capire il profilo della persona che si ha di fronte e le modalità più adeguate per gestire più efficacemente possibile l'interrogatorio sono aree di miglioramento e oggetto di esigenze formative.

Focus group - Arma dei Carabinieri I - Estratto n. 13 Le difficoltà legate al contesto "Certo si adottano varie tecniche in base sia al soggetto che al fatto compiuto...L'anziano è il più difficile, vuole cercare di coprire il fatto...inizialmente non rende la testimonianza. soprattutto per i reati dell'ambito agropastorale..in Paesi nel Centro Sardegna dove la cultura è quella di coprire e di non esporsi per timori di vendetta, (..) Nel centro Sardegna i fatti non vengono denunciati.. cambia la percezione delle persone rispetto al ruolo della Giustizia.... Soprattutto per i reati che si sviluppano nell'ambito familiare, mi riferisco ai maltrattamenti familiari. Casi molto delicati. C'è un paradosso, dopo la formalizzazione della denuncia ci si tira indietro"

Come affermano Zani e collaboratori (2003, p. 217), durante l'interrogatorio "l'attività di ricordo, condotta congiuntamente dai due interlocutori, consente di ottenere una versione autorevole e accreditata degli eventi passati, partendo dalla quale saranno legittimate le future azioni legali". Al riguardo, come evidenziano Castellani e Pajardi (1991), durante le diverse fasi processuali, l'imputato tenderà a confermare la versione prodotta durante il fermo o al momento dell'interrogatorio piuttosto che ripercorrere l'esperienza vissuta; elemento che ne sottolineamente ulteriormente l'importanza.

Il verbale risulta quindi l'espressione di una negoziazione tra chi ha /non ha commesso il reato e un rappresentante dell'Autorità giudiziaria che ha il compito di produrre un atto pubblico che rielabori l'evento comunicatogli.

Figura 8. La gestione dell'Interrogatorio delegato alla Polizia giudiziaria



Le sommarie informazioni, la cui versione se non viene confermata in fase dibattimentale è “carta straccia” (figura 8- estratto 14), servono comunque per il proseguo delle indagini; le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio delegato, che possano essere usate contro l’indagato, hanno valore durante il processo.

Focus group - Guardia di Finanza I

Estratto n.14 La differenza tra interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni.

GF1 Molte volte la raccolta di sommarie informazioni è “taroccata”, mi è capitato di sentire colleghi che scrivevano cose che non erano vere. Il legislatore ha cambiato la norma per quello... perché ci sono stati dei casi (...).GF2 L’interrogatorio d’iniziativa è carta straccia...GF3 Mentre l’interrogatorio è un atto probatorio gli altri atti sono d’indagine, servono alla prosecuzione dell’indagine ecco perché il collega dice che sono cartastraccia. GF1 La mia acquisizione di sommarie informazioni non può avere la stessa valenza per lo stesso motivo che io le scrivo quello che voglio...potenzialmente potrebbe scrivere quello che vuole...non è che lo fai in malafede e tu lo interpreti come viene a me.

La gestione delle sommarie informazioni fa percepire i partecipanti più “efficaci” nell’adempimento della funzione perché chiaramente l’interrogato in questo caso “non può avvalersi della facoltà di non rispondere” (estratto 14) e nella scelta del “modello d’intervista” da utilizzare, a discrezione personale.

Focus group - Guardia di Finanza I

Estratto n. 15 “Tra interrogatorio delegato e raccolta di sommarie informazioni” GF1 Al 99 % assumiamo informazioni da persone informate...che è molto meglio. Intanto non mi può dire non ti rispondo perché non lo può fare. Mi può dire non ricordo, però non rispondo non me lo dice... Se uno è indagato si può avvalere della facoltà di non rispondere se uno è una persona informata dei fatti deve rispondere secondo verità, come al processo... il testimone non può non rispondere... Non c’è la presenza del difensore per il testimone ...GF2 Nell’interrogatorio c’è il difensore, può assistere, ma sta zitto, non può fare neanche “Bah” GF3 Può fare cenni di assenso e dissenso. GF2 Quindi non cambia niente è solo una questione psicologica. GF3 Invece parlano tutti. GF4. Se quello si avvale della facoltà di non rispondere, non gli succede niente, non ha penalizzazioni, non ha...perchè deve parlare?! Il 90% degli avvocati al suo cliente dice, fino a quando non passano i 6 mesi, che non c’è una proroga di indagini, che io non posso accedere al fascicolo...etc. “Tu non devi dire niente”, non devi dire che vuoi essere sentito... e se ti chiamano mandiamo il fax “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”.Sono le garanzie che prevede il codice però uno si ritrova...GF2 “Ma se questi ti dicono tutto che gusto c’è a fare le indagini?” GF3 C’è gusto, c’è gusto...

La gestione dell’interrogatorio delegato spesso per la Polizia giudiziaria, spesso consiste in un “mero atto formale” (figura 8, estratti 15, 16) in cui l’indagato, dopo aver fornito i propri dati identificati, si avvale della facoltà di non rispondere, spesso “sollecitato” dallo stesso difensore a non parlare “per prendere tempo”(Hostica, 1979).

Oppure se l’interrogato decide di rispondere, le domande sono generalmente “preconfezionate” dal PM, focalizzate sul capo d’imputazione, e non permettono di seguire la ricostruzione della narrazione del parlante, anche perché può succedere che la PG delegata non abbia seguito il caso per cui si conduce l’interrogatorio e non abbia nemmeno potuto visionare gli atti, quindi si trova nella condizione di poter solo verbalizzare le risposte ai quesiti delegati.

Questi due aspetti, *un codice di procedura penale* che, nell’ottica del “giusto processo” *tutela troppo l’indagato* e la *non certa e completa conoscenza del caso quando viene loro delegato un interrogatorio*, sono considerati dei problemi difficili da gestire al fine di una prassi efficace (estratto 16).

Focus group – Arma dei Carabinieri I

Estratto n. 16 “L’interrogatorio delegato”

C1 Molte volte anche il Pubblico Ministero, una volta che tu hai trasmesso gli atti all’Autorità giudiziaria, poi diventa lui il titolare dell’indagine, che fa? Ti fa una delega...e a seconda del PM ti dice “Delego il Maresciallo tal dei tali a sentire Tizio e Caio sulle seguenti circostanze” E ti mette lui le domande da fare. A me mi mandano fascicoli anche dalla Procura di Canicatti.. non è che mi mandano il fascicolo processuale, che, prima di sentire Tizio, posso sapere tutta la storia. Arriva un fax con la delega del PM ... "Si prega di sentire Tizio e Caio per chiedere quanto segue..." e sono due domande...E io non conosco nemmeno la storia. Io convoco la persona, il PM è interessato a queste due domande, io glielo formule come me le ha indicate lui, ed è pur sempre un interrogatorio.

Un altro aspetto evidenziato come problematico concerne *l’essere obbligati a comunicare all’indagato le prove acquisite*, durante la fase d’indagine, contro di lui l’interrogatorio diventa quindi una sorta di “gioco a carte scoperte” a vantaggio dell’indagato.

Se da una parte viene percepito come fin troppo tutelato il sospettato, dall’altra la vittima e/o il testimone lo è troppo poco; per questo diventa particolarmente complesso *doverlo convincere (estratto 17) a verbalizzare e firmare la sua testimonianza*, e, soprattutto, a non ritrattarla in occasione del processo.

Un aspetto molto comune, soprattutto per i reati di criminalità organizzata, quali lo spaccio di droga o lo sfruttamento della prostituzione, o per reati particolarmente efferati o agiti con la connivenza del contesto locale, rapine o sequestri etc.

Focus group - Arma dei Carabinieri I Estratto n. 17 “Il testimone chiave”“La cosa più delicata è la vigilia del processo, il testimone chiave, quello che ha visto, quello che inchioda l’indagato, e quello bisogna saperlo gestire nella fase pre-processuale perchè se arriva lì ...lui può aver scritto e firmato 30 verbali è "aria fritta" se va in dibattimento e dice - No, il Maresciallo si è sbagliato, ha capito male... io non volevo dire che ho visto che tal dei tale era lui..mi sembrava lui...invece il Maresciallo ha scritto che era lui..-Io intendevo dire che era uno che si assomigliava a lui". Bisogna avvicinare la persona prima il giorno e prepararsi alla fase processuale”. “CC1 Inizi a scrivere il verbale e lui è lì ti guarda (...) CC2. Nel prendere una denuncia si crea una barriera che la scrivania e il computer... CC3 Io per esempio mi siedo vicino a lui mentre lo interrogo...”

Il testimone, non sentendosi adeguatamente tutelato dal Sistema giudiziario, decide di non rendere testimonianza per paura di ritorsioni, vendette contro di lui e la sua famiglia e afferma di non aver assistito all’evento o di non poter fornire

informazioni utili in merito, preferendo, paradossalmente, correre il rischio di essere indagato per favoreggiamento o falsa testimonianza.

In diversi casi la stessa Polizia giudiziaria comprende la problematica vissuta dal testimone oculare che, temendo per la sua incolumità e dei propri cari, decide di dare le dovute informazioni agli inquirenti, ma senza una loro verbalizzazione, al solo scopo, quindi, di agevolare le indagini. E questo avviene perché le Forze dell'Ordine cercano comunque di creare una relazione di fiducia nei contesti sociali, anche piccoli, in cui sono inseriti.

Alcune strategie e modalità operative risultate “vincenti” sono diventate prassi riconosciute, per esempio il condurre *l'interrogatorio in dialetto*, in particolari contesti, utilizzare come abbiamo visto, gli informatori e i confidenti creando una “relazione esclusiva” e confidenziale, interrogare in contesti silenziosi dove non si è disturbati per evitare che il testimone si deconcentri costantemente, conoscere il contesto in cui si opera, bluffare sui reali indizi e prove contro l'indagato etc. Aspetti che ci fanno riflettere su potenziali linee guida come anche l'importanza di curare, non solo l'informativa riassuntiva che poi verrà visionata dai funzionari, ma non varrà in sede processuale, ma anche e soprattutto i “verbali” di arresto e di perquisizione e le assunzioni di sommarie informazioni.

La figura 9 riassume alcuni dei concetti salienti, appena trattati, e ne presenta di nuovi che verranno più specificatamente argomentati, in apposite sezioni, con il proseguire dell'analisi dei dati, come la testimonianza dei minori e le strategie adottate per fronteggiare situazioni problematiche. La network vuole evidenziare il livello di complessità di un fenomeno, comprensibile nella trattazione delle diverse sue parti.

Figura 9 Procedura per la gestione dell'interrogatorio e della raccolta di sommarie informazioni





Figura. 10 La ricetta della buona “testimonianza”



Esista allora la ricetta della buona testimonianza?

Nonostante la consapevolezza che i *fattori interni*, riguardanti l’operatore, ed *esterni*, relativi all’interrogato, al contesto, al reato etc. possano mettere in discussione anche la testimonianza raccolta con tutti i criteri considerati come maggiormente efficaci, possiamo affermare che alcuni “accorgimenti” possono agevolare l’espletamento di questa funzione e supportare la PG anche nelle condizioni più difficoltose, ma appunto senza garantirne il risultato finale.

Come diversi partecipanti hanno condiviso, il saper interrogare è un’abilità che dipende particolarmente dalla personalità e dallo stile comunicativo dell’interrogante perché “entrare in relazione” e in “empatia” con l’altro, rassicurarlo, ben disporlo, da una parte, ma saperlo al tempo stesso “mettere sotto

scacco”, a seconda del ruolo che riveste, come testimone o indagato, non può essere appreso facilmente; così come lo è cogliere quindi il profilo altrui mettendo un po’ di sé per entrare in relazione con l’altro, abilità che può essere ben rappresentata dall’affermazione di un partecipante:

“Io dico sempre, se non avessi fatto il carabiniere sarei stato un grande delinquente”. “Io penso sempre come il delinquente”. “Marescià ah lo sa perchè lei non mi arresta? Perchè io non dormo la notte pensando a quello che devo fare il giorno. “Tu augurati che non ci perda io qualche notte poi già ne riparliamo...”

Sarebbe importante capire come queste “risorse” possano essere condivise e trasmesse al gruppo e diventare oggetto di allenamento e formazione.

Per raccogliere delle testimonianze utili bisogna fare un *buon sopralluogo* (figura 10), primo strumento per la Polizia giudiziaria per creare una “pista di indagine da seguire”, un “piano operativo” di squadra con la distribuzione di compiti, cercando di cogliere quali persone è opportuno interrogare e perché, quali informazioni possono fornire per la risoluzione del caso.

Bisogna poi imparare a stendere bene il *verbale delle sommarie informazioni*, utilizzando la traccia dei formulari previsti (vedi Appendice III), ma cercando anche e soprattutto di non riformulare troppo il linguaggio e i contenuti dell’interrogato. Spesso per esempio si leggono verbali di minori con un linguaggio che un bambino di una determinata età non avrebbe mai potuto utilizzare.

L’aspetto dello “stile” e dei “contenuti” con cui si stendono i verbali generalmente si trascura, quando invece rappresenta una risorsa insostituibile al momento della deposizione del Pubblico Ufficiale.

Vogliamo, in conclusione di questo paragrafo centrale dell’analisi, mettere in evidenza alcune importanti differenze tra i Corpi delle Forze dell’Ordine che hanno partecipato alla ricerca (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato), tralascieremo quelle di carattere storico - logistico e istituzionale, e che comunque condizionano anche le funzioni della Polizia giudiziaria da noi indagate, e daremo rilevanza alle discordanze in merito all’assunzione di sommarie

informazioni e alla gestione dell'interrogatorio delegato, legati chiaramente alla specificità della tipologia di reato trattata.

Se l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato si occupano maggiormente di reati contro la persona e il patrimonio, per i quali l'assunzione di sommarie informazioni è un elemento necessario per il proseguimento delle indagini, la Guardia di Finanza è specializzata in reati tributari e di evasione fiscale, il cui l'impianto investigativo si concentra "su carte", "documenti", "banche dati", "conti bancari" etc., più che raccogliere "testimonianze". Ciò non toglie che anche la GdF gestisca interrogatorio e assuma informazioni, ma sicuramente con minore frequenza e comunque dandogli un valore e un significato diversi (estratti 18, 19). La GdF a differenza degli altri due Corpi lavora più su i testimoni indiretti che quelli diretti (estratto 20).

Focus group - Guardia di Finanza II

Estratto n. 18 Differenze con Arma dei Carabinieri e Polizia

Nel nostro lavoro non ci sono grandi problematiche in merito all'interrogatorio a differenza di Carabinieri e Polizia che fanno un lavoro diverso, intervengono in situazioni diverse, a noi può capitare l'APG...ma molto meno. Le prove le cerchiamo noi...le cerchiamo prima alla fonte ...invece come succede per Polizia e Carabinieri in un caso di omicidio che brancolano nel buio per cui devono risalire a cosa è successo.

Focus group - Guardia di Finanza I

Estratto n. 19 Le scelte

GF1 Quando si vede che ci sono delle difficoltà per dimostrare le operazioni inesistenti molte volte cosa si dice, -ma si noi gli contestiamo i costi indeducibili perché non c'è l'inerenza-, no, non va bene così, perché se queste sono operazioni inesistenti noi dobbiamo cercare a provare le operazioni inesistenti

Focus group - Guardia di Finanza I

Estratto n. 20 La Guardia di Finanza si differenzia da Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato

GF1 Noi abbiamo più opportunità dei Carabinieri e della Polizia che lavorano sulle persone perché noi lavoriamo sulle carte e sui documenti cioè se uno ha ricevuto del denaro e lo ha versato sul conto corrente io posso dirlo... GF2 troppo facile ... GF1 che troppo facile... è un lavoro più da sedia...mi rendo conto che è un lavoro burocratico però le soddisfazioni alla fine vengono da questo tipo di lavoro...Noi nel nostro mestiere il 90/95% dei nostri verbali va a buon fine, anzi nella mia esperienza il 100% per quanto riguarda truffe, corruzione etc. perché tu hai una traccia da seguire. Quando non abbiamo la prova che quello ha intascato quei soldi, li ha versati sul conto, li ha investiti, poi li ha portati a quella finanziaria, poi li ha fatti rientrare... quelle sono prove...Noi lavoriamo su testimoni indiretti.

3.2 Testimonianza della Polizia giudiziaria

Se, come abbiamo visto, i risultati informativi e investigativi sono essenziali per un buon impianto accusatorio, lo è altrettanto la deposizione in fase dibattimentale.

Spesso succede che i risultati delle indagini siano ottimi, ma trascurando la redazione dei verbali e un'inefficace testimonianza durante il controesame si vanifichino l'attività svolta in giorni, mesi, a volte anni.

Il problema di fondo è la non "interiorizzata consapevolezza" da parte della PG che il suo ruolo non si esaurisce con l'arresto, il sequestro, l'attività investigativa e una buona acquisizione di fonti di prova, ma anche in occasione del processo (Carofiglio, Susca, 2005) in cui deve prestare deposizione, rielaborando il frutto del suo lavoro e di quello dei colleghi.

"Io batto sempre su atti che poi devono avere una valenza a livello processuale perché l'indagine di per sé finisce sulla prima pagina di giornale e si esaurisce lì invece dovrebbe avere un seguito ed arrivare alla condanna dell'indagato, imputato....(Focus group - Polizia di Stato I)

Durante i focus group, abbiamo cercato di cogliere la percezione in merito dei partecipanti, approfondendo le potenziali conseguenze ai fini processuali che si possono manifestare e se eventualmente la "formazione" può essere uno strumento di "gestione dell'errore" e se sì, in che modo. Abbiamo cercato, nello specifico di indagare le modalità con cui affrontano la testimonianza e se eventualmente si è prevista una "formazione personale" da loro utilizzata.

È importante sottolineare l'importanza di questa funzione ai fini processuali, difatti se la testimonianza della PG è in contraddizione con quanto precedentemente dichiarato nei verbali, o con quanto affermato dai suoi colleghi con i quali ha condiviso l'attività investigativa, può, agli occhi del Giudice, apparire poco credibile.

Un primo aspetto emerso, anche in questo caso, ha riguardato la differenza esistente tra vecchio e nuovo codice. Prima del cambiamento del codice di procedura penale infatti si adottava la semplice “formula” di confermare i verbali compilati, che in qualche modo “deresponsabilizzava” in fase dibattimentale la PG; oggi non è più possibile, difatti può essere chiamata a rispondere a specifici quesiti in merito all’evento criminoso, spesso impossibili da ricordare sia per la distanza di tempo intercorsa, sia per la numerosità di casi, più o meno simili, di cui si occupa (estratto 21).

Focus group - Polizia di Stato I

Estratto n. 21 La testimonianza dell’Ufficiale e dell’Agente di Polizia giudiziaria

POL1 Si vive la fase processuale con un certo distacco. Prima si andava lì e si diceva “Confermo gli atti”, oggi ci si chiede qualcosa di più. Raccontami la storiella...e a distanza di tempo... ieri facevamo un bel librettino sull’indagine complessiva, oggi ci chiedono di raccontare oralmente in tempi stretti quello che è stato fatto. Raccontare una storia, dopo essersi letto un malloppo, raccontarla con tutti i suoi particolari a distanza di tempo non è semplice... POL2 ti prepari POL1Ti prepari... ma non riesci a cogliere tutti quei particolari che hai scritto nell’informativa ...un’ informativa di 50 pagine non riesci a raccontarla nella sua interezza.

Per alcuni reati, nei casi di molestie assillanti o altri reati in cui si hanno solamente i tabulati telefonici o sono stati fatti accertamenti ambientali, secondo per la PG non dovrebbe essere obbligatoria la testimonianza per esempio. Risulta facile, per l’avvocato dell’imputato, durante la deposizione dibattimentale, mettere in discussione la credibilità del Pubblico ufficiale, se per esempio ha redatto in maniera inadeguata il verbale, manipolando o influenzando la vittima del reato in merito al riconoscimento del reo oppure omettendo informazioni importanti riguardanti orari, persone interessate, sequenzialità degli eventi, etc. Quindi può essere semplice mettere in discussione l’operato del Pubblico Ufficiale, mettendo in discussione la sua credibilità davanti al Giudice.

Focus group - Guardia di Finanza II

Estratto n. 22 La testimonianza dell’Ufficiale e dell’Agente di Polizia giudiziaria

Secondo il mio personale punto di vista vedere un maresciallo che dice “È successo questo, questo e questo” e vedere un maresciallo che dice “Sì, ma non mi ricordo”. Ha un diverso effetto sul Giudice.

Quando uno è sicuro, quando risponde con sicurezza. Quando uno fa la domanda e risponde. Se uno incomincia ad intercalare ehm ehm ehm... allora secondo me....

Un esempio di quanto appena detto è rappresentato da uno studio diretto fatto da Carofiglio, Sostituto Procuratore antimafia di Bari e Alessandra Susca, Magistrato di Bari sulle problematiche della testimonianza della Polizia Giudiziaria in occasione del controesame. Riferendosi agli ufficiali e agli agenti della Polizia giudiziaria sottolineano un punto nodale della testimonianza della PG che riportiamo e che anche noi abbiamo rilevato.

“Questa categoria di soggetti.. tende fisiologicamente ad affidare il proprio ricordo dei fatti al supporto cartaceo della documentazione investigativa. I verbali, le relazioni di servizio, le informative sono di regola utili supporti mnemonici, e consentono deposizioni coerenti ed attendibili a soggetti che per ragioni professionali, sono frequentemente chiamati a svolgere l’ufficio di testimone. L’eccesso di fiducia nell’atto scritto implica però dei rischi. Rileggere il resoconto di un’attività investigativa genera infatti, a volte, una sorta di corto circuito della memoria. Al ricordo, magari sbiadito ma coerente di una sequenza di eventi, si sovrappone (può sovrapporsi) la lettura di un atto non sempre redatto con attenzione, precisione e coerenza narrativa. Il timore di avventurarsi nei meandri di ricordi fisiologicamente confusi e la fiducia nello scritto necessaria a chi debba deporre con frequenza su circostanze molteplici ed eterogenee, rischia di produrre un adeguamento delle memoria o perlomeno della narrazione dibattimentale, alla rappresentazione burocratica e spesso imprecisa della documentazione degli atti di indagine.

Quindi può succedere che il Pubblico ufficiale invece di ricostruire mentalmente il caso, magari mediante un “ricordo sbiadito” aiutandosi con i verbali, riproponga direttamente ciò che è stato verbalizzato, spesso scorrettamente e non direttamente da lui (ricordiamoci che il verbale è firmato dai diversi colleghi che hanno cooperato all’indagine e all’acquisizione delle informazioni).

Chiaramente, una scelta automatica che, rispetto ai costi- benefici, appare la più percorribile considerati i tempi a disposizione e gli impegni. Ripercorrere e ricercare nella memoria è comunque un lavoro faticoso soprattutto per eventi datati.

Come evidenza nell’estratto 23 il poliziotto una delle chiavi di lettura sta nell’importanza di redigere bene i verbali di arresto e di perquisizione, oltre a quello

specifico dell'interrogatorio e della raccolta di sommarie informazioni. Redigere bene significa limitare il più possibile il rischio di interpretazione.

L'ideale sarebbe riportare le parole dell'interrogato, con il suo stile comunicativo. Pensiamo a come vengono trasformati i verbali che riguardano i minori, in cui, per fare specifiche descrizioni, vengono utilizzati vocaboli che un bambino non userebbe mai.

Focus group - Polizia di Stato I

Estratto n. 23 L'importanza di redigere bene i verbali di arresto e di perquisizione

Viviamo l'attualità con il retaggio del passato. Dove tutto era scritto più si scriveva....ad esempio. Si cerca di fare sempre bene un buon rapporto di PG, una buona informativa e non si curano atti che vanno a finire nel fascicolo del dibattimento e atti che vanno a finire nel fascicolo del PM. Solitamente impieghiamo giornate intere per fare l'informativa riassuntiva dell'indagine e non ci curiamo del verbale di arresto e di perquisizione che sono atti irripetibili e si scrivono sul momento tutto d'un fiato tranne il verbale di arresto redatto alle 6 mattino dopo 24 ore tirate. Quello è un atto che sarà il fondamento del processo che andrà nel fascicolo del dibattimento e verrà scannerizzato in tutte le sue sfaccettature. Invece l'informativa riassuntiva è una traccia che il PM potrà seguire per il proseguo dell'indagine...per quella invece si impiegano tanti giorni, con passione e con tanto di vocabolario in mano, usando il vocabolario de sinonimi e dei contrari. I nostri funzionari difficilmente guardano il verbale d'arresto, guardano la nostra relazione di servizio e su quella si imbastirà l'informativa che ai fini processuali non vale nulla. Io batto sempre su atti che poi devono avere una valenza a livello processuale perché l'indagine di per sé finisce sulla prima pagina di giornale e si esaurisce lì invece dovrebbe avere un seguito ed arrivare alla condanna dell'indagato- imputato. Ripeto generalizzo molto...

Alcune ricerche, come quelle condotte in Svezia da Jonsson e Linell (1991), che hanno analizzato nello specifico una trentina di interrogatori di polizia e relativi verbali, hanno rilevato una differenza tra una trascrizione di un'esposizione orale e il verbale redatto con una rielaborazione "mirata" della Polizia. Il risultato? Racconti orali vaghi e confusi, legati a stati di ansia e nervosismo, diventavano particolarmente precisi e sicuri. Ciò avviene perché il poliziotto ha acquisito "uno schema operativo di riferimento, nella pratica professionale, a cui cerca di far corrispondere il racconto (Zani e coll., 2003, p.17).

Alcune volte, ma non di rado, si può essere chiamati per errore per casi non seguiti direttamente, in cui non è presente nemmeno la firma (estratto 24- 25).

Focus group - Guardia di Finanza II

Estratto n. 24 La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria

GF1 A me è capitato un processo di un sequestro del 1996, mi hanno sentito nel 2007. L'avvocato mi ha chiesto "Ma lei è andato a casa?" "Sì, questo me lo ricordo" "E dove li ha messi...?" Ih...Buona notte.... !!"Questo atto di perquisizioni lo ha fatto lei?" "Se c'è la mia firma l'ho fatto io"Ora non mi ricordo nello specifico che atto ho fatto...." Ho chiesto di visionare gli atti "Solamente consultando gli atti mi è tornato alla memoria". ...perché altrimenti..figurati...

Focus group - Arma dei Carabinieri II

Estratto n 25 Come ci si "prepara" per la testimonianza

C1 Arriva la richiesta in cui ci sono il giorno, l'ora e il caso. Se sei furbo vai a vederti tutto quello che hai fatto e se te li fanno consultare ...C2 se c'è la tua firma sono obbligati. C1 Mi è successo nell'ultimo processo, in cui non mi ricordavo nulla e ho avuto problemi per vedere gli atti. C2 A me è successo che un avvocato mi ha chiesto delle cose e io non sapevo cosa stesse dicendo e gli ho detto "Scusi, mi fa vedere gli atti?" E io non c'entravo niente con il processo. Io non ci sono in questi verbali. Succede anche quello. Possiamo consultare gli atti con la nostra firma.

Può capitare che si venga chiamati per una testimonianza fuori sede (ricordiamoci che le Forze dell'Ordine sono, durante la loro carriera, in mobilità, da una sede all'altra, e possono arrivare in sede poco prima della deposizione senza avere l'opportunità di rileggere i verbali redatti (estratti 26 e 27).

Focus group - Arma dei Carabinieri II

Estratto n. 26 Il caso critico fuori sede

Il caso in cui non si possono consultare... un trasferimento, mi chiamano, ero in un'altra sede e non sono riuscito a farmi mandare copia degli atti. Di solito io me li faccio mandare. C2 Un'altra volta sono stato sentito a Nuoro per un omicidio di Luras perché io ero a conoscenza dei fatti e non ero più a Luras allora...sono stata sentito come persona informata dei fatti e non come ufficiale di PG. (...) C1 Ci sono delle volte in cui uno interviene, ma non verbalizza. Viene chiamato per constatare una cosa...."Mi ha messo la colla nella serratura"- "Vuoi denunciarlo?" "No, però tu intanto lo hai visto". Io da ufficiale mi devo ricordare anche queste cose perché poi al dibattimento si può allacciare il discorso.

Focus group - Guardia di Finanza II

Estratto n. 27 La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria

GF1 Sì però, faccio l'esempio mio. Quando mi chiamano per testimoniare a Nuoro dove ho lavorato...devo andare con il mio mezzo e non posso andare il giorno perché l'albergo non me lo pagano. Vado la mattina, se mi ricordo bene se no chiedo di consultare gli altri, oppure come mi è capitato in un processo particolare alle 5 del mattino, mi sono messo d'accordo con il collega dell'archivio, sono andato a consultare il fascicolo, me lo sono studiato e poi alle 9.00 sono andato a testimoniare al processo...capita anche questo

Possiamo sintetizzare le procedure considerate “buone prassi” (estratto 26-27-28 figura 11) che quando è possibile, vengono adottate, almeno per i casi più rilevanti:

- ◆ rileggere i verbali scritti prima dell’udienza,
- ◆ cercare di rivivere e ricostruire mentalmente l’evento e le azioni intraprese,
- ◆ predisporre dei verbali completi e coerenti,
- ◆ al momento della stesura dei verbali, prendere degli appunti di accompagnamento da poter visionare a tal fine, al momento della deposizione, che possano far riaffiorare alla mente la struttura logica e le particolarità del caso,
- ◆ confrontarsi con i colleghi sulla versione da testimoniare (e comunque se non si è sicuri, affermare con sincerità di non ricordare l’informazione utile richiesta durante il dibattimento).

Focus group - Arma dei Carabinieri II

Estratto n 28 Come ci si “prepara” per la testimonianza

C1 Arriva la richiesta in cui c’è scritto il giorno, l’ora e il caso. Se sei furbo vai a vederti tutto quello che hai fatto e se te li fanno consultare ...C2 se c’è a tua firma sono obbligati. C1 Mi è successo nell’ultimo processo, in cui non mi ricordavo nulla e ho avuto problemi per vedere gli atti. C2 A me è successo che un avvocato mi ha chiesto delle cose e io non sapevo cosa stesse dicendo e gli ho detto “Scusi, mi fa vedere gli atti” e io non c’entravo niente con il processo. Io non ci sono in questi verbali. Succede anche quello. Possiamo consultare gli atti a firma nostra.

Il confronto con i colleghi e la condivisione della versione più attinente alla realtà in riferimento ai verbali e al ricordo, diventano un strategia “autotutelante”. Spesso infatti in merito allo stesso caso vengono chiamati due Pubblici Ufficiali diversi a cui si pongono gli stessi quesiti per mettere in discussione il loro operato e la credibilità del verbale redatto. Spesso gli stessi avvocati, volutamente, con domande molto specifiche riguardanti eventi e situazioni difficilmente ricordabili dopo molti anni, incalzano la PG per metterla in difficoltà e farla cadere in contraddizione, ciò comporta che spesso qualcuno decida di mettersi in malattia o trovi altre giustificazione, pur di non presenziare.

Figura. 11 Azioni in preparazione della testimonianza





Figura 12 la testimonianza della PG



Nonostante la grande competenza e professionalità della Polizia giudiziaria crediamo quindi che la condivisione di un “metodo formalizzato” per la dichiarazioni probatorie e la predisposizione di un “protocollo operativo” possano essere potenziali risorse per il miglioramento delle sue funzioni di Servizio, contribuendo a tutelare allo stesso tempo l’operato della PG e i cittadini con i quali si devono relazionare costantemente. Prossime filoni di ricerche dovrebbero prevedere delle modalità di sperimentazione sulle buone prassi.

4. Nodi problematici

In questa sezione vogliamo soffermarci sulle problematiche, correlate alle dichiarazioni probatorie, che incidono, direttamente o meno, sulla loro funzionalità ed efficacia:

- ◆ *direttamente*: l'interpretazione della testimonianza, il rischio di manipolazione e suggestione dell'interrogato, le difficoltà gestionali ed emotive legate alla testimonianza con il minore e nei casi di violenza sessuale nei confronti delle donne,
- ◆ *indirettamente*: il rapporto con gli altri operatori della Giustizia quali Magistrati e Avvocati, le problematiche logistico-burocratiche e la costruzione mediatica delle indagini investigative.

L'esplorazione delle problematiche, che possono incidere negativamente sulle funzioni svolte, e gli effetti ad esse conseguenti, che possono inficiare o comunque ostacolarle, hanno stimolato nei partecipanti un'attenta analisi del loro "modus operandi" e uno spirito creativo sulle potenziali soluzioni che si potrebbero adottare.

4.1 Interpretare la "testimonianza"

L'acquisizione di tecniche per entrare più efficacemente in relazione con la persona, per interpretare la sua personalità, le sue modalità comportamentali e la sua testimonianza sono fra le "aree di miglioramento" maggiormente evidenziate.

Quando la persona informata sui fatti decide di testimoniare, la PG deve riuscire a capire se si è di fronte a una testimonianza attendibile o meno: veritiera, legata a un falso ricordo o, volutamente e strumentalmente, resa falsa per smania di vendetta nei confronti di qualcuno conosciuto.

Generalmente la "menzogna" si utilizza durante le indagini preliminari, in occasione dell'interrogatorio (estratto 29) (Carponi Schittar, 2004).

Focus group - Polizia di Stato II - Estratto n. 29 "La falsa testimonianza"

POL1 Capita, statisticamente è quasi provato, che il rischio maggiore di menzogna nell'indagato è nella fase a conclusione delle indagini preliminari. Quando l'indagato chiamato dal Magistrato, o dal Pubblico ufficiale delegato, a rendere l'interrogatorio, ci va con la pappa pronta, conoscendo bene il fascicolo delle indagini. Costruisce la propria strategia difensiva in relazione a quello che è stato costruito durante le indagini. Un'indagine insufficiente...monca (...).POL2...Uno deve immaginare dove andrà a parare l'indagato. "Tu mi dirai così" E io ti dimostrerò così, così e così (...) Se non ti fai il canovaccio hai perso. POL1 Si tratta ti trovare dei riscontri oggettivi (...)Io la palla di vetro non la ho...

Nel caso la testimonianza risultasse attendibile, la PG dovrebbe supportare il "testimone chiave" nella scelta di confermare quanto trascritto nel primo verbale anche durante il processo.

Per capire se la testimonianza è attendibile si cerca di "mettere alla prova" l'interrogato. Spesso si adottano tecniche e strategie legate a valutare l'attendibilità del "testimone".

Come abbiamo già argomentato, per valutare se si tratta di una "falsa testimonianza" si tenta di destrutturare il racconto dell'interrogato facendolo partire da più parti (estratto 8).

Quando il "testimone oculare" "afferma di aver visto in volto il criminale, per verificarne l'attendibilità, gli si mostrano gli *elenchi fotografici* con migliaia di foto e se il testimone guarda le foto con disattenzione alla rinfusa e afferma: "vede i capelli erano un po' così, il naso mi sembra questo, la fisionomia..." molto probabilmente non sarà in grado di riconoscerlo.

La testimonianza attendibile è quella precisa, dettagliata e sicura, quando il testimone riconosce più foto della stessa persona, anche di periodi diversi, nell'elenco fotografico, se ne ha un'ulteriore prova da mettere a verbale (estratti 30 - 31).

Focus group - Polizia di Stato I - Estratto n. 30 "Capire se un testimone è attendibile"

A me capita tantissimo, nei casi di furti di borsette, scippi, macchine nei semafori, sentire sia le vittime che i passanti che sono testimoni oculari perché hanno la visione diretta (...) molti sono giovani a viso scoperto, quindi abbiamo assunto un'esperienza a naso nel valutare la capacità del testimone di poter riconoscere... se sente il teste oculare che racconta cosa è successo, cosa ha visto. E ci dà le descrizioni somatiche del ladro che ha visto in faccia. Siccome in questi casi

per prassi noi esibiamo elenchi fotografici di numerosi pregiudicati, ne abbiamo una raccolta di oltre 1500 ormai, costantemente aggiornata. Dalle prime battute, ci si può rendere conto, con un margine di errore del 20%, quanto quel testimone è stato realmente attento, quanto può essere una persona con memoria fotografica e quanto può essere attendibile. Volete sapere come ci si accorge? Questa è psicologia di strada... Ci si accorge ... se il testimone inizia a sfogliare le pagine con disattenzione, guarda le foto alla rinfusa, le guarda, ma non le sta guardando, quando inizia a dire dopo la seconda – terza pagina, “vedi i capelli erano un po’ così, il naso mi sembra questo, la fisionomia...” Non andiamo da nessuna parte. La testimonianza attendibile intanto... ci dice tutto (...), quanto era alto, capelli come erano. Una descrizione precisa. Nella ricerca della persona... guarda e scarta, passa avanti, passa avanti, non ha nessun dubbio. (...) Se lui riconosce una persona gli faccio vedere la sua foto in diverse posizioni, togliamo fuori le foto più datate o più recenti... una sorta di controllo senza dire nulla al test. “Questa mi sembra una foto datata”... bene a verbale.

Arma dei Carabinieri II - Estratto n. 31 “Come capire se una testimonianza è attendibile”

Te ne accorgi perché.. la persona se ne accorge che non è interessata. Se è interessato al fatto... allora, ma quando è disinteressata, che arriva nell'immediatezza, il testimone acchiappato da me così... normalmente racconta il fatto, invece quello chiamato a distanza di tempo, che ne so una lite tra condomini. È legato al dettaglio, al reato. Poi l'attendibilità è a seconda del contesto..... In una lite tra due persone di due gruppi diversi (...) la testimonianza sono 50% e 50%, l'attendibilità è zero.

Ovviamente se ci trova di fronte ad un “testimone volontario” sarà con più probabilità informato e attendibile, a meno che non voglia strumentalizzare una particolare situazione (estratti 31- 32).

Spesso poi ci si trova di fronte ad un testimone convinto di dire la verità, ma la cui testimonianza è legata ad un falso ricordo. Il “bugiardo” tenderà a ricamare un unico particolare, preparato, ma cadrà sull'esplorazione di altre informazioni.

Chi non mente può confondersi e non ha il problema di affermare di aver sbagliato, di essere confuso in merito ad un dettaglio, a differenza del “bugiardo” (estratto 33).

Focus group – Arma dei Carabinieri Estratto n 32 “Verificare l'attendibilità della testimonianza: chi dice la verità

“Anche chi dice la verità a volte sbaglia, però lui dice “A me sembrava così” chi dice una bugia tende invece a nascondere. Se io dico la verità posso confondermi dire che era acqua panna e non acqua vera, ma chi racconta la bugia “ci racconta del particolare certo e su quello riferisce” e va a cadere su altri particolari che ovviamente non si ricorda.. Chi non mente si può sbagliare, non ha il problema ad ammettere di aver sbagliato... “se dice che la macchina era rossa e non nera può darsi che mi sbaglio. Invece il bugiardo insiste, ha un atteggiamento più sicuro. (...) In dibattimento gli avvocati battono sul particolare e vanno a mettere a disagio il testimone”

Focus group - Arma dei Carabinieri II - Estratto n. 33 "La "memoria" nella testimonianza"

Io voglio sempre leggere i verbali degli altri colleghi con cui ci dividiamo il lavoro, perché io ho visto... in altri reparti... testimonianze su due persone...che ne so, due persone escono dalla Banca, a viso scoperto, armate. Me lo descrive alto 1.90 e l'altro basso 1.50, lei.. "tutte e due alti", lui "un uomo e una donna", quella mi dice, "uno il maglione rosso e l'altro il maglione blu", quest'altro che ha sentito l'altro collega invece "che avevano due camice di jeans". Ecco, quindi si arriva ad un pasticcio che nell'immediatezza non porterebbe a niente.... uno legge i verbali e dice "ma che cavolo" (...) Poi arriva una telefonata, o una confidenza, un approfondimento investigativo...che riusciamo a scoprire chi ha commesso quella rapina, però a viso scoperto...e si scopre che ...uno ha i baffi e bisogna fare delle perizie fotografie e ci sono dei testimoni che dicono "barba no, né barba né baffi"... sono testimoni che nella fase processuale sono a rischio.....bisogna stare attenti (...) leggendo...questo me lo da senza né barba né baffi"...questo calvo e questo capellone..."aspetti un attimo è sicuro di quello che ha visto?"

Ma gli stati emotivi, quali l'ansia, il nervosismo, la rabbia-aggressività etc. sono dei buoni indicatori di colpevolezza o almeno di menzogna? Assolutamente no.

Premettendo che anche una persona "presunta" informata dei fatti potrebbe avere reazioni emotive di questo tipo, come anche l'ipotetica vittima, ci rendiamo conto della pericolosità nell'adottare come "certo" il criterio della comunicazione non verbale e dello stato emotivo che potrebbe essere facilmente legato al contesto e alla situazione (estratto 34) e anzi depistare totalmente gli inquirenti.

Inoltre spesso e volentieri il reo, che non è un novizio, e che quindi ha già una carriera deviante (De Leo, Patrizi, 2002; De Leo, Patrizi, De Gregorio, 2004), in occasione dell'interrogatorio, potrà mostrare "un maschera", reagendo con calma e autocontrollo alle prove mostrategli contro di lui.

Focus group - Arma dei Carabinieri I Estratto n. 34 "Gli indicatori della falsa testimonianza e la CNV"

"Ci sono persone che si fanno l'idea che...l'uomo sudato, tremolante...-Non vuole dire niente. Non vuole dire assolutamente niente. Quando uno arriva in una Caserma dei Carabinieri dove viene indagato per un fatto reato importante... così arrivano tutti...C'è quello che arriva più rilassato e più attento...c'è quello che invece...." C'è magari il collega che lo vede e dice " è lui... è lui... è lui... è lui....Guarda... guarda"

Bisogna precisare che non sempre l'esperienza la professionalità, l'intuizione del Poliziotto giudiziario possono considerarsi strumenti efficaci, infallibili nella comprensione del profilo della persona che si sta interrogando.

Al riguardo, numerosi studi di laboratorio (Kassin, Gujonsoon 1984; 1986; 2003; 2004; Vrij, Edward, Bull, 2001; Vrij e Mann, 2001) dimostrano che, nell'interpretare "le testimonianze", in termini di veridicità/falsità, mettendo a confronto la performance della polizia investigativa con quelle di un campione di studenti, non venivano evidenziati particolari differenze, nonostante l'esperienza, le abilità e le competenze maturate dai primi.

Spesso infatti la polizia rischia di relazionarsi alla persona con un approccio caratterizzato da stereotipi e pregiudizi, maturati nella propria "carriera professionale", o con un atteggiamento troppo sicuro e poco autocritico, tale da indurla in errore; il ricordo di un partecipante proposto nell'estratto 34 ne è un valido esempio.

4.2 Suggerione e manipolazione nella testimonianza

Oltre "all'attendibilità" del testimone, la PG deve tenere sotto controllo i rischi di "manipolazione e suggerione" del teste, piuttosto frequenti e legati non solo alla personale impostazione della domanda, che come abbiamo visto dovrebbe essere aperta e non dovrebbe prevedere una risposta dicotomica (si/no), ma anche dalla personalità del testimone (ci sono persone più facilmente suggestionabili) dall'età, dal livello culturale, dallo stato emotivo vissuto in quel momento etc.

Con l'esperienza di anni, la PG acquisisce delle competenze che l'aiutano ad inquadrare la persona che si trova davanti, sia come sospettato o semplice testimone, e adotta delle tecniche per valutarne la sua attendibilità, mettendolo in alcuni casi alla prova (estratto 35).

Focus group - Arma dei Carabinieri Estratto n. 35 Suggerione e manipolazione dell' "interrogatorio"

Spesso succede che noi magari interveniamo, ci facciamo già un'idea di quella che è stata la

dinamica dei fatti.. tutto quanto...e quando si va a sentire la persona si rischia quasi di indirizzarla verso quello che noi vogliamo fare perché la stessa cosa, la stessa azione, può essere descritta in maniera diversa focalizzando l'attenzione su un gesto che poteva essere violento, non c'era minaccia, effettivamente lo ha aggredito, poi magari può essere vista in maniera diversa. Magari noi abbiamo già un'idea e quando tu lo senti purtroppo rischi di portarlo dove vuoi per avvalorare le tue ipotesi. Noi mettiamo certo un confine però alle volte è un rischio che commetti

Anche “l'interpretazione erronea” della testimonianza è molto frequente nella fase di riformulazione dei contenuti della testimonianza che si conclude con la verbalizzazione.

I suoi effetti si concretizzano visibilmente quando si tratta di minori, che non avrebbero mai avuto la complessità di pensiero e di linguaggio adottato dal Pubblico Ufficiale nella stesura di un verbale, o di persone con un livello culturale molto basso piuttosto che con una disabilità mentale.

4.3 Testimonianza dei minori e dei casi di violenza sessuale

Come abbiamo visto le modalità di gestione e le tecniche adottate nella raccolta della testimonianza e nell'interrogatorio cambiano a seconda della tipologia di reato in oggetto (contro il patrimonio o contro la persona), del contesto di riferimento (culturalmente più chiusi o più aperti), della personalità dell'interlocutore e della sua età.

Nello specifico della testimonianza del minore, come affermano i partecipanti, sono previste sicuramente maggiori tutele quali l'audizione protetta (estratto 36) in presenza di una psicologa e protocolli d'intervista.

Focus group - Polizia di Stato I-Estratto n. 36 “La testimonianza dei minori”

A noi viene chiesto di condurre un'audizione protetta secondo determinati canoni: domande aperte, ad imbuto (...) il minore lo si porta quasi subito ad incidente probatorio (...), in quel caso purtroppo il minore.. partiamo dal principio che il bambino quando racconta una cosa, lo fa con la persona nella quale ripone la sua fiducia, questa figura poi viene eliminata dalla sfera del bambino che viene chiamato a ripetere a due estranei il giudice e l'esperto

Il minore nei procedimenti giudiziari, che lo riguardano, viene sentito con modalità adeguate alla sua età, rispettando il suo diritto di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari (convenzione dell'O.N.U. del 1989; convenzione di

Strasburgo del 1996). Si ha però la consapevolezza di quanto non sia facile gestire una relazione con un minore e capire quanto la sua testimonianza possa essere attendibile e l'affidabile.

Restituzione dei risultati della ricerca – Giornata di Formazione Interforze -Estratto 37
Sostituto Procuratore Dott. Caria

“Di regola il Giudice delle indagini preliminari (GIP) non interroga direttamente il minore, ma lo interroga tramite un ausiliario tecnico che è uno psicologo, quindi un esperto. Di regola le parti, Giudice compreso, stanno dietro uno specchio, insomma controllano quello che succede nella stanza tramite uno specchio, in alcuni casi invece il Giudice sta con il minore e con lo psicologo e le parti stanno dietro lo specchio. L'esperto, che viene utilizzato come strumento da parte del Giudice per fare le domande al minore, in genere ha un colloquio preliminare, o più colloqui preliminari con il minore, con una regola, in questi colloqui non parla mai dei fatti su cui il minore deve essere interrogato. Il colloquio serve per conoscere il minore, per capire che cosa “gli passa per la testa” e per mettersi nelle condizioni di ottenere da lui delle risposte genuine, ossia ottenere che queste risposte non siano indotte dalle domande che gli vengono fatte dall'adulto, perché in molti casi, molti bambini tendono a compiacere l'adulto, e per questo motivo per accontentarlo dicono di sì anche se è no, quindi bisogna stare molto attenti. Questo è ciò che avviene nell'*incidente probatorio*, capita spesso che la prima audizione del minore non avviene nell'*incidente probatorio*, e questo è il motivo per cui per le indagini (...), poiché se una notizia è valida non abbiamo le esigenze di andare oltre. Quindi l'audizione protetta viene delegata alla Polizia giudiziaria, e a volte la fa da sola a volte può essere affiancato, con videoregistrazione complete e così via.

Uno degli errori in cui è più facile incorrere riguarda l' “induzione delle risposte”, i minori per compiacere l'adulto tendono generalmente a rispondere sì o dare la risposta che pensano che l'adulto voglia sentirsi dire (estratti 37, 38).

Restituzione dei risultati della ricerca – Giornata di Formazione Interforze - Estratto 38
Sostituto Procuratore Dott. Caria

A me è capitato una volta che in un' audizione di questo tipo chi interrogava ha detto di no, e come è andato questo episodio, nell'audizione il minore (...) evidentemente c'era stato prima un pre-colloquio. Allora è chiaro che noi sappiamo bene che stiamo parlando di persone, non è che il minore lo portiamo “imbustato”, è normale che ci sia un minimo di contatto, però bisogna stare molto attenti, perché potete immaginare cosa avranno combinato i difensori, allora avranno detto “il minore è stato indotto”. Allora bisogna stare molto attenti, anche perché lo scopo, con il contatto dei minori, è quello di assoluta genuinità di ciò che dicono. Quindi una pre-intervista può servire soltanto per capire come è il bambino, perché il bambino non si trovi davanti un estraneo, ma possa parlare con uno di cui abbia fiducia, che abbia fatto due chiacchiere prima e abbia giocato con lui.

Per quanto concerne i *protocolli di intervista standardizzati*, vengono generalmente usati la step wise interview, l'intervista cognitiva o l'intervista semistrutturata

(Geiselman, Fisher, Firstenberg, Hutton, Sullivan, Avetissian, Prosk, 1984; Geiselman, Fisher, MacKinnon, Holland, 1986; De Leo, Scali, Caso, 2005).

I partecipanti, ricordiamo, tutti di sesso maschile, tranne un'ispettrice, non sono formati per la gestione dell'assunzione di informazioni dal minore, vittima o testimone oculare di un reato e specialmente in reati particolarmente invasivi quali la violenza sessuale.

Generalmente, in questi casi gli uomini preferiscono delegare a colleghe donne o farsi supportare da esperti; l'abuso sessuale, le molestie, i maltrattamenti e reati simili contro donne e minori vengono considerati reati emotivamente difficili da gestire.

Focus group - Polizia di Stato I-Estratto n. 39 "La violenza sessuale e lo stalking"

Di primo impatto subito dopo la violenza, c'è una grande voglia di comunicare, poi subentrano i soliti problemi di tipo economico, sociale che poi inducono la vittima a ritrattare tutto in sede di udienza per cui ultimamente stiamo adottando delle modalità... videoregistriamo la conversazione proprio far vedere anche l'aspetto psicologico della persona nel momento in cui... perché descrivere è una cosa però poi lo si vede è ancora meglio (...) è fondamentale la predisposizione all'ascolto. A volte capita che l'enunciazione di un fatto-reato porta via anche una giornata intera. Le persone che vengono da noi per denunciare hanno innanzitutto bisogno di essere ascoltate al di là del fatto reato. Solo così che l'altro che sta di fronte è una persona in grado di aiutarti non solo in senso giuridico, ma in senso umano.

Più facilmente possono interrogare adolescenti che hanno commesso un reato e con i quali il rapporto cambia, sicuramente emotivamente più gestibile. La Polizia ha una sezione specifica per i reati di violenza sessuale e molestie contro le donne e reati contro i minori, alla quale fa riferimento spesso anche l'Arma dei Carabinieri (estratto 40).

Focus group - Arma dei Carabinieri I Estratto n. 40 "La testimonianza dei minori" C1 (...)

Deve essere fatto da persone specializzate...C2 noi non siamo stati formati in questo specifico settore e quindi le difficoltà, nonostante tutto il nostro buon senso, le difficoltà possono essere tante. Quando mi è capitato di iniziare ad avere un approccio con il minore che ha subito violenze sessuali, bisogna innanzitutto togliersi l'uniforme, può creare un limite alla sua esposizione. Ma anche scrivere queste cose, portarlo in caserma comporta una chiusura, secondo me, del bambino. Se è coinvolto nella violenza sessuale il minore può servire, si fa una passeggiata e una camminata, ci si incontra in un luogo che può essere un sala giochi per bambini, Si simula una chiacchierata con la madre e poi si richiama il bambino che comunque mentre gioca ascolta, se sta succedendo qualcosa che lo riguarda, lui può pure giocare con le palline però interverrà per dire no...- "Non è così mamma, quando è venuto zio mi ha fatto fare il giochino del cagnolino..." e quindi interverrà lui per dire.... Solo a quel punto sarà spontanea la sua testimonianza e magari può servire una telecamera. Richiede molto più tempo, non può finire con un solo interrogatorio, ma ce ne vorranno diversi... Poi il bambino si insospettisce e potrà

dire “Perché mi portare sempre in quella sala...non mi piace quella sala” Allora si può cambiare posto, un parco... sarà...bisogna cercare di farlo aprire e di farlo entrare in confidenza con chi lo ascolta.

Dalla Network 13a si evincono le aree concettuali più rilevanti nel definire il fenomeno della testimonianza dei minori; cerchiato di giallo le modalità di gestione (incontri e predisposizione delle domande) e in rosa l'importanza di creare una relazione serena, in viola il ruolo dei genitori, in celeste le differenze tra minori e adulti, in arancione il problema della facile suggestione e manipolazione, in verde la specificità dei reati di violenza sessuale, e in rosso l'importanza di deistituzionalizzare il momento del colloquio con il minore. Nella network 13b sono presentati tutti i codici per salienza e frequenza.




Figura 13a la testimonianza dei minori




Figura 13b la testimonianza dei minori

4.4 Gli altri ruoli coinvolti: Magistrati e Avvocati

Analizziamo ora la percezione che la PG ha nei confronti di Avvocati e Magistrati.

Il Magistrato dirige le indagini e chiaramente per questo diventa una figura fondamentale nella gestione dell'attività lavorativa della Polizia giudiziaria.

Generalmente si tratta di una collaborazione efficace e produttiva, in cui possono manifestarsi problemi contestuali nel caso in cui il Magistrato, non abbia maturato un'adeguata esperienza (fig. 41).

Focus group – Arma dei Carabinieri II -Estratto n. 41 Il PM

C1...La figura di chi coordina l'intervento. Non possiamo trovarci di fronte a Pm che non hanno mai avuto praticità o attività sul campo. "Scusi cosa è successo?" –"C'è un cadavere"...Benissimo alzo la fettuccia bianca e rossa...si accende la sigaretta e si spegne la sigaretta. C2 Questo non succede più. C1 il termosifone acceso non te lo ricordi...eh? C2 Sì me lo ricordo. C1 Era un bronzetto quando siamo andati a riprenderlo..

Ma il vero problema riguarda la difficoltà di una collaborazione costante e diretta con il Magistrato nel caso in cui la PG stia presso il Comando e non nella sezione della Procura; ciò può comportare una collaborazione "epistolare", che viene percepita come carente e limitata.

Al riguardo la PG auspicherebbe, per quanto concerne le aree migliorative, ad un rapporto di confronto costante e diretto, anche in merito alla gestione dell'interrogatorio, (diversi partecipanti vorrebbero assistere ad un interrogatorio gestito da un Sostituto Procuratore per confrontarsi in merito alle tecniche usate e modalità di conduzione).

La categoria con la quale invece nascono spesso incomprensioni è quella degli Avvocati che spesso ostacolano il loro lavoro in occasione dell'interrogatorio, sollecitando il loro cliente ad avvalersi della "facoltà di non rispondere", danneggiandolo in alcune circostanze (estratto 42).

Il nuovo codice di procedura penale, come abbiamo visto, ha determinato diversi cambiamenti nelle fasi processuali, durante il dibattimento; per esempio i testimoni vengono direttamente interrogati da avvocati della difesa e pubblici ministeri e la prova si forma chiramente in occasione dell'esame e del controesame.

È utile riflettere sulla relazione che si crea tra l'avvocato e il suo cliente.

Hosticka (1979) nelle sue ricerche ha messo in evidenza le dinamiche di controllo e di potere che si instauravano tra avvocato e cliente, legate prioritariamente all' "attribuzione di ruolo".

Dal punto di vista comunicativo e della conduzione del colloquio, gli studi evidenziano la prevaricazione dell'avvocato che adotta delle vere e proprie "strategie di controllo", correggendo costantemente il suo cliente nelle risposte fornite alle diverse domande poste, spesso manipolative e inducenti risposte che "vuole sentirsi dire", quasi mai spontanee e nate dal flusso del discorso, piuttosto pre-costruite. L'avvocato è comunque capace di far convergere il "linguaggio tecnico" con il "linguaggio comune" (Loi, 1993).

Focus group - Guardia di Finanza I

Estratto n. 42 "Gli avvocati e l'interrogatorio delegato"

La preparazione anche di come vengono disposti, generalmente l'indagato davanti e il difensore dietro con la sedia... GF5 deve stare dietro GF4 io invece l'ho visto altre volte che... GF2 A me è capitato una volta il difensore che rispondeva...A volte quando lui sta rispondendo c'è l'avvocato che strizza l'occhio.... o mosse strane GF3...lo metti a verbale GF2 Qualche giorno prima di andare via ho sentito un indagato, uno dei rari interrogatori che ci avevano delegato sempre per riciclaggio e quando ho chiesto le generalità ...possidenze...Poi gli ho detto "Queste sono le contestazioni che ti facciamo, cosa ne dici? Lui ha iniziato a rispondermi, a parlare. L'avvocato gli ha detto "Non devi rispondere"...Quello ha detto "No, non rispondo più"...Siamo andati a finire un po'...." Gli avvocati tendono a non farli parlare anche a quelli che vogliono parlare. In questo caso specifico, secondo me, l'avvocato ha fatto danno al suo cliente. Chi ha architettato il tutto non era lui, ma lo zio del suo cliente. Ma l'avvocato per difendere lo zio ha inguaiato il suo assistito (...). Gli avvocati cercano di andare in prescrizione. GF3 Oggi come oggi, per la mia esperienza, c'è una sorta di chiusura...io invece ricordo 1994/1995 quando venivano interrogati imprenditori che avevano mazzettato a destra e a sinistra raccontavano cose... e sono le condizioni esterne che orientano una determinata attività.

4.5 Problematiche logistico- burocratiche

Diverse sono poi le problematiche, concernenti l'organizzazione e la gestione lavorativa, che condizionano negativamente l'operato della PG come *il doversi occupare di attività burocratiche* quali richieste, autorizzazioni, notifiche (estratto 43) etc. che la distolgono dall'attività d'indagine e che però sono assolutamente necessarie ai fini processuali; il *non potersi, come abbiamo visto, confrontare costantemente con il PM* (in merito alle indagini, soprattutto nel caso la sua sede di lavoro non sia la Procura, la comunicazione è solamente scritta; *il poter usufruire di budget limitati* per svolgere l'attività d'indagine, può succedere che le scarse risorse limitino i controlli su strada; il dover fare un numero di controlli obbligatori l'anno (estratti 44 e 45) in tempi ridotti e a basso costo, aspetto che può spingere spesso le Forze dell'Ordine, per esempio per reati quali l'evasioni fiscali, a fare controlli alle piccole imprese e non alle grandi.

Ciò comporta, ad esempio, nello specifico della GdF il non combattere efficacemente l'evasione fiscale. Infine il superamento dello *scarso coordinamento tra reparti* della stesso Corpo e le *resistenze legate alla collaborazione interforze* tra Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza velocizzerebbero e migliorerebbero l'attività investigativa in merito ai crimini contro il patrimonio.

Focus group - Polizia di Stato I-Estratto n. 43 "Le notifiche"

POL1 Ci sono di lavori che noi consideriamo marginali...come prima dicevo non si guarda quel verbale che viene redatto alle 6.00 del mattino, ed è invece il fondamento. Così come non si guarda il verbale, allo stesso modo non si guardano le notifiche, le notifiche sono la cosa più noiosa, più rompiscatole per noi, ma sono quelle che ti tengono in piedi il processo e non te li contestano subito gli errori di notifica, per processi di un certo livello, te li tirano fuori in cassazione quando decorrono tempi per la prescrizione. Quando ci mandano a fare le notifiche ci incazziamo, ci sentiamo quasi delegittimati delle nostre funzioni... POL2 Quando ti arrivano 50 notifiche... POL1 Io voglio porre l'accento che noi PG sulle notifiche le viviamo come un momento di fastidio..non abbiamo un ufficio specializzato dove ci mettiamo professionalità, lo consideriamo marginale, residuale e lo mettiamo lì, invece quello è un pezzo di carta che è la chiave di volta della struttura processuale ...al momento opportuno taaa.... Ci hanno mandato a monte un processo perché non abbiamo fatto la seconda notifica, abbiamo notificato all'avvocato, come difensore di fiducia, e non gli abbiamo dato una seconda notifica per darla al suo assistito. Era un formalismo però su quello ci hanno fatto saltare un appello e non subito...in appello si è ripartiti daccapo e poi alla fine si è andati in prescrizione. Sono passaggi fondamentali. Puoi fare bene l'indagine, ma se poi non l'accompagni nella fase dibattimentale ti tagli i pezzi. Gli appostamenti notte su notte, di cui parlava il collega, poi vengono vanificati (...) Prima della riforma nella squadra mobile, il personale era diretto da funzionari che

appartenevano all'amministrazione civile dell'interno, avevamo 2 direttori. Uno il dirigente dell'ufficio e l'altro il comandante delle Guardie di pubblica sicurezza... POL2 come succede nella polizia penitenziaria. Sta succedendo la stessa cosa tra PG e PM... dobbiamo rispondere a 2 comandanti con esigenze differenti...il mio auspicio e il nuovo codice andava su questa direzione... ma non è riuscito a cogliere...noi non dovremmo avere il dirigente della squadra mobile, ma il PM della porta a fianco. A quel punto non sarebbe più necessario l'affiancamento.

Focus group - Guardia di Finanza I - Estratto n. 44- " Dai grossi ai piccoli controlli. Come migliorare il sistema?"

A me hanno detto tu devi fare 19 verifiche in un anno....ne ho fatte già 17...adesso mi fermo per un po'.. Sa cosa è successo...hanno verificato un' impresa piccola ...abbiamo contestato 135 euro....e quello per l'amministrazione nostra è una verifica. Se fai più verifiche, qualcuno ti dice "se ne fai troppe l'anno prossimo te ne danno di più..."è questo è un freno...

Focus group - Guardia di Finanza I - Estratto n. 45 "Dai grossi ai piccoli controlli, sii può combattere l'evasione fiscale?" Uno dei grandi problemi della Guardia di Finanza sono i numeri, mentre stando in un reparto operativo come i Gico non hai numeri da rispettare, uno può arrestare una persona in un anno, può arrestarne zero o arrestarne mille.. può fare un'indagine o ne può fare cento, non c'è nessun tipo di problema, nessun tipo di limite. Un reparto vettoriale ha problemi di numeri, se uno deve fare quindici verifiche e le deve fare...è una questione di micro obiettivi. In Italia bisogna fare in un anno mille controlli.. Questo necessariamente va ad influire sulla PG che fa reparto territoriale... perché il reparto territoriale normalmente la PG lo fa in fretta, non ha il tempo di dedicarsi ...perciò succedono quelle cose.... Io entro il 31 di dicembre devo fare quel numero. E lo stesso problema lo hanno la Polizia e i Carabinieri per quanto riguarda gli arresti per cui ormai non si fa più la grande indagine, quella che consente di arrestare i delinquenti grossi quelli che fanno la rapina ai portavalori, ma si fa il piccolo spaccio, perché è più facile arrestare 30 spacciatori che vendono due dosi che non 30 trafficanti di un'organizzazione...Ci sono le verifiche da fare, non è che vai a prendere la Fininvest, le grosse società, vai a prendere il fruttivendolo...ci sono poi i numeri ta ta. E così non si può combattere questa evasione (...) Io sto criticando il sistema...Non posso fare le grosse verifiche, ma posso fare le piccole verifiche.

Con la network 14 abbiamo cercato di riassumere e mettere in evidenza al tempo stesso le aree problematiche esaminate in questo paragrafo e che, come abbiamo visto, gravano sull'operatività della PG: rispettare e capire l'utilità di alcune norme (spesso la persona, soprattutto se colpevole del reato, si avvale da subito della da subito della facoltà di non rispondere, rendendo inutile l'interrogatorio), gestire i casi emotivamente coinvolgenti che riguardano donne e minori, accettare la costruzione mediatica dei reati e delle indagini investigative.


Spesso *la diffidenza dell'opinione pubblica* nei confronti del ruolo della PG, soprattutto nei contesti più degradati, e *l'abuso dei media* (estrato 46) che comunicano il reato oggetto di indagine, diffondendo indiscriminatamente dati

sensibili, come i contenuti delle intercettazioni telefoniche a causa della “fuga di notizie”, e divulgando le tecniche utilizzate per contrastare il crimine, possono ostacolare e rallentare le attività della PG.

Focus group I- Arma dei Carabinieri-Estratto n. 46 La costruzione mediatica dei fatti di cronaca: Perché questa rilevanza del fatto di Cogne?

C1 Ogni anno nel periodo estivo ci si inventa (...).C2 Si cita questo fatto perché? Nello stesso periodo ci sono stati altri fatti rilevanti. È una famiglia diversa dalle altre? I difensori sono diversi dagli altri (...) Forse la strategia difensiva. C1 Sembra che ci sia qualche cordata di giornalisti che si prendono un caso e se lo portano avanti...a seconda della curiosità che riscuote nella gente, lo portano avanti. C3 Ci sono stati fatti gravissimi che sono dimenticati perché non c'è questa attenzione dei media. C1 Il posto che deve essere bello, e lì Cogne...in Val da Aosta, facilmente raggiungibile dai giornalisti. Il giornalista se ci va volentieri in un posto ci rimane. Se tu lo mandi a Orgosolo, ci rimane mezza giornata, fa il reportage e poi può aver ammazzato mezzo Paese e poi non ci ritorna più. Se la Franzoni avesse vissuto ad Orgosolo o ad Orune non sarebbe successo niente di niente...invece lì ...le televisioni si spostavano tranquillamente. Il giornalista con fatica zero riesce a riempire mezzo giornale.. tutti hanno tiratura spaventosa e le tv private lo stesso. Basta che ogni giorno ci si organizzi a fare le interviste...oggi il Carabiniere, domani il Vigile urbano, il parroco, l'amico del sindaco e il vicino di casa...(....) C1 Non era una famiglia di pregiudicati...C'è un business..

Figura 14 Problematiche lavorative della Polizia giudiziaria



5. Percorsi formativi della Polizia giudiziaria

Infine abbiamo cercato di capire su quali versanti le Forze dell'Ordine si formano. Sin dall'inizio della carriera la Scuola militare prepara i cadetti in merito alla normativa vigente, alle funzioni di PG e alla gestione dell'indagine investigativa e nello specifico al sopralluogo (tab. 1, estratto 47), ma non forma nell'ambito della gestione della raccolta delle dichiarazioni probatorie, considerata "erroneamente" una funzione apprendibile solo con la pratica e l'esperienza individuale. Fra i diversi Corpi solamente un'ispettrice della Polizia di Stato ha potuto recentemente partecipare ad un corso di aggiornamento sull'ascolto delle vittime.

Tab 1 Temi della formazione emersi dai Focus Group

◆ Lotta all'immigrazione clandestina,
◆ Lotta alla contraffazione
◆ Sicurezza sul lavoro
◆ Sopralluogo
◆ Indagini investigative e rilievi
◆ Investigazioni scientifiche
◆ Rilievi tecnici che riguardano la scena del crimine
◆ Contraffazione alimentari, medicinali, giocattoli
◆ Diritto internazionale dei conflitti armati
◆ Tecniche investigative reati contro i minori

Focus group - Arma dei Carabinieri II - Estratto n. 47 La formazione in PG

C1 L'infarinatura generale la devono avere tutti...un indottrinamento su tutto e poi da lei, a seconda delle capacità, presunte o accertate del soggetto, portarlo, non dico in determinati specializzazioni, ma in determinati settori...C2 La formazione in PG è solo sul campo. C3 Ci sono 2 anni di scuola per allievi sottoufficiali ...C1La stazione serve a quello, noi quando uscivamo dalla scuola per sottoufficiali andavamo lì... purtroppo la teoria non trovava il riscontro dei fatti. (...) C2 La formazione era sul campo. Prima del concorso c'era la specializzazione...l'ultima l'ho fatta io. Appena 40 giorni di corso, poi uno faceva più polizia giudiziaria. E c'erano ancora le preture, dove c'era un ufficiale di Polizia giudiziaria che di solito faceva stazione. C1 Dopo di che la PG è fatta di aggiornamenti costanti...sul codice di procedura penale, codice penale...aggiornamento individuale

Generalmente dopo la tipologia di formazione predisposta, il novizio impara grazie all'affiancamento di un PG "anziano" o comunque di lunga esperienza (estratto 48).

Essendo talmente tante le attività e le funzioni da adempiere il periodo di orientamento professionale (Pombeni, 1990; Quadrio, Zucchi, 1998) e mentoring dura pochissimo. La fase del "noviziato"³⁶ e della "prima assegnazione" (Depolo, 1991; Patrizi, 2005) si sovrappongono.

Nello specifico dell'interrogatorio e della raccolta della testimonianza il novizio viene affiancato, cioè "osserva chi sa fare", 2/3 volte e poi agisce operativamente da solo.

Focus group - Guardia di Finanza I- Estratto n. 48 Imparare a gestire un interrogatorio

Vieni affiancato da un collega più esperto che potrebbe essere anche più giovane, però più esperto. L'anziano con meno esperienza lo affiancano ad uno più giovane con più esperienza. "Quello che magari non ha mai affrontato un caso di omicidio e quindi si trova a dover sentire a sommarie informazioni persone, trattandole come se si trovasse in un caso di furto che è ben diverso. È lì il problema: le specializzazioni!In Italia purtroppo questo concetto qui del responsabile che deve dare direttive non esiste. La PG deve conoscere ogni fase" (Focus Group Arma dei Carabinieri II)

È molto importante anche la preparazione individuale, lo studio dei casi mediante dei "memorandum", l'apprendimento di esperienze reperibili nella rete, l'approfondimento della norma e i suoi continui aggiornamenti.

³⁶Sinteticamente possiamo affermare che la carriera organizzativa prevede generalmente cinque fasi: i) *pre- ingresso, il noviziato, la prima assegnazione, le successive assegnazioni e l'uscita dall'organizzazione* (Depolo, 1991).

In alcuni Corpi Armati, come l'Arma dei Carabinieri, non esiste una formazione per specializzazioni, e gli operatori devono essere in grado di gestire ogni fase dell'indagine, a differenza di altri Stati europei (estratto 49).

Focus group - Arma dei Carabinieri II

Estratto n. 49 L'assenza di specializzazioni in Italia

“In Italia non esistono le specializzazioni come negli altri Stati Europei e non. Mentre in Inghilterra c'è il British Home Office che ha dei protocolli standard, in America il Federal Bureau Investigation e non solo, in Olanda e in Russia ce ne stanno altri, in Svizzera ci sta la Polizia di Losanna che ha determinati protocolli standard. Il Italia non esiste la figura del Responsabile della scena del Crimine e la figura del manager dell'attività dell'investigativa. La PG si trova a far fronte da solo alle situazioni più disparate e inimmaginabili di questo mondo... Mentre per un'indagine diretta sulla scena del crimine c'è il personale specializzato, nell'indagine diretta se succede i primi che trovano partono. Quindi si può trovare il collega preparato, che ha l'esperienza per affrontare.

Oltre l'affiancamento iniziale, risulta fondamentale durante tutta la carriera professionale il confronto informale con i colleghi. A volte si creano anche momenti settimanali in cui è possibile confrontarsi su specifici temi (“l'istruzione”) (estratto 50).

Focus group - Arma dei Carabinieri II

Estratto n. 50 La formazione in PG

C3 Ma non solo, noi generalmente facciamo “istruzione”. Il comandante del Reparto, da noi c'è una capitano, settimanalmente, secondo un programma, si affrontano diversi argomenti, non solo polizia giudiziaria. Soprattutto PG per chi come noi lavora nel campo della PG. C2 Se però chi ti fa lezione ha interpretato male una variante la interpretano tutti male..

Abbiamo cercato poi di fare una prima comparazione in merito ai percorsi di formazione previsti in seno ai tre principali Corpi che hanno collaborato alla ricerca, utilizzando prevalentemente i siti Istituzionali³⁷ e documentazione fornitaci dalle stesse Forze dell'Ordine; nello specifico quali “pacchetti formativi” vengono predisposti in relazione alle esigenze formative del personale, i corsi generali obbligatori in occasione dell'addestramento; i corsi di aggiornamento in itinere; contenuti specifici dei moduli formativi; chi li organizza e chi sono generalmente i docenti, modalità di organizzazione e espletamento della formazione; obbligatorietà o meno del percorso formativo; criteri di coinvolgimento ai percorsi

³⁷ www.poliziadistato.it ; www.carabinieri.it; www.gdf.it

di formazione (per ruolo gerarchico, anzianità, settore di appartenenza etc.). Presentiamo al riguardo delle brevi schede sintetiche.

La ricerca sui siti istituzionali, in merito alla formazione dei tre Corpi, anche in relazione alla Polizia Giudiziaria, fa emergere l'esigenza di provvedere al raggiungimento di una sempre maggiore professionalità del proprio personale, rispondente alle esigenze concrete della società ed ai suoi cambiamenti.

Alla formazione iniziale di carattere teorico pratico, di addestramento, perfezionamento e specializzazione, segue la formazione permanente e ricorrente, con particolare riguardo all'elevazione ed aggiornamento culturale attraverso la partecipazione a seminari, convegni o congressi su materie di specifico interesse rispetto alle domande di sicurezza dei cittadini ed alle nuove forme delinquenziali. Viene sempre più avvertita la necessità di dare ampio spazio alle attività investigative quale momento qualificante dell'attività di polizia giudiziaria. Altro elemento emerso nel corso dell'esame è la necessità degli Istituti di formazione di offrire una preparazione omogenea, frutto dell'esperienza personale di docenti di altissimo livello, per evitare che analoghe problematiche vengano affrontate in modo diverso. Vengono riportati nello specifico i contenuti della Formazione dei tre Corpi.



Arma dei Carabinieri

Formazione

“L'addestramento del personale ha carattere di assoluta priorità nell'Arma dei Carabinieri, che è pienamente consapevole della sua determinante ricaduta sulla funzionalità dei comandi e dei reparti. L'azione, costantemente attenta all'evoluzione del contesto sociale e normativo, è rivolta nei confronti dei militari di ogni ordine e grado nella fase della formazione, dell'aggiornamento e della specializzazione, perseguendo l'obiettivo fondamentale di disporre di carabinieri capaci di concorrere efficacemente al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza nazionale e di inserirsi a pieno titolo nell'ambito operativo internazionale ed, in particolare, europeo. In tale quadro, il peculiare assetto organizzativo dell'Istituzione, che si caratterizza - in maniera emblematica ed assolutamente singolare - per la distribuzione capillare sul territorio di strutture, uomini e mezzi, e la duplice connotazione, militare e di polizia, del servizio svolto impongono l'adozione di un modello addestrativo che privilegi l'attitudine all'autonomia decisionale ed organizzativa dei singoli, sviluppandone l'iniziativa ed il senso della responsabilità. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Arma si avvale della propria Organizzazione Addestrativa, articolata su un Comando delle Scuole, da cui dipendono la Scuola Ufficiali, la Scuola Marescialli e Brigadieri con due Reggimenti Allievi e la Brigata Scuole Appuntati e Carabinieri, con alle dipendenze 4 Scuole Allievi Carabinieri Effettivi.”³⁸

Formazione investigativa

L'Arma dei Carabinieri, nel mese di ottobre 2008, ha inaugurato l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative (I.S.T.I.) che ha il compito di svolgere corsi di formazione e di aggiornamento per quanto riguarda l'attività investigativa, sull'utilizzo delle più moderne tecniche di indagine e sull'impiego di tecnologie d'avanguardia. La didattica, che ha un taglio pratico ed è organizzata sulla base dei diversi tipi di incarico e sulle esigenze di specializzazione da soddisfare in concreto, è affidata a Magistrati, Professori universitari e professionisti forensi, ad esperti delle Sezioni Anticrimine del ROS, del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e dei Nuclei Investigativi provinciali maggiormente impegnati sul fronte delle indagini. L'Arma ha scelto un metodo di insegnamento che privilegia esercitazioni tecnico-pratiche, privilegiando le tecniche investigative per la localizzazione e la cattura di latitanti, le indagini patrimoniali, l'analisi criminale e gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia.

³⁸ Trascrizione dal sito www.carabinieri.it



*Guardia di Finanza*³⁹

Formazione

L'Accademia della Guardia di Finanza, nasce il 9 febbraio 1896 per volere del re Umberto I, è il massimo istituto di formazione della Guardia di Finanza a cui è riservata la funzione formativa degli Ufficiali del Corpo. L'ordinamento didattico è stato adeguato alla riforma in materia universitaria ed al termine dei cinque anni, gli accademisti conseguono il grado di Tenente e la Laurea Specialistica in "Scienze della sicurezza economico-finanziaria".

Per quanto riguarda la formazione dei sottufficiali del Corpo, invece, occorre risalire al 1886, quando un R. D. autorizzò il Ministro delle Finanze ad istituire dei reparti per preparare le guardie agli esami di idoneità. Occorre attendere il 1° febbraio 1924 per l'istituzione della Scuola Allievi Sottufficiali della R. Guardia di Finanza presso la quale saranno svolti d'ora innanzi i corsi d'istruzione degli allievi sottobrigadieri. Nel 1933 fu approvato il Regolamento per la Scuola che prevedeva l'organizzazione di corsi per la promozione al grado di sottobrigadiere, corsi di applicazione di polizia tributaria investigativa. Nel 1975 la durata del corso d'istruzione divenne di due anni e ad esso vennero ammessi oltre ai militari del Corpo anche ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Nel 1984, fu poi costituito, sempre alle dipendenze della Scuola Sottufficiali, il Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, comprendente le attività agonistiche quali l'atletica leggera, judo, karate, nuoto, tiro a segno, canottaggio e canoa.

La Scuola di Polizia Tributaria è stata istituita nel 1923, con l'organizzazione del 1° corso di Applicazione per la Polizia Tributaria Investigativa, ed ha assunto l'attuale denominazione con legge 9 ottobre 1965 n. 1218. La Scuola fornisce la preparazione tecnico-professionale del personale del Corpo per "provvedere all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale per Ufficiali e Sottufficiali della Guardia di Finanza", come indicato nella Legge 29 ottobre 1965, n. 1218, e provvedere, altresì "allo svolgimento di ogni altro corso di qualificazione o specializzazione che sia disposto dal Comando Generale", come indicato dal D.M. 13 giugno 1967. La Scuola cura: l'Alta Formazione del personale della Guardia di Finanza, e, in particolare, l'Alta Qualificazione dei futuri quadri dirigenti del Corpo; la predisposizione e realizzazione di progetti formativi destinati ad Ufficiali e Funzionari di Polizia degli Stati Membri dell'Unione Europea e di Paesi terzi; la promozione di progetti di studio, ricerca e innovazione, in collaborazione con Enti ed Organismi del mondo scientifico, accademico e delle Istituzioni, sia nazionali che esteri, curando altresì la realizzazione di apposite linee editoriali.

³⁹ Guardia di Finanza

http://www.gdf.it/gdf/it/chi_siamo/organizzazione/reparti/scuole/formazione/accademia/index.html



La Polizia di Stato⁴⁰

Scuola Superiore di Polizia

L'Istituto Superiore di Polizia, istituito con il D.P.R. 341 del 24 aprile 1982, è stato rinnovato in seguito all'emanazione del D.P.R. 256 del 1 agosto 2006, che ha modificato sia i compiti che l'assetto organizzativo e funzionale, facendone assumere la denominazione di SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA, quale istituzione di "alta formazione e cultura", che annovera tra i suoi compiti la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei Commissari, dei Dirigenti e dei funzionari della Polizia di Stato ai fini della progressione in carriera, l'organizzazione di conferenze, convegni e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza e, infine, lo sviluppo di attività formative per altre Forze di polizia, anche estere.

In virtù del D.Lgs. 155/2001, la Scuola si occupa anche della formazione iniziale dei Commissari e dei Dirigenti del Corpo Forestale.

La Scuola è l'erede delle due precedenti strutture di formazione: la Scuola Superiore di Polizia per i funzionari di Pubblica Sicurezza, sorta nel 1902 su iniziativa del Prof. Salvatore Ottolenghi, ordinario di Medicina Legale ed allievo di Cesare Lombroso, e l'Accademia, nata nel 1964, per gli Ufficiali del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Il D.Lgs. 334/2000, concernente il "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato", ed il D.M. 400/2003, che disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi, hanno innovato il sistema della formazione dei funzionari della Polizia di Stato, attraverso i seguenti tre momenti fondamentali: la formazione iniziale, che è stata completamente riformulata, sia per la durata dei corsi che per l'offerta formativa; la formazione dirigenziale, finalizzata a perfezionare le conoscenze per l'esercizio delle funzioni manageriali; la formazione permanente e ricorrente, che si sostanzia nell'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Tutti i momenti formativi vedono la collaborazione del mondo accademico e sono integrati da diverse attività culturali, quali conferenze, convegni, seminari e workshop. Sono previste lezioni sulle tecniche di interrogatorio e sui metodi di comportamento con soggetti quali confidenti, pentiti, testimoni ed organi di stampa.

⁴⁰ Scuola Superiore della Polizia <http://www.poliziadistato.it/articolo/11338/>

6. Proposte e soluzioni

I corpi della PG si sono confrontati per esempio sul come migliorare le proprie prestazioni, sul come affiancare e supportare i novizi e quali strategie apprese con la propria esperienza possono essere trasmesse e in che modo, infine hanno riflettuto su che cosa dovrebbe assolutamente essere corretto e migliorato in ambito lavorativo.

Durante i focus group i partecipanti hanno espresso le proprie opinioni confrontandosi sulle soluzioni più plausibili e realizzabili a medio e lungo termine.

L'importanza per esempio di affiancare il PM, magari lavorando più a stretto contatto con lui (estratto 52), con la consapevolezza che il lavoro della PG non possa concludersi con le indagini (estratto 51).

Focus group - Polizia di Stato I -Estratto n. 51 Dalle indagini al processo...

POL1 A noi ci interessa soltanto prendere tutto e portare davanti al PM e poi finisce e poi ci disinteressiamo della vicenda. Invece sarebbe bello che la nostra attività proseguisse affiancando il PM anche nella fase dibattimentale (...)POL2 Cosa intendi? Ci vorrebbe una modifica al Codice di Procedura Penale. POL1 sarebbe bello seguire dopo... affiancare il PM perché poi tutto quello che è stato realizzato nelle indagini preliminari viene accantonato e i testimoni vengono risentiti compresi noi stessi. A tavolino abbiamo scritto un bel romanzo di 20- 30 pagine poi quando andiamo a vedere la nostra testimonianza, diremmo sì e no un terzo...

Focus group - Polizia di Stato I - Estratto n. 52 PG del Tribunale e in Questura

Io mi auspicherei che tutte le sezioni di PG, diciamo che la Squadra mobile, sia una sezione di polizia giudiziaria della Procura, invece continuano a essere due entità separate. Noi prendiamo il nostro pacchetto lo portiamo in Procura e ce andiamo ecco perché...continuiamo a seguire questo pacchetto, l'indagine anche nella fase dibattimentale. Il fatto che le sezioni di PG così come sono le cancellerie, altro non è che un gruppetto di poliziotti e carabinieri alle dipendenze di...che non servono a nulla. Sei a metà strada tra l'assistente giudiziario e il poliziotto...così come sono li toglierei, non hanno senso e rafforzerei, avvicinerei di più l'istituto del Ministero alle sezioni di polizia giudiziaria

Un aspetto considerato carente, come avevamo ipotizzato, è dato dall'inadeguatezza dello strumento giuridico (estratto 53), anche per specifiche argomenti quali la privacy (estratto 54), che non spesso ostacola e rallenta il lavoro delle Forze dell'Ordine, e dell'importanza di creare un metodo di base per interrogare (estratto 55).

Focus group - Arma dei Carabinieri I - Estratto n. 53 Cosa manca? Uno strumento giuridico efficace

"Manca uno strumento giuridico adeguato...non fare dichiarazioni attendibili o rifiutarsi di farlo non è sanzionato in maniera pesante dal nostro codice per cui non hai la possibilità di spaventare adeguatamente (...) favoreggiamento è poca roba rispetto alle ritorsioni che può subire un testimone....(...) Se tu non mi dici certe cose prendi 8 anni... sarebbe un deterrente diverso"

Focus group - Guardia di Finanza I - Estratto n. 54 La legge sulla Privacy

"Ci sono delle carenze legislative ... uno dei limiti in materia di normativa riguardante le indagini... è la legge sulla privacy. Con i paletti messi dalla legge sulla privacy, noi troviamo grandi difficoltà. Prima riuscivamo ad accedere alle grandi banche dati, ora troviamo molte difficoltà. Ufficio del registro, prima si prendevano i documenti in maniera informale, oggi bisogna fare richieste scritte, spiegare le motivazioni, oggi non ti danno delle notizie, almeno che uno non ha dentro "la fonte", persona utile al servizio che sta dentro l'amministrazione, ma se uno non ha...Compromette perché al 90% la persona interessata viene a sapere dall'Ufficio che noi abbiamo richiesto documenti su di lui."

Focus group - Arma dei Carabinieri I - Estratto n. 55 Cosa manca? Un metodo di base

"Quello che manca è un metodo di base per interrogare, abbiamo sì metodi scientifici, il sopralluogo è con quello fatto bene si cristallizza il luogo del reato e si fa anche in tempi brevi.

Al fine di non fuorviare, con la trascrizione e verbalizzazione, la "testimonianza" raccolta, sarebbe importante registrare l'interrogatorio. Ciò permetterebbe anche un auto-monitoraggio da parte dell'interrogante, individuale e di gruppo (estratto 57).

Focus group - Polizia di Stato I - Estratto n. 56 "Durante l'interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni, interpretare erroneamente è molto facile" POL1 Da poco mi è capitato un interrogatorio delegato e contemporaneamente la registrazione. Non dico che c'era un abisso, ma le differenze sostanziali fra la registrazione con cui è stata trascritta e il verbale da me scritto. Moderatore Che differenza c'era? POL1 Innanzitutto sui termini che io utilizzavo e che lui utilizzava. Andando a leggere uno sia accorgeva di piccole differenze. Però la testimonianza di un interrogatorio ha un valenza importante ai fini processuali... siccome non sappiamo mai all'inizio dove andrà a parare quell'indagine con la registrazione della testimonianza

E'importante creare delle *specializzazioni* (estratto 58) e lavorare con una "suddivisione delle competenze" a seconda delle abilità personali e capacità dimostrate. Per esempio se una persona non è in grado di rapportarsi efficacemente con gli altri non dovrebbe gestire interrogatori e raccogliere sommarie informazioni, ma svolgere altre funzioni, magari più burocratiche e comunque utili al Corpo (estratto 57).

Focus group - Arma dei Carabinieri II - Estratto n. 57 Suddivisione delle competenze

La PG ha tante facce, c'è quello che è più portato per fare l'informativa di reato, c'è quello che è portato di relazionare con le persone... c'è quello che è un blocco di cemento. Tu non puoi far prendere sommarie informazioni ad una persona che...È troppo generico parlare di PG, bisognerebbe specializzare le persone anche in determinati altri settori. In Italia siamo troppo generici.

Nello svolgimento delle singole funzioni la PG vorrebbe sentirsi maggiormente garantita dal Sistema, a volte nelle relazioni tenute con i confidenti/informatori e rei può succedere di diventare oggetto di ritorsioni e vedette (estratto 58).

Focus group - Guardia di Finanza I - Estratto n. 58 Tutelare la PG - GF1 Un pubblico ufficiale deve essere tutelato quando esercita le proprie funzioni...Se c'è un truffatore che si permette di fare una cosa del genere e ti denunciaSe dovesse passare un messaggio del genere nell'opinione pubblica che qualunque ufficiale può essere denunciato tranquillamente nell'esercizio delle proprie funzioni abbiamo finito...siamo arrivate alla frutta... GF2 Uno può essere denunciato l'importante che poi si dimostra... uno poi ne deve pagare le conseguenze GF1 Nessuno sta dicendo questo, solo che in uno stato serio un truffatore non ci deve pensare non una volta, ma due prima di fare la denuncia

7. Esigenze di formazione

In considerazione del fatto che non esiste, in nessun Corpo delle Forze dell'Ordine, un momento formativo specifico per la gestione della raccolta delle dichiarazioni probatorie, i partecipanti hanno ricostruito i bisogni e le esigenze formative (figura 16) nella prospettiva della realizzazione di training teorico-operativi ad hoc.

Figura 16 –Code Manager - Esigenze formative

Name	Grounded	Density	Author	Created	Modified
Differenze tra Forze dell'Ordine: Guardia di Finanza lavora su carte e documenti rispetto a Polizia o Arma dei Carabinieri	2	0	Super	01/09/...	03/09/...
Differenze tra Forze dell'ordine: in Polizia c'è un reparto che si occupa proprio di minori e vittime di violenze sessuali	2	0	Super	07/09/...	07/09/...
Esigenze formative : sarebbe interessante partecipare a degli incontri di formazione interforze dove confrontarsi sulle diverse modalità...	1	1	Super	29/08/...	08/09/...
Esigenze formative: aggiornamenti sulla normativa	2	1	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze formative: apprendimento di tecniche di comunicazione- verbale - non verbale e paraverbale, con la consapevolezza che sen...	2	2	Super	07/09/...	08/09/...
Esigenze formative: avere degli strumenti epr gestire meglio la componente emotiva del soggetto (es ansia- paura, etc..)	1	0	Super	29/08/...	08/09/...
Esigenze formative: chi prende servizio come PG dovrebbe avere un indottrinamento su tutto	1	0	Super	29/08/...	08/09/...
Esigenze formative: ci vorrebbe una formazione ad hoc, partendo dalla Scuola allievi alla Scuola sottoufficiali	1	1	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze formative: collaborazione e formazione elargita dall'Università	4	1	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze formative: il dialetto, perchè in alcuni casi, nei contesti agropastorali, bisogna fare l'interrogatorio e la RSI in dialetto	1	0	Super	06/09/...	08/09/...
Esigenze formative: la formazione deve essere fatta dopo le prime esperienze - dopo un periodo di tirocinio	1	0	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze formative: modalità da adottare per determinati reati efferati come l'omicidio	1	0	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze formative: per conoscere tecniche psicologiche e saper capire se una testimonianza è falsa, veritiera o legata a un falso ricordo	11	2	Super	25/08/...	08/09/...
Esigenze formative: specializzarsi troppo per settori non è sempre l'ideale. Bisogna saper fare tutto	1	2	Super	07/09/...	08/09/...
Esigenze formative: un training specifico per la raccolta della testimonianza del minore	3	3	Super	25/08/...	08/09/...
Esigenze formative: usufruire di una formazione effettuata da un PM in cui ci si confronta con lui sulle diverse tecniche di gestione dell'i...	6	1	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze formative: avere gli strumenti per capire meglio la personalità del soggetto	3	2	Super	29/08/...	08/09/...
Esigenze formative: la formazione dovrebbe essere fatta per specializzazioni (nei grandi reparti esiste, nei piccoli tutti devono saper fa...	4	3	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze formative: imparare a fare domande non troppo visive a seconda della tipologia di reato. Anche la terimonologia è importante	1	0	Super	07/09/...	08/09/...
Esigenze formative: le simulate sulla gestione dell'interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni differenziate per tipologia di vitti...	2	2	Super	07/09/...	08/09/...
Esigenze formative: tecnico-operativa	1	0	Super	07/09/...	08/09/...
Esigenze: bisogna migliorare la norma	2	0	Super	02/09/...	08/09/...
Esigenze: conoscere il contesto di riferimento	1	0	Super	07/09/...	07/09/...
Esigenze: più tempo	2	0	Super	28/08/...	03/09/...
gli accertamenti bancari sono utilissimi	2	0	Super	01/09/...	19/09/...

Le esigenze formative maggiormente evidenziate prevedrebbero azioni “facilmente” implementabili, come una più intensa e costante collaborazione con il Pubblico Ministero, il poter per es., osservare la diversa gestione dell’interrogatorio, condividerne tecniche ed esperienze, poterlo affiancare anche nella fase processuale con il proseguimento della causa perché generalmente il lavoro della PG si esaurisce con la conclusione delle indagini, poter usufruire di attività seminariali da parte dei Pm e di esperti in ambito psicologico- giuridico dell’Università, corsi di specializzazione per acquisire tecniche di comunicazione verbale - non verbale e paralinguistica e per gestire efficacemente la testimonianza dei minori.

L’indagine ha comunque messo in evidenza l’utilità di poter partecipare a “occasioni confronto” controllate, quali attività seminariali e di ricerca (per es. i focus group) dove “condividere” è sempre una modalità per metabolizzare le conoscenze sperimentate sul campo.

La formazione diventa poi un'occasione sporadica in cui difficilmente esiste l'opportunità di un reale confronto con i colleghi.

Il “mutuo aiuto” e il “confronto” tra colleghi fortunatamente esiste, ma generalmente non in contesti di formazione ma in contesti informali, magari quando in una pausa si prende un caffè etc. (estratto 59).

Focus group - Guardia di Finanza II

Estratto n. 59 Il confronto tra colleghi

GF1 C'è una formazione a livello personale ...GF2 tra di noi ci aiutiamo e se è il caso ci sentiamo anche per telefono GF3 Se io ho un dubbio, so che il luogotenente ha fatto quel servizio, io magari non l'ho mai fatto, lo chiamo “Come hai fatto?” “Come ti sei comportato?” “Che testi hai consultato?”. Mi faccio inviare degli atti per vedere un po' come funziona. Ci aiutiamo fra di noi...Una persona che viene da un reparto porta con se le sue esperienze.

Ai fini di una pianificazione di percorsi formativi è sempre importante capire le concrete esigenze di formazione. Spesso le Forze dell'Ordine partecipano a percorsi formativi predisposti con modelli di formazione classica, generalmente si adotta il modello di “lezione frontale” in cui non si valorizza il ruolo del formatore come professionista che può contribuire attivamente al suo apprendimento e a quello dei suoi colleghi, ma è centrale il ruolo del formatore, quando invece il protagonista dovrebbe essere il formando stesso (Schein, 1987, 1999; Knowles; 1973, 1975).

Se una formazione così organizzata può “avere un senso” in aree disciplinari come lo studio della normativa e le funzioni della Polizia giudiziaria (codice di procedura penale, codice penale etc.) in merito alle modalità operative da adottare in occasione della “raccolta delle dichiarazioni probatorie” risulterebbe incompleta.

Diversi operatori, che hanno partecipato ad incontri in cui si usavano metodologie didattiche attive (Patrizi, 2003) quali tecniche di simulazione, il role – playing, esercitazioni psicosociali, ricerca d'aula e metodo dell'autocaso o più semplicemente dei lavori di gruppo e tavole rotonde, ne sottolineano il valore aggiunto nella loro pratica quotidiana (estratto 60).

Focus group I- Polizia di Stato -Estratto n. 60 Le simulate e la gestione del rapporto

Le simulate sono fondamentali, io le ho viste fare e ho visto... noi avevamo la persona vittima che realmente ha subito il reato che esponeva il fatto in presenza di tre colleghi. Con ciascuno di loro adottava un modo diverso di relazionarsi perché diverse erano le persone che si relazionavano. Con una ha parlato di più, con una di meno e con una assolutamente proprio per l'approccio. Abbiamo bisogno che ci spieghino i comportamenti sbagliati che noi adottiamo, le domande sbagliate che noi facciamo e le facciamo... è stata una cosa bellissima. Anche la prima domanda che tu poni, la vittima, ti faceva rilevare..."Lei con questa domanda così mi ha indispettito"...la vittima raccontava la sua vicenda reale...era vittima a tutti gli effetti e i colleghi la sentivano. C'era uno che si metteva così e le si irrigidiva, un altro così e le dava fastidio ... l'approccio e il linguaggio verbale e non verbale. Sarebbe interessante farlo con più vittime e diverse tipologie di reato. Il corso è stato più che formativo.

La necessità di confronti e collaborazioni si estende anche agli altri Corpi delle Forze dell'Ordine, al fine di conoscere le diverse funzioni e modalità d'azione, le competenze specifiche, di condividere tecniche e strategie operative per migliorare le proprie prassi. Creare delle network stabili tra Forze dell'Ordine al fine di risolvere i casi in tempi più circoscritti (estratto 61).


Focus group II- Arma dei Carabinieri -Estratto n.61 Collaborazione e confronto

C1...Sarebbe interessante un momento formativo con Polizia e Finanza...bene o male noi lavoriamo in maniera abbastanza simile. Vedere le problematiche loro per vedere come le affrontano, come hanno trovato gli escamotage per qualche problema che noi non abbiamo trovato e viceversa. Tanto non va a finire in rissa...sto scherzando era una battuta, infelice, ma una battuta. C2 Sulle solvenze ci confrontiamo molto. C3 Per esempio la Guardia di Finanza la loro è più polizia tributaria, non giudiziaria...C2 Sulla ricerca della prova fanno la stessa attività nostra....Su tutti i reati noi interveniamo, loro no.

L'acquisizione *di tecniche* per entrare più efficacemente in relazione con la persona, per interpretare la sua personalità, le sue modalità comportamentali e la sua testimonianza sono fra le "aree di miglioramento" maggiormente proposte e per le quali si esplicita dichiaratamente la necessità di un training formativo ad hoc, magari con l'utilizzo di metodologie attive per sperimentare abilità e competenze e per confrontarsi con gli errori maggiormente commessi. Al riguardo poter usufruire di training sulla comunicazione (non verbale- paralinguistica) (Watzlawick, tardone, 1997; Zuckerman, Depaulo, Rosenthal 1981; Zuckerman, Amidon, Bishop, Pomerantz, 1982) agevolerebbe la relazione al momento della raccolta delle informazioni (figura 15).

Una modalità operativa, proposta dai partecipanti, che risponde alle esigenze formative è data dalla video e audioregistrazione della “testimonianza”. Ciò permetterebbe anche un automonitoraggio da parte dell’interrogante che avrebbe modo di osservarsi al fine di un miglioramento della propria prestazione e “affinare” le proprie tecniche. Le principali esigenze formative fino ad ora esposte sono sintetizzate graficamente dalla network (figura 15).

Figura 15 Le esigenze formative



In conclusione possiamo affermare che dal confronto tra “le modalità di formazione”, proposte nei diversi Corpi delle Forze dell’Ordine, e le “esigenze formative” (figura 16) si riscontra un’evidente “scollatura”, sia in termini di contenuto che di metodologia adottata.

Non solo sono presenti carenze dal punto di vista della strutturazione dei percorsi formativi predisposti, ma alcuni temi (conduzione interrogatorio/raccolta di sommarie informazioni – comunicazione e rapporto interpersonale etc) non vengono assolutamente affrontati nonostante le concrete esigenze degli operatori. Generalmente si tratta di aggiornamenti e seminari caratterizzati da un’impostazione e un approccio classico che non prevedono metodi che incentivino la sperimentazione e l’apprendimento diretto e dove l’interazione formatore-formando è limitata.


Il “formatore” mantiene, quasi esclusivamente, il ruolo di “dispensatore di contenuti” senza promuovere nell’aula un processo di apprendimento volto a motivare l’esplorazione, la ricerca di modalità per rileggere le proprie competenze e sperimentarne di nuove; non crea l’opportunità per il formando di farlo diventare protagonista dell’evento vissuto e dell’esperienza formativa e non mero spettatore passivo (Schein, 1987, 1999).

Si dovrebbe invece pensare a nuove occasioni di sperimentazione con “*il gruppo*”, in cui i partecipanti, legati dallo stesso lavoro, condividono esperienze e prassi lavorative, si confrontano su problemi e si stimolano vicendevolmente su potenziali strategie, con la consapevolezza che ognuno ha una specifica modalità di rielaborare l’esperienza vissuta in comune. Il gruppo diventa una risorsa, uno strumento per rileggere l’esperienza condivisa e per far “crescere”, con l’“osservazione” reciproca, ogni individuo che ne fa parte (Schön, 1983).

In questo senso il focus group è stato, allo stesso tempo, uno strumento di ricerca e di formazione; un’esperienza di *multiagency* dove P.G., Università e Procura

avevano in quel momento lo stesso obiettivo conoscitivo: “Le esigenze formative delle Forze dell’Ordine per un miglioramento delle loro prassi”.

Figura 16 Modalità con cui si forma la PG e le sue esigenze formative a confronto



8. Restituzione dei risultati, dalla prassi al metodo

8.1 La “ricerca azione”

Introduciamo brevemente il metodo della *ricerca azione* che fu per la prima volta sperimentato da Kurt Lewin⁴¹ negli anni Quaranta, in considerazione del presupposto concettuale per cui le conoscenze scientifiche e le competenze tecnico-pratiche si possono intrecciare in un reciproco processo produttivo al fine di determinare un cambiamento stesso del fenomeno indagato (Lewin, 1951; Ossicini; 1974).

L'intento del ricercatore, quindi, non si limita alla mera conoscenza e studio del fenomeno, ma all'attivazione di un processo condiviso con l'intento di produrre cambiamento, manifestabile con il miglioramento di una condizione o con proposte risolutive di situazioni problematiche. Questo metodo prevede un “processo ciclico” che è solitamente costituito da più fasi: definizione di un problema, raccolta delle informazioni al fine di circoscrivere gli obiettivi dell'intervento, rimodulazione degli obiettivi in programmi operativi concreti, verifica e valutazione degli effetti ottenuti, inizio di un nuovo processo di ricerca.

Il metodo della “ricerca azione” permette di “legittimare” le opinioni delle persone che partecipano alla ricerca, di stimolare un pensiero critico e autoriflessivo per affrontare con loro problematiche e condividere soluzioni operative che possano incidere positivamente sulla loro realtà e sulla realizzazione di progetti di cambiamento.

L'aspetto più interessante e a nostro avviso anche quello più socialmente utile, consiste proprio nella concretizzazione di obiettivi, interconnessi a programmi operativi, emersi durante la ricerca come elementi prioritari al fine della risoluzione del problema.

⁴¹ Il suo pensiero, dopo la sua morte, fu poi ripreso da diversi gruppi di ricerca, tra i quali ricordiamo il Tavistok Institute of Human Relations di Londra (Francescato, Tomai, 2005).

In questa ottica, la stessa “comunicazione dei risultati” perde valore se non intesa nel suo senso più ampio e originario di “restituzione dei risultati”

La “comunicazione dei risultati” si realizza generalmente sottoforma di contributi scientifici, anche rilevanti, ma difficilmente fruibili dalla comunità e nello specifico da chi direttamente ha collaborato alla ricerca, senza una vera “restituzione dei risultati”.

Con ciò non si vuole evidentemente mettere, ingenuamente, in discussione l’ineccepibile valore della produzione scientifica così intesa che determina un cambiamento socio-culturale, informando e sensibilizzando i cittadini in merito alle più svariate problematiche e incidendo, a lungo termine, sui processi decisionali politici, si vuole però evidenziare l’ “opportunità mancata” *dal ricercatore*, in termini di verifica immediata delle informazioni acquisite e di un confronto “diretto” con le riflessioni dei partecipanti in considerazione della loro percezione/autopercezione del fenomeno, *e dal partecipante* stesso in termini di rielaborazione di un’esperienza e di come questa venga interpretata dal punto di vista “esterno” del ricercatore.

La restituzione dei risultati di una ricerca - intervento è al tempo stesso “la fine” e “l’inizio”, la fine del percorso di ricerca intrapreso, ma l’inizio di un nuovo percorso guidato dai risultati dell’indagine appena conclusa.

8.2 La Giornata di Formazione Interforze come momento di restituzione dei risultati

“È la prima volta che tutte le Forze dell’Ordine si incontrano,
si incontrano con l’Università a conclusione di una tappa,
a conclusione di un percorso.

*Scusate, ma questo è l’inizio di un nuovo percorso
di collaborazione, di coinvolgimento e di partecipazione”*

Prof. Patrizia Patrizi⁴²

(I Giornata di Formazione Interforze, Università di Sassari - 22 ottobre, 2008)

La Prof. Patrizi, in poche parole, ha chiarito “il senso” della Giornata di Formazione Interforze: momento di condivisione dei risultati di una ricerca triennale appena conclusa e inizio di un’intensa collaborazione nell’ambito della “ricerca azione” e della formazione con le Forze dell’Ordine.

Il momento formativo (Appendice D), al quale potevano chiaramente partecipare esclusivamente le Forze dell’Ordine, è stato organizzato presso l’Aula Magna dell’Università di Sassari, mentre, come abbiamo spiegato nella parte metodologica, i focus group sono stati condotti presso i diversi Comandi e la Procura di Sassari.

La necessità di predisporre una restituzione è nata in occasione dei focus group, in cui sono emerse riflessioni rilevanti per lo sviluppo di pratiche operative sempre più rigorose ed efficaci e la condivisione di una più attenta collaborazione con l’Università nell’ambito della formazione e della ricerca.

L’intento è stato poi quello di offrire un’opportunità di formazione oltre ai Corpi che sono stati coinvolti nella ricerca (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) anche a tutti quegli operatori delle Forze dell’Ordine interessati alla tematica e che svolgono le funzioni di Polizia giudiziaria anche se con

⁴² Responsabile dell’Unità di Sassari per il Progetto d’Internazionalizzazione.

modalità più circoscritte e meno “quotidiane” (Polizia Municipale, Corpo Forestale, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria).

Al momento formativo (Appendice D) sono intervenuti il Magnifico Rettore Alessandro Maida, la Prof. Patrizi, che ha presentato il progetto d'internazionalizzazione di cui è la responsabile scientifica per l'unità di Sassari, il Dott. Giovanni Caria, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, componente della nostra équipe di ricerca, che ha illustrato gli aspetti tecnico giuridici. dell'interrogatorio delegato alla Polizia Giudiziaria, il Dott. Eugenio De Gregorio, che ha presentato la metodologia della ricerca e la sottoscritta che ha commentato i principali risultati della ricerca.

La Giornata di Formazione Interforze non è stata l'unica occasione di confronto su temi della formazione degli operatori della giustizia realizzata dalla cattedra di Psicologia sociale, abbiamo infatti predisposto, in seno al progetto d'internazionalizzazione, il 27 settembre del 2006 un seminario sulle “tecniche dell'intervista investigativa”⁴³, a cui ha partecipato tra gli altri il Prof. A. Vrij (Foto 1, Appendice B), e il 28 maggio del 2008 un convegno sulla Prevenzione del crimine, con una sessione dedicata al “Geographic Profiling” e alle tecniche della Psicologia investigativa⁴⁴(Appendice C).

⁴³ Seminario formativo su “L'intervista investigativa: un confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui percorsi di formazione con gli operatori della giustizia” (27/09/06)

⁴⁴ Convegno Internazionale 27/28/29 maggio 2008 - “Prevenire il Crimine. Dalle indagini al reinserimento del condannato”⁴⁴ Con due specifiche sessioni del Prof. David Canter: “New Directions In Offender And Geographic Profiling And Practice Of Investigative Psychology” and “The personal narratives of evil.” Precisiamo che David Canter (1997) ideatore dell' Investigative Psychology.

Foto 1 - I Giornata di Formazione Interforze – Università di Sassari – (22/10/2008)



Da sinistra Dott. Caria, Prof. Patrizi, Dott. De Gregorio, Dott.ssa Bussu.

Foto 2 - I Giornata di Formazione Interforze – Università di Sassari – (22/10/2008)



I partecipanti: Polizia di Stato –Arma dei Carabinieri- Guardia di Finanza- Vigili del Fuoco - Corpo Forestale- Ispett. del lavoro-Polizia Municipale- Polizia Penitenziaria.

Foto 1 -“L’intervista investigativa: un confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui percorsi di formazione con gli operatori della giustizia” (27/09/06)



Dott. G. Iepri, Prof. A. Vrij, On. F. Palomba e Prof. G. De Leo

9. Il percorso di auto- valutazione dell’ interpretazione dei risultati

Abbiamo autovalutato la ricerca in considerazione dei “criteri interpretativi” di Seale (1999) per motivare le scelte metodologiche adottate e come importante momento di riflessione del nostro lavoro.

Precisiamo che nel capitolo metodologico abbiamo dedicato ampio spazio all’esplorazione degli aspetti problematici, che abbiamo dovuto fronteggiare, in merito alla conduzione del focus group, alla scelta dello strumento di analisi etc.

I criteri interpretativi sono state argomentati nel capitolo dei metodi e, pertanto, in questo paragrafo ci si limiterà a “ricordare” la definizione concettuale.

CREDIBILITÀ (*member validation* “verifica dei risultati da parte dei partecipanti”, e se, nello specifico, questi si riconoscono nella “costruzione del fenomeno” elaborata del ricercatore).

In occasione della “restituzione dei risultati” i partecipanti hanno potuto dibattere sui risultati della ricerca e sulla sua significatività . Riportiamo al riguardo un intervento di un partecipante della Guardia d Finanza esemplificativo della percezione in merito allo studio.

GDF “*Questa ricerca che per me è stata molto intelligente (...) le problematiche sono queste...*”⁴⁵

Per una maggiore chiarezza sono stati trascritti gli interventi della giornata di formazione interforze e chiaramente anche quelli del pubblico (Appendice E).

AFFIDABILITÀ – TRASFERIBILITÀ (*Descrizione dell'impianto metodologico* (campione, contesto, strumenti, paradigma, percorso interpretazione dei risultati etc.). Per presentare la ricerca abbiamo dedicato un adeguato spazio all'impianto metodologico, in cui si evince la costruzione di tutto il percorso: dalla nascita del progetto, passando per gli obiettivi, la scelta del metodo e degli strumenti in considerazione del paradigma di riferimento, fino al percorso di interpretazione dei risultati.

Inoltre abbiamo predisposto, per una trasparenza nella ricerca, delle *appendici analitiche*, al fine di poter fornire gli elementi per valutare “il dietro le quinte”(come sono stati presi contatti, la traccia di discussione, le trascrizioni etc.), informazioni che non sempre vengono annesse al report della ricerca e che risultano invece indispensabili per valutarne la qualità e per comprendere il percorso logico e di strutturazione della ricerca e le scelte fatte dal ricercatore. Durante la restituzione dei risultati, in occasione della giornata di Formazione Interforze (Appendice E), sono state presentate la metodologia della ricerca adottata e i principali risultati.

⁴⁵Evidenziamo che, a causa di un problema tecnico di audio, diversi interventi effettuati dal pubblico, e parte di quelli dei relatori, sono risultati incomprensibili ai fini di una loro trascrizione.

AUTENTICITÀ: (la ricerca risponde a questo criterio quando genera nei partecipanti una conoscenza del fenomeno indagata più elevata, stimola il confronto con altri punti di vista, incita e, indirettamente, supporta nell'azione)

Durante il focus group i partecipanti hanno condiviso e si sono confrontati sulle modalità operative adottate, sulla diversa interpretazione della norma e sull'importanza di una collaborazione interistituzionale in merito alla ricerca-intervento, mettendo in evidenza l'importanza di creare più opportunità di condivisione al fine di risolvere problematiche pressanti per le Forze dell'Ordine.

Inoltre, altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine, che pur non avendo partecipato direttamente ai focus group, hanno commentato le informazioni emerse dalla ricerca, sottolineando l'importanza di un'attivazione congiunta (Forze dell'Ordine- Università- Magistratura) con risvolti tecnico- pratici.

◆ Collaborazione congiunta

Intervento dal pubblico *“Io mi associo ... bisogna cercare quelle situazioni per venire sempre più vicino possibile alla soluzione, confrontandosi sulle tematiche (...).*

◆ Divulgazione della ricerca e attivazione per la risoluzione delle problematiche

Partecipante *(..)volevo dire che uno degli obiettivi di questo lavoro è far capire a chi di competenza che le problematiche ci sono”.*

CONFERMABILITÀ: (“affidabilità interna”, quando esiste un accordo tra i ricercatori che hanno codificato e interpretato le informazioni; “affidabilità esterna”, legata al concetto di “generalizzazione”, da intendersi come replicabilità dello studio).

Le codifiche e le analisi qui proposte sono state effettuate, per ovvie ragioni, da chi scrive, con ATLAS.ti, ma sono stati previsti, durante tutto il percorso di codifica e analisi, costanti confronti in merito, con l'équipe della ricerca (codifica interna).

La replicabilità della ricerca (codifica esterna) è insita nell'impianto metodologico, perché abbiamo selezionato un "campione teorico", così come suggerito dalla Grounded Theory, esperto, per antonomasia, sulle dichiarazioni probatorie e sulle esigenze, personale e di gruppo, di formazione.

I partecipanti hanno una modalità operatività legata allo specifico Corpo a cui appartengono, che si "specializza" seconda la sede di lavoro in risposta per esempio, ma non solo, alla particolarità delle *organizzazioni criminali radicate nel contesto* (per es. sequestri e attentati in Sardegna, organizzazioni mafiose in Sicilia, n'drangheta in Calabria e camorra in Campania, etc.).

I partecipanti dei focus group, avendo un'esperienza pluridecennale ed essendo stati "in mobilità" in tutta Italia, hanno rielaborato con le loro riflessioni esperienze fatte durante la loro carriera nelle diverse sedi, questo dimostra che non si tratta di modalità operative che rispecchiano solamente le esigenze di un contesto locale, ma realtà nazionali, aspetti che confermano la replicabilità della ricerca.

Infine il nostro processo di interpretazione oltre ad essere stato *iterattivo e progressivo* (perché, come abbiamo affermato precedentemente, non si è trattato di un percorso di analisi "lineare", ma "siamo tornati indietro" in merito alla riflessione di diversi nodi concettuali, "scoprendo" e riflettendo su aspetti nuovi, che prima non avevamo evidenziato adeguatamente) e *ricorsivo* (ci siamo riferiti a fasi e obiettivi di percorso precedenti) è stato anche *olistico* perché in ogni elemento è presente l'intero processo (Seidel, 1998).

Abbiamo cercato inoltre di rispettare i criteri sulla qualità previsti dall'approccio della "Grounded theory" (Henwood, Pidgeon, 1992; Strauss e Corbin, 1990, 1998), citati nel capitolo dei metodi.

10. Conclusioni e implicazioni della ricerca: Quali prospettive?

Diversi studi internazionali, volti a individuare l'abilità degli operatori delle Forze dell'Ordine nel comprendere se un resoconto sia o meno falso (Vrij, Edward, Bull, 2001; Vrij, Mann, 2001), hanno fatto emergere che, in merito allo "smascheramento della menzogna", contrariamente a quanto si possa immaginare, non si è riscontrata una maggiore competenza tra investigatori, Magistrati e Forze dell'Ordine, rispetto a persone che non operano nei contesti legati alla Giustizia e non hanno specializzazioni in merito.

L'unica eccezione è data dagli agenti federali per i quali la capacità di discriminare un falso racconto arriva al 70% di accuratezza (Ekman, O'Sullivan, 1991; Ekman, O'Sullivan, Frank, 1999). Altri studi sulla falsa testimonianza fanno emergere, poi, la predisposizione dei sospetti rei a ingannare e manipolare l'operatore giudiziario per occultare la veridicità del fatto criminoso, al fine di evitare la condanna.

A tale proposito Vrij e Semin (1996) hanno scoperto che i detenuti, se messi a confronto con Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, doganieri, investigatori e studenti, risultano la categoria maggiormente consapevole rispetto ai comportamenti esperiti e di aver un più elevato autocontrollo degli stessi in situazione di "menzogna". Aspetto che potrebbe essere spiegato con l'aver ottenuto grazie alla strutturazione di "strategie dell'inganno", acquisite durante l'evoluzione della propria carriera deviante, diversi rinforzi positivi, in termini di obiettivo raggiunto, riconoscimento altrui etc., messe in atto nel corso della propria vita.

In relazione a studi specifici sulle caratteristiche del *profilo criminale* e della carriera deviante del deviante, in seno ad una ricerca regionale coordinata dalla Prof. Antonietta Mazzette, Responsabile del Centro Studi Urbani (Dipartimento di Economia Istituzioni e Società dell'Università di Sassari), la Prof. Patrizi e la sottoscritta si sono occupate in una prima fase degli stalkers (Patrizi, Bussu, 2006a; 2006b) e, nella seconda fase, del profilo del sex offender.

La ricerca, in particolare, sta approfondendo reati (omicidi, rapine, attentati, molestie e violenza sessuali) nei quali il tema della falsa testimonianza e della professionalità delle Forze dell'Ordine, anche nel gestire le relazioni con le vittime di questi reati, assume un rilievo interessante.

Crediamo sia importante, al riguardo, portare avanti questo nuovo filone di ricerca sulle "modalità operative" adottate dalle Forze dell'Ordine in merito alla gestione dell'interrogatorio delegato e all'assunzione di sommarie informazioni, sulla relazione che si instaura tra interrogante e interrogato, su come le competenze personali e professionali possono aiutare ricercatori e operatori della Giustizia a contribuire a ottimizzare il sistema giudiziario, riflettendo su aspetti migliorativi relativi alle prassi adottate.

Infatti, nonostante la grande competenza e professionalità della Polizia giudiziaria, confidiamo che la condivisione di un "metodo formalizzato" e di linee guida possa costituire un utile strumento per un efficace espletamento delle funzioni di Servizio, contribuendo a tutelare allo stesso tempo l'operato della PG e i cittadini con i quali si deve relazionare costantemente.

Pensare che la preparazione e la professionalità del singolo operatore possano essere legate esclusivamente alle responsabilità e consapevolezza personale, alle abilità e predisposizioni individuali, così come è emerso da quasi tutti i focus group, rischia di essere un vincolo, un "azzardo" per la Polizia Giudiziaria e non un vantaggio.

La consapevolezza sociale dell'utilizzo, da parte della Polizia, di prassi operative non etiche (Williamson, 1994) contribuisce inoltre ad alimentare una percezione assolutamente degradante di tutto l'Apparato giudiziario. Moltissimi gli studi che evidenziano la scarsa fiducia nei confronti delle Forze dell'Ordine e del Sistema giudiziario e del senso di "insicurezza personale" e "collettiva" (Zani, 2003, Moser)

Senso di sicurezza che è strettamente correlato alle difficoltà - relazionali, procedurali, di accesso ai servizi - del cittadino che impatta con l'Amministrazione giudiziaria spesso sprovvista di determinate competenze giuridiche, che non solo ne condizionano il livello personale di comprensione, determinando un'autopercezione passiva del proprio ruolo, ma incidono anche sul suo stato di benessere psico-fisico.

Sarebbe interessante, a proposito, sviluppare nuovi filoni di ricerca per approfondire la relazione tra senso civico e valore della sicurezza in rapporto con le Istituzioni della Giustizia e le Forze dell'Ordine, quali soggetti deputati a garantire l'incolumità del cittadino e la tutela dei suoi principali diritti (Patrizi, Bussu, De Gregorio, 2004).

Una prospettiva possibile e potenzialmente efficace ci sembra quella di rivedere "la conduzione dell'interrogatorio" e pensare congiuntamente nuovi "percorsi formativi" che tengano conto delle concrete esigenze di formazione; studiare nuove e più efficaci modalità di gestione delle relazioni con il cittadino, che non devono essere lasciate al caso e al "buon senso" personale.

Partire invece dalle "risorse", individuali e di gruppo, più o meno consapevolizzate, può essere il punto di partenza per la costruzione di una metodologia operativa standardizzata e condivisa.

Le prospettive e della “ricerca azione”⁴⁶

In considerazione delle esperienze conoscitive e delle riflessioni che il percorso ha fatto maturare si è ipotizzato un nuovo progetto di ricerca biennale.

La ricerca vuole proseguire con l'intento di costruire *strumenti* (griglie di osservazione, analisi del contenuto di resoconti in sede giudiziaria, tecniche di intervista investigativa), per i principali operatori della giustizia (Forze dell'Ordine, Avvocati e Magistrati) con l'obiettivo di rendere efficace la valutazione della credibilità della “testimonianza”, contribuire al miglioramento delle prassi della PG, coinvolgere la cittadinanza sui temi dell'insicurezza con l'intento di avvicinarla al Sistema giudiziario.

⁴⁶ Le ricerche nell'ambito delle esigenze formative della Polizia Giudiziaria proseguiranno grazie al contributo della Regione Sardegna che ha finanziato un assegno di ricerca biennale finanziato dalla Regione Sardegna dal titolo “*Mediazione interistituzionale, progettazione integrata e processi d'inclusione sociale. La ricerca-intervento come strumento di formazione degli operatori della Giustizia*”.

Bibliografia

A

- A.a Vv. (2008), *Codice di Procedura penale e leggi complementari*, Giuffè, Milano.
- Albanesi C. (2004), *I focus group*. Carocci, Roma.
- Alheit P. Bergamini S. (1996), *Storie di vita*, Guerini, Milano.
- Acocella I. (2008), *Il focus group. Teoria e tecnica*, Franco Angeli, Milano.
- Amato G., D'Andria M., Lattanzi G. (1990), *Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Giuffè, Milano.
- Amato E. (1998), L'analisi del contenuto tematico, in D. Giovannini (a cura di), *Colloquio psicologico e relazione interpersonale*, Carocci, Roma.
- Anolli L., Ciceri R. (1994), *La menzogna nei bambini dal gioco di finzione alla finzione giocata*, XIII Congresso nazionale della sezione di psicologia dello sviluppo, Parma.
- Anolli L. (2003), *Mentire. Tutti lo fanno anche gli animali*, Il Mulino, Bologna.
- Antonioni F. (1957), *La falsa testimonianza nella teoria generale del fatto*, Jovene, Napoli.
- Arcidiacono F. & De Gregorio E. (2008), Methodological thinking in psychology: Starting from mixed methods, *International Journal of Multiple Research Approaches*, 2(1), pp. 118-126.

B

- Baldry A.C. (2005), *Focus Group in azione*, Carocci, Roma.
- Baldwin J. & Moloney T. (1993), *The conduct of Police Investigation: Records of Interview, the Defence Lawyer's Role and Standard of Supervision* (Research Studies No 2, 3 and 4), The Royal Commission on Criminal Justice, HMSO, London.
- Bandini T., Lagazzi M. (2000), *Lezioni di Psicologia e Psichiatria forense*, Giuffrè, Milano.
- Bandura A. (1986), *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ).
- Bandura A. (a cura di) (1996), *Il senso di autoefficacia*, Erickson, Trento (ed. or 1995).
- Battistelli P. (1995), (a cura di), *Io penso che tu pensi, le origini della comprensione della mente*, Franco Angeli, Milano.

- Bellotto M., Russo V. (2004), (a cura di), *Psicologia sociale. Dall'individuo alla collettività*, McGraw-Hill, Milano.
- Benyon J., Turnbull L., Willis A., Woodward R., Beck A. (1994), *Police Cooperation in Europe: An investigation*, Centre for the Study of Public Order University of Leicester, Leicester.
- Blumer H. (1969) *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
- Bonaiuto M. Fasulo A. (1998), Analisi della conversazione e analisi del discorso in Manetti (1998) (a cura di), *Strategie di ricerca in psicologia sociale*, Carocci, Roma, pp. 227-82.
- Brainerd C.J. Reyna V. F. (2005), *The science of false testimony*, Oxford University press, Oxford.
- Bricchetti R., Cadoppi A., Veneziani P. (2008), Codice penale annotato con la giurisprudenza, *Il sole 24 ore SPA*, Milano.
- Brown R. (1999), *Psicologia sociale dei gruppi*, Bologna, Il Mulino.
- Bruner J. (1990), *Acts of Meaning*, Cambridge, Mass., Harvard University Press; trad.it *La ricerca del significato. Per una Psicologia culturale*, Torino, Bollati Boringhieri, 1992.
- Bruschi A. (1998), *La competenza metodologica. Logiche e strategie nella ricerca sociale*, Carocci, Roma.
- Buckley J.P., Inbau F.E., Reid, J.E. (1986), *Criminal interrogations and confessions*, Williams e Wilkins, Baltimore.
- Bussey K., Grimbeek E.J. (2000), Children's conceptions of lying and truth-telling: Implications for child witnesses, in *Legal and Criminological Psychological*, 5, pp.187-199.
- Bussu A. (2007) Operatori a confronto: le interviste, in P. Patrizi (a cura di) *Il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso dell'infanzia in Sardegna* (Rapporto conclusivo della ricerca, finanziata dalla Regione Sardegna), Sito della Regione Sardegna - Sardegna sociale.

C

- Caffo E., Camerini G.B., Florit G. (2002), *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, McGraw-Hill. Milano.
- Cannavò L. (1999), Teoria e pratica degli indicatori nella ricerca sociale, vol. *Teorie e problemi della misurazione sociale*, 1, (pp. 208) Led, Milano
- Carofiglio G., Susca A. (2005), *La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria*, Giuffrè, Milano.

- Carol A.G. J. (1994), *Expert Witnesses, Science, Medicine and Practise of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Carponi Schittar D. (2004), *La menzogna nel processo. Non dire falsa testimonianza*, Giuffrè, Milano.
- Carter L.F.(1954), Recording and Evaluating the Performance of individuals as Members of Small Groups, *Personnel Psychology*, 7, pp. 477-484.
- Castagna M. (2002), *Esercitazioni, casi e questionari. Come insegnare agli adulti conoscenze e capacità* (II ed.), Franco Angeli, Milano.
- Catellani P. Pajardi D. (1991), La testimonianza, in A Quadrio (a cura di), *Prospettive di Psicologia giuridica*, Giuffrè, Milano.
- Cavedon A. Campagnola N. (1999), La testimonianza infantile: una ricerca sperimentale sull'Intervista cognitiva e sull'Intervista strutturata, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 3, pp.53-67.
- Charmaz K. (1995), Grounded Theory in Smith J.A., Harré R. & Van Langenhove L. (a cura di), *Rethinking Methods in Psychology*, Sage, London, pp. 27-49.
- Charmaz K. (2006), *Constructing grounded theory. A practical guide through qualitative analysis*, Sage, London.
- Chiarolanza C., De Gregorio E. (2007), *L'analisi dei processi psico-sociali. Lavorare con ATLAS.ti*, Carocci, Roma.
- Cicognani E. (2002), *Psicologia sociale e ricerca qualitativa*, Carocci, Roma.
- Cipriani R., Bolasco S. (1995), *Ricerca qualitativa e computer. Teorie, metodi e applicazioni*, Franco Angeli, Milano.
- Clark A.E. (2005), *Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn*, Sage, London.
- Corrao S. (2000), *Focus group*, Franco Angeli, Milano

D

- De Cataldo Neuburger L. (1988), *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano.
- De Gregorio E., Mosiello F. (2004), *Tecniche di ricerca qualitativa e di analisi delle informazioni con ATLAS.ti*, Kappa, Roma.
- De Gregorio E. (2007), *Posizionamento narrativo e azioni. La ricerca computer-assistita in Psicologia sociale della devianza*, Aracne, Roma.
- De Gregorio E., Patrizi P., Bussu A. (2008), La politica si racconta: la costruzione narrativa della carriera nelle amministrazioni locali. Un'indagine

qualitativa svolta in Sardegna, *Narrare i gruppi, Prospettive cliniche e sociali*, Anno III, 1, Padova Press.

- De Gregorio E., Arcidiacono F. (2008), Computer-assisted analysis in the social sciences: A unique strategy for mixed research? *International Journal of Multiple Research Approaches*, 2(1), pp. 31-35.
- De Gregorio E., Bussu A., Patrizi P., Video data analysis with ATLAS.ti theoretical and methodological implications: examples from a study on judicial police's training requirements, *International Journal of Multiple Research Approaches* (in fase di valutazione)
- De Leo G., Patrizi P. (2002a), *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma
- De Leo G., Patrizi P. (2002b), *Psicologia giuridica*, Il Mulino, Bologna.
- De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E. (2004), *L'analisi dell'azione deviante*, Il Mulino, Bologna.
- De Leo G., Scali M., Caso L. (2005), *La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*, Il Mulino, Bologna.
- Denzin N.K. (1978), *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*, McGraw-Hill, New York.
- Denzin N.K., Lincoln Y.S. (a cura di), (1994), *Handbook of qualitative research*, Sage, Thousand Oaks, CA.
- Dey I. (1993), *Qualitative Data Analysis*, Routledge, London e New York.
- De Paulo, B.M. (1988), Nonverbal aspects of deception, in *Journal of Social and Criminal Psychology*.
- De Paulo B.M., Stone J., Lassiter (1985), *Deceiving and detecting deceit*, in B. Schenker (a cura di), *The Self and Social Life*, New York, McGraw-Hill, pp. 323- 370.
- Depolo M. (1991), La carriera lavorativa nelle organizzazioni, in M. Depolo, G. Sarchielli (a cura di), *Psicologia organizzativa*, Il Mulino, Bologna.
- Deriu R. (2006), *Saperi e attori sociali in contesti euro- mediterranei*, Franco Angeli, Milano.
- Dettore D., Fuligni C. (1990), *L'abuso sessuale sui minori*, McGraw- Hill. Milano,
- Di Capua G., Modugno A. (2006), *Tecniche operative di Polizia Giudiziaria. Aspetti operativi nei procedimenti penali trasferiti alla competenza del Giudice di Pace*, EDK, Torriana (RN).
- Di Blasio P., (2000), *Psicologia del bambino maltrattato*, il Mulino, Bologna.

- Ekman P. Frisien W.V. (1968), *Non verbal Behavior in Psychotherapy Research*, in J.Shlien (a cura di), *Research in Psychotherapy*, APA, Washington, vol.3
- Ekman P. (1982), *Emotion in the Human face*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ekman P. (1988), *Lying and nonverbal behavior: Theoretical issues and new findings*, in *Journal of nonverbal behaviour*, 12, pp.143-176.
- Ekman P., O'Sullivan M. (1991), Who can catch a liar? *American Psychology*, 46, pp. 913-920.
- Edwards A., *Advising a suspect in the police station (5TH edition)*, Thomson.
- Edwards D. e Stokoe E.H. (2004), Discursive psychology, focus group interviews and participants' categories, *British Journal of Dev. Psych.*, 22, 499-507.
- Ekman P., Frisien W. V. (1972), Hand movements, *Journal of Communication*, 22, pp.353-374.
- Ekman P., O'Sullivan M., Frank M.G. (1999), A few can catch a liar, *Psychological Science*, 19, pp. 263-266.

F

- Feldman R. S, Jason C. T. Coast E. J. (1999), Nonverbal deception abilities and adolescents' social competence: Adolescents with higher social skills are better liars, in *Journal of Nonverbal Behavior*, 23, pp. 237-249
- Fergusson D.M., Mullen P.E (2004), *Abusi sessuali sui minori. Un approccio basato sulle evidenze scientifiche*, Bologna, Centro Scientifico Editore.
- Figlioli P.P, Cavicchioli S., Fele G. (1997), *Rituali di degradazione*, Il Mulino, Bologna
- Fideli R., Marradi A. (1996), Intervista, *Enciclopedia delle Scienze Sociali* 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp.71-80.
- Fielding N. G., Lee R. M. (1998), *Computer Analysis and Qualitative Research*, Sage, London.
- Fiore U. (1909), *Manuale di Psicologia giudiziaria*, S. Lapi, Città di Castello.
- Fiore U. (1910), *Il valore psicologico della testimonianza*, S. Lapi, Città di Castello.
- Flick U. (1998), *An Introduction to Qualitative Research*, Sage, London
- Foucault M. (1993) *Sorvegliare e punire. Nascita della Prigione*, Einaudi, Torino.
- Francescato D., Tomai M. (2005), *Psicologia di comunità e mondi del lavoro. Sanità, pubblica amministrazione, azienda e privato sociale*, Carocci, Roma.

- Friedman H., Tucker J. (1990), Language and deception, in H. Giles e P. Robinson (a cura di), *Handbook of language and Social Psychology*, Wiley, New York, pp. 257-270.

G

- Geiselman, R.E., Fisher, R.P., Firstenberg, I., Hutton, L.A., Sullivan, S., Avetissian, I. e Prosk, A. (1984) Enhancement of Eyewitness Memory: An Empirical Evaluation of the Cognitive Interview, *Journal of Policy Science and Administration*, 12, pp. 74-80.
- Geiselman, R.E., Fisher, R.P., MacKinnon, D.P. e Holland, H.L. (1986), Enhancement of Eyewitness Memory with the Cognitive Interview *American Journal of Psychology*, 88, pp. 385-401.
- Geiselman R.E., Padilla J. (1988), Interviewing child witnesses with cognitive interview, in *Journal of Police Science and Administration*, 16, pp.234-246.
- Gergen K.J (1985), The Social Constructionist Movement in Modern Psychology, *American Psychologist*, 40 (3), pp.266-275.
- Gergen K.J. (2004), Il ruolo della narrazione nella costruzione della conoscenza, *Narrare il gruppo*, 1, pp. 9-20.
- Gibbs R., Friese S., Mangabeira WC (2002), *The Use of New Technology in Qualitative Research, Introduction to Issue 3(2) of FQS*.
- Glaser B., Strauss A. (1967), *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Aldine, Chicago.
- Gobo G. (1998), Il disegno della ricerca nelle indagini qualitative, Melucci (a cura di) *Verso una sociologia riflessiva*, Il Mulino, Bologna.
- Goodman G., Reed R.S. (1986), Age differences in eyewitness testimony, in *Law and Human Behavior*, 10, pp. 317-332.
- Goffman E. (1959), *The presentation of Self in Everiday Life*, Doubleday, Garden City (trad. it., *La vita quotidiana come rappresentazione*, Il Mulino, Bologna 1967).
- Goffman E. (1967), *Interaction Ritual*, Doubleday, Garden City (trad.it Il rituale dell'interazione, Il Mulino, Bologna 1971).
- Goodman G.S., Levine M., Melton G.B. e Ogden D. W. (1991), *Child Witness and the Confrontation Clause*, New York, Plenum.
- Guba E. G., Lincoln Y.S. (1994), Competing Paradigms in Qualitative Research, in N.K. Denzin e Y. S. Lincoln (a cura di) *Handbook of Qualitative Research*, Sage, Thousand Oaks, pp.105-117.
- Gudjonsson G. (1984), A new scale of interrogative suggestibility, in *Personality and Individual Differences*, 7, pp.195-199.

- Gudjonsson G. (2003), *The Psychology of Interrogation and Confession*, Jon Wiley & Sons.
- Groppo M., Ornaghi O., Grazzani I., Carubba L. (1999), *La psicologia culturale di Bruner. Aspetti teorici ed empirici*, Milano, Cortina.
- Gulotta G. (1987), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Milano Giuffrè.
- Gulotta G., De Neuburger L. (1996), *Trattato della menzogna e dell'inganno*, Giuffrè, Milano.
- Gulotta G. et al (2000), *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano.
- Gulotta G. (2003), *La investigazione e la cross-examination. Competenze e sfide per il processo penale moderno*, Giuffrè, Milano.

H

- Hall J. G., Smith G. D. (2001), *The expert Witness (3rd Edition)*, Barry Rose Law Publishers Ltd, London.
- Hammersley M. (1992), *What's Wrong with Ethnography: Methodological Exploration*, Routledge, London.
- Harrè R. (1979), *Social Being*, Blackwell Publisher, Oxford (trad.it. *L'uomo sociale*, Raffaello Cortina, Milano 1994).
- Harrè R. (1998), *The Singular Self*, Sage, London (trad.it *La singolarità del Sè*, Raffaello Cortina, Milano 1994).
- Harrè R. (1998), Metaphysics and Methodology: Some Prescriptions for Social Psychological Research, *European Journal of Social Psychology*, 19, pp.439-453.
- Henwood K. L., Pidgeon N.F. (1992), Qualitative Research and Psychological Theorizing. *British Journal of Psychology*, 83, pp. 97-111.
- Hosticka C. J. (1979), We don't care about what happened, We only care about what is going to happen: Lawyer – Client Negotiations of Reality, in *Social Problems*, 26, 5, pp. 559-610.
- Hurworth R. (2003), The use of visual medium in qualitative research, *Qualitative Research Journal* 3(1), pp. 68-73.

J

- Jonsson L., Linell P. (1991), Story Generation: From Dialogical Interviews to Written Reports in Police Interrogation, in *Text*, II,3,pp. 419-40.
- Jonsson L., Linell P., Saljo R. (1991), Formulating the Past Remembering in the Police Interrogation, in *Multidisciplinary Newsletter for Activity Theory*, 9/10, pp. 5-1

I

- Irving B. (1960) *Police interrogation. The Psychological Approach. A case Study of current Practise*, (Research Studies No.1 and No. 2), Royal Commission on Criminal Procedure,.
- Irving B. (1980), *Police interrogation: A case study of current practise*, Royal commission on Criminal Procedure, Research Study n. 2, London, Hmso.
- Intini A., Casto A., Scali D. A. (2006), *Investigazione di Polizia giudiziaria. Manuale delle tecniche investigative* (7 edizione), Laurus Robuffo, città.

K

- Kassin, S.M. (1997a), False memories turned against the self, *Psychological Inquiry*, 8, pp. 300-302.
- Kassin, S.M. (1997b), The psychology of confession evidence, *American Psychologist*, 52, pp. 221-233.
- Kassin, S. M. (2001), Confessions: Psychological and forensic aspects, in N. J. Smelser & P. B. Baltes (a cura di), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Amsterdam: Elsevier.
- Kassin, S.M. (2002), Human judges of truth, deception, and credibility: Confident but erroneous, *Cardozo Law Review*, 23, pp. 809-817.
- Kassin, S. M. (2004a), Videotape police interrogations. *The Boston Globe, OP-ED*, April 26, 2004, p. A-13.
- Kassin, S. M. (2004b), True or false: "I'd know a false confession if I saw one." In P. Granhag & L. Strömwall (a cura di), *Deception detection in forensic contexts* (pp. 172-194). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Kassin, S. M., & Gudjonsson, G. H. (2004c), The psychology of confession evidence: A review of the literature and issues, *Psychological Science in the Public Interest*, 5, 35-69.
- Kassin, S. M. (2005), On the psychology of confessions: Does "innocence" put "innocents" at risk? *American Psychologist*, 60, 215-228.

- Kassin, S. M. (2006), A critical appraisal of modern police interrogations. In T. Williamson (a cura di), *Investigative interviewing: Rights, research, regulation* (pp. 207-228). Devon, UK: Willan Publishing.
- Kassin, S. M. (2007a), Internalized false confessions. In M. Toglia, J. Read, D. Ross, & R. Lindsay (a cura di), *Handbook of eyewitness psychology: Volume 1, Memory for Events* (pp. 175-192). Erlbaum, Mahwah, NJ.
- Kassin, S. M. (2007b), Expert testimony on the psychology of confessions: A pyramidal model of the relevant science, in E. Borgida & S. T. Fiske (a cura di), *Psychological Science in Court: Beyond Common Knowledge*, Blackwell Publishing, Oxford, England.
- Kassin, S.M., & Fong, C. T. (1999), I'm Innocent!: Effects of training on judgments of truth and deception in the interrogation Room, *Law and Human Behavior*, 23, pp. 499-516.
- Kassin, S. M., Goldstein, C. C., & Savitsky, K. (2003), Behavioral confirmation in the interrogation room: On the dangers of presuming guilt. *Law and Human Behavior*, 27, pp. 187-203.
- Kassin, S. M., & Gudjonsson, G. H. (2005), True crimes, false confessions: Why do innocent people confess to crimes they did not commit? *Scientific American Mind*, June issue, pp. 24-31.
- Kassin, S. M., Leo, R. A., Meissner, C. A., Richman, K. D., Colwell, L. H., Leach, A-M., & La Fon, D. (2007), Police interviewing and interrogation: A Self-report survey of police practices and beliefs, *Law and Human Behavior*, 31, pp. 381-400.
- Kassin, S. M., Meissner, C. A., & Norwick, R. J. (2005), "I'd know a false confession if I saw one": A comparative study of college students and police investigators, *Law and Human Behavior*, 29, pp. 211-227.
- Kassin, S.M., & Neumann, K. (1997), On the power of confession evidence: An experimental test of the "fundamental difference" hypothesis, *Law and Human Behavior*, 21, pp. 469-484.
- Kassin, S. M., & Norwick, R. J. (2004), Why people waive their *Miranda* rights: The power of innocence, *Law and Human Behavior*, 28, pp. 211-221.
- Kassin, S.M., & Sukel, H. (1997), Coerced confessions and the jury: An experimental test of the "harmless error" rule. *Law and Human Behavior*, 21, pp. 27-46.
- Kelle U. (2005), 'Emergence' vs 'forcing' of empirical data? A crucial problem pf 'grounded theory' reconsidered, Forum: *Qualitative Social Research* [On-line Journal], 6(2), scaricato dal sito <http://www.qualitative-research.net/fqs>
- Kitzinger J. (1994), The methodology of focus group: The important of interaction between research participants, *Sociology of Health and Illness*, 16, pp, 103-121.

- Knowles M. (1973), *The adult learner. A neglect species*, Gulf Publishing Company: Houston, TE.
- Knowles M. (1975), *Self-directed learning. A guide for learners and teachers*, Englewood Cliffs, Prentice Hall/Cambridge.
- Koehnken G., Thurer C. e Zorbeber D. (1924), The cognitive interview: Are the interviews' memories enhanced too? *Applied Cognitive Psychology*, 8, pp.13-24.
- Koehnken G. (1989), *Behavioral correlates of statement credibility: Theories, paradigms and results*, in H. Wegener, F. Losel e J.Haisch (a cura di), *Criminal Behavior and the Justice Systems: Psychological Perspective*, New York, Springer, pp. 271-289.
- Krueger R.A (1994), *Focus group: A Practical Guide for Applied Research*, Sage, Thousand Oaks.
- Krueger R.A., Casey M.A. (2000), *Focus Group. A Practical Guide for Applied Research*, Thousand Oaks, Sage, London.
- Kruglasnski A. W., Jost J. T. (2000), Il costruzionismo sociale e la psicologia sociale sperimentale: Storia delle divergenze e prospettive di riconciliazione *Rassegna di Psicologia*, 17 (3), pp. 45-67.
- Kvale S. (1996), *Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing*, Sage, Thousand Oaks.
- Knowles M (1973), *The adult learner. A neglect species*, Gulf Publishing Company, Houston, TE.
- Knowles M. (1975), *Self-directed learning. A guide for learners and teachers*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Cambridge.
- Kruglasnski A.W., Jost J.T.(2000), Il costruzionismo sociale e la psicologia sociale sperimentale: Storia delle divergenza e prospettive di riconciliazione. *Rassegna di Psicologia*, 17 (3), pp. 45-67.

L

- Lazarsfeld P.F. (1958), Evidence and Inference in Social Research, *Daedalus*, 4, pp. 99-109 (trad. It. Dai concetti agli indici empirici in R. Boundon e P.F. Lazarsfeld (a cura di) *L'analisi empirica nelle scienze sociali*, vol.1, Il Mulino, Bologna, 1969, pp. 41-52).
- Lewin K. (1946), Action research and minority problems, *Journal of Social Issues* 2(4), pp. 34-46.
- Lewin K. (1951), *Field Theory in Social Science*, Harper & Row, New York (trad.it Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 1972).

- Lewis M.(1993), The development of deception in M. Lewis e c. Saarni (a cura di), *Lying and Deception in Everyday Life*, New York, The Guilford Press, pp. 90-105.
- Licoln Y.S., Guba E. (1985), *Naturalistic Enquiry*, Sage Beverly Hills.
- Loftus J.P. (1996), Memory distortion and false memory creation, *Bulletin of American Academy of Psychiatry and Law*, 24, pp. 281-295.
- Loftus J. P., Zanni G. (1975), Eyewitness testimony: the influence of wording of a question, *Bulletin of the Pssychonomic Society*, 5, pp. 86-88.
- Loi U. (1993), Interpretazione giuridica e comunicazione, in A. Quadrio, D. Pajardi (a cura di), *Interazione e comunicazione nel lavoro giudiziario*, Giuffrè, Milano.
- Losito G. (1996), *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano.

M

- Maynard Tucker G.(2000), Conducting focus group in developing countries: Skill training for local bilingual facilitators, *Qualitative Health Research*, 10, pp. 396-411.
- Malterud K. (2001), Qualitative research: Standards, challenges and guidelines, *The Lancet* 358, pp. 483-488.
- Mangabeira W. (a cura di) (1995), *Computer assistance, qualitative analysis and model bulding*, in *Information technology for the social scientist*, R.M. Lee, UCL Press, London, pp. 129-146.
- Mannetti I. (1998), *Strategie di ricerca in psicologia sociale*, Carocci, Roma.
- Mann S. Vrij A., Bull R. (1998), *Telling and Detecting True Lies*, presentazione all'Eight Annual Meeting of the European Association on Psychology and Law, Cracow, settembre.
- Mantovani G. (2003), I metodi qualitativi in psicologia. Strumenti per una ricerca situata, in G. Mantovani e A. Spagnoli (a cura di), *Metodi qualitativi in psicologia*, Il Mulino, Bologna, pp. 15-45.
- Marshall C., Rossman G.B. (1995), *Designing Qualitative Research*, Sage, Thousand Oaks.
- Marradi A. (2007), *Metodologia delle Scienze Sociali*, Il Mulino, Bologna.
- Mazzara B. (2002), *Metodi qualitativi in Psicologia sociale. Prospettive teoriche e strumenti operativi*, Carocci, Roma.
- Mazzette A. (2006) *Criminalità in Sardegna. Reati, autori di reato e incidenza sul territorio*, (volume e cd), Centro Studi Urbani, ed Unidata, Sassari.

- Mazzoni G., Boschi F.(1995), *Come ingannare la mente degli altri: bugie e teorie della mente* (159-209) , in Battistelli P.(1995), (a cura di), *Io penso che tu pensi, le origini della comprensione della mente*, Franco Angeli, Milano.
- Mazzoni G. (1995) Suggestionabilità nella testimonianza. A età diverse corrispondono meccanismi diversi, in *Età evolutiva*, 52, pp. 83-90.
- Mazzoni G. (a cura di) (2000), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Giuffrè, Milano.
- Mazzoni G. (2003), *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, Il Mulino, Bologna.
- McConville M. (1993), *Corroboration and confession. The impact of a Rule Requiring that no Conviction can be Sustained on the Basis of Confession Evidence Alone*, The royal Commission on criminal justice (Research Studies No.3 and No. 4), HMSO, London.
- Mead G.H. (1934), *Mind, Self and Society*, Charles W. Morris, University of Chicago Press, Chicaco.
- Memon A., Vrij A., Bull R. (1998), *Psychology and law: truthfulness, accuracy and credibility*, Mc Graw- Hill, London.
- Merton R.K., Kendal P.L. (1946), The focused interview, *American Journal of Sociology*, 51, pp. 541-557.
- Miles M. B., Huberman A. M. (1994), *Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook*, Thousand Oaks, London.
- Morgan D. I. (1988), *Focus Group as Qualitative Research*, Sage, London.
- Morgigni A.(2002), *L'Attività della Polizia Giudiziaria*, Giuffrè, Milano.
- Morse J.(ed) (1989), *Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue*, Aspen Publisher, Rockville.
- Moscovici (1973), The Coming Era of social Representation, in J .P. Codol, L. P. Leyens (a cura di) *Cognitive Analysis of Social Behavior*, Nijoff, Le Hague.
- Moser G. (1995), Ambienti urbani e sentimento d'insicurezza, in P.Amerio (a cura di), *Il senso della sicurezza*, Milano, unicopli.
- Moston S., Stephenson G. M (1993), *The questioning and Interviewing of suspect Outsider the police station* (Research study No. 22), The Royal Commission on Criminal Justice, HMSO, London.
- Musatti C. (1931), *Elementi di Psicologia della testimonianza*, Cedam, Padova.

N

- Nardone G., Watzlawick P. (1990) *L'arte del cambiamento*, Ponte delle grazie, Milano.

- ❏ Nau D.S. (1995), Mixing methodologies: Can bimodal research be a viable post-positivist tool?, *The Qualitative Report*, 2(3), Retrieved July, the 20th 2008 from <http://www.nova.edu/ssss/OR/OR2-3/nau.html>.

O

- ❏ Oprandi N. (2000), *Focus group: breve compendio tecnico-pratico*, Padova, Emme&Erre.
- ❏ Ossicini A. (1974), *Kurt Lewin e la psicologia moderna*, Armando, Roma.

P

- ❏ Pajardi D. (a cura di) (2008), *Oltre a Sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori di trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, Milano.
- ❏ Paolini A., Zavattaro D. (2007), *Intercettazioni telefoniche e ambientali. Metodi, limiti e sviluppi nella trascrizione e verbalizzazione*, CSE, Torino.
- ❏ Pascale G. Striano P. (2006), *Aspetti di psicologia investigativa. Le condizioni di stress dell'agente sotto copertura e le tecniche di "intervista"*, Experta
- ❏ Patrizi P. (1995), *La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia*, Giuffrè, Milano.
- ❏ Patrizi P. (1996), *Psicologia giuridica penale. Storia, attualità e prospettive*, Milano, Giuffrè.
- ❏ Patrizi P. (2003), Rischio di devianza, prevenzione del crimine e sicurezza sociale, in (a cura di) *La vulnerabilità urbana. Segni, forme e soggetti dell'insicurezza nella Sardegna settentrionale*, Liguori, Napoli.
- ❏ Patrizi P. (a cura di) (2005), *Professionalità competenti. Lo sviluppo del Sé nei processi formativi*, Carocci, Roma.
- ❏ Patrizi P. (a cura di) (2007), *Resposanbilità partecipate. Percorsi di inclusione sociale per giovani adulti e autori di reato*, Giuffrè, Milano.
- ❏ Patrizi P., Bussu A. (2005), Giocare d'azzardo. Significati sociali e ragioni soggettive in *Psicologia & Giustizia*, 2, pp. 1-22.
- ❏ Patrizi P., Bussu A. (2006a), Le molestie in la *Criminalità in Sardegna. Reati, autori di reato e incidenza sul territorio*, (volume e cd), Centro di studi Urbani, ed Unidata Sassari.
- ❏ Patrizi P. e Bussu A. (2006b), *Le molestie assillanti*, www.centrostudiurbani.it,
- ❏ Patrizi P., Bussu A. (2007), Il giocatore d'azzardo: la narrazione tra socialità e problematicità, *Rassegna di Psicologia*, 3, pp. 59-83, Franco Angeli, Milano.

- Patrizi P., Bussu A., *Giocare e consumare: un azzardo permanente*". Un'indagine nella regione Sardegna, in fase di valutazione.
- Patrizi P., Bussu A., De Gregorio E. (2004), *Rappresentazioni e percezioni dell'opinione pubblica sull'apparato giudiziario. Indagine su due valori a confronto: la difesa dei diritti del cittadino e i doveri del Servizio Giustizia*, www.centrostudiurbani.it.
- Patrizi P., Di Tullo D'Elisiis M.S, Del Vecchio B. (2003), *Strategie della formazione. Proposte di metodo e applicazioni psicologico- giuridiche*, Carocci, Roma.
- Patrizi. P, Pajardi D., Bussu A., Vagni M., *Il Valore dell'(in)sicurezza* in G.V Caprara e E. Scabini (a cura di), "Valori, personalità e impegno civico nell'Italia contemporanea" (in preparazione).
- Patton M.Q. (1990), *Qualitative Evaluation and Research Methods*, Sage, Newbury Park.
- Pombeni M. (1990), *Orientamento scolastico e professionale*, Il Mulino, Bologna.
- Pool D. A. e Lamb M. E. (1988), *Investigative interview of children: A guide for helping professionals*, Washington, D.C., American Psychology Association.
- Pitch T., Ventimiglia C. (2001), *Che genere di sicurezza: donne e uomini in città*, Milano, Angeli.
- Puchta C., Jonathan P. (2004), *Focus group Practice*, Sage, London.
- Putwain D., Sammons A. (2002), *Psychology and Crime*, Routledge Modular, Psychology, N.Y.

Q

- Quadrio A. (1987), *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, in L. De Cataldo Neuburger (a cura di), *La psicologia per un nuovo processo penale*, Cedam, Padova.
- Quadrio A. (a cura di), *Psicologia e problemi giuridici*, Giuffrè, Milano
- Quadrio A. e De Leo (a cura di), (1995), *Manuale di Psicologia giuridica*, Milano, Giuffrè.
- Quadrio A., Pajardi D. (a cura di) (1993) *Interazione e comunicazione nel lavoro giudiziario*, Giuffrè, Milano.
- Quadrio A. Zucchi E. (1998), *Il colloquio di orientamento* in C. Castelli, L. Venini, *Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale*, Franco Angeli.
- Quaglini G.P. (1985), *Fare formazione*, Franco Angeli, Milano.

- Quaglini G.P. (2004), *Autoformazione. Autonomia e responsabilità per la formazione di sé nell'età adulta*, Raffaello Cortina, Milano.

R

- Ricolfi L. (1998), *La ricerca qualitativa*, Carocci, Roma.

S

- Sandelowski M. (2004), Using qualitative research, *Qualitative Health Research* 14(10), pp. 1366-1386.
- Santinello M., Gonzi P., Scacchi L. (1998), *Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità*, Giuffrè, Milano.
- Scabini E. (1995), *Psicologia sociale della famiglia*, Bollati, Boringhieri, Torino.
- Scali M., Calabrese C., Biscione M.C. (2003), *La tutela del minore: le tecniche di ascolto*, Carocci, Roma.
- Scali M., De Leo G. (2003), Focus monotematico: l'ascolto del minore ai fini giudiziari. Il minore come soggetto competenze nel panorama giuridico civile e penale, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 1, pp.7-14.
- Schein E. (1987), *Process consultation*, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA.
- Schein E. (1999), *Process consultation revisited: Building the helping relationship*, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA.
- Schwandt T.A. (1994), Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry, in N.K. Denzin e Y.S. Lincoln (a cura di), *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, Sage, pp.118-137.
- Scilligo P. (1981), *La sperimentazione nelle scienze dell'educazione*, Sei, Torino.
- Schön D. (1983), *The reflective practitioner. How professionals think in action*, Basic Books, New York, NJ.
- Schön D. (1987), *Educating the reflective practitioner. Toward a new design for teaching and learning in the professions*, Jossey Bass, San Francisco, CA.
- Seale C.(1999), *The Quality of Qualitative Research*, Sage, London.
- Seidel J. (1998), *The Ethnograph 3.0. A user's guide*, Littleton, Qualis Research Associates.
- Shah S. (2006), Sharing the world: the researcher and the researched, *Qualitative research* 6(2), pp. 207-220.
- Sidoti F. (2002), *La cultura dell'investigazione*, Koinè, Roma.

- Silverman D. (1993), *Interpretative Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*, London, Sage.
- Silverman D. (2000), *Doing Qualitative Research. A Practical Guide*, Sage, London (trad.it. *Come fare ricerca qualitativa*, Carocci, Roma, 2002).
- Silverman D. (2005), Instance or sequencing? Improving the state of art of qualitative research, *Forum: Qualitative Social Research* [On-line Journal], 6(3), Retrieved July the 20th 2008 from <http://www.qualitative-research.net/fqs>.
- Smith J. A. (1995), Semi- structured Interviewing and Qualitative Analysis, in J. A Smith, R. Harrè, L. van Langenhove (a cura di), *Rethinking Methods in Psychology*, Sage, London.
- Smorti A. (1994), *Il pensiero narrative: costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale*, Giunti, Firenze.
- Spangher G. (2008) Schemi e Tabelle in *Codice di Procedura penale e leggi complementari*, Giuffè, Milano.
- Spiers J. A. (2004), Tech tips: using video management/analysis technology in qualitative research, *International Journal of Qualitative Methods* 3(1), pp. 1-8 [Retrieved July, the 20th 2008 from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/3_1/pdf/spiersvideo.pdf].
- Spradley J.P. (1979), *The Ethnographic Interview*, HLT, Rinehart & Winston, New York.
- Strati A. (1997), *La Grounded Theory*, in L. Ricolfi (a cura di), *La ricerca qualitativa*, Roma, Carocci, pp. 125-163
- Strauss J., Corbin A. (1998), Grounded Theory Methodology. An Overview. In N-K. Denzin e Y-S. Lincoln (a cura di), *Strategies of Qualitative Inquiring*. Sage, Thousand Oaks, pp. 158-183.
- Strauss J., Corbin A. (1990), *Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques*, Newbury Park, Calif., Sage.
- Stewart D. W., Shamdasani P.N. (1990), *Focus Group. Theory and Practice*, Newbury Park, Sage.
- Stern W. (1910), Abstract od lecture o the psychology of the testimony and the study of individual, in *American Journal of Psychology*, 113, pp.569-590.
-

T

- Tagliapietra A. (2001), *Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale*. Mondadori, Milano.

- Trobia A. (2005), Il focus group e l'analisi di rete: un fertile connubio, *Sociologia e Ricerca Sociale*, 26, pp. 76-77, 54-71

U

- Uhrenfeldt L., Paterson B., Hall E.O.C. (2007), Using videorecording to enhance the development of novice researchers' interviewing skills, *International Journal of Qualitative Methods*, 6(19) Retrieved July, the 20th 2008 from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/6_1/uhrenfeldt.pdf.

V

- Varendonck J. (1911), Les temoignages d'enfant dans un procès retentissant, *Archives de Psychologie*, 11, pp. 129-171.
- Vrij A. (1993), Credibility judgments of detectives: The impact of nonverbal behavior, social skill, and physical characteristics on impression formation, *The Journal of Social Psychology*, 133, pp. 601-610.
- Vrij A. (1994), The impact of information and setting on detection by police detectives, *Journal of Nonverbal Behavior*, 18, pp. 117-137.
- Vrij A. (1995), Behavioral correlates of deception in a simulated police interview, *The Journal of Psychology*, 129, pp. 15-28.
- Vrij A. (2000a), *Detecting Lies and Deceit*, Wiley, Chichester.
- Vrij A. (2002), Telling and detecting lies, in N. Brace e H. L. Westcott (a cura di), *Applying Psychology*, Milton Keynes, Open University, pp.179-241.
- Vrij A. (2004a), Interrogation and interviewing in C. Spielberg (a cura di), *Encyclopedia of Applied Psychology*, Amsterdam, Oxford, Academic, vol. 2, pp. 415-426.
- Vrij, A. (2004b). Why professionals fail to catch liars and how they can improve, *Legal and Criminological Psychology*, 9, pp. 159-181.
- Vrij A. Akehurst L., Soukara, S. e Bull R. (2002), Will the truth come out? The effect of deception, age, status, coaching, and social skill on CBCA scores, *Law and Human Behavior*, 26, pp. 261- 283.
- Vrij A. Akehurst L., Soukara, S. e Bull R. (2004), Let me inform you how to tell a convincing story: CBCA and Reality monitoring scores as a function of age, coaching and deception *Canadian Journal of Behavioral Science*, 36, pp.113- 126.
- Vrij, A., Fisher, R., Mann, S., & Leal, S. (2006). Detecting deception by manipulating cognitive load. *Trends in Cognitive Sciences*, 10, pp. 141-142.

- Vrij A., Edwards K., Roberts K., Bull R. (1999), *Detecting Deceit Via Criteria-Based Content Analysis, Reality Monitoring and Analyses of Nonverbal Behaviour*, documento presentato al Night European Conference on Psychology and Law, Dublino, luglio.
- Vrij A., Edwards K. e Bull R. (2001), Police officers' ability to detect deceit: The benefit of indiscreet deception detection measures, *Legal and Criminological Psychology*, 6, pp.185-196.
- Vrij A., Edwards K., Roberts K., Bull R. (2000), Detecting deceit analysis of verbal and nonverbal behaviours *Journal of Nonverbal Behaviour*, 24, pp. 239-263.
- Vrij A. e Heaven S. (1999), Vocal and verbal indicators of deception as a function of lie complexity, *Psychology, Crime and Law*, 5, pp.203-215.
- Vrij A. e Holland S. (1999), Individual differences in persistence in lying and experiences while deceiving, *Communication Research Reports*, 3 , pp. 99-308.
- Vrij A., Kneller W., Mann S. (2000), The effect of informing liars about Criteria- Based Content Analysis on their ability to deceive CBCA- raters, *Legal and Criminological Psychology*, 5:57-70.
- Vrij A., Mann S. (2000a), *Who Killed my relative? Police Officers' ability to detect real-life high-stake lies*, *Psychology, Crime & Law*, 7, pp. 119-132.
- Vrij A., Mann S. (2000b), Telling and detecting lies in a high-stake murdered *Applied Cognitive Psychology*, 15, pp. 187-203.
- Vrij A., Semin G.R. (1996), Lie: experts' beliefs of nonverbal indicators of deception, *Journal of Nonverbal Behavior*, 20, pp. 65-85.
- Vrij A., Semin G.R., Bull R. (1996), Insight into behavior displayed during deception, *Human Communication Research*, 22, pp. 544-562.
- Vrij A., Winkel F.W. (1999), Social skill, distorted perception and being suspect: Studies in impression formation and the ability to deceive, *Journal of Police and Criminal Psychology*, 8, pp. 2-6.

W

- Walkley, J. (1987), *Police Interrogation*, London, Police Review Publishing Co.
- Watzlawick P., Nardone G. (a cura di) (1997), *Terapia breve strategica*, Raffaello Cortina, Milano.
- Watzlawick H., Beavin J. H. Jackson D. D. (1967), *Pragmatic of Human Communication*, Norton, New York (trad.it Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971).
- Weitzman E.A.; Miles M. B. (1995), *Computer Programs for Qualitative Data Analysis: A software Sourcebook*, Sage, Thousand Oaks

- Wenger E. (1998), *Communities of practice. Learning, meaning and identity*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Whitehead E. (2000), *Witness satisfaction: findings from the Witness Satisfaction Survey*, Home Office Research Study, London.
- Williamson T.M. (1994), Refelctions on current police practise, in D. Morgan e G. Stephen (a cura di), *Suspicion and silence: The right to silence in ciminal investigations*, London, Blackstone, pp. 107-116.

Y

- Young R.A., Collin A. (2004), Introduction: Constructivism and Social Constructionism in the Career Field, *Journal of Vocational Behavior*, 64, pp. 373-388.
- Yuille J.C., Hunter R., Joffe R., Zaparniuk J. (1993), Interviewing children in sexual abuse cases, in G.S. Goodman e B.L. Bottom (a cura di), *Child Victimis, Child Witnesses*, New York- London, The Guilford Press, pp.95-115.

Z

- Zamperini A. (1998), *Psicologia sociale della responsabilità*, Torino, UTET.
- Zappalà A., Rossi L. (2004), *Che cos'è la psicologia investigativa*, Carocci, Roma.
- Zappalà A., in Paoloni A., Zavattaro D. (2007), *Intercettazioni telefoniche e ambientali. Metodi, limiti e sviluppi nella trascrizione e verbalizzazione*, Centro Scientifico Editore, Torino.
- Zappalà S. (2002), *La ricerca in Psicologia sociale*, Carocci, Roma.
- Zani B. (a cura di) (2003), *Sentirsi in /sicuri in città*, Il Mulino, Bologna.
- Zani B., Selleri P., David D. (2003), *La comunicazione. Modelli teorici e contesti sociali*, Carocci, Rorma.
- Zammuner V.L (1998), *Tecniche dell'intervista e del questionario*, Bologna, Milano.
- Zammuner V.L. (2003), *I focus group*, Il Mulino, Bologna.
- Zuckerman M., Depaulo B., Rosenthal P. (1981), Verbal and Non verbal Communication of Decepetion, in *Advances Experimental Social Psychology*, 14(2), 1-59.

- Zuckerman M., Amidon M. D., Bishop S.E., Pomerantz S.D. (1982), Face and Tone of Voice in the Communication of Deception, in *Journal of Personality and Social Psychology* 43, pp.347- 57.

APPENDICI

Le Appendici: strumento di lettura del Progetto di ricerca

L'idea di predisporre delle appendici "analitiche" scaturisce dall'esigenza di permettere al lettore di "entrare nel vivo" di un progetto di ricerca-azione che nasce nella mente del ricercatore nel momento in cui si costruisce un'ipotesi di ricerca, rispondendo alle esigenze del contesto e riflettendo su di esse, e si concretizza nel momento in cui progetta, pianifica e vede realizzate le sue fasi.

Non si vuole, in questa sede, descrivere dettagliatamente un Progetto d'internazionalizzazione, che si è realizzato operativamente in 3 anni, sarebbe quanto mai complesso e rischierebbe di fare perdere il focus sull'oggetto del nostro oggetto di ricerca; l'intento è quello invece di far emergere come lo stesso abbia stimolato l'esplorazione di un nuovo filone di ricerca sulla formazione della Polizia giudiziaria, illustrandone al contempo "azioni" e "strumenti" adottati.

Nello specifico le appendici si suddividono in tre parti, aventi l'obiettivo comune di guidare il lettore, che si accosta al fenomeno della "testimonianza" e alle esigenze formative della Polizia giudiziaria, fornendogli degli strumenti di lettura operativi e chiarificatori per capire l'approccio adottato e l'obiettivo reale della ricerca: riflettere e condividere con i diretti interessati le problematiche riscontrate nell'adempimento delle funzioni di raccolta delle dichiarazioni probatorie e le proposte migliorative che potrebbero essere implementate e come la ricerca e la formazione, contesti privilegiati per fare veicolare esperienze e proposte per linee guida e protocolli operativi, siano allo stesso tempo importanti strumenti per la creazione di *collaborazioni interistituzionali*.

L'intento della prima appendice "Il percorso della ricerca" consiste nel fornire al lettore gli strumenti per capire come si è sviluppato il percorso di ricerca: dall'ipotesi di ricerca, progettazione e pianificazioni delle fasi, passando per la costruzione degli strumenti e il contatto con i partecipanti fino all'analisi, restituzione e divulgazione dei risultati e prospettando infine azioni di ricerca future e implicazioni operative.

La seconda appendice è costituita dalla "normativa di riferimento", necessaria per inquadrare giuridicamente il fenomeno della testimonianza e nello specifico le funzioni della Polizia giudiziaria oggetto della nostra indagine. Infine la terza appendice presenta i principali formulari degli atti che vengono compilati quotidianamente dalla PG.

APPENDICE I

Il percorso della ricerca

APPENDICE A - Il progetto d'internazionalizzazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per l'Università

PROGRAMMI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO
(D.M. 5 agosto 2004 n. 262 - ART. 23)

COLLABORAZIONI INTERUNIVERSITARIE INTERNAZIONALI

Programmazione 2004-2006 - Scheda singolo progetto

prot. II04CG05FD

PROPOSTE PER TIPOLOGIA C

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI RICERCA

<i>DE LEO</i> (Cognome)	<i>Gaetano</i> (Nome)
<i>29/01/1940</i> (Data di nascita)	<i>Prof. Ordinario</i> (Qualifica)
<i>DLEGN40A29G778M</i> (Codice fiscale)	<i>M-PSI/05</i> (Settore)
<i>Univ. BERGAMO</i> (Università)	<i>LETTERE e FILOSOFIA</i> (Facoltà)
<i>SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</i> (Dipartimento)	<i>0352052968</i> (Fax)
<i>0352052231</i> (Telefono)	<i>gaetano.deleo@uniroma1.it</i> (Indirizzo posta elettronica)

ATENEIO

Università degli Studi di BERGAMO

INDICARE EVENTUALI ALTRI BANDI O PROGRAMMI NELL'AMBITO DEI QUALI IL PROGETTO È STATO SELEZIONATO

Nel 2004 il Dipartimento di Scienze della persona dell'Università di Bergamo ha stanziato un fondo Ateneo (ex 60%) di 7.000 euro, per avviare le prime ricerche sulla menzogna al Prof. De Leo.

RECENTE ATTIVITÀ SCIENTIFICA NEL SETTORE DEL PROGETTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESPERIENZE INTERNAZIONALI E ALLA MOBILITÀ DEI RICERCATORI

Nel 1999, il Prof. De Leo insieme con la Dott.ssa Letizia Caso (dottoressa di ricerca in psicologia sociale), attualmente assegnista di ricerca presso l'Università di Bergamo (tutor Prof. De Leo), ha dato inizio ad un nuovo filone di ricerca in Italia, relativo agli studi sulla menzogna e sulla falsa testimonianza. La Dott. Caso, grazie alla borsa di studio ottenuta con il dottorato di ricerca presso l'Università "La Sapienza" di Roma (tutor Prof. De Leo), ha avviato, nel 2001, una collaborazione internazionale con il Prof. Aldert Vrij (Università di Portsmouth, UK), presso il quale si è recata nei periodi settembre/dicembre 2001 e ottobre 2002, con l'obiettivo di studiare il fenomeno della comunicazione menzognera attraverso l'acquisizione di strumenti consolidati e riconosciuti al livello internazionale. Da tale soggiorno all'estero sono scaturiti momenti di confronto con le metodologie dello staff di ricerca del Prof. Vrij, il quale, nel 2002, è stato ospitato presso il Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell'Università "La Sapienza" di Roma (periodo in cui il Prof. De Leo, svolgeva l'attività di professore ordinario presso il suddetto dipartimento) ed ha tenuto dei seminari per studenti e ricercatori. Inoltre sono in fase di pubblicazione articoli scientifici su riviste internazionali prodotte da un lavoro sinergico tra il Prof. De Leo, la Dott.ssa Caso e lo staff del Prof. Vrij. [(Caso L., Gnisci A., Vrij

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A., Mann S., (in stampa) Caso L., in AA.VV. (in stampa); Caso L., Vrij A., Mann S., De Leo G. (in stampa); Caso L., Maricchiolo F., Bonaiuto M., Vrij A., Mann S. (in valutazione). Inoltre è in stampa un testo italiano, frutto dell'esperienza di studi e riflessioni sul tema della testimonianza (De Leo, G., Scali, M., Caso L. (in stampa), La testimonianza, problemi, metodi e strumenti nella valutazione di un testimone. Il Mulino, Bologna).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MASSIMO 4) PIU' SIGNIFICATIVE DEGLI ULTIMI TRE ANNI DELLO STAFF DEL PROGETTO

1.	Caso, L., Gnisci, A., Vrij, A., Mann S., (in stampa) <i>An Empirical Analysis of Truth and Lies when Manipulating the Stakes in <<Journal of investigative psychology and offender profiling>></i>
2.	De Leo, G., Patrizi, P., De Gregorio, G. (2004), <i>L'analisi dell'azione deviante</i> , Il Mulino, Bologna.
3.	De Leo, G., Scali M., Caso, L. (in stampa) <i>La testimonianza, problemi, metodi e strumenti nella valutazione di un testimone</i> . Il Mulino, Bologna
4.	Vrij, A. (2004). <i>Invited Article: Why professionals fail to catch liars and how they can improve</i> , in <<Legal and Criminological Psychology>>, 9, 159-181.

RICERCATORI STRANIERI OSPITATI PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA DI RICERCA NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Numero	Sede di Provenienza	Durata del soggiorno (in mesi)
0	-----	0

PARTNER ITALIANI (Università e altro)

n°	Ente	Università	Denominazione della struttura di ricerca	Tipo di convenzione	Responsabile scientifico
1.	Università	SASSARI	Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società (Centro di Studi urbani)	Accordo da sottoscrivere	Prof. Patrizia Patrizi

PARTNER STRANIERI (Università e altro)

n°	Ente / Università	Denominazione della struttura di ricerca	Paese	Tipo di convenzione	Responsabile scientifico
1.	Università	Department of Psychology	UNITED KINGDOM	Accordo da sottoscrivere	Prof. Aldert Vrij

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA

Lo studio della falsa testimonianza nell'ambito della psicologia forense: una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli operatori della giustizia.

AREA DISCIPLINARE PREVALENTE

11: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AREA GEOGRAFICA PREVALENTE DI APPARTENENZA DEI PARTNERS

Area Unione Europea

IL PROGETTO SI INSERISCE NELLA COOPERAZIONE (art. 23 comma 6):

ABSTRACT DEL PROGETTO DI RICERCA

Il progetto si inquadra nello studio della testimonianza, con specifico riferimento alla falsa testimonianza, affrontata nella sua fenomenologia degli aspetti verbali e non verbali. Il progetto prevede l'analisi della menzogna attraverso due tipologie di studio: analisi degli indicatori oggettivi e soggettivi tipici del bugiardo. La fase degli indicatori soggettivi vede coinvolti gli operatori della giustizia (agenti di polizia, giudici, pubblici ministeri, investigatori) quali osservatori privilegiati di comportamenti di questa forma di comunicazione. L'obiettivo generale del progetto è la creazione di strumenti efficaci, per gli operatori della giustizia, nella valutazione della testimonianza. A livello nazionale il progetto ha come partner l'Università di Sassari, dove docenti della Facoltà di Scienze politiche, afferenti al Dipartimento di Economia Istituzioni e Società (in particolare al Centro di Studi urbani istituito presso tale dipartimento), si occupano da anni di comportamenti legati ai temi della devianza e della criminalità e l'Università di Portsmouth che, invece, si occupa da anni di studi sulla menzogna.

TIPOLOGIA DI PROGETTO

di prossimo avvio

CONCLUSIONE DEL PROGETTO

2008

OBIETTIVI SCIENTIFICI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Partendo dallo studio della menzogna, sia sotto l'aspetto della rilevazione dei comportamenti oggettivi di chi mente (comportamenti verbali e non verbali), sia sotto l'aspetto della valutazione soggettiva di decisione di credibilità delle testimonianze, da parte di operatori della giustizia (giudici, investigatori, agenti di polizia, pubblici ministeri), il progetto ha come macro-obiettivo la costruzione di strumenti standardizzati e applicabili a livello internazionale nel campo della psicologia investigativa (griglie di osservazione del comportamento, interviste investigative e strumenti di valutazione della credibilità della testimonianza), utili agli operatori della giustizia (esperti psicologi in tecniche investigative, agenti di polizia, giudici, pubblici ministeri, ecc.).

Gli obiettivi specifici sono:

- 1. analisi dei comportamenti tipici della falsa testimonianza, attraverso la manipolazione del comportamento (variabili indipendenti) dei soggetti sottoposti ad esperimenti di laboratorio, come l'accountability (relazione tra il rendere conto di ciò che si dice e assunzione di responsabilità per ciò che si dice), bassa/alta motivazione a mentire; induzione del soggetto in posizione di sospetto.*
- 2. analisi degli indicatori soggettivi che gli operatori della giustizia (esperti psicologi in tecniche investigative, agenti di polizia, giudici, pubblici ministeri) utilizzano, in Italia, nella valutazione di una falsa testimonianza;*
- 3. comparazione dei risultati italiani con quelli stranieri;*
- 4. costruzione di strumenti per gli operatori della giustizia, come le interviste investigative dei testimoni, la valutazione della credibilità della testimonianza (griglie di osservazione del comportamento non verbale, strumenti di analisi del contenuto della deposizione del testimone). Tale fase prevede un lavoro sinergico tra i ricercatori italiani e quelli stranieri.*

DESCRIZIONE DELLA RICERCA

La ricerca si colloca all'interno degli studi di Psicologia sociale sulla comunicazione e di Psicologia giuridica sulla devianza e sulle tecniche investigative in casi di audizione di un teste, con specifico riguardo agli aspetti della psicologia della testimonianza e agli studi sull'attendibilità e credibilità del testimone. Il primo aspetto della ricerca è definito di studio della menzogna in fase di encoding (indicatori oggettivi) in cui l'interesse è strettamente rivolto a rilevare i comportamenti tipici del bugiardo (la metodologia è scandita da una comparazione tra racconti veri e racconti falsi); il secondo, di studio in fase di decoding (indicatori soggettivi), dove l'obiettivo è la ricerca degli indizi che osservatori privilegiati (esperti di psicologia giuridica, giudici, investigatori, agenti di polizia, pubblici ministeri) utilizzano per verificare l'attendibilità e la veridicità di un racconto.

PROT. II04CG05FD

PAG.3

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dopo tale fase di lavoro, che permette di evidenziare sul territorio italiano, la fenomenologia della comunicazione menzognera per entrambi gli aspetti di coding ed encoding, è prevista la costruzione di strumenti, per gli operatori della giustizia (griglie di osservazione, analisi del contenuto di resoconti in sede giudiziaria, tecniche di intervista investigativa), con l'obiettivo di rendere efficace la valutazione della credibilità di un testimone.

Gli operatori della giustizia sono, infatti, soggetti specificatamente portati, per il tipo di professione, a valutare la credibilità di un testimone (nel corso delle indagini investigative). La loro capacità nello smascheramento di false testimonianze appare un aspetto di grande interesse scientifico. Studi internazionali volti a individuare l'abilità dei suddetti professionisti nel comprendere se un resoconto sia o meno falso (Vrij, Edward e Bull, 2001; Vrij e Mann, 2001) hanno fatto emergere che, contrariamente a quanto si possa immaginare, non è stata riscontrata una maggiore competenza tra gli investigatori, i Giudici e gli agenti di polizia, rispetto a persone non specializzate, nello smascheramento della menzogna, fatta eccezione per gli agenti federali per i quali la capacità di discriminare un falso racconto arriva al 70% di accuratezza (Ekman, O'Sullivan e Frank, 1999).

In termini generali la falsa testimonianza rientra negli studi di psicologia della devianza e della criminalità, quale comportamento verbale osservabile nel presunto reo. Infatti è fortemente presente, da parte di soggetti devianti, la capacità e la propensione ad ingannare e manipolare l'interlocutore giudiziario per occultare la veridicità del fatto criminoso, al fine di evitare la condanna. A tale proposito Vrij e Semin, in una loro ricerca del 1996, hanno posto all'attenzione della comunità scientifica che i carcerati (rispetto a poliziotti, guardie carcerarie, doganieri, investigatori e studenti) risultano la categoria di persone con maggiore consapevolezza dei comportamenti esperiti (e quindi con una maggiore capacità di controllo degli stessi) in condizione di menzogna; probabilmente ciò è dovuto al fatto di aver ricevuto più spesso feedback sul successo delle strategie di inganno messe in atto nel corso della propria vita. Su tale aspetto, il progetto di studio dell'attendibilità della testimonianza trova un forte collegamento con la ricerca sulla criminalità in Sardegna, Dipartimento di Economia Istituzioni e Società dell'Università di Sassari (responsabile scientifico Prof. Antonietta Mazzette, coordinatore del centro di Studi Urbani dello stesso Dipartimento; fra i componenti la Prof. Patrizia Patrizi, responsabile della sezione "Giustizia e politiche d'intervento" dello stesso Centro), finanziato dalla fondazione del Banco di Sardegna, che coinvolge sia la Procura di Sassari che le altre Procure del territorio regionale. La ricerca, in particolare, sta approfondendo reati (omicidi, rapine, attentati, molestie) nei quali il tema della falsa testimonianza assume uno specifico rilievo.

FASI DI LAVORO

Le fasi di lavoro previste, per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

1. fase: la prima fase di lavoro (circa 8 mesi) è finalizzata agli incontri dell'équipe di ricerca (partner italiani, e stranieri) per il coordinamento e la programmazione delle diverse fasi di lavoro;
2. fase: la seconda fase (circa 8 mesi) prevede gli studi sperimentali di laboratorio per la rilevazione degli indicatori oggettivi (verbali e non verbali) di falsa testimonianza;
3. fase: la terza fase (circa 8 mesi) prevede il lavoro sul campo con gli operatori della giustizia per la rilevazione degli indicatori soggettivi da essi utilizzati nella presa di decisione di falsa testimonianza;
4. fase: la quarta fase (circa 4 mesi) riguarda l'analisi dei dati;
5. fase: la quinta fase (circa 8 mesi) prevede, in base ai risultati ottenuti, la costruzione di strumenti sia relativi ad interviste investigative efficaci, sia ad analisi del comportamento di chi produce false testimonianze, supportive delle attività investigative.

METODOLOGIA PREVISTA

La metodologia prevede:

1. osservazione sistematica di videoregistrazioni di soggetti, sottoposti ad esperimenti, che devono sia mentire sia dire la verità, per la rilevazione dei comportamenti oggettivi non verbali, indicatori di menzogna; La metodologia è scandita da una comparazione tra racconti veri e racconti falsi. I comportamenti non verbali, soggetti a valutazione, saranno: aspetti vocali (esitazioni ed errori nell'eloquio, variazioni di tono, periodo di latenza, sovrapposizioni, velocità d'eloquio, frequenza delle pause, frequenza delle micropause) aspetti non vocali (caratteristiche facciali, sorriso riso, movimenti delle gambe e dei piedi, movimenti del capo, movimento delle braccia e delle mani, durata dei movimenti del capo). In particolare recenti ricerche hanno aperto un nuovo campo di studi legato alla gestualità del soggetto durante la menzogna e che verrà ulteriormente approfondita nel progetto (Caso, Maricchiolo, Bonaiuto, Vrij, Mann, in valutazione).

2. analisi del comportamento verbale attraverso strumenti internazionali (la CBCA e il Reality Monitoring) che hanno la funzione di far emergere, attraverso l'analisi del contenuto del testo, le categorie verbali individuate come probabilisticamente più tipiche della falsa testimonianza. La CBCA, che fa parte di uno strumento più ampio, la statement validity assessment, è un metodo che invece di valutare la più generale attendibilità del testimone (ritenuta una potenziale fonte d'errore), valuta l'attendibilità della deposizione. La CBCA (criteria-based content analysis) in particolare, è basata su quella che è stata definita ipotesi di Undeutsch, secondo la quale gli enunciati prodotti in base al ricordo di un evento realmente vissuto differiscono dagli enunciati basati sulla fantasia e sull'invenzione. Infatti, i resoconti di esperienze personali differiscono qualitativamente e presentano certe caratteristiche che non si ritrovano nei resoconti menzogneri (Vrij, 2000). Tuttavia, poiché la CBCA si è rivelato un metodo per scoprire la verità più della menzogna, Vrij (2000) suggerisce l'utilizzo di un altro strumento, meno conosciuto e ancora in fase di sperimentazione: il Reality Monitoring. Elaborato di recente (Johnson e Raye, 1981) è uno strumento basato sull'assunto che un evento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

vissuto in prima persona lascia un ricordo qualitativamente differente da un evento solo immaginato. Pertanto le memorie reali conterranno più informazioni percettive, contestuali e affettive, mentre le memorie fittizie saranno caratterizzate da operazioni cognitive, come pensieri e ragionamenti (Vrij, 2000). Anche questo metodo prevede una serie di criteri per valutare la presenza di tali informazioni: il punteggio sarà tanto più elevato, quanto più numerosi saranno i criteri soddisfatti. Come sottolinea Vrij (2000), questo strumento si potrebbe rivelare estremamente utile, soprattutto per superare i limiti della CBCA: è più facile da applicare, richiede un minore addestramento, ha dei fondamenti teorici più consistenti; in particolare può risultare utile nell'analisi delle testimonianze di soggetti adulti e per eventi accaduti di recente.

3. Sulla base dell'analisi degli indicatori oggettivi (verbali e non verbali) di menzogna, emersi nella fase precedente, gli operatori della giustizia saranno sottoposti ad esperimenti tesi a far emergere la loro modalità di valutazione di false testimonianze, con particolare riguardo alla rilevazione di ragionamenti di valutazione fallace e l'uso di giudizi stereotipi nella valutazione (Vrij, Mann, in press). Infine i dati emersi fino a questo momento fungeranno da linee guida nella costruzione di griglie di osservazione e di strumenti di valutazione della credibilità dei testimoni.

RISULTATI ATTESI E APPLICABILITÀ NEL MERCATO

Come primo risultato, data la mancanza di studi consolidati nell'ambito della falsa testimonianza in Italia, ci si aspetta di poter delineare delle linee guida sia sul comportamento menzognero, sia sulle tecniche di smascheramento della menzogna. Partendo dalla constatazione che sul territorio italiano sono anche assenti studi specifici sulle abilità di decodifica del comportamento menzognero da parte degli operatori della giustizia, un altro risultato atteso riguarda l'individuazione dei criteri di valutazione attuati dagli operatori della giustizia, ma che risultano fallaci della credibilità di un testimone. Un ulteriore importante risultato atteso riguarda la costruzione di strumenti efficaci nelle fasi di indagini investigative (interrogatorio e valutazione del comportamento del teste).

La rilevanza sociale di tali studi consiste nella possibilità di offrire agli operatori della giustizia (magistrati, poliziotti, periti) un supporto per la risoluzione di situazioni in cui la colpevolezza di un imputato è dubbia. L'enorme variabilità del comportamento comunicativo umano, dovuto sia a situazioni contestuali (luogo nel quale avviene la comunicazione verbale), sia sociali (età, sesso, livello di istruzione), sia personali (motivazione, autostima, ansia) richiede uno studio sistematico con variabili chiare e controllabili nel corso della ricerca.

Lo studio con gli operatori della giustizia rende fruibili dagli stessi operatori i risultati della ricerca. I risultati offrono, inoltre, la possibilità di organizzare corsi di formazione sia post lauream per gli psicologi che vogliono occuparsi della valutazione della testimonianza, sia con gli operatori della giustizia, sulla base dei bisogni emersi nel corso della ricerca. La costruzione di strumenti condivisi sia al livello di confronto internazionale, sia con gli operatori stessi permette di potenziare e affinare le tecniche investigative presenti sul territorio italiano e di ragionare, in termini di buone pratiche di lavoro, attraverso studi comparati tra metodologie di indagini investigative in Italia e all'estero.

FORME PREVISTE DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLA RICERCA

Con particolare attenzione alle implicazioni pratiche del progetto, appare utile evidenziare, come criteri di valutazione, i principali referenti che possono essere coinvolti:

- la conoscenza prodotta dal percorso di ricerca che proponiamo potrebbe contribuire a perfezionare i criteri di definizione formale delle professionalità coinvolte nelle indagini investigative con particolare riguardo agli operatori della giustizia. I criteri guida, prodotti dagli strumenti creati dall'equipe di ricerca possono essere ripresi e utilizzati dai tribunali e dai centri investigativi. Si delineerebbe, in questo caso, una formale e condivisa descrizione delle competenze, della conoscenza e delle abilità che gli operatori della giustizia dovrebbe possedere;
- si indica come beneficiario e destinatario del progetto l'ambito formativo e, in particolare, gli enti che si occupano di formazione. La formazione specialistica post lauream potrebbe giovare della definizione di linee guida per percorsi professionali per le figure coinvolte (periti).

Più in generale, evidenziamo le conseguenze, le implicazioni, del progetto di ricerca proposto rispetto alle finalità della psicologia giuridica, con particolare riguardo alla sua tipicità interdisciplinare. In particolare, suggeriamo una valutazione che tenga in considerazione:

- la coerenza tra le finalità e gli obiettivi del progetto generale,
- la coerenza tra gli obiettivi del progetto e il coinvolgimento del partner straniero,
- la fattibilità e il valore della proposta sotto il profilo delle nuove acquisizioni scientifiche per la disciplina e tenuto conto delle sue finalità esplicative, nonché con riguardo alla fruibilità per i soggetti interessati dall'indagine,
- integrazione critica dei risultati empirici con le tendenze internazionali più consolidate in sede teorica nell'ambito della psicologia giuridica in tema di testimonianza a beneficio di quanti sviluppano la propria professionalità in questo settore.

MOBILITÀ PREVISTA

A. Personale italiano

n°	Cognome	Nome	Ruolo	Sede Universitaria	Mesi	Giorni	Previsione di spesa (Euro)
1.	De Leo	Gaetano	Prof. Ordinario	BERGAMO	1	0	5.000,00
2.	Mazzette	Antonietta	Prof. Ordinario	SASSARI	0	15	1.800,00
3.	Patrizi	Patrizia	Prof. Associato	SASSARI	0	15	1.800,00
4.	Caso	Letizia	Assegnista di ricerca	BERGAMO	1	15	5.800,00
	TOTALE				2	45	14.400

B. Personale straniero

n°	Cognome	Nome	Ruolo	Sede Universitaria /Ente	Mesi	Giorni	Previsione di spesa (Euro)
1.	Vrij	Aldert	Prof. Ordinario	Università di Portsmouth	1	15	6.000,00
2.	Mann	Samantha	Ricercatore	Università di Portsmouth	1	0	4.800,00
3.	Sharon	Leal	Dottorando	Università di Portsmouth	1	0	4.800,00
	TOTALE				3	15	15.600

Totale costi di mobilità

Euro 30.000

APPORTO DELL'EQUIPE STRANIERA ALL'ATTIVITA' DI RICERCA

La cultura anglo-sassone, che vanta una considerevole attenzione e tradizione nelle tecniche investigative, vede nel Prof. Aldert Vrij, che svolge da 20 anni studi dell'ambito della menzogna, uno dei massimi esponenti nel settore, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove egli si reca con frequenza per diffondere i suoi studi o per formare operatori giudiziari come nel caso dell'FBI.

Il coinvolgimento del Prof. Aldert Vrij, ordinario di Psicologia sociale presso l'Università di Portsmouth (UK) e di parte della sua équipe di ricerca nelle persone della Dott.ssa Samantha Mann (ricercatrice) e della Dott.ssa Sharon Leal (dottoranda) diviene il valore aggiunto alla ricerca. L'apporto previsto dall'équipe straniera riguarda, infatti, la condivisione delle metodologie investigative da loro utilizzate e l'affinamento delle tecniche di ricerca usate in Italia. Per l'équipe straniera, soggiornare in Italia significa, d'altra parte, poter applicare le loro tecniche al contesto italiano comparando i risultati con quelli già in loro possesso.

In termini pratici i partner stranieri seguiranno le diverse fasi di costruzione e applicazione della ricerca, alla luce della consolidata esperienza da loro acquisita nel settore proposto, attraverso visite periodiche in Italia o tramite i viaggi che l'équipe italiana effettuerà in Inghilterra.

COFINANZIAMENTO ALLA MOBILITA' RICHIESTO AL MIUR

Euro 15.000

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA'

- Contributo di Ateneo	Euro 12.000
- Contributo dei partner italiani	3.000
- Contributo dei partner stranieri	0
- Contributo da parte dell'UE	0
- Contributo di altri soggetti	0

APPENDICE B - Brochure e atti del Convegno

“Intervista investigativa: un confronto con gli operatori della giustizia”



CENTRO DI STUDI URBANI

Programmi per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario
(d.m. 5 agosto 2004 n. 262 - art. 23)
Collaborazioni interuniversitarie internazionali
Progetto di ricerca *Lo studio della falsa testimonianza nell'ambito della Psicologia forense*

Mercoledì 27 settembre 2006
Aula Magna - Piazza Università, ore 9.30- 17.30

Giornata di studio su
L'intervista investigativa: un confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui percorsi di formazione con gli operatori della giustizia

ore 9,30-13,00
Saluti e presentazione della giornata di studio
Alessandro Maida, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari
Antonietta Mazzette, Coordinatrice del Centro di Studi Urbani
Patrizia Patrizi, Responsabile scientifico del progetto di ricerca per l'Università di Sassari

Interventi tematici
Una panoramica internazionale sugli strumenti di indagine

Prof. Aldert Vrij, Ordinario di Psicologia Sociale, Università di Portsmouth
L'intervista investigativa con persone sospettate: tecniche inglesi e americane a confronto
Prof. Gaetano De Leo, Ordinario di Psicologia Sociale, Università degli Studi di Bergamo
Tecniche e metodologia di ascolto del bambino abusato in Italia

ore 15,00-17,30
La valutazione della falsa testimonianza: tecniche di analisi della menzogna

Prof. Aldert Vrij, Ordinario di Psicologia Sociale, Università di Portsmouth
Dott. Samantha Mann, Ricercatore, Università di Portsmouth
Dott. Shearon Leal, Ricercatore, Università di Portsmouth
Dott. Letizia Caso, Assegnista di ricerca, Università di Bergamo
Dibattito

**“L’intervista investigativa:
un confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui
percorsi di formazione con gli operatori della giustizia”**

**Sassari, Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche - Il Quadrilatero
27 settembre 2006**

Prof. Gaetano De Leo

Grazie Onorevole Palomba; come avete visto è entrato immediatamente nel merito della testimonianza, ponendo lui stesso delle sfide agli esperti e agli psicologi che sicuramente saranno molto utili rispetto al lavoro che incominciamo a fare.

L’Università di Bergamo, che è l’Università nella quale io attualmente lavoro, ha ampliato questo progetto internazionale con lo scopo di produrre, rafforzare, migliorare la strumentazione da utilizzare per l’ascolto del testimone, in particolare del bambino, è questa l’area che mi compete, la valutazione della testimonianza che emerge da questo ascolto.

Io ho chiesto di parlare prima del prof. Aldet Vrij perché può essere utile inquadrare per un uditorio italiano, per degli esperti e degli operatori italiani, la tematica dal punto di vista delle esigenze processuali e dello stato dell’arte, che in questo momento si è formato in Italia, nel rapporto tra competenze giudiziarie, problematiche giudiziarie, giudici e avvocati e il contributo che la psicologia forense e la psicologia giuridica in particolare, attraverso le perizie, attraverso le ricerche danno in questo settore. La testimonianza, come avete sentito, è il nodo cruciale del processo. La Prof. Patrizi ha illustrato assai efficacemente come nella storia del rapporto tra la psicologia, il diritto e il processo sono emersi questo tema e il ruolo che hanno avuto alcuni grandi psicologi, come il grande psicoanalista Musatti, il quale, se voi leggete il suo libro, ancora oggi vi lascia un’impressione terribile, perché ha applicato le conoscenze, in particolare della psicoanalisi, ma anche delle ricerche di laboratorio, per evidenziare che è estremamente difficile che la testimonianza sia utilizzabile per come viene usata nel processo.

Direi che dal punto di vista delle cose che stiamo facendo oggi qui, Musatti ha soprattutto corroso la fiducia del giurista e anche dell’opinione pubblica su ciò che la testimonianza può portare in termini di verità. Ha corroso perché ha messo in evidenza tutti quegli elementi psicologici, consci, inconsci e relazionali di rapporto che inficiano la possibilità di riconoscere, ricordare, riferire, che sono tra i grandi temi della psicologia, di riferire in un contesto giudiziario. Io prendo questa immagine come la sfida a partire dalla quale molti non hanno ancora lavorato. Lo stato della situazione odierna è molto diversa. Musatti ha corroso, noi abbiamo incominciato a costruire, cioè cercare le modalità attraverso le quali è possibile preventivamente, successivamente generare la testimonianza più affidabile, una testimonianza che possa essere valutata con maggior solidità, con maggior accuratezza.

E oggi siamo qui proprio per testimoniare di questa ricerca che certamente non è finita, molti dubbi, molta incertezza, poche certezze che in Italia sono viste così nel lavoro di

ricerca, però mettendo assieme, come anche l'Onorevole Palomba diceva, ciò che gli psicologi possono fare e le garanzie processuali, le garanzie che il processo può dare in termini di contraddittorio, in termini di "cross examination", cioè tutte le procedure che il processo, una grande invenzione sociale, ha messo in atto per vagliare le affermazioni delle testimonianze, l'insieme di questi due aspetti oggi può dare una garanzia migliore che nel passato. Io vi illustrerò le tecniche e le metodologie di ascolto del bambino abusato, il quale è un particolarissimo testimone.

Vedremo che questo viene considerato un testimone molto particolare, un testimone, come viene descritto dalla letteratura internazionale, un testimone vulnerabile che ha diritto a delle procedure particolari che, in qualche maniera, conducono a delle eccezioni processuali. Per esempio il bambino non viene sottoposto alla cross examination. Perché? Immaginatevi un bambino che viene interrogato e contro interrogato dagli avvocati per essere messo in difficoltà così come avviene per un normale testimone. Per il bambino non si può fare questo, non si deve fare questo. Però diciamo che per il bambino ci sono delle procedure a partire dalla nostra legge portante n° 66 del 1996 esattamente dieci anni; mi sembra importante anche questa scadenza, la legge sulle violenze sessuali che ha modificato il reato per violenze sessuali attribuendogli giustamente, necessariamente, un'importanza di rito contro la persona e non contro la morale, come avveniva in precedenza. E quindi riconsiderando questo aspetto, per quanto ci riguarda, per la prima volta con questa legge, è stata accolta una corrente legislativa internazionale che assegna al "bambino testimone" il ruolo di testimone vulnerabile che ha diritto ad essere ascoltato secondo modalità particolari protette.

Quindi ha inaugurato questa cosa che all'inizio è stata quasi scandalosa per il processo penale, il bambino ha il diritto di essere interrogato fuori dal contesto delle dinamiche processuali, perfino a casa sua, perfino attraverso il lavoro peritale e comunque in modo protetto con una procedura che vede di fronte a lui esclusivamente delle persone competenti e pone dietro una parodia di protezione che può essere quella televisiva o quella delle tecniche direzionali di tutti gli altri protagonisti di un progetto, compreso l'imputato che non deve essere di fronte al bambino. Questa procedura ha posto una prima grande sfida agli esperti. Chi ascolta il bambino, con quali competenze e con quali metodologie? All'inizio, dopo il '96, è successo di tutto, il bambino continuava ad essere ascoltato dalla Polizia, senza che ci fossero delle competenze, dai carabinieri e dagli operatori sociali che non avevano competenze specialistiche, ma generiche come quelle dell'assistente sociale o dello psicologo che può avere delle competenze generali, ma può non avere una competenza specialistica. In questo c'è stata una situazione iniziale molto problematica. Il bambino veniva ascoltato in procura, in una stanza separata, in questura o nei contesti più diversi.

Poi abbiamo prodotto un altro inizio di letteratura scientifica, io sono stato tra i primi a scrivere sull'ascolto protetto del bambino e a raccogliere le raccomandazioni internazionali, a segnalare l'esistenza di strumenti internazionali per l'intervista cognitiva e le altre interviste studiate apposta per generare una minore influenza possibile nei confronti del bambino ed una maggiore efficacia possibile su questo soggetto e una serie di altre considerazioni. Quindi è partita da un dibattito scientifico, culturale e un confronto tra psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, operatori sociali e giuristi, e oggi dopo dieci anni la situazione è decisamente matura anche se abbiamo molto riflettuto su queste cose, ci siamo molto confrontati, prevale ancora oggi un approccio molto operativo, clinico, aperto e flessibile rispetto ad altri, quelli della psicologia giuridica che raccontano, invece, l'uso di metodologie più rigorose, più rispettose delle raccomandazioni internazionali.

La sfida di Musatti e di tutti quelli che, anche dei giuristi, di tutti quelli che criticano e che mettono in evidenza i rischi di travisamento e d'influenzamento della testimonianza, questa sfida è stata raccolta per quanto riguarda i bambini con una raccomandazione che ci dice pensiamoci prima, mettiamo il bambino testimone in condizioni non solo protette rispetto all'impatto che può avere ad essere interrogato su un evento come un abuso che può essere ovviamente perpetrato anche da una persona molto vicina al bambino che quindi genera in qualche maniera un rischio di rivittimizzazione, di rivittimizzazione secondaria non solo quindi una preoccupazione protettiva, ma anche una preoccupazione efficace di capacità di cogliere realmente il valore di una testimonianza che rifletta ciò che il bambino riporta e non ciò che il bambino sente di dover dire in quella situazione. Quindi si è incominciato un dibattito su questi aspetti e confrontandoci con la ricchissima letteratura internazionale che nel frattempo ci metteva a disposizione ricerche sui falsi ricordi, sui ricordi recuperati, sulle suggestioni che possono essere esercitate nei confronti dei bambini. Quindi si raccomandava di uscire dal doppio stereotipo del bambino come testimone innocente che non può che dire la verità, uno stereotipo molto forte, assolutamente falso, perché il bambino è un testimone innocente, ma può essere influenzato attraverso varie modalità, il bambino ad un'età molto precoce sa e riesce a mentire e l'altro stereotipo, l'altro polo rigido, per iniziare, che è quello del bambino che è così suggestionabile che non dice mai la verità.

Questi due poli sono i rischi di chi lavora in questo ambito perché possono talora generare delle credenze nell'operatore, nel giudice, ma anche negli psicologi e negli operatori sociali che possono ovviamente influenzare il bambino. Le ricerche ci dicono che il bambino può essere un buon testimone e che ha capacità testimoniali. La stessa legislazione italiana non fa riferimento all'età a partire dalla quale il bambino può essere ascoltato, non c'è un'età minima, il bambino può essere ascoltato a partire da qualunque età. La legge italiana dice che il bambino può essere sempre ascoltato, ma deve essere valutata la sua attendibilità, quindi può essere ascoltato anche a tre anni, per ciò che psicologicamente significa ascoltare, cioè osserva anche prima dei tre anni. Quindi noi possiamo osservare un bambino e cogliere i segnali del suo disagio e cogliere anche le sue parole fin da quando il bambino comincia a pronunciarle. Ma è importante ovviamente che noi adulti siamo responsabili e competenti nell'interpretare queste parole secondo le competenze e secondo il vaglio, che comunque deve essere fatto. Fra i diritti del processo rimane ed è fondamentale il diritto dell'accusato ad avere il giusto processo; non è che l'accusato che si trova accusato in un processo in cui un bambino lo accusa deve limitare i suoi diritti, non dovrebbe essere così. Quindi la sfida agli esperti è particolarmente alta, perché il problema è particolarmente difficile.

In Italia oggi ci sono dei centri di eccellenza come quelli presso cui anche molti di noi lavorano: il Telefono Azzurro di Roma, altri centri che in Italia stanno nascendo in varie città italiane, e oggi questo Centro per esempio dapprima con il giudice ordinario e il giudice del tribunale dei minorenni che ascoltano il bambino in modo protetto con persone che hanno una qualificazione altissima nell'ascoltare il bambino, che sono preparati e che usano strumenti standardizzati a livello internazionale, come la step wise interview e l'intervista cognitiva e che continuamente riflettono su queste procedure e su queste modalità. La psicologia giuridica della Sapienza di Roma da cui nasciamo, sia io che la Prof. Patrizi, ha il vanto di poter dire di aver formato il primo gruppo di psicologi che si sono proiettati in questa direzione e che oggi contano molti altri operatori in varie parti d'Italia, in varie regioni, ed io penso che questo potrà succedere anche a Sassari. Qui c'è un progetto che riguarda anche Sassari.

La prima cosa è creare condizioni adeguate per ascoltare il bambino e mettere il bambino di fronte a figure competenti. Questi sono i due principali criteri, una sorta di prevenzione, per preparare una buona testimonianza, quindi bisogna pensarci molto prima. Bisogna pensarci fin dal momento in cui si ascolta per la prima volta il bambino, oggi noi facciamo a Roma delle sintesi sommarie di indagini testimoniali (...) non aspettiamo l'incidente probatorio, ma ascoltiamo il bambino fin dalle primissime fasi, perché ovviamente una delle modalità attraverso le quali il bambino può essere influenzato è quella dell'ascolto. Più il bambino viene ascoltato da figure diverse e più può essere influenzato.

Questa purtroppo in Italia è una pratica che ancora viene utilizzata in modo inadeguato influenzando testimonianze di bambini che poi crollano nelle fasi successive del processo anche dopo quattro o cinque anni talvolta in appello. Un ascolto del bambino che è stato fatto male quattro o cinque anni prima, con grande sofferenza per il bambino e per la sua famiglia, non regge al vaglio processuale dell'appello. Pensate al danno economico, al danno soprattutto umano che viene fatto nei confronti del bambino, di queste famiglie e dei genitori se non si lavora bene fin dall'inizio.

Quindi questo è il primo problema per tutelare il bambino. Qui ovviamente c'è la critica; le dottrine giuristiche ci dicono che la "cross examination" è una garanzia processuale un pochino superata nei confronti del bambino. E quindi è come se il processo rinunciasse ad una dimensione di verifica importante. Qui però c'è un'altra cosa che mi sembra importante dire, la cross examination avviene con gli esperti.

Gli esperti ascoltano il bambino, la perizia, la raccolta della testimonianza e poi litigano tra di loro, sono gli adulti che si confrontano anche duramente con la cross examination, non è più il bambino che sopporta la durezza talvolta anche di un esame incrociato, dove all'avvocato interessa mettere in difficoltà il testimone.

L'avvocato cercherà di mettere in difficoltà il consulente tecnico d'ufficio che ha raggiunto una sua convinzione scientifica di fronte al consulente tecnico di parte che ovviamente può avere un'altra convinzione. Questo conflitto forte, e anche confronto, può consentire al giudice di formarsi un'opinione ed è oggi ancora una garanzia.

Le procedure oggi in Italia sono molto differenziate, lo dico al deputato che sta alla camera, visto che ce l'ha chiesto. Tra le cose che bisognerebbe fare: uniformare, perché succede di tutto in qualche tribunale, i periti vengono confrontati con la cross examination di un certo tipo, in altri processi invece succede che il giudice attua una procedura per cui i consulenti d'ufficio e di parte sono costretti a fare delle domande che sono facili da sostituire. Non c'è una procedura standardizzata per fare l'esame incrociato.

Per questo talvolta io sono chiamato in moltissimi tribunali d'Italia, da Venezia, a Milano, a Palermo le procedure sono molto diverse da un posto all'altro e spesso il giudice che presiede il collegio ha una discrezionalità che può, in qualche maniera e sotto certi aspetti, generare un vantaggio in una direzione piuttosto che in un'altra. In questo non riflette quello che è opportuno che sia... quindi la qualità dell'ascolto e dell'attenzione che bisogna mettere in atto. Noi stiamo lavorando molto sulle domande che è importante possano e vengano fatte al bambino e quelle che sono invece domande quotidiane che suggestionano.

C'è tutta una parte della psicologia clinica che sta accumulando una grande competenza per mettere in evidenza, attraverso la valorizzazione di ricerche cliniche, come una semplice domanda sbagliata può far partire un percorso di ricordo inadeguato, non riflette ciò che il bambino realmente vuole. Normalmente noi siamo in una fase di enfasi forte per le metodologie sia di ascolto e sia di valutazione alla testimonianza ed è per questo che siamo qua. Per le metodologie di ascolto si è lavorato molto e oggi possediamo dei criteri molto validi che se venissero diffusi, formando tutti gli operatori che entrano in contatto

con il bambino, di cui si sospetta il subito abuso, sicuramente noi avremo degli ascolti decisamente migliori e decisamente più affidabili che possono fare un percorso processuale più solido e più adeguato. Non siamo ancora in questa situazione. Ci sono delle isole positive in Italia in cui questo avviene e ci sono delle zone d'Italia in cui ancora queste metodologie di ascolto non seguono questi criteri, questa rigosità, questa attenzione metodologica, quindi bisognerebbe diffondere questi percorsi formativi. Ci sono i soggetti che possono farli e credo che tutti gli enti locali, i tribunali, le Università avranno la responsabilità di andare in questa direzione. Ma c'è l'altro problema, quello che affronteremo in maniera più specifica oggi è quello di valutare l'affidabilità e quindi l'attendibilità del materiale che il bambino propone e racconta.

Il Presidente Palomba evocava la macchina della verità, come facciamo a sapere se il bambino dice la verità o no quando racconta quello che racconta? La strada che noi abbiamo preso è diversa da queste macchine, è diversa perché queste macchine non hanno dato ovviamente prova di essere adeguate all'obiettivo anche perché valorizzano la responsabilità della persona a dire quello che dice. In qualche maniera qui c'è un affascinante rincorrersi tra la complessità dell'uomo, che è interminabile per certi aspetti e può manipolare le macchine, com'è stato dimostrato, ma può anche essere così complessa, come competenze e capacità, che può ingannare gli altri. Tutti noi nel corso della vita ci siamo sorpresi nello scoprire qualche volta che la persona che noi consideravamo assolutamente credibile ed attendibile ci ha mentito fino all'altro giorno, se vogliamo nostra moglie, un caro amico, un figlio, un padre, questo può succedere con le persone che conosciamo assolutamente bene e possiamo scoprire che ci ha raccontato una cosa che noi credevamo assolutamente vera e che non lo era.

Quindi questo è un fatto umano assolutamente fondamentale, nel processo questo ovviamente è una cosa straordinaria. Noi stiamo cercando e stiamo producendo come anche il Prof. Vrij, uno dei maggiori esperti al mondo, che fa un lavoro di questo tipo ed è per questo che noi ci siamo messi in contatto con lui, con fatica e con impegno scientifico degli strumenti che rincorrono questa complessità dell'uomo per cercare di catturare il confine che discrimina quando un soggetto è attendibile e veritiero e quando invece non lo è, per ragioni diverse, o perché mente o per altre ragioni.

Teniamo ben presente, e lo vedremo anche nel corso di questa giornata, che la persona non dice la verità non solo perché mente, ma perché può essere suggestionata e influenzata e può realmente credere che quella sia la verità, soprattutto quando si tratta di un bambino. Sentirete parlare da molti degli esperti che sono qui presenti che la ricerca va avanti, non è una ricerca che si è compiuta. Se io dovessi parlare, come ho scritto nel libro co-curato con la Letizia Caso e con un'altra collaboratrice, dello stato attuale non è che noi possiamo dire che abbiamo degli strumenti per discriminare l'attendibilità dalla non attendibilità. Questo non lo possiamo affermare e lo sentirete anche dal Prof. Vrij. Però abbiamo fatto molta strada e l'utilizzo di questi strumenti, più l'utilizzo adeguato e corretto delle procedure giudiziarie, oggi ci consente di fare delle affermazioni e di portare avanti una testimonianza nel processo con una capacità di affermazione o con una quantità di verità, con una quantità di convinzione e di certezza maggiore che nel passato. Per questo ho voluto parlare prima, perché volevo darvi una panoramica della situazione in Italia e che sia più comprensibile, più utilizzabile il contributo, invece molto tecnico, molto specialistico del Prof Vrij.

**“L’intervista investigativa:
un confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui
percorsi di formazione con gli operatori della giustizia”**

**Sassari, Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche - Il Quadrilatero
27 settembre 2006**

Prof. Patrizia Patrizi

“Come la malaria e la tubercolosi così la cattiva testimonianza miete a migliaia le sue vittime” questo scriveva Francesco Carnelutti nel 1931 alla prefazione al libro di Cesare Musatti “Elementi di Psicologia della testimonianza”, prosegue il celebre giurista riportando un’osservazione di Cesare Beccaria, filosofo e illuminista italiano che ha ispirato la nascita della scuola classica di diritto penale ponendo le basi per un orientamento garantista, non lesivo dei diritti di nessuno dei consociati. L’osservazione di Cesare Beccaria è: “Un punto considerabile in ogni buona legislazione è determinare esattamente la credibilità dei testimoni, la vera misura della credibilità del testimone non è che l’interesse che egli ha di dire o di non dire il vero”. Poi il contributo scientifico poi Francesco Carnelutti prosegue e cita gli esperimenti di laboratorio, le acquisizioni della Psicologia nei primi anni del secolo e afferma qualcosa che leggo testualmente “..è così la testimonianza di laboratorio, dalla quale è possibile preconstituire il controllo, ha fatto (...) che per quanto il testimone non ci metta un briciolo di cattiva volontà, anzi, per quanto si sforzi di essere fedele, poco o molto non riesce che a deformare la verità onde la testimonianza falsa è soltanto una, e, probabilmente, la meno temibile fra le malattie delle prove, senza confronto più pericolosa per il suo carattere subdolo e per l’ incredibile diffusione è la testimonianza fallace onde taluno ha potuto dire che, essendo questa purtroppo la regola, la fede dei testimoni non è altro che una superstizione. Ma la testimonianza ha un peso di rilievo nel processo. Enrico Ferri, ci spostiamo dalla scuola classica al positivismo giuridico, la quantifica addirittura agli inizi del secolo, siamo nel 1910, come i 9/10 del materiale probatorio. Di fatto lo studio della testimonianza rappresenta sicuramente il capitolo più nutrito della Psicologia giuridica, rappresenta un interesse costantemente presente negli impegni della disciplina e si costituisce come interesse privilegiato della nascente psicologia degli inizi del secolo. A questo proposito, ricordo, ho una passione per la storia, ho amato molto la storia della mia disciplina, ho scoperto anche tante cose che ti spiegano quella che è l’attualità, nella scuola di applicazione giuridico criminale, creata appunto da Enrico Ferri come forma di incontro tra operatori del diritto e operatori delle scienze extragiuridiche, accademici giuristi, operatori della giustizia. All’interno di questa scuola Sante De Santis, psicologo, insegnava Psicologia sperimentale giudiziaria e una delle prime riviste di Psicologia applicata, in Germania, era dedicata proprio alla testimonianza, il titolo era proprio “Psicologia della testimonianza” poi modificato in “Psicologia applicata” perché evidentemente abbracciava un campo più vasto, ma questo per dire che sia nell’ambito sperimentale che nell’ambito applicativo la testimonianza fino dagli inizi del secolo scorso, ha un posto di tutto rilievo, anzi debbo aggiungere che le pubblicazioni di Psicologia giuridica non sono state tantissime fino agli anni settanta e fra quelle poche la maggior parte sono di Psicologia

della testimonianza. Cito solo qualcosa Umberto Fiore “Saggio di Psicologia della testimonianza” apparso nella rivista “Psiche” del 1912, quindi pochi anni dopo il suo “Il Manuale di Psicologia giudiziaria”; cito, e i giuristi ben lo conoscono, il manuale “La Psicologia giudiziaria” di Enrico Altavilla, nelle sue tante edizioni dalla prima del 1925 fino al 1955, “La Psicologia della testimonianza” di Bessoro del 1929 e i lavori di Battistelli “Dalla Bugia patologica” del 1919 al libro, dall’evocativo titolo, “La Bugia in tribunale: frammenti e appunti di Psicologia e Psicopatologia giudiziaria del 1954. Abbandoniamo la storia, ma storicamente posso dire che lo studio della Psicologia della testimonianza va ricordata per tre principali aspetti su cui intendo soffermarmi e che sono temi di vera attualità. Intanto una definizione della tipicità del contributo psicologico, della sua specificità rispetto ad una tradizione più consolidata che è quella dell’Antropologia criminale, lo studio della testimonianza, lo studio delle interazioni tra gli attori processuali, lo studio delle azioni che costruiscono il passaggio dalla verità fattuale alla verità processuale, rappresenta un’attenzione normalizzante all’interno del dibattito e all’interno del processo che prende le distanze da quel nucleo, da quel focus clinico patologico dell’antropologia criminale, quindi la testimonianza ha rappresentato il tema, il contenuto che ha specificato la particolarità della psicologia rispetto al suo rapporto con il diritto e questo è il secondo aspetto di rilievo che vorrei citare: l’incontro della psicologia con il diritto ai fini di una migliore amministrazione della giustizia. La scuola dell’associazione giuridico criminale in fondo è un esempio, ma questo incontro all’interno della testimonianza ha anche consentito, come dire, di definire la testimonianza come ambito dove con più evidenza si sono espressi gli sviluppi di complessità della stessa psicologia giuridica e un importante passaggio al quale tengo fortemente, il passaggio da una posizione puramente ancillare, ausiliaria di una psicologia giuridica agli inizi del secolo scorso a una posizione quale quella attuale di dibattito, di confronto, di individuazione congiunta dei temi e dei nodi che da un punto di vista interdisciplinare possono essere affrontati. Perché ho citato Carnelutti e perché ho citato il libro di Cesare Musatti? Perché quegli elementi di psicologia della testimonianza del “31 e poi gli inediti nell’ “89 precorrono la fisionomia più attuale della disciplina, della psicologia giuridica e le direzioni assunte dalla psicologia della testimonianza. Nasce da un contributo pratico quel volume, da una richiesta applicativa, come si legge nella presentazione alla nuova edizione del 1989, poco dopo la scomparsa di Cesare Rosati. E’ il caso Bruneri-Cannella, il caso dello smemorato di Collegno, molti ricorderanno questo caso o non lo ricordano perché non l’hanno vissuto, ma forse lo ricorderanno perché l’hanno letto. Tutto nasce nel 1926, a marzo, quando una persona in evidente stato confusionale viene trovata nel cimitero di Torino a rubare un vasetto di rame. Viene portato nel manicomio di Collegno, da qui il nome dello “smemorato di Collegno”; questo nome è legato alla mia infanzia perché furono fatti dei film, perché se ne parlava: “sembri lo smemorato di Collegno” mi dicevano, io non mi ricordavo mai niente, tutt’oggi la memoria è un po’ difettosa per quanto mi riguarda! Ma quando poi ho letto il libro di Musatti ho detto eccolo “lo smemorato di Collegno” chi era! Quest’uomo appunto venne portato nel manicomio psichiatrico di Collegno e (...) ebbe un’idea e l’idea fu quella di pubblicare la foto, la foto venne vista e si presentò la signora Giulia Cannella dicendo “questo è mio marito” e con evidente emozione aveva indicato il coniuge scomparso nella guerra del “15 -18. “Si è mio marito” dice non soltanto Giulia Cannella, ma lo riconoscono anche i familiari che le cronache citano: “non sapeva suonare il pianoforte eppure è strano, era tanto bravo.” Questo filosofo, letterato, aveva fondato addirittura una rivista di filosofia insieme ad Agostino Gemelli, quindi un personaggio rilevante, conosciuto negli ambienti intellettuali, negli ambienti scientifici, ma strano qualche particolare non tornava, eppure tutti lo hanno riconosciuto. Però qualche tempo dopo si presenta la famiglia Bruneri e quest’uomo viene riconosciuto come Mario Bruneri, tipografo, tutt’altra strada, tutt’altra zona d’Italia, un

tipografo che ha anche qualche precedente penale, una persona un po' bizzarra, ha anche un' amante. Non si capisce all'epoca, ma è Bruneri o Cannella? Le due famiglie entrambe sostengono la stessa cosa, ci saranno anni di processi, viene citato che nel "31, se non ricordo male, la Cassazione a sezioni riunite dovette decidere su questo caso e si divise in due: 15 giudici, 7 per Bruneri, 7 per Cannella. Toccò al presidente, che sollecitato dall'allora Ministro Guarda Sigilli, il padre del nostro codice penale, Rocco, sollecitava a fare presto, non un giorno di più, "si deve decidere". Bene il presidente decide per tutti quanti: "E' Bruneri e quindi è il tipografo", si ma rimane nella famiglia Cannella, rimane lì nel frattempo. La famiglia Cannella si sposta, va in Brasile, nascono due figli e i figli verranno riconosciuti dalla Chiesa Cattolica come figli di Cannella, era Cannella o era Bruneri? Giulio Cannella scrive anche dei pezzi importanti, ma allora è il filosofo, l'uomo, ma continua a vivere da Cannella. Il caso rimane essenzialmente irrisolto, l'uomo continuava a scrivere da Cannella e ovviamente ci sono state molte letture, molte interpretazioni. Certo così è sfuggito alle condanne che avrebbe dovuto scontare, non è sfuggito perché è stato riconosciuto come Bruneri, quindi le ha scontate, ma continuava a vivere nella famiglia Cannella, i suoi figli sono i figli di Cannella e allora la moglie forse ha creduto di riconoscerlo perché è tanto il dolore della perdita del suo sposo. Bruneri o Cannella, ha finto volendo evitare le condanne, ma poi comunque le ha scontate per non stare in una famiglia diversa. Bene.

C'è una frase molto bella nella psicologia della testimonianza che vi voglio leggere ed è dell'ultima edizione quella del 1989 in un'intervista rilasciata da Cesare Rosati ed un intervistatore gli disse "Se lo ricorda Dottore il caso?", "Se me lo ricordo, è la mia giovinezza". Carnelutti era il difensore della famiglia Cannella, sapeva che avrebbe perso e conosceva Cesare Musatti e pensò di invitarlo a tenere delle lezioni di psicologia della testimonianza. Certo, e lo dichiara apertamente, Musatti non ha mai citato il caso Bruneri-Cannella durante quelle lezioni, anche perché il caso era in corso, ma abbiamo ragionato insieme a Carnelutti, uno psicologo, un giurista davanti agli studenti, in termini di quella che può essere la testimonianza, come si può scoprire. Non era più ingenuo Musatti rispetto alle attese della prima psicologia del primo novecento che avrebbe potuto dare dalle risposte, ma non è così semplice e quando poco prima della sua morte Musatti rilascia un'intervista, dice queste parole: "Carnelutti.." dice l'intervistatore "disse una cosa molto importante": "Anche se non lo era, adesso lo è", "Non è esatto", rispose Musatti, disse in maniera diversa, disse in veneto "Anche se fusse Bruneri io saria promovibile a Cannella". E disse all'intervistatore: "E' più sottile e profondo, ciò vuol dire che una persona può diventare un'altra persona".

E qui si continua sull'identità, il divario tra la verità fattuale e la verità processuale. E' una frase che io tengo molto viva anche perché è vicina al paradigma costruzionista nel quale credo e la frase "anche se non lo era, adesso lo è" credo che questa frase esprima davvero in maniera sintetica la distanza possibile, il divario tra la verità di fatto e la verità processuale ed esprime anche qualcosa, gli sviluppi di complessità tra la psicologia giuridica ed i suoi rapporti con il diritto, dalle prime reciproche attese alle delusioni. La psicologia può dare delle risposte, il diritto poi restava deluso dalla fiducia incondizionata degli esperimenti di laboratorio per i primi anni del secolo scorso, perché in laboratorio possiamo studiare la memoria, certamente possiamo studiare la percezione. Ma cosa significa quando Giulia Cannella incontra quello che crede essere suo marito qualcosa di diverso allora dagli studi di laboratorio agli studi sul campo, ma ancora storicamente gli studi sul campo al di fuori dei paradigmi del diritto questi psicologi che volevano appropriarsi di un territorio, ma gli sviluppi della psicologia giuridica sono stati diversi. Oggi siamo insieme psicologi e giuristi abbiamo questa costruzione congiunta delle esigenze che non sono soltanto esigenze della giustizia, che non sono soltanto interessi

della psicologia, ma che sono esigenze effettive che tutti quanti ci riguardano. Ecco credo che quel libro abbia percorso questi attuali sviluppi di complessità che hanno portato oggi ad importanti effetti - ricadute.

Cito qualcosa soltanto, pensiamo all'audizione protetta, credo che rappresenti il risultato più evidente di questa collaborazione sentita a partire da esigenze effettive. Ascoltare un minore nei casi di procedimenti giudiziari che lo riguardano con modalità adeguate alla sua età, significa rispettare le esigenze di un procedimento di giustizia, di individuare il colpevole, di raccogliere le prove, significa rispettare l'esigenza del minore di essere tutelato e di non essere devastato da un aula di tribunale, da interrogatori, significa rispettare il suo diritto ad essere ascoltato e anche questi sono frutti di una collaborazione: la convenzione dell'O.N.U. del 1989 che richiama appunto il diritto del minore ad essere ascoltato dai procedimenti giudiziari, ancora di più la Convenzione di Strasburgo del 1996 entrambe ratificate dall'Italia per cui il minore deve essere ascoltato. Ma come deve essere ascoltato rispetto alle esigenze di giustizia, rispetto e tutela dell'interesse del minore?!E così diverse tematiche che emergono da questi sviluppi di complessità disciplinare, quella di cui parliamo oggi, l'attendibilità e l'affidabilità della testimonianza e vengo al progetto.

Questa giornata si inserisce all'interno del progetto di Internazionalizzazione, all'interno della collaborazione di queste tre Università: l'Università alla quale appartengo, l'Università di Portsmouth con il Prof. Vrij e la sua équipe, con gli studi sulla comunicazione menzognera e suoi esponenti a rilevarla, l'équipe dell'Università di Bergamo e l'Università come la Sapienza di Roma, diciamo come storia e tradizione dei suoi componenti, il Prof. Gaetano De Leo, la dott.ssa Letizia Caso, che svolgono attività di ricerca e consulenza tecnica nei procedimenti giudiziari specialmente per quanto riguarda l'ascolto dei minori.

Questo progetto è promosso dal Centro Studi Urbani dell'Università di Sassari e anche questo ha una certa storia. Il Centro Studi Urbani nasce da poco, non c'è qui oggi la collega Mazzette, la Coordinatrice; nasce da non molto, ma anche esso ha una storia vecchia, il 2003 quando in occasione del convegno sulla Vulnerabilità urbana e la Sicurezza sociale, quando vennero tutti quei detenuti dalla casa di reclusione di Rebibbia di Roma, fecero anche uno spettacolo teatrale, fu un momento delicato quello perché la città di Sassari, come ogni città, tendenzialmente preoccupata di fronte a delinquenti e criminali, si trovò ad accoglierne un numero considerevole e a scoprire che infondo la persona che ha commesso un reato può anche essere vista sotto un altro profilo. Allora con Antonietta Mazzette si pensò al Centro Studi Urbani, attenzione alla città, attenzione a tutte le sue componenti, anche quelle che a volte richiedono una sensibilità oltre quella che molti cittadini riescono a dare, che riusciamo a dare.

Qual è l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo di questa giornata, come avete letto nella brochure è quello di individuare degli strumenti che siano validati a livello internazionale, che siano confrontati, condivisi con i professionisti della giustizia, degli strumenti per rilevare la testimonianza, per l'intervista investigativa atta a raccogliere una verità processuale il più possibile vicino ad evitare i fatti, quindi a riconoscere la menzogna, come poterla riconoscere, ma anche come poterla individuare, ma non è soltanto la costruzione di questi strumenti l'obiettivo del progetto, ma un altro obiettivo rilevante è quello della formazione degli operatori della giustizia, perché costruire strumenti, e questo è in linea con quanto detto fino ad ora, sarebbe inadeguato e lacunoso se non ci fosse anche uno scambio attento e puntuale su l'uso di questi strumenti e quindi l'obiettivo del progetto è quello di raccogliere le esigenze degli operatori della giustizia per predisporre adeguati percorsi formativi.

La costruzione di percorsi formativi non è soltanto per la Polizia giudiziaria o soltanto per chi raccoglie le prove, ma anche per quanti ruotano intorno al tema delle indagini investigative e quindi anche esperti di psicologia, pensiamo alla recente legge che consente all'avvocato di procedere ad investigazioni difensive e per questo ad avvalersi di esperti .

Sono veramente arrivata all'ultima parte, alla quale tengo molto. Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno consentito che questa giornata si svolgesse.

APPENDICE C - Brochure del Convegno:

“Prevenire il Crimine. Dalle indagini al reinserimento del condannato”¹

**PATROCINI
E
CONTRIBUTI**


COMUNE DI SASSARI
Assessorato alle Politiche Sociali
Assessorato alle Politiche Culturali


PROVINCIA DI SASSARI


FONDAZIONE
BANCO DI SARDEGNA


DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA


SEZIONE DI PSICOLOGIA SOCIALE


SOCIETÀ INTERNAZIONALE
DI PSICOLOGIA GIURIDICA


SEZIONE DI SOCIOLOGIA
DEL TERRITORIO


ASSOCIAZIONI ITALIANA
CULTURA SPORT


ASSOCIAZIONI CRISTIANE
LAVORATORI ITALIANI


Comitato La Cultura


KOTITE
LIBRO E DOCUMENTI


MIUR PRIN 2005
prot. 2005148229_004
PROGRAMMA
VISITING PROFESSOR

Università degli Studi di Sassari
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, ISTITUZIONI E SOCIETÀ
Scuola di Dottorato in Scienze Sociali - Curriculum in Scienze della Governance e Sistemi Complessi

Gli appuntamenti del Centro di Studi Urbani
Sezione Giustizia e Politiche d'Intervento

In ricordo di Gaetano De Leo

PREVENIRE IL CRIMINE

**Dalle indagini investigative
al reinserimento del condannato**

Martedì 27 maggio 2008 - Ore 16.00
Aula Magna dell'Università
PERCORSI D'INCLUSIONE a partire dal libro "RESPONSABILITÀ PARTECIPATE"

Teatro Verdi - Ore 20.30
"e..." della Compagnia "Stabile Assai" - Casa di Reclusione di Rebibbia

Mercoledì 28 maggio 2008 - Ore 9.30 e 15.30
Aula Magna dell'Università
NEW DIRECTIONS IN OFFENDER AND GEOGRAPHIC PROFILING AND PRACTICE
OF INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY
DRAMMATURGIE PENITENZIARIE

Giovedì 29 maggio 2008 - Ore 9.30
Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche
THE PERSONAL NARRATIVES OF EVIL

Con la partecipazione del
Prof. DAVID CANTER - Università di Liverpool

Sassari, 27 - 28 - 29 maggio 2008

Coordinamento Scientifico di Patrizia Patrizi
Traduzione contemporanea delle relazioni in lingua inglese
Informazioni: tel. 079 228949 (lunedì h. 10-12 / giovedì h. 18-20) pcrimine@uniss.it - Il programma è scaricabile dal sito: www.centrostudiurbani.it
CST - Servizio Redazione - Centro Stampa - Università Sassari

¹ Le relazioni del convegno sono scaricabili dal sito dell'Università di Sassari www.uniss.it

**“Prevenire il Crimine.
Dalle indagini investigative al reinserimento del condannato”**

Scheda sulle finalità e i contenuti del Convegno

Premessa

L’iniziativa, che ha aperto gli Appuntamenti del Centro Studi Urbani, è stata proposta in ricordo di Gaetano De Leo, prematuramente scomparso il 31 dicembre 2006. Ordinario di Psicologia giuridica, il prof. De Leo è stato docente di quella materia dal 1989, anno di prima attivazione in una Università italiana.

Pochi mesi prima della sua morte era stato nostro ospite per il Convegno “L’intervista investigativa. Un confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui percorsi di formazione con gli operatori della giustizia”. Il convegno rientrava in un programma di internazionalizzazione fra le Università di Bergamo, Sassari e Poursmouth (UK) di cui il Prof. De Leo era coordinatore scientifico. Era il 27 settembre 2006.

Contenuti e finalità del Convegno

L’idea di fondo dell’iniziativa “Prevenire il crimine. Dalle indagini investigative al reinserimento del condannato” è che la finalità della sicurezza sociale, per potersi realizzare, richiede una complessità di sguardo e una sinergia di azioni che sappiano contrastare il crimine dal momento della sua commissione (attraverso una rapida individuazione dell’autore di reato), all’identificazione di adeguate ed efficaci misure sanzionatorie, alla definizione di opportuni interventi di sostegno alla vittima e ai suoi familiari, alla delicata fase del reinserimento sociale del condannato. Sullo sfondo, come importante variabile, il coinvolgimento della collettività nel problema gestionale del crimine: perché prevenire significa saper includere, accogliere, costruire legalità e solidarietà.

Il Convegno è partito da questa premessa per articolarsi intorno a 2 principali nuclei tematici e concettuali, cui corrispondono le diverse sessioni di lavoro: indagini investigative (mercoledì 28 e giovedì 29 mattina); inclusione e reinserimento sociale (martedì 27 e mercoledì 28 pomeriggio; nonché lo spettacolo teatrale del 27 sera).

Altri temi hanno accompagnato le riflessioni del Convegno: etica, responsabilità, apertura interdisciplinare, partecipazione attiva e collettiva, per affrontare il crimine e le sofferenze individuali che lo precedono e ne conseguono. Vi hanno fatto riferimento, da diverse prospettive, gli interventi di apertura del Pro-Rettore dell’Università di Sassari Attilio Mastino e del Preside della Facoltà di Scienze Politiche Virgilio Mura, il discorso che ha rivolto al pubblico e alla compagnia teatrale il Magnifico Rettore Alessandro Maida, invitato sul palco al termine dello spettacolo teatrale annesso al Convegno.

Indagini investigative

Nella prima sessione (28 mattina), il Prof. David Canter ha illustrato origini e sviluppi della Psicologia Investigativa con riferimento alle sue attuali prospettive.

Sono intervenuti, come discussant, per l'area psicologica la Prof. Mirilia Bonnes, dell'Università Sapienza di Roma, per l'area giuridica il Dott. Gianni Caria, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

Il Prof. Canter è il massimo esponente della materia. La sua proposta di contributo della psicologia alle indagini investigative si differenzia dal più noto modello dell'FBI (analisi della scena del crimine ed elaborazione del profilo criminologico del reo) ed appare scientificamente più matura, con utilizzo di analisi metodologicamente sofisticate e attente ad una ricostruzione di tipo processuale. Lo studioso, che collabora da anni con gli operatori di Polizia, suggerisce che i nostri schemi di interazione psicologica sono profondamente radicati nella nostra struttura di personalità e che le dinamiche sottostanti l'azione criminale sono fondamentalmente analoghe a quelle che orientano il comportamento della persona in altre più "normali" circostanze. Le origini di psicologo ambientale del Prof. Canter lo hanno portato, negli ultimi tempi, ad elaborare un complesso sistema statistico per ricostruire gli spostamenti territoriali dell'autore ignoto di un crimine.

La mattina del 29 è stata maggiormente rivolta alle Forze dell'Ordine. Abbiamo chiesto a David Canter di approfondire le "narrative" degli autori di crimini, pensando ad alcuni specifici interrogativi già circolati dalla giornata precedente: quando un sapere psicologico "entra" nelle indagini? quali sono i punti critici che necessitano o potrebbero giovare di una competenza psicologica? gli aspetti problematici delle indagini sotto il profilo di una più sensibile capacità di conoscere il profilo dell'autore, della vittima. Specifici punti di interesse sono stati: la diversa tipologia di comportamenti criminali; identificazione oggettiva di tendenze semplici e pattern comportamentali nelle azioni criminali; validità e credibilità dei testimoni oculari; strategie di interrogatorio con testimoni vulnerabili; le mappe cognitive degli autori di reato; la scelta delle vittime e dell'area geografica; modalità per identificare la località della casa del reo; riferimenti a reati specifici.

Nel nostro Paese non esiste una tradizione di Psicologia investigativa. La letteratura psicologico-giuridica presenta delle riflessioni teoriche sul tema, ma fondamentalmente sia la ricerca che la pratica professionale riconducono ad altri aspetti del contributo psicologico alla giustizia: analisi della testimonianza, accertamenti peritali; interventi di prevenzione del crimine e trattamento del condannato. Anche la legge di riforma 7 dicembre 2000 n. 397, riguardante le norme procedurali in materia di indagini difensive - che prevede per l'avvocato la possibilità di svolgere investigazioni e, a questo scopo, di avvalersi di consulenti tecnici - sembra non aver avuto un seguito significativo. Stiamo quindi proponendo una nuova area di indagine, nuove sollecitazioni per il sistema giudiziario e per le discipline extragiuridiche che con esso collaborano.

Inclusione e reinserimento sociale

Per questa area, possiamo partire da alcune domande e da una considerazione. Le domande: il carcere costituisce una risposta adeguata per le persone che hanno commesso reati? riesce ad assolvere alla funzione rieducativa della pena? quali percorsi riabilitativi è in grado di proporre? La considerazione: la ricerca scientifica, le osservazioni provenienti dall'operatività e il dibattito di settore degli ultimi decenni hanno evidenziato che la sanzione, nella prevalente formula detentiva, rappresenta uno strumento ancora lacunoso sotto il profilo della prevenzione. Il

luogo preferenziale per realizzare una sostanziale alternativa alla devianza a rilievo penale non è, infatti, il carcere, ma la comunità esterna, dove i percorsi di cambiamento richiesti all'autore di reato possano incontrare effettive opportunità di accoglienza e (re)integrazione sociale.

All'interno di questa cornice si sono collocate la sessione del 27 pomeriggio e quella del 28 pomeriggio.

Il 27 i relatori sono stati chiamati a riflettere su questi temi a partire dal libro "Responsabilità partecipate" curato da Patrizia Patrizi in collaborazione con Ettore Cannavera. Don Ettore è il fondatore e responsabile della comunità "La Collina" di Serdiana (CA) che sulla considerazione sopra esposta ha impostato il suo progetto di inclusione sociale per giovani adulti in misura penale esterna. Il criterio delle responsabilità partecipate può essere così inteso: responsabilità dell'autore di reato di ripensare le proprie scelte d'azione entro i confini del possibile giuridico; responsabilità del sistema di giustizia di ipotizzare percorsi che siano, al contempo, sanzionatori della trasgressione penale e promozionali della persona, responsabilità della società nel pensare alla devianza come possibile espressione della propria identità e al reinserimento dell'autore di reato come indicatore della propria capacità di promuovere processi di sviluppo integrato.

Il 28 pomeriggio è stato affrontato il tema delle "Drammaturgie penitenziarie", con l'obiettivo di evidenziare alcune rilevanti specificità del teatro in carcere. Tale attività, che può essere inserita, di diritto, nella categoria del "teatro delle differenze"; assolve ad alcune funzioni che la legano, in senso più ampio, alla prospettiva dell'inclusione sociale trattata nella prima sessione del convegno: più specificamente, il teatro "carcerario" può rappresentarsi come mezzo che "unisce le differenze", come strumento per potenziare sinergie trattamentali e orientamenti interistituzionali finalizzati al reinserimento sociale del condannato, in una cornice di inclusione sociale fondata in chiave *multiagency*.

La Compagnia "Stabile Assai"
della Casa di Reclusione di Rebibbia

presenta



A.D. MDLXII
Università degli Studi di Sassari
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, ISTITUZIONI E SOCIETÀ

Gli appuntamenti del
Centro di Studi Urbani
Sezione Giustizia e Politiche d'Intervento

LE...

di Antonio Lauritano e Antonio Turco



regia di **Antonio Lauritano**

Con la partecipazione dei detenuti della Casa Circondariale San Sebastiano
diretti dal regista Sante Maurizi

MARTEDI' 27 MAGGIO 2008, ore 20.30

Teatro Verdi - Sassari

CSI - Centro di Studi Urbani - Centro Studi Urbanistica Sassari



La compagnia “Stabile Assai”²

La Compagnia “Stabile Assai” della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia lavora in questa direzione da venticinque anni. Oltre che per l’elaborazione di testi inediti, la Compagnia si caratterizza per altre specificità: l’alternanza di teatro e musica, in molti casi composta da membri della compagnia stessa o della coverband “Terapia d’urto” che accompagna gli spettacoli; la finalità di sollecitare riflessioni sul sociale, nello specifico sulle marginalità e sulla condizione carceraria; la composizione del gruppo, formato da persone in espiazione di pena (detenuti ma anche semiliberi e affidati), da artisti di professione, da volontari, da operatori del trattamento e, per la prima volta nella realtà del teatro penitenziario italiano, da agenti di Polizia penitenziaria. In molte occasioni, peraltro, e in diverse realtà del territorio nazionale, la Compagnia si è esibita nell’ambito di iniziative scientifiche e i suoi rappresentanti sono stati coinvolti in qualità di relatori. Fra le collaborazioni con sedi accademiche ricordiamo quella con l’Università Sapienza di Roma. Molte le collaborazioni con Amministrazioni Locali.

A Sassari, la Compagnia è già stata protagonista di una “avventura” ormai parte della storia penitenziaria. Nel marzo del 2003 la Compagnia, forte di ventuno unità sceniche, oltre al supporto del regista, di musicisti esterni e di un gruppo ben amalgamato di operatori del trattamento e della sicurezza, si è esibito al Teatro Civico di fronte alle più alte Autorità cittadine e accademiche. Tale esperienza ha avuto una grande eco nella città e notevole risalto sulla stampa non solo locale. Il giorno seguente, il regista, l’educatore responsabile della compagnia e due detenuti – attori e co-autori dei testi teatrali - sono intervenuti al Convegno Nazionale, organizzato da Antonietta Mazzette e Patrizia Patrizi, “Vulnerabilità della città, sicurezza sociale e strategie di intervento”. Gli Atti del Convegno sono pubblicati nel sito dell’Università di Sassari, dove sono presenti anche foto e video dello spettacolo, nonché la rassegna stampa. In quella occasione vennero coinvolti 8 detenuti del carcere di San Sebastiano. Anche questa volta hanno recitato detenuti e detenute dell’Istituto penitenziario di Sassari.

Le caratteristiche sopra esposte intervengono a definire l’identità della compagnia come soggetto non solo di espressione artistica, ma anche di elaborazione consapevole del senso collettivo e integrato dei percorsi di reinserimento sociale.

Lo spettacolo teatrale

Lo spettacolo di teatro e musica “e...”, che è stato messo in scena il 27 maggio al Teatro Verdi alle 20,30, è stato rappresentato in anteprima al Teatro Parioli di Roma dal 15 al 20 gennaio 2008. Uno spettacolo sinceramente apprezzabile, non solo per il suo valore artistico, ma per la rilevanza sociale del tema affrontato. “e...” narra la storia dell’ultima partita di un torneo di calcio che si svolge all’interno di un carcere, con la squadra locale, in lotta per la vittoria finale, contro una rappresentativa che viene dal mondo esterno. Questo “finale di partita”, che si svolge in un’area di rigore, ha come protagonista Massimo, il portiere, che, il giorno successivo, uscirà definitivamente dall’Istituto di pena dove è rimasto molti anni. Massimo compirà due parate importanti che salveranno temporaneamente il

² Descrizioni, a cura della Compagnia, tratte dalla brochure dell’evento.

risultato. Alle due parate corrisponderanno due incontri simbolici, con la madre e con gli amici che non lo hanno abbandonato e che rappresentano due vicende positive della sua esistenza. Massimo subirà, poi, due reti. A queste azioni negative corrisponderanno l'incontro con la moglie, che lo ha lasciato per non avergli mai perdonato l'aborto della figlia cui sente di essere stata costretta, e il rapporto con il padre della sua vittima che ha atteso, da sempre, questo momento. Sul risultato di parità, all'ultimo minuto, l'Arbitro, imparziale, fischierà un rigore. Con una figura irrealistica, che torna dal suo passato, Massimo avrà un ultimo incontro. Dalla sua capacità o meno di parare il rigore dipenderà il futuro della sua complessa vita. Il tiro parte. "e..."

Obiettivi raggiunti

Il bilancio dell'iniziativa, sotto il profilo sia scientifico sociale, è molto positivo.

Il convegno e nello specifico lo spettacolo teatrale hanno incontrato ampio consenso, con una nutrita partecipazione della cittadinanza che, insieme ai tanti studenti intervenuti, ai professionisti del settore e alle Autorità accademiche e civili presenti, hanno ringraziato la compagnia penitenziaria con una calorosa standing ovation. Riteniamo che questa sentita partecipazione possa essere considerata come l'espressione più diretta della riuscita dell'operazione che abbiamo inteso promuovere: avvicinare la comunità esterna ai drammi del penitenziario, far uscire il carcere dal suo isolamento, contribuire ai difficili percorsi della sicurezza attraverso la partecipazione dei cittadini alle problematiche del reinserimento. A conclusione dell'iniziativa molti hanno espresso consenso e apprezzamento per i valori umani e culturali trasmessi al Teatro Verdi.

L'iniziativa è risultata inoltre l'occasione per una prima riflessione sull'elaborazione congiunta (scienze sociali e diritto) di criteri per lo sviluppo della ricerca nei contesti della giustizia, per la divulgazione dei risultati di studio e di ricerca nell'ambito della psicologia giuridica, per lo sviluppo di conoscenze da parte dei professionisti del Diritto o delle Scienze sociali e infine per l'individuazione di aree di approfondimento atte a rispondere alle esigenze che costantemente emergono dal trattamento delle situazioni sociali a rilevanza giudiziaria.

ORGANIGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Data- Luogo	Eventi	Partecipanti
<p>27 maggio 2008 ore 16.00 <i>Aula Magna dell'Università di Sassari</i></p>	<p>Percorsi d'inclusione a partire dal libro "Responsabilità Partecipate" di P. Patrizi in coll. con E. Cannavera</p>	<p>Pro-Rettore – Attilio Mastino Preside della Facoltà di Scienze Politiche – V. Mura, Coordinatrice del Centro Studi Urbani - A. Mazzette Referente della Sezione "Giustizia Politiche d'Intervento" del CSU- P. Patrizi L. Bonsignore, A. Fadda, D. Pajardi, E. Palomba, C. Sechi, C. Tidore Moderatore: G. Mameli</p>
<p>27 maggio 2008 ore 20.30 <i>Teatro Verdi</i></p>	<p>Spettacolo teatrale "E" Compagnia "Stabile Assai"</p>	<p>Compagnia "Stabile Assai" della Casa di Reclusione di Rebibbia. Con la partecipazione dei detenuti della Casa Circondariale San Sebastiano.</p>
<p>28 maggio 2008 ore 9.30 <i>Aula Magna dell'Università di Sassari</i></p>	<p>NEW DIRECTIONS IN OFENDER AND GEOGRAPHIC PROFILING AND PRACTICE OF INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY</p>	<p>D. Canter Discussane: M. Bonnes, G. Caria Moderatrice: P. Patrizi</p>
<p>28 maggio 2008 ore 15.30 <i>Aula Magna dell'Università di Sassari</i></p>	<p>DRAMMATURGIE PENITENZIARIE</p>	<p>A. Lauritano, B. Molea, P. Patrizi, S. Ricca, A. Turco, S. Vitolo, S. Campo, M. Tata Moderatori: C. Cabras, S. Maurizi</p>
<p>20 maggio 2008 ore 9.30 <i>Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche</i></p>	<p>THE PERSONAL NARRATIVES OF EVIL</p>	<p>D. Canter, G. Casadidio, C. Palermi Moderatore: F. Petruccelli</p>

Appendice D: La “costruzione” della ricerca-azione

APPENDICE - D1: Il contatto con le Forze dell’Ordine: Le richieste di collaborazione della ricerca e di partecipazione alla giornata di formazione Interforze.

Richieste di autorizzazioni ai Comandanti della Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e al Questore (Focus group 2007)

Alla c.a. del Col. Paolo Carra
Comando Provinciale dei Carabinieri
Via Rockefeller n. 52, 07100 Sassari

Alla c.a. del Col. Giovanni Casadidio
Via Baldedda 11 07100 Sassari

Alla c.a. del Sign. Questore dott. Cesare Palmeri
Via Ariosto 2, 07100
Sassari

Ill.mo.....

nell’ambito delle attività del Dipartimento, cui afferisco, ho la responsabilità scientifica del Progetto d’internazionalizzazione 2004-2006 (Miur ex 50%) su *“Lo studio della falsa testimonianza nell’ambito della psicologia forense: una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli operatori della giustizia”*, coordinata dall’Università di Bergamo (Ente Capofila) e di cui sono Partner il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società – Centro Studi Urbani e l’Università di Portsmouth. Ai fini della ricerca, la nostra équipe locale, composta dai dottori Eugenio De Gregorio, docente a contratto di Psicologia sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, e Anna Bussu, dottoranda in Scienze della Governance e Sistemi complessi, vorrebbe gestire un focus group, sulle pratiche legate all’interrogatorio e alla raccolta della testimonianza, coinvolgendo rappresentanti del vostro Corpo.

Il *focus group* è uno strumento di ricerca sociale, che utilizza la tecnica dell’intervista di gruppo volta ad approfondire un tema o particolari aspetti di un argomento. Obiettivo generale del focus non è portare il gruppo verso l’assunzione di decisioni, né ricercarne il consenso su un argomento, ma consentire ad ogni partecipante di confrontarsi con altri che condividono lo stesso tipo di esperienza per giungere a definizioni ed ipotesi elaborate in gruppo.

Il Dott. Giovanni Caria, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, componente della nostra équipe di ricerca, sta già prendendo contatti con Lei per l’organizzazione dei *focus group*.

Ci permettiamo di chiedere la Sua preziosa collaborazione.

Ringrazio per la disponibilità e porgo i miei migliori saluti.

Sassari, 10/1/07

Il responsabile scientifico della ricerca
Prof.ssa Patrizia Patrizi

Per informazioni si prega di contattare la Dott.ssa Anna Bussu 347/3604751 abussu@uniss.it
Prof. Patrizia Patrizi- Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società presso Palazzo Zirolia, p.zza Università 11, 07100 Sassari..

Richieste di autorizzazioni ai Comandanti della Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e al Questore (Focus group 2008)

Alla cortese attenzione
del Col. Paolo Carra
Comando Provinciale dei Carabinieri
Via Rockefeller n. 52, 07100 Sassari

Alla cortese attenzione
del Col. Giovanni Casadidio
Via Baldedda 11
07100 Sassari

Alla cortese attenzione
del Sign. Questore dott. Cesare Palmeri
Via Ariosto 2, 07100
Sassari

Ill.mo.....

nell'ambito delle attività del Dipartimento, cui afferisco, ho la responsabilità scientifica del Progetto d'internazionalizzazione 2004-2006 (Miur ex 50%) su *"Lo studio della falsa testimonianza nell'ambito della psicologia forense: una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli operatori della giustizia"*, coordinata dall'Università di Bergamo (Ente Capofila) e di cui sono Partner il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società - Centro di Studi Urbani e l'Università di Portsmouth. Ai fini della ricerca, nell'aprile 2007, la nostra équipe locale, composta dai dottori Eugenio De Gregorio, docente a contratto di Psicologia sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, e Anna Bussu, dottoranda in Scienze della Governance e Sistemi complessi, ha gestito tre diversi focus group, concernenti l'interrogatorio, con la Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato.

La seconda fase della ricerca, attualmente in corso, intende approfondire le pratiche legate all'interrogatorio e alla raccolta della testimonianza. A questo scopo avremmo l'esigenza di svolgere una seconda tranche di *focus group* esplorativi. Ricordiamo che il *focus group* è uno strumento di ricerca sociale, che utilizza la tecnica dell'intervista di gruppo volta ad approfondire un tema o particolari aspetti di un argomento. Obiettivo generale del focus non è portare il gruppo verso l'assunzione di decisioni, né ricercarne il consenso su un argomento, ma consentire ad ogni partecipante di confrontarsi con altri che condividono lo stesso tipo di esperienza per giungere a definizioni ed ipotesi elaborate in gruppo.

Anche in questa occasione ci permettiamo di richiedere la Sua collaborazione, già rivelatasi preziosa ai fini della ricerca.

Il Dott. Giovanni Caria, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, componente della nostra équipe di ricerca, sta già prendendo contatti con Lei per l'organizzazione dei *focus group* che saranno gestiti dalla dott.ssa Anna Bussu, coadiuvata dalla dott.ssa Maria Chirri. Ci ripromettiamo, una volta ultimata questa fase della ricerca e aver analizzato i focus group, di predisporre, se riterrete utile ed interessante, un seminario formativo per confrontarci sui risultati della ricerca.

Ringrazio per la disponibilità e porgo i miei migliori saluti.

Sassari, 8/3/08

Il responsabile scientifico della ricerca
Prof.ssa Patrizia Patrizi

Per informazioni si prega di contattare la Dott.ssa Anna Bussu 347/3604751 abussu@uniss.it
Prof. Patrizia Patrizi- Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società presso Palazzo Zirolia, p.zza Università 11, 07100 Sassari..

Richieste di autorizzazioni ai Comandanti della Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e al Questore (Restituzione dei risultati: Giornata di Formazione Interforze 2008)

Alla c. a. del Col. Paolo Carra Comando Prov. dei Carabinieri -Via Rockfeller n. 52, 07100

Sassari

Alla c. a. del Col. Giovanni Casadidio - Via Baldedda 11 07100 Sassari

Alla c. a. del Sign. Questore dott. Cesare Palmeri - Via Ariosto 2, 07100 Sassari

Ill.mo...

desidero, preliminarmente, ringraziarLa per la collaborazione e la disponibilità dimostrate in occasione della ricerca "Lo studio della falsa testimonianza nell'ambito della psicologia forense: una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzogna negli operatori della giustizia", di cui sono responsabile scientifico per la sede di Sassari. Come sa, si tratta di un Progetto d'internazionalizzazione 2004-2006 (Miur ex 50%) coordinato dall'Università di Bergamo (Ente Capofila) e di cui sono Partner la nostra Università, con il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società - Centro di Studi Urbani, e l'Università di Portsmouth. Grazie alle disponibilità incontrate, nell'aprile 2007, la nostra équipe locale, composta dai dottori Eugenio De Gregorio, docente a contratto di Psicologia sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, e Anna Bussu, dottoranda in Scienze della Governance e Sistemi complessi, ha avuto modo di gestire 6 diversi focus group, concernenti l'interrogatorio, con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. E' stata ora ultimata la seconda fase della ricerca, che ha inteso approfondire le pratiche legate all'interrogatorio e alla raccolta della testimonianza. Dagli incontri sono emerse riflessioni di estremo interesse per uno sviluppo di pratiche operative sempre più rigorose ed efficaci e i partecipanti ai focus group hanno espresso la richiesta di un momento formativo per la restituzione dei risultati della ricerca. Considerata la rilevanza e l'utilità di quanto elaborato, sia in sede di gruppo con gli operatori intervenuti, sia nel corso delle analisi del materiale prodotto, abbiamo ritenuto non solo di accogliere tale richiesta, ma di offrire questa opportunità oltre a coloro che hanno partecipato ai gruppi anche a tutti quegli operatori delle Forze dell'Ordine interessati alla tematica. Ci auguriamo che Lei voglia sostenere questa iniziativa che, a nostro avviso, rappresenta non solo una risposta all'interesse manifestato dai professionisti da noi incontrati, ma anche un'importante occasione di confronto fra ricerca scientifica e professionalità applicate. Al momento formativo, che riteniamo possa svolgersi in una mezza giornata, interverrà, oltre alla scrivente, il Dott. Giovanni Caria, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, componente della nostra équipe di ricerca, che ha già confermato la sua disponibilità. La restituzione dei risultati sarà a cura della Dott.ssa Anna Bussu e del Dott. Eugenio De Gregorio.

Abbiamo già ipotizzato una data (la mattina di mercoledì 22 ottobre) per consentire, nei tempi e con le modalità che Lei riterrà opportuni, la comunicazione dell'iniziativa agli operatori in servizio presso il Suo Comando. L'incontro verrà svolto nell'Aula Magna dell'Università, in piazza Università. Per questioni organizzative e per poter predisporre gli attestati di partecipazione, Le saremmo grati se potesse dare disposizioni di fornire, entro il 10 ottobre, anche via e-mail alla Dott.ssa Anna Bussu, il numero delle persone che aderiranno all'iniziativa.

RingraziandoLa per la disponibilità Le invio i miei migliori saluti.

Sassari, 1/08/08

Prof.ssa Patrizia Patrizi
(Responsabile scientifico della ricerca)

Per informazioni si prega di contattare la Dott.ssa Anna Bussu 347/3604751 abussu@uniss.it
Prof. Patrizia Patrizi- Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società presso Palazzo Zirolia, p.zza Università 11, 07100 Sassari..

APPENDICE- D2: La liberatoria



Università degli Studi di Sassari

Focus group sulle esigenze formative della Polizia giudiziaria

Partecipanti:

- Arma dei Carabinieri
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza

Il/la sottoscritto/a _____, con il grado di _____, autorizza l'équipe di ricerca dell'Università degli Studi di Sassari a videoregistrare il focus group, tenuto presso _____, in data _____, ai fini di una ricerca universitaria della cattedra di Psicologia sociale.

Il gruppo di ricerca si impegna ad utilizzare i contenuti dei focus group esclusivamente per scopo di ricerca.

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara inoltre di conoscere i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003 che potrà esercitare anche a mezzo posta elettronica, scrivendo all'indirizzo email abussu@uniss.it

In fede

APPENDICE -D3: La scheda dei partecipanti



Università degli Studi di Sassari

SCHEDA DEI PARTECIPANTI AI FOCUS GROUP

Età _____

Stato civile

- nubile/civile
- coniugato
- separato
- divorziato

Livello di scolarizzazione

- analfabeta/non scolarizzato
- elementari
- medie inferiori
- medie superiori
- laurea

Contenuti e periodo dei corsi di formazione seguiti negli ultimi 5 anni

Elenco delle sedi in cui si è lavorato

Contatto

Email _____

APPENDICE D4: La traccia di discussione



Università degli Studi di Sassari

Traccia per la conduzione dei Focus Group sulle dichiarazioni probatorie Polizia giudiziaria

In Apertura:

coinvolgere molto i partecipanti, evidenziando la rilevanza del loro contributo; magari anche un breve richiamo alla ricerca: sottolineare l'idea che ricerca e pratica sono due cose diverse, che i ricercatori non sono puri teorici, oppure, che non sfruttano i partecipanti senza alcun ritorno per loro.

I parte: *interrogatorio delegato alla PG, Assunzione di sommarie informazioni, Testimonianza*

Partecipanti		
Polizia di Stato	Carabinieri	Guardia di Finanza
<ul style="list-style-type: none">• Breve presentazione personale (carriera e qualifica, hobby, etc.)• (<i>Dom. introduttiva_ 1</i>) Come si svolge la procedura di rilevazione della “testimonianza³” per reati commessi da adulti?• (<i>Dom. introduttiva_ 2</i>) Come si svolge la procedura di rilevazione della “testimonianza” per reati commessi da minorenni?		
<ul style="list-style-type: none">• (<i>Dom. di transizione_ 1 - 2</i>) Quali sono le principali competenze che dovrebbe utilizzare un operatore in questi casi? A cosa fa ricorso, quali strumenti, quali strategie utilizza?• (<i>Dom. di transizione_ 1 - 2</i>) Che tipo di formazione viene fatta per prepararvi all’interrogatorio/raccolta di sommarie informazioni<ul style="list-style-type: none">- <i>tipo</i>- <i>contenuti</i>- <i>modalità</i>- <i>tempi</i>- <i>(obbligatoria / opzionale)</i>- <i>se opzionale, eventuali incentivi</i>		

³ Il termine testimonianza è stato usato, durante i focus group, come sinonimo di assunzione di sommarie informazioni e interrogatorio delegato e non solo in riferimento alla testimonianza durante il processo, con la consapevolezza dei ricercatori che giuridicamente il termine richiama una funzione specifica (artt. 196- 207; 497-500 c.p.p.; L.1-3-2001, N.63); chiaramente ciò è stato condiviso con i partecipanti.

- *formazione fatta in sede/fuori sede*

• (Dom. di transizione_ 1 - 2) Sono previsti aggiornamenti?

• (Dom. di transizione_ 1 - 2) È previsto un monitoraggio per verificarne l'efficacia?

• (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Quali risorse o strategie avete a disposizione per gestire in maniera più corretta e adeguata le dichiarazioni probatorie?

- *individuali*
- *gruppo (risorse informali)*
- *esperienza di un mentore/tutor, un collega più esperto (risorse informali)*
- *normative (risorse formali)*

• (Dom. di transizione_ 1 - 2) Quali possono essere gli effetti di un interrogatorio poco efficace?
Quali possono essere gli effetti di una raccolta di sommarie informazioni poco efficace?

• (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Ritenete che le vostre strategie funzionino? Perché?

• (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Da cosa si riconosce una buona "testimonianza"?

• (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Da cosa dipende la bontà di una "testimonianza"?

• (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Di cosa pensate di aver bisogno per ottenere delle "buone testimonianze"? E perché?

• (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Se doveste preparare una "ricetta" per ottenere una "buona testimonianza"? (Oppure, secondo il conduttore: Se vi venisse affidato un giovane che deve imparare da voi (o se vi capita che vi vengano affidati giovani): che indicazioni gli daresti per aiutarlo, per consentirgli di raccogliere la testimonianza nel migliore dei modi? Che suggerimenti gli daresti, da esperti, su cosa dovrebbe assolutamente fare, su cosa dovrebbe assolutamente evitare? A cosa dovrebbe prestare particolare attenzione?

- *differenti livelli (comportamento cognitivo -relazionale- etc)*
- *soluzioni relazionali*
- *comunicazione*
- *importanza del contesto*
- *età del testimone (caratteristiche della memoria)*
- *protocolli/modalità da seguire per gestire un interrogatorio*
- *(Dom. sostanziale_ 1 - 2) Gli "incidenti critici"*

• Pensate a un caso che ritenete di successo (sapete... quelle situazioni in cui uno si dice "andasse sempre così"). Quali sono stati, secondo voi, gli elementi di quel successo?

• Pensate a un caso che ritenete di insuccesso (sapete... quelle situazioni in cui uno si dice "che fallimento"). Che cosa ritenete che sia mancato in quella situazione? Quali sono le cause più frequenti degli insuccessi?

• (Dom. finale_ 1 - 2) Pensate che ci sia qualcosa di importante che è rimasto inesplorato o non abbastanza approfondito?

• (Dom. finale_ 1 - 2) Se doveste preparare voi un corso per formare gli operatori come lo organizzereste? Quali sono le cose importanti? Che cosa, secondo voi, dovrebbe assolutamente essere previsto; che cosa potrebbe invece essere tralasciato senza conseguenze sulla preparazione?

[Il gruppo deve arrivare a definire un set condiviso di categorie di esigenze argomentate e ordinato per priorità /importanza]

II parte: La testimonianza della Polizia giudiziaria

Partecipanti		
Polizia di Stato	Carabinieri	Guardia di Finanza
<p>• Breve presentazione personale (carriera e qualifica, hobby, etc.) (Dom. introduttiva_ 1) Prima di testimoniare in un processo si segue qualche procedura? (Dom. introduttiva_ 1) Come ci si prepara alla testimonianza? (Dom. introduttiva_ 1) In che modo sono legati interrogatorio/assunzione di sommarie informazioni e prova dibattimentale?</p>		
<p>(Dom. di transizione_ 1 - 2) Quali sono le principali competenze che dovrebbe avere un operatore in questi casi? (Dom. di transizione_ 1 - 2) Viene fatta formazione in preparazione alla prova dibattimentale? Di che tipo? - tipo - contenuti - modalità - tempi - (obbligatoria / opzionale) - se opzionale, eventuali incentivi (Dom. di transizione_ 1 - 2) Sono previsti aggiornamenti? (Dom. di transizione_ 1 - 2) È previsto un monitoraggio per verificarne l'efficacia?</p>		
<p>(Dom. sostanziale_ 1 - 2) Quali risorse o strategie avete a disposizione per raggiungere l'obiettivo di testimoniare nel modo più efficace possibile ? (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Che strumenti adottate? - Individuali (memoria personale- riletture verbali- appunti etc) - gruppo (risorse informali) - esperienza di un mentore (risorse informali) - normative (risorse formali) (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Quali possono essere gli effetti di una "prova dibattimentale" poco efficace? (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Ritenete che le vostre strategie funzionino? Perché? (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Da cosa si riconosce una buona prova dibattimentale in un processo? (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Da cosa dipende la "bontà" di una prova dibattimentale un processo? (Dom. sostanziale_ 1 - 2) Di cosa pensate di aver bisogno per effettuare delle buone prove dibattimentali in un processo ? E perché? - differenti livelli - preparazione - soluzioni relazionali - comunicazione - importanza del contesto - protocolli / modalità da seguire per effettuare una testimonianza. (Dom. finale_ 1 - 2) Come è generalmente il vostro livello di soddisfazione una volta testimoniato? Da cosa dipende? (Dom. finale_ 1 - 2) Pensate che ci sia qualcosa di importante che è rimasto inesplorato o non abbastanza approfondito? [Il gruppo deve arrivare a definire un set condiviso di categorie di esigenze argomentate e ordinato per priorità / importanza]</p>		

APPENDICE D5 - Elenco completo degli estratti dei Focus Group

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Suggestione e manipolazione dell' "interrogatorio"

Estratto 1

"Spesso succede che noi magari interveniamo, ci facciamo già un'idea di quella che è stata la dinamica dei fatti.. tutto quanto...e quando si va a sentire la persona si rischia quasi di indirizzarla verso quello che noi vogliamo fare perché la stessa cosa, la stessa azione, può essere descritta in maniera diversa focalizzando l'attenzione su un gesto che poteva essere violento, non c'era minaccia, effettivamente lo ha aggredito, poi magari può essere vista in maniera diversa. Magari noi abbiamo già un'idea e quando tu lo senti purtroppo rischi di portarlo dove vuoi per avvalorare le tue ipotesi. Noi mettiamo certo un confine però alle volte è un rischio che commetti".

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Le difficoltà legate al contesto

Estratto 2

"Certo si adottano varie tecniche in base sia al soggetto che al fatto compiuto..."

L'anziano è il più difficile, vuole cercare di coprire il fatto...inizialmente non rende la testimonianza. soprattutto per i reati dell'ambito sia agropastorale..in Paesi nel Centro Sardegna dove la cultura è quella di coprire e di non esporsi per timori di vendetta, (..) Nel centro Sardegna i fatti non vengono denunciati..cambia la percezione delle persone rispetto al ruolo della Giustizia.... Soprattutto per i reati che si sviluppano nell'ambito familiare, mi riferisco ai maltrattamenti familiari. Casi molto delicati. C'è un paradosso, dopo la formalizzazione della denuncia si tira indietro"

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Il lavoro di gruppo

Estratto 3

"Individualità di reparto, ma non di persone perché in effetti poi l'operazione, l'attività di servizio spesso nasce da un' informazione di un componente di quel ristretto nucleo che può essere la stazione o la squadra di un determinato reparto però viene sviluppata spesso da più persone e quindi c'è già un lavoro di gruppo, è un reparto individuale, ma sono più persone che collaborano...siamo tutti coinvolti, abbiamo tutti la nostra responsabilità, ma l'informazione spesso parte dall'agente di polizia giudiziaria che lavora a contatto diretto con le persone ancora più di noi.."

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Il testimone chiave

Estratto 4

"La cosa più delicata è la vigilia del processo, il testimone chiave, quello che ha visto, quello che inchioda l'indagato e quello bisogna saperlo gestire nella fase pre-processuale perché se arriva lì ...lui può aver scritto e firmato 30 verbali è "aria fritta" se va in dibattimento e dice - No, il Maresciallo si è sbagliato, ha capito male... io non volevo dire che ho visto che tal dei tale era lui..mi sembrava lui...invece il Maresciallo ha scritto che era lui..-Io intendevo dire che era uno che si assomigliava a lui". Bisogna avvicinare la persona prima il giorno e prepararsi alla fase processuale"

Focus group I- Arma dei Carabinieri

L'Interrogatorio

Estratto 5

Io ho avuto la fortuna di lavorare su un caso “freddo” che risaliva al 1991 e non ci abbiamo lavorato nel 2003 e si trattava di un tentato omicidio i cui colpevoli erano stati dopo poco assicurati alla giustizia però in questo caso erano state tralasciate altre ipotesi investigative o meglio ci si era fermati a ciò che era apparente, al caso concreto, gli autori del tentato omicidio senza scavare i retroscena, perché ci si era accontentati dei motivi più apparenti (...). noi abbiamo lavorato sulle stesse persone esaminate nel 1991, una voleva collaborare, ma gli elementi che forniva dovevano essere supportati da un'altra persona e l'altra aveva un atteggiamento più rigido... noi riuscimmo a farla aprire con tutta una serie...instaurando un rapporto e avendo raccolto degli elementi. Quello che mi colpì di questo caso fu il fatto che gli feci domande molto semplici per me e alle quali mi rispose contribuendo a chiudere il cerchio e a costruire quel castello accusatorio nei confronti di quelle persone che erano rimaste fuori. Io gli chiesi, durante il verbale “Lei perché non ha riferito queste cose all'epoca?” Rispose “*Perché nessuno me lo aveva chiesto*” - Un caso semplicissimo, sarebbe bastato chiedergli: - Con chi aveva acquistato l'arma, chi c'era...” *Io le avrei anche dette queste cose, ma non me le chiese nessuno*”. Noi lavoriamo d'istinto, ma le domande semplici non dobbiamo tralasciarle mai (...)

Focus group I- Arma dei Carabinieri

La “memoria” nella testimonianza

Estratto 6

“Io voglio sempre leggere i verbali degli altri colleghi con cui ci dividiamo il lavoro.

Perché io ho visto... in altri reparti... testimonianze su due persone...che ne so, due persone escono dalla Banca, a viso scoperto, armate. Le me lo descrive alto 1.90 e l'altro basso 1.50, lei.. “tutte e due alti”, lui “un uomo e una donna”, quella mi dice, “uno il maglione rosso e l'altro il maglione blu”, quest'altro che ha sentito l'altro collega invece “che avevano due camicie di jeans”. Ecco, quindi si arriva ad un pasticcio che nell'immediatezza non porterebbe a niente.... uno legge i verbali e dice “ma che cavolo” (...) Poi arriva una telefonata, o una confidenza, un approfondimento investigativo...che riusciamo a scoprire chi ha commesso quella rapina, però a viso scoperto...e si scopre che ...uno ha i baffi e bisogna fare delle perizie fotografie e ci sono dei testimoni che dicono “barba no, né barba né baffi”... sono testimoni che nella fase processuale sono a rischio.....bisogna stare attenti (...) leggendo...questo me lo da senza né barba né baffi”...questo calvo e questo capellone...”aspetti un attimo è sicuro di quello che ha visto?”

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Come capire se una testimonianza è attendibile

Estratto 7

Te ne accorgi perché.. la persona se ne accorge che non è interessata. Se è interessato al fatto....allora, ma quando è disinteressata, che arriva nell'immediatezza, il testimone acchiappato da me così... normalmente racconta il fatto, *invece quello chiamato a distanza di tempo*, che ne so una lite tra condomini. E' legato al dettaglio, al reato. Poi l'attendibilità è a seconda del contesto.....

In una lite tra due persone di due gruppi diversi (...) la testimonianza sono 50% e 50%, l'attendibilità è zero (...)

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Gli indicatori della falsa testimonianza

Estratto 8A

"Ci sono persone che si fanno l'idea che...l'uomo sudato, tremolante...-Non vuole dire niente. Non vuole dire assolutamente niente- Quando uno arriva in una Caserma dei Carabinieri dove viene indagato per un fatto reato importante... così arrivano tutti....C'è quello che arriva più rilassato e più attento...c'è quello che invece....

" C'è magari il collega che lo vede e dice " è lui... è lui.... è lui... è lui....Guarda... guarda"

Estratto 8B

CC1. Inizi a scrivere il verbale e lui è lì ti guarda (...) **CC2.** Nel prendere una denuncia si crea una barriera che la scrivania e il computer... **CC3** Io per esempio mi siedo vicino a lui mentre lo interrogo...

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Cosa manca? Uno strumento giuridico efficace

Estratto 9

"Manca uno strumento giuridico adeguato....non fare dichiarazioni attendibili o rifiutarsi di farlo non è sanzionato in maniera pesante dal nostro codice per cui non hai la possibilità di spaventare adeguatamente (...) favoreggiamento è poca roba rispetto alle ritorsioni che può subire un testimone....(...) Se tu non mi dici certe cose prendi 8 anni... sarebbe un deterrente diverso"

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Cosa manca? Un metodo di base per interrogare

Estratto 10

"Quello che manca è un metodo di base, abbiamo sia metodi scientifici, il sopralluogo è con quello fatto bene si cristallizza il luogo del reato e si fa anche in tempi brevi. Io rimango ancora stupito che la casa di Cogne sia ancora sotto sequestro a distanza di anni; il sopralluogo si fa in un giorno, due giorni dopo di che non c'è più nulla da scoprire perché il sopralluogo non può durare 4 anni, perché così ha già fallito l'intento del sopralluogo, richiede dei tempi, che non sono brevissimi, ma hanno una durata limitata."

Focus group I- Arma dei Carabinieri

La costruzione mediatica dei fatti di cronaca: Perché questa rilevanza del fatto di Cogne?

Estratto 11

C1 Ogni anno nel periodo estivo ci si inventa (...) **C2** Si cita questo fatto perché? Nello stesso periodo ci sono stati altri fatti rilevanti. E' una famiglia diversa dalle altre? I difensori sono diversi dagli altri (...) Forse la strategia difensiva.

C1 Sembra che ci sia qualche cordata di giornalisti che si prendono un caso e se lo portano avanti... a seconda della curiosità che riscuote nella gente, lo portano avanti. **C3** Ci sono casi gravissimi che vengono dimenticati perché non c'è questa attenzione dei media. **C1** Il posto che deve essere bello, e lì Cogne... in Valdaosta, facilmente raggiungibile dai giornalisti. Il giornalista se ci va volentieri in un posto ci rimane. Se tu lo mandi a Orgosolo, ci rimane mezza giornata, fa il reportage e poi può aver ammazzato mezzo Paese e poi non ci ritorna più. Se la Franzoni avesse vissuto ad Orgosolo o ad Orune non sarebbe successo niente di niente... invece lì ... le televisioni si spostavano tranquillamente. Il giornalista con fatica zero riesce a riempire mezzo giornale.. tutti hanno tiratura spaventosa e le tv private lo stesso. Basta che ogni giorno ci si organizzi a fare le interviste.. oggi il Carabiniere, domani il Vigile urbano, il parroco, l'amico del sindaco e il vicino di casa... (...) **C1** Non era una famiglia di pregiudicati... C'è un business..

Focus group I- Arma dei Carabinieri

La testimonianza dei minori

Estratto 12

C1 (...) Deve essere fatti da persone specializzate... **C2** noi non siamo stati formati in questo specifico settore e quindi le difficoltà, nonostante tutto il nostro buon senso le difficoltà possono essere tante. Quando mi è capitato di iniziare ad avere un approccio con il minore che ha subito violenze sessuali, bisogna innanzitutto togliersi l'uniforme può creare un limite alla sua esposizione. Ma anche scrivere queste cose, portarlo in caserma comporta una chiusura secondo me del bambino. Se non è coinvolto nella violenza sessuale il minore può servire, si fa una passeggiata e una camminata, ci si incontra in un luogo che può essere un sala giochi per bambini, Si simula una chiacchierata con la madre e poi si richiama il bambino che comunque mentre gioca ascolta, se sta succedendo qualcosa che lo riguarda, lui può pure giocare con le palline però interverrà per dire no...- "Non è così mamma, quando è venuto zio mi ha fatto fare il giochino del cagnolino..." e quindi interverrà lui per dire... Solo a quel punto sarà spontanea la sua testimonianza e magari può servire una telecamera. Richiede molto più tempo, non può finire con un solo interrogatorio, ma ce ne vorranno diversi... Poi il bambino si insospettisce e potrà dire "Perché mi portare sempre in quella sala... non mi piace quella sala" Allora si può cambiare posto, un parco... sarà... bisogna cercare di farlo aprire e di farlo entrare in confidenza con chi lo ascolta"

Focus group I- Arma dei Carabinieri

L'interrogatorio delegato

Estratto 13

C1 Molte volte anche il Pubblico Ministero, che una volta che tu hai trasmesso gli atti all' Autorità giudiziaria, poi diventa lui il titolare dell'indagine, che fa ti fa una delega... e a seconda del PM ti dice "Delego il Maresciallo tal dei tali a sentire Tizio e Caio sulle seguenti circostanze" E ti mette lui le domande da fare. A me mi mandano fascicoli anche dalla Procura di Canicatti.. non è che mi mandano il fascicolo processuale, che, prima di sentire Tizio, posso sapere tutta la storia. Arriva un fax con la delega del PM ... "Si prega di sentire Tizio e Caio per chiedere quanto segue..." e sono due domande... E io non conosco nemmeno la storia.

Io convoco la persona, il PM è interessato a queste due domande, io glielo formule come me le ha indicate lui, ed è pur sempre un interrogatorio.

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Verificare l'attendibilità della testimonianza: (l'intervista cognitiva)

Estratto 14

Una volta che abbiamo raccolto il racconto, non ci dobbiamo accontentare di quello, perché quella può essere la classica lezione preparata dallo studente che deve essere interrogato e allora dice quello che il professore vuole sentire, però poi non ci ha capito nulla della cosa. Se la persona ha inventato, noi costruiamo un percorso per dire "Riferisca come ha trascorso la giornata del 13" e quello naturalmente nel riferire come ha trascorso la giornata, se la persona è spontanea e dice la verità ci dirà una serie di cose non riscontrabili per esempio... che si è fermato in un certo posto anche se non c'era nessuno e se invece se lo ha costruito dirà "Sono passato al bar e c'era Tizio"... "Li mi hanno visto e lo posso dire" "c'era questo che ha fatto questo e quest'altro" Si è costruito lui il racconto. Il nostro compito... diciamo sì... ci accontentiamo di questo... bene? Questa è solo la base, ora cominciamo a scomporla questa cosa. Lo fai iniziare da metà del racconto "Ma tu quando sei arrivato al bar come ci sei arrivato"... Gli viene più difficile dire la bugia partendo da metà, se ha detto la verità quello che ha fatto la mattina te lo può dire tranquillamente. O partire dalla fine e tornare in mezzo....

C2 E ripartiamo da.... "Gli devi far raccontare la storia 5/6 volte" Perché a volte sono furbi. Se un fatto accaduto oggi o ieri... se riesci con questo sistema... ci sono quei furbacchioni che tu gli fai la domanda del 13 loro ti raccontano il fatto del 14. Quando vai a chiedere per es. al bar loro ti diranno "Sì, è vero c'era, ma non era quel giorno. Quindi devi stare attento a fare combaciare quello che avviene prima e quello che avviene dopo, ripetendo le cose..." (L'intervista cognitiva)

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Verificare l'attendibilità della testimonianza: chi dice la verità...

Estratto 15

Anche chi dice la verità a volte sbaglia, però lui dice "A me sembrava così" chi dice una bugia tende invece a nasconderselo. Se io dico la verità posso confondermi dire che era acqua panna e non acqua vera, ma chi racconta la bugia "ci racconta del particolare certo e su quello riferisce" e va a cadere su altri particolari che ovviamente non si ricorda.. Chi non mente si può sbagliare, non ha il problema ad ammettere di aver sbagliato... "se dice che la macchina era rossa e non nera può darsi che mi sbaglio. Invece il bugiardo insiste, ha un atteggiamento più sicuro. (...) In dibattimento gli avvocati battono sul particolare e vanno a mettere a disagio il testimone"

Focus group I- Arma dei Carabinieri

Essere un po' delinquenti...mettersi nei suoi panni

Estratto 16

"Io dico sempre, se non avessi fatto il carabiniere sarei stato un grande delinquente". "Io penso sempre come il delinquente"

"Marescià ah lo sa perché lei non mi arresta? Perché io non dormo la notte pensando a quello che devo fare il giorno. "Tu augurati che non ci perda io qualche notte, poi già ne riparliamo..."

Focus group II- Arma dei Carabinieri

La paura di testimoniare

Estratto 17

C1 "Il codice non garantisce il testimone" **C2** "Dobbiamo partire dal presupposto che molto spesso ti dicono il 20/30% di quello che realmente fanno perché...perché hanno paura..."

Lei si metta nei panni di un testimone in una zona Centro Sardegna oppure qualche Paese della Provincia di Sassari lei assista ad un omicidio fatto da personaggi che lei conosce, io la vengo a sentire a sommarie informazioni, lei non è tutelata assolutamente dalla giustizia, io non le posso dare protezione, non le posso dare niente...Lei mi direbbe veramente tutto quello che ha visto?

Focus group II- Arma dei Carabinieri

L'assenza di Protocolli per interrogare. In America invece...

Estratto 18

C1 Purtroppo in Italia non esistono Protocolli...è un classico...**C2** In America esistono gli interrogatori...**C1** In America esistono gli interrogatori per tutto...**C2**.. loro lo hanno fatto per i discorsi psicologici ...portare un individuo in una stanza bianca è utile per una cosa, portarlo in una stanza rosa e portarlo in una nera è utile per un'altra cosa ancora. Loro hanno una modalità differente. Hanno l'approccio all'indagine completamente diverso. Loro arrivano con un taccuino..."Come ti chiami.." - Caio..."Caio mi ha detto che è stato lui ad ammazzarlo..." Punto e basta"Quando Caio viene chiamato in udienza....Il mio taccuino dice che tu alle ore tot hai detto questo.... Quindi state dicendo bischerate...Si prende 3 anni di reclusione, arrivederci e grazie.

C3 In Kosovo, parlando con gli Americani, noi cercavamo di fare le cose all'italiana.. loro andavano dalla persona che era stata denunciata "Guarda che tu sei stato denunciato da Tizio perché gli hai bruciato la casa, mettendo comunque in difficoltà la persona che aveva fatto la denuncia... Noi siamo troppo garantisti.....

Focus group II- Arma dei Carabinieri
L'assenza di Specializzazioni in Italia

Estratto 19

In Italia non esistono le specializzazioni come negli altri Stati Europei e non. Mentre in Inghilterra c'è il British home office che ha dei protocolli standard, in America il Federal Bureau Investigation e non solo, in Olanda e in Russia ce ne stanno altri, in Svizzera ci sta la Polizia di Losanna che ha determinati protocolli standard. In Italia non esiste la figura del Responsabile della scena del crimine e la figura del manager dell'attività dell'investigativa. La PG si trova a far fronte da solo alle situazioni più disparate e inimmaginabili di questo mondo... Mentre per un'indagine diretta sulla scena del crimine c'è il personale specializzato, nell'indagine diretta se succede i primi che trovano partono. Quindi si può trovare il collega preparato, che ha l'esperienza per affrontare un omicidio o quello che magari non ha mai affrontato un caso di omicidio e quindi si trova a dover sentire a sommarie informazioni persone, trattandole come se si trovasse in un caso di furto che è ben diverso. È lì il problema: le specializzazioni! In Italia purtroppo questo concetto qui del responsabile che deve dare direttive non esiste. La PG deve conoscere ogni fase...

Focus group II- Arma dei Carabinieri
Il Pm

Estratto 20

C1...La figura di chi coordina l'intervento. Non possiamo trovarci di fronte a PM che non hanno mai avuto praticità o attività sul campo. "Scusi cosa è successo?" –"C'è un cadavere"...Benissimo alzo la fettuccia bianca e rossa...si accende la sigaretta e si spegne la sigaretta.

C2 Questo non succede più. **C1** il termosifone acceso non te lo ricordi...eh? **C2** Sì me lo ricordo. **C1** Era un bronzetto quando siamo andati a riprenderlo..

Focus group II- Arma dei Carabinieri
Suddivisione delle competenze

Estratto 21

La PG ha tante facce, c'è quello che è più portato per fare l'informativa di reato, c'è quello che è portato a relazionare con le persone... c'è quello che è un blocco di cemento. Tu non puoi far prendere sommarie informazioni ad una persona che...E' troppo generico parlare di PG bisognerebbe specializzare le persone anche in determinati altri settori. In Italia siamo troppo generici.

Focus group II- Arma dei Carabinieri
Collaborazione interforze

Estratto 22

Mancanza di collaborazione tra le diverse Forze dell'Ordine, perché magari sullo stesso caso lavoriamo in due, noi e la Polizia di Stato, alcune informazioni le ha la Polizia, altre noi, ma non le mettiamo mai assieme, difficilmente ameno che non ci sia intelligenza tra due operatori. A meno che il Magistrato poi non dica "Date tutto a me". Alla fine è lui il direttore

Focus group II- Arma dei Carabinieri
La struttura dell'Arma dei Carabinieri

Estratto 23

E' come una piramide...la *sezione dei carabinieri* ...reati fino ad un certo livello. Dovrebbe.... Per reati di una certa gravità dovrebbe intervenire il *nucleo operativo della Compagnia* che sarebbe l'organo superiore alla stazione., quindi secondo e primo livello. Quando il reato è grave... fatti di una certa gravità per cui le competenze tecniche, dispendio di uomini e mezzi non può essere trattato dal nucleo operativo della Compagnia interviene nucleo investigativo del reparto operativo. Molto spesso ciò non succede....non funziona. Ciò è solo teorico...la suddivisione è sola teorica.

Focus group II- Arma dei Carabinieri
Prima del cambiamento del c.p.p.

Estratto 24

C1...L'interrogatorio... ci si avvale della facoltà di non rispondere. ...il termine proprio....Prima del cambiamento del c.p.p. l'interrogatorio era un atto importantissimo, erano gli anni 90...l'avvento della tecnologia, avevamo parziali banche dati, quindi l'interrogatorio era l'unica fonte di prova di un fatto reato, la testimonianza era la cosa più schiacciante..**C2** era l'unica. Solo il testimone poteva...essere quello che ti faceva condannare. **C3** Si basava tutto le sommarie informazioni...**C1** sulla dinamica de fatti. ...**C4** Si faceva solo il gruppo sanguigno... e li ti fermavi....Non c'era la garanzia**C1**..le garanzie vanno bene però non devono diventare troppe...come un decreto legge non può essere troppo modificato. Alla fine si rischia di fare un calderone da dove non se ne esce più....

Focus group II- Arma dei Carabinieri

La formazione in PG

Estratto 25

C1 L'infarinatura generale la devono avere tutti...un indottrinamento su tutto e poi da lei, a seconda delle capacità, presunte o accertate del soggetto, portarlo, non dico in determinati specializzazioni, ma in determinati settori...**C2** La formazione in PG è solo sul campo. **C3** Ci sono 2 anni di scuola per allievi sottoufficiali ...**C1** La stazione serve a quello, noi quando uscivamo dalla scuola per sottoufficiali andavamo lì... purtroppo la teoria non trovava il riscontro dei fatti. (...) **C2** La Formazione era sul campo Prima del concorso c'era la specializzazione...l'ultima l'ho fatta io. Appena 40 giorni di corso, poi uno faceva più polizia giudiziaria. E c'erano ancora le preture, dove c'era un ufficiale di Polizia giudiziaria che di solito faceva stazione. **C1** Dopo di che la PG è fatta di aggiornamenti costanti...sul codice di procedura penale, codice penale...*aggiornamento individuale* **C3** Ma non solo, noi generalmente facciamo "istruzione". Il comandante del Reparto, da noi c'è un capitano, settimanalmente, secondo un programma, si affrontano diversi argomenti, non solo polizia giudiziaria. Soprattutto PG per chi come noi lavora nel campo della PG. **C2** Se però chi ti fa lezione ha interpretato male una variante la interpretano tutti male..

Focus group II- Arma dei Carabinieri

Come ci si prepara per testimoniare durante il processo

Estratto 26

C1 Arriva la richiesta in cui ci sono scritti il giorno, l'ora e il caso. Se sei furbo vai a vederti tutto quello che hai fatto e se te li fanno consultare ...**C2** se c'è a tua firma sono obbligati. **C1** Mi è successo nell'ultimo processo, in cui non mi ricordavo nulla e ho avuto problemi per vedere gli atti.

C2 A me è successo che un avvocato mi ha chiesto delle cose e io non sapevo cosa stesse dicendo e gli ho detto "Scusi, mi fa vedere gli atti" e io non c'entravo niente con il processo. Io non ci sono in questi verbali. Succede anche quello. Possiamo consultare gli atti con la nostra firma **C2** Il caso in cui non si possono consultare... un trasferimento, mi chiamano, ero in un'altra sede e non sono riuscito a farmi mandare copia degli atti. Di solito io me li faccio mandare. **C2** Un'altra volta sono stato sentito a Nuoro per un omicidio di Luras perché io ero a conoscenza dei fatti e non ero più a Luras allora...sono stato sentito come persona informata dei fatti e non come ufficiale di PG.

(...) **C1** Ci sono delle volte in cui uno *interviene, ma non verbalizza*. Viene chiamato per constatare una cosa...."Mi ha messo la colla nella serratura"- "Vuoi denunciarlo?" "No, però tu intanto lo hai visto". Io da ufficiale mi devo ricordare anche queste cose perché poi al dibattimento si può allacciare il discorso.

Focus group II- Arma dei Carabinieri

La Prova

Estratto 27

Le uniche domande che ti possono fare sono quelle che hai verbalizzato (...). La Prova si forma in dibattimento, lei può fare tutti gli accertamenti del mondo, ma la prova si forma nel momento in cui si siede sul tavolo dei testimoni.

Focus group II- Arma dei Carabinieri

Collaborazione e confronto interforze tra Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato

Estratto 28

C1...Sarebbe interessante un momento formativo tra Polizia e Finanza...bene o male noi lavoriamo in maniera abbastanza simile. Vedere le problematiche loro per vedere come le affrontano, come hanno trovato gli escamotage per qualche problema che noi non abbiamo trovato e viceversa. Tanto non va a finire in rissa...sto scherzando... era una battuta, infelice, ma una battuta.

C2 Sulle solvenze ci confrontiamo molto. **C3** Per esempio la Guardia di Finanza la loro è più polizia tributaria, non giudiziaria...**C2** Sulla ricerca della prova fanno la stessa attività nostra....Su tutti i reati noi interveniamo, loro no.

Focus group I- Guardia di Finanza

Rilevare della testimonianza

Estratto 29

Si parte da domande abbastanza generiche per cercare di arrivare al nocciolo della questione cercando di evitare che chi sta dall'altra parte ci dica quello che vuole lui e cercare di mettere in contraddizione chi sta dall'altra parte. Naturalmente prima di fare l'interrogatorio uno si prepara le domande, cerca di capire cosa potrebbe rispondere l'altra parte. Io di solito prima di fare un interrogatorio mi preparo, non vado così allo sbaraglio perché cerco di immedesimarmi anche nella controparte per giustificare il suo comportamento e allora mi preparo le domande in funzione di quello che potrebbe rispondere alla mia domanda, cercando di evitare che il soggetto che ho di fronte mi dica quello che vuole lui (...).

Focus group I- Guardia di Finanza

Prepararsi all'interrogatorio

Estratto 30

GF1 Devi conoscere le carte, i documenti che hai, devi conoscere bene l'indagine che hai fatto, altrimenti è inutile interrogare una persona, devi conoscere le normative. Devi essere preparato per poter fare un interrogatorio...altrimenti se ti mancano tutte queste cose l'interrogatorio va a vuoto.

Nonostante tutto potrebbe anche fallire perché non sempre si ottiene....**GF2** Sicuramente se tu non vai preparato, fallisci perché hai di fronte una persona che potrebbe essere preparata almeno quanto te, perché se ha organizzato una truffa, non è un fesso. Quindi si è preparato sicuramente con l'avvocato....le risposte, sa dove possiamo andare a colpire e dunque si è preparato. Se andiamo impreparati noi facciamo il suo gioco..

Focus group I- Guardia di Finanza

L'interrogatorio delegato

Estratto 31

GF1 Con le norme di procedura penale che sono in vigore, mi è successo in centinaia di interrogatori che il 99,9 % delle persone si avvale della facoltà di non rispondere. Quindi il nostro problema qual è, come Guardia di Finanza, tranne loro che hanno fatto il GIP, come criminalità organizzata, quindi può anche succedere nella loro esperienza di avere un arresto in flagranza, specialmente nel settore antidroga, in cui la persona è più debole, cioè ha avuto meno tempo per prepararsi.

Noi invece interveniamo sempre quando le cose sono...in 6 mesi..8 mesi....1 anno dopo, quindi non troviamo quella persona psicologicamente pronta per venirci incontro, poi giù subito contattano gli avvocati... 3 giorni prima. Mentre loro possono fare il 350 in fragranza di reato, cercare di acquisire informazioni, anche se non possono prendere nota. Si può fare l'interrogatorio chiamando l'avvocato d'ufficio nell'immediatezza dei fatti e quindi trovano quella persona che ancora non si è costruita una gabbia intorno di protezione. Noi purtroppo ci troviamo di fronte a persone che fanno truffe che non sono degli sprovveduti, evasori fiscali che incorrono in reati tributari che non sono degli sprovveduti, tutti con avvocati. etc...quindi il nostro approccio con l'interrogatorio, negli anni in cui lo ho praticato, non mi ha dato mai risultati almeno che non ci sia qualcuno che vuole collaborare però tu lo metti a suo agio e parla e cerchiamo di essere il più dettagliati possibile, però ripeto nel nostro mestiere non ci sono reati così particolari...come io sento interrogatorio fiume..12 ore, 15 ore... dopo 20 ore ha confessato.. molti finiscono in 10 minuti. **GF2** L'interrogatorio nella maggior parte dei casi lo fa il magistrato ...in pochissimi casi, nei casi di criminalità organizzata, reati legati agli stupefacenti, difficilmente lo delegava...anzi...Più difficilmente interrogano per reati del genere. Il Pm non interroga più per questi reati. **GF1** Io sto parlando di interrogatori di garanzia..li hai fatto quelli la...

GF3 Quando ero a Cagliari ne ho fatto uno che è durato 6 ore era un interrogatorio su fatture per oblazioni inesistenti, usavano questi sistemi qua, il soggetto è entrato in contraddizione con il collaborante e poi ha patteggiato. Se io avessi fatto un interrogatorio del genere, andando così non preparandomi, non avrebbe avuto nessun senso questo è sicuro. E' la conoscenza della materia che fa la differenza perché uno che fa queste operazioni qua è preparatissimo(...). Devi essere furbo a capire certe debolezze e certi particolari... se no è inutile farlo....non serve a niente **GF4** Dipende da chi hai davanti.

Focus group I- Guardia di Finanza

Tra interrogatorio delegato e raccolta di sommarie informazioni

Estratto 32

GF1 Al 99 % assumiamo informazioni da persone informate...che è molto meglio. Intanto non mi può dire non ti rispondo perché non lo può fare. Mi può dire non ricordo, però non rispondo non me lo dice... Se uno è indagato si può avvalere della facoltà di non rispondere se uno è una persona informata dei fatti deve rispondere secondo verità, come al processo... il testimone non può non rispondere... Non c'è la presenza del difensore per il testimone ...**GF2** Nell'interrogatorio c'è il difensore, può assistere, ma sta zitto, non può fare neanche "Bah" **GF3** Può fare cenni di assenso e dissenso. **GF2** Quindi non cambia niente è solo una questione psicologica. **GF3** Invece parlano tutti. **GF4** La preparazione anche di come vengono disposti, generalmente l'indagato davanti e il difensore dietro con la sedia... **GF5** deve stare dietro **GF4** io invece l'ho visto altre volte che... **GF2** A me è capitato una volta il difensore che rispondeva...A volte quando lui sta rispondendo c'è l'avvocato che strizza l'occhio... o mosse strane **GF3**...lo metti a verbale **GF2** Qualche giorno prima di andare via ho sentito un indagato, uno dei rari interrogatori che ci avevano delegato sempre per riciclaggio e quando ho chiesto le generalità ...possidenze.... Poi gli ho detto "Queste sono le contestazioni che ti facciamo, cosa ne dici?" Lui ha iniziato a rispondermi, a parlare. L'avvocato gli ha detto "Non devi rispondere"...Quello ha detto "No, non rispondo più"...Siamo andati a finire un po'...." Gli avvocati tendono a non farli parlare anche a quelli che vogliono parlare. In questo caso specifico, secondo me, l'avvocato ha fatto danno al suo cliente. Chi ha architettato il tutto non era lui, ma lo zio del suo cliente. Ma l'avvocato per difendere lo zio ha inguaiato il suo assistito (...).Gli avvocati cercano di andare in prescrizione. **GF3** Oggi come oggi, per la mia esperienza, c'è una sorta di chiusura...io invece ricordo 1994/1995 quando venivano interrogati imprenditori che avevano mazzettato a destra e a sinistra raccontavano cose... e sono le condizioni esterne che orientano una determinata attività. Se quello si avvale della facoltà di non rispondere, non gli succede niente, non ha penalizzazioni, non ha....perché deve parlare?! Il 90% degli avvocati al suo cliente dice, fino a quando non passano i 6 mesi, che non c'è una proroga di indagini, che io non posso accedere al fascicolo...etc "Tu non devi dire niente", non devi dire che vuoi essere sentito... e se ti chiamano mandiamo il fax "mi avvalgo della facoltà di non rispondere".

Sono le garanzie che prevede il codice però uno si ritrova...

GF2 "Ma se questi ti dicono tutto che guusto c'è a fare le indagini?" **GF3** C'è gusto, c'è gusto...☺

Focus group I- Guardia di Finanza

L'interrogatorio acclarativo e confermativo.

Estratto 33

Ci sono due tipi, secondo me, di interrogatorio: acclarativo e confermativo. Acclarativo quando noi cerchiamo di chiarire la situazione, ad esempio quando noi prendiamo informazioni da una persona non sempre quella è colpevole, è una persona che ha visto e noi cerchiamo di farle dire le cose, non quelle che vogliamo noi, ma quelle che ha realmente visto per poter capire anche noi come procedere nelle indagini. È confermativo quando noi sappiamo che quella persona ha visto qualcosa e vogliamo farglielo dire, come una prova testimoniale che però va sempre confermata nel procedimento. Quella persona dovrà ripetere le stesse cose davanti al Giudice.

Focus group I- Guardia di Finanza

La memoria indotta

Estratto 34

Io ho esperienze sulla *memoria indotta*, quello parla con tizio e caio e alla fine si autoconvince che la verità è quella, anche se tu lo psicanalizzi, lo ipnotizzi, quello avrà il ricordo di un'esperienza che

non ha mai avuto e vissuto. Bisogna stare attenti. Infatti io ho avuto un bravissimo magistrato, molto preparato che mi diceva "Tu nel tuo lavoro devi cercare solo la verità processuale, solo ed esclusivamente la verità processuale"....

Focus group I- Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza si differenzia da Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato

Estratto 35

GF1 Noi abbiamo più opportunità dei Carabinieri e della Polizia che lavorano sulle persone perché noi lavoriamo sulle carte e sui documenti cioè se uno ha ricevuto del denaro e lo ha versato sul conto corrente io posso dirlo... **GF2** troppo facile ... **GF1** che troppo facile... è un lavoro più da sedia...mi rendo conto che è un lavoro burocratico però le soddisfazioni alla fine vengono da questo tipo di lavoro...Noi nel nostro mestiere il 90/95% dei nostri verbali va a buon fine, anzi nella mia esperienza il 100% per quanto riguarda truffe, corruzione etc perché tu hai una traccia da seguire. Quando non abbiamo la prova che quello ha intascato quei soldi, li ha versati sul conto, li ha investiti, poi li ha portati a quella finanziaria, poi li ha fatti rientrare... quelle sono prove....Noi lavoriamo su testimoni indiretti (0.47)

Focus group I- Guardia di Finanza

Le scelte..

Estratto 35b

GF1 Quando si vede che ci sono delle difficoltà per dimostrare le operazioni inesistenti molte volte cosa si dice, -ma si noi gli contestiamo i costi indeducibili perché non c'è l'inerenza-, no, non va bene così, perché se queste sono operazioni inesistenti noi dobbiamo cercare a provare le operazioni inesistenti.

Focus group I- Guardia di Finanza

L'informatore

Estratto 36

GF1 Per quanto riguarda l'informatore che ti deve dare la notizia che ti serve per iniziare un'indagine...*meno lo tocchi, meno lo tratti e meglio è.* L'informatore lo acquisisci da una precedente operazione, io ho bloccato 30 persone, la trentunesima il magistrato però l' ha denunciata a piede libero, io la vado a perquisire... e gli dico "amico mio, tu hai fatto questo, questo e quest'altro, alla prossima ti stano" e il rapporto per quanto riguarda questi tipi di indagine nasce lì...se a me serve un'informazione, la vado a chiedere a lui, per esempio nel campo della droga, io parlo per mia esperienza personale, non vai a dire "quando sai che arriva un carico vallo a prendere" è una cosa pericolosissima...qualche collega si è trovato nei guai... l'altro giorno lo hanno assolto"...non si capisce bene se è l'informatore che ti ha dato la notizia o sei tu che hai detto all'informatore, siccome mi interessa lo arresto, giusto chiediamo "chi c'è adesso che bazzica ...tizio etc.... arrivederci e grazie e non ci vediamo mai più perché se no...più rapporti ci sono e più uno si mette nei guai. **GF2** Ci sono informatori che lo fanno di professione.. **GF1** Mai usare l'informatore per il servizio specifico. Quello che ti dice ci sono 10 kg di esplosivo, andiamo e lo prendiamo perché normalmente c'è la fregatura...è possibilissimo che lo abbia messo lui.... L'informatore si usa raramente, solo per casi eccezionali.

Focus group I- Guardia di Finanza

Dai grossi ai piccoli controlli...Si può combattere l'evasione fiscale?

Estratto 37

Uno dei grandi problemi della Guardia di Finanza sono i numeri mentre stando in un reparto operativo come l'Algico non hai numeri da rispettare, uno può arrestare una persona in un anno, può arrestarne zero o arrestarne mille.. può fare un'indagine o ne può fare cento, non c'è nessun tipo di problema, nessun tipo di limite. Un reparto vettoriale ha problemi di numeri, se uno deve fare quindici verifiche e le deve fare...è una questione di micro obiettivi. In Italia bisogna fare in un anno mille controlli.. Questo necessariamente va ad influire sulla PG che fa reparto territoriale... perché il reparto territoriale normalmente la PG lo fa in fretta, non ha il tempo di dedicarsi ...perciò succedono quelle cose.... Io entro il 31 di dicembre devo fare quel numero. E lo stesso problema lo hanno la Polizia e i Carabinieri per quanto riguarda gli arresti per cui ormai non si fa più la grande indagine, quella che consente di arrestare i delinquenti grossi quelli che fanno la rapina ai portavalori, ma si fa il piccolo spaccio, perché è più facile arrestare 30 spacciatori che vendono due dosi che non 30 trafficanti di un'organizzazione...Ci sono le verifiche da fare, non è che vai a prendere la Fininvest, le grosse società, vai a prendere il fruttivendolo...ci sono poi i numeri ta ta.

E così non si può combattere questa evasione (...) Io sto criticando il sistema...Non posso fare le grosse verifiche, ma posso fare le piccole verifiche.

Focus group I- Guardia di Finanza

Dai grossi ai piccoli controlli...Come migliorare il sistema?

Estratto 38

A me hanno detto tu devi fare 19 verifiche in un anno....ne ho fatte già 17...adesso mi fermo per un po'.. Sa cosa è successo...hanno verificato un' impresa piccola ...abbiamo contestato 135 euro....e quello per l'amministrazione nostra è una verifica. Se fai più verifiche, qualcuno ti dice "se ne fai troppe l'anno prossimo te ne danno di più..."è questo è un freno...

Focus group I- Guardia di Finanza

La legge sulla Privacy...

Estratto 39

Ci sono delle carenze legislative ... uno dei limiti in materia di normativa riguardante le indagini... è legge sulla privacy. Con i paletti messi dalla legge sulla privacy, noi troviamo grandi difficoltà. Prima riuscivamo ad accedere alle grandi banche dati, ora troviamo molte difficoltà. Ufficio del registro, prima si prendevano i documenti in maniera informale, oggi bisogna fare richieste scritte, spiegare le motivazioni, oggi non ti danno delle notizie, almeno che uno non ha dentro "la fonte", persona utile al servizio che sta dentro l'amministrazione, ma se uno non ha...Compromette perché al 90% la persona interessata viene a sapere dall'Ufficio che noi abbiamo richiesto documenti su di lui..

Focus group I- Guardia di Finanza

La differenza tra interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni.

Estratto 40

GF1 Molte volte la raccolta di sommarie informazioni è " taroccata", mi è capitato di sentire colleghi che scrivevano cose che non erano vere. Il legislatore ha cambiato la norma per quello... perché ci sono stati dei casi (...) **GF2** L'interrogatorio d'iniziativa è cartastraccia...**GF3** Mentre l'interrogatorio è un atto probatorio gli altri atti sono d'indagine, servono alla prosecuzione dell'indagine ecco perché il collega dice che sono cartastraccia.

GF1 La mia acquisizione di sommarie informazioni non può avere la stessa valenza per lo stesso motivo che io la scrivo quello che voglio...potenzialmente potrebbe scrivere quello che vuole...non è che lo fai in malafede e tu lo interpreti come viene a me.

Focus group I- Guardia di Finanza

Imparare a gestire un interrogatorio

Estratto 41

Vieni affiancato da un collega più esperto che potrebbe essere anche più giovane, però più esperto. L'anziano con meno esperienza lo affiancano ad uno più giovane con più esperienza.

Focus group I- Guardia di Finanza

L'importanza dell'interrogatorio e della raccolta di sommarie informazioni

Estratto 42

GF1 L'interrogatorio in un processo di per sé come atto non serve... **GF2** Se uno prende male l'acquisizione di sommarie informazioni non riesce ad arrivare alla conclusione e a dimostrare quello che vuole dimostrare. Se io ho in mano una persona che mi potrebbe dare determinate informazioni e io non lo capisco che mi può indirizzare bene è normale che l'indagine ne risenta... ma questa è una cosa che non sapremo mai.

Le indagini della Polizia sono molto importanti per arrivare alla condanna. Incidono molto sull'esito. Se l'indagine è fatta bene ti condannano, almeno che non sopraggiunga la prescrizione ti condannano.

Ecco perché dovrebbe essere visto come maggiore attenzione dal legislatore perché è molto importante perché se è fatto male...la Magistratura riceve quello che noi gli diamo, non ha elementi per portare avanti un processo.

Focus group I- Guardia di Finanza

Tutelare la PG

Estratto 43

GF1 Un pubblico ufficiale deve essere tutelato quando esercita le proprie funzioni...Se c'è un truffatore che si permette di fare una cosa del genere e ti denunciaSe dovesse passare un messaggio del genere nell'opinione pubblica che qualunque ufficiale può essere denunciato tranquillamente nell'esercizio delle proprie funzioni abbiamo finito...siamo arrivate alla frutta...

GF2 Uno può essere denunciato, l'importante che poi si dimostra... uno poi ne deve pagare le conseguenze **GF1** Nessuno sta dicendo questo, solo che in uno stato serio un truffatore non ci deve pensare non una volta, ma due, prima di fare la denuncia.

Focus group II- Guardia di Finanza

Differenze con Arma dei Carabinieri e Polizia

Estratto 44

Nel nostro lavoro non ci sono grandi problematiche in merito all'interrogatorio a differenza di Carabinieri e Polizia che fanno un lavoro diverso, intervengono in situazioni diverse, a noi può capitare l'APG...ma molto meno. Le prove le cerchiamo noi...le cerchiamo prima alla fonte ...invece come succede per Polizia e Carabinieri in un caso di omicidio che brancolano nel buio per cui devono risalire a cosa è successo.

Focus group II- Guardia di Finanza

La formazione per imitazione

Estratto 45

GF1 C'è una formazione a livello personale ...**GF2** tra di noi ci aiutiamo e se è il caso ci sentiamo anche per telefono **GF3** Se io ho un dubbio, so che il luogotenente ha fatto quel servizio, io magari non l'ho mai fatto, lo chiamo "Come hai fatto?" "Come ti sei comportato?" "Che testi hai consultato?". Mi faccio inviare degli atti per vedere un po' come funziona. Ci aiutiamo fra di noi...

Una persona che viene da un reparto porta con se le sue esperienze

Focus group II- Guardia di Finanza

Moderatore

Estratto 46

Questa modalità di autoaiutarvi, di mutuo aiuto locale, regionale e nazionale potrebbe essere migliorata e formalizzata. Ora è una prassi che viene adottata informalmente per contatti progressi ?

Focus group II- Guardia di Finanza

La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria

Estratto 47

GF1 A me è capitato un processo di un sequestro del 1996, mi hanno sentito nel 2007.

L'avvocato mi ha chiesto "Ma lei è andato a casa?" "Sì, questo me lo ricordo" "E dove li ha messi....?" ih...Buona notte.... !!"Questo atto di perquisizione lo ha fatto lei?" "Se c'è la mia firma l'ho fatto io"Ora non mi ricordo nello specifico che atto ho fatto...." Ho chiesto di visionare gli atti "Solamente consultando gli atti mi è tornato alla memoria". ...perché altrimenti..figurati...Moderatore Generalmente dovrete avere il tempo di visionare il fascicolo perché comunque, ai fini della testimonianza, vi avviseranno qualche mese prima o almeno qualche giorno prima.

GF1 Sì però, faccio l'esempio mio. Quando mi chiamano per testimoniare a Nuoro dove ho lavorato...devo andare con il mio mezzo e non posso andare il giorno perché l'albergo non me lo pagano. Vado la mattina, se mi ricordo bene se no chiedo di consultare gli altri, oppure come mi è capitato in un processo particolare alle 5 del mattino, mi sono messo d'accordo con il collega dell'archivio, sono andato a consultare il fascicolo, me lo sono studiato e poi alle 9.00 sono andato a testimoniare al processo...capita anche questo.

Focus group II- Guardia di Finanza

La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria

Estratto 48

Moderatore

Perde un po' di credibilità la persona, che non si ricorda gli eventi e consulta gli atti?

Secondo il mio personale punto di vista vedere un maresciallo che dice "E' successo questo, questo e questo" e vedere un maresciallo che dice "Sì, ma non mi ricordo", ha un diverso effetto.

Moderatore

La vostra testimonianza più o meno efficace può influenzare il Giudice?

Quando uno è sicuro, quando risponde con sicurezza. Quando uno fa la domanda e risponde. Se uno incomincia ad intercalare ehm ehm ehm... allora secondo me....

Focus group I- Polizia di Stato

La violenza sessuale e lo stalking

Estratto 49

Di primo impatto subito dopo la violenza, c'è una grande voglia di comunicare, poi subentrano i soliti problemi di tipo economico, sociale che poi inducono la vittima a ritrattare tutto in sede di udienza per cui ultimamente stiamo adottando delle modalità... videoregistriamo la conversazione proprio far vedere anche l'aspetto psicologico della persona nel momento in cui... perché descrivere è una cosa però poi lo si vede è ancora meglio (...) è fondamentale la predisposizione all'ascolto. A volte capita che l'enunciazione di un fatto reato porti via anche una giornata intera.

Le persone che vengono da noi per denunciare hanno innanzitutto bisogno di essere ascoltate al di là del fatto reato. Solo così che l'altro che sta di fronte è una persona in grado di aiutarti non solo in senso giuridico, ma in senso umano.

Focus group I- Polizia di Stato

La raccolta di sommarie informazioni. Quale utilità? "OGGI"

Estratto 50 A

POL1 Vorrei parlare dell'utilità delle informazioni testimoniali in sede processuale. Innanzitutto è un istituto che manca di un sanzione in caso di mendaci dichiarazioni alla PG, non è sanzionato, di conseguenza uno mi può venire a raccontare tutto quello che vuole e poi in sede processuale ritrattare tutto. L'unica cosa che servirà nel verbale è il libero convincimento del giudice sulla genuinità della nuova dichiarazione.

Fatta questa esperienza personalmente meno informazioni testimoniali prendo dalle persone e meglio è tanto servono soltanto per la prosecuzione dell'indagine, tanto vale che le faccia mie con un'annotazione di servizio e alla fine hanno la stessa valenza a livello processuale, però si scontra con una mentalità nostra perché la prima cosa che noi cerchiamo da un testimone è una firma su un pezzo di carta quasi per inchiodarlo di fronte alle sue responsabilità "Hai fatto queste dichiarazioni adesso non puoi ritrattare", ma è un espediente molto misero perché in sede processuale è un pezzo di carta che addirittura non va neanche nel fascicolo del dibattimento, ma rimane nel fascicolo del PM soltanto in casi particolari può essere ripescato. La finalità è un elemento per proseguire le indagini ...**POL2** Le sommarie informazioni ti permettono di costruire un castello, ti permettono di richiedere dei provvedimenti ...portare avanti le indagini per degli sviluppi successivi.

Focus group I- Polizia di Stato

La raccolta di sommarie informazioni. Quale utilità? "TERI"

Estratto 50 B

Contrariamente a quanto avveniva con il vecchio rito. A me è successo più di qualche volta tossicodipendenti che ti facevano dichiarazioni di verbali fiumi. Elencavano tutti i fornitori, indicavano la quantità di stupefacenti acquistata e la persona...poi il fascicolo dell'indagine veniva trasmesso al Giudice istruttore... qualora il testimone non confermasse le accuse, il Giudice istruttore ...camera di discussione...una mezz'oretta, poi confermava le accuse...e andava in galera.. Erano altri tempi...

Ora ci troviamo nelle condizioni di portare prove, intercettazioni, conversazioni inequivocabili. Se non c'è riscontro oggettivo e sequestro... non serve a niente.

Focus group I- Polizia di Stato
Dalle indagini al processo...

Estratto 51

POL1 A noi ci interessa soltanto prendere tutto e portare davanti al PM e poi finisce e poi ci disinteressiamo della vicenda. Invece sarebbe bello che la nostra attività proseguisse affiancando il PM anche nella fase dibattimentale (...)**POL2** Cosa intendi? Ci vorrebbe una modifica al Codice di Procedura Penale. **POL1** sarebbe bello seguire dopo... affiancare il PM perché poi tutto quello che è stato realizzato nelle indagini preliminari viene accantonato e i testimoni vengono risentiti compresi noi stessi. A tavolino abbiamo scritto un bel romanzo di 20- 30 pagine poi quando andiamo a vedere la nostra testimonianza, diremmo sì e no un terzo...

Focus group I- Polizia di Stato
Interrogatorio delegato e la raccolta di sommarie informazioni

Estratto 52

(...) Poi si procede all'istruzione delle informazioni (...) a seconda del reato facciamo domande solamente connesse al fatto. Se qui per questo fatto e ti chiediamo delle cose specifiche che riguardano questo fatto. Noi abbiamo piste investigative collegate al fatto... la testimonianza va presa in funzione di qualcosa che dovremo fare dopo (...) ci sono indagini che non richiedono domande specifiche...dove è necessario approfondire soprattutto nell'attività delegata dove non c'è un ulteriore sviluppo perché l'indagine è sul tavolo del PM quindi non siamo delegati a fare una copia e ritrasmettiamo e non c'è un seguito e noi siamo delegati a fare l'interrogatorio quindi ritrasmettiamo, dove invece la testimonianza è su nostra iniziativa siamo più attenti perché sappiamo che dopo sulla base di quel verbale si possono fare alcune attività.

Focus group I- Polizia di Stato
La raccolta di sommarie informazioni cambia a seconda del reato

Estratto 53

POL1 Nel caso di una rapina necessariamente la raccolta di sommarie informazioni, la persona... il tutto è incentrato sul fatto perché non c'è un prima e non c'è un dopo quindi alla persona vanno fatte domande specifiche su quel fatto, su quel momento e sulla zona, non c'è un prima, non c'è una mattina, il giorno prima ..non c'è...ma noi che ci occupiamo di reati contro la persona, totalmente diverso..poco sul fatto perché la maggior parte delle persone sul fatto non ne sanno niente, ci occupiamo molto del cosiddetto contorno, del giorno prima, dell'anno prima, di 5 anni prima...di tutto il contorno della vittima del reato. Quindi il nostro lavoro non è legato solo sul quel reato, in quel momento, su quel fatto..**POL2** ma tiene conto anche del contesto sociale **POL1** certo il contesto sociale, simbolico che ci può interessare.

Focus group I- Polizia di Stato
La raccolta di sommarie informazioni: non esiste la verità assoluta!

Estratto 54

Il nostro Psicologo del Ministero, in un corso fatto a Brescia, ci ha proposto di vedere un filmato dove venivano riportati e raccontati dalla mamma di Giuliani i fatti di Genova. Lui la mattina ha

fatto una premessa dicendo che non esiste una verità oggettiva, ma la verità è sempre soggettiva anche nel riportare le immagini...nelle immagini uno vede quello che vuole vedere. Dopo la proiezione di questo filmato è successo un macello. Nessuno aveva capito che voleva dimostrare che non esiste la verità oggettiva. Nel senso che quella aveva il suo stato d'animo da raccontare e il poliziotto aveva il suo stato d'animo nel raccogliere il suo racconto. Quindi abbiamo una persona davanti dobbiamo cercare di stabilire un rapporto, non può essere sterile. Cercare di dialogare e capire la persona che hai di fronte per capire quale tipo di domande lui è in grado di recepire

Focus group I- Polizia di Stato

Durante l'interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni, interpretare erroneamente è molto facile..

Estratto 55

POL1 Da poco mi è capitato un interrogatorio delegato e contemporaneamente la registrazione. Non dico che c'era un abisso, ma le differenze sostanziali fra la registrazione con cui è stata trascritta e il verbale da me scritto. Moderatore Che differenza c'era? POL1 Innanzitutto sui *termini* che io utilizzavo e che lui utilizzava. Andando a leggere uno sia accorgeva di piccole differenze. Però la testimonianza di un interrogatorio ha un valenza importante ai fini processuali... siccome non sappiamo mai all'inizio dove andrà a parare quell'indagine con la registrazione della testimonianza...

Focus group I - Polizia di Stato

L'importanza di redigere bene i verbali di arresto e di perquisizione

Estratto 56

Viviamo l'attualità con il retaggio del passato. Dove tutto era scritto più si scriveva....ad esempio. Si cerca di fare sempre bene un buon rapporto di PG, una buona informativa e non si curano atti che vanno a finire nel fascicolo del dibattimento e atti che vanno a finire nel fascicolo del PM. Solitamente impieghiamo giornate intere per fare l'informativa riassuntiva dell'indagine e non ci curiamo del verbale di arresto e di perquisizione che sono atti irripetibili e si scrivono sul momento tutto d'un fiato tranne il verbale di arresto redatto alle 6 mattino dopo 24 ore tirate. Quello è un atto che sarà il fondamento del processo che andrà nel fascicolo del dibattimento e quello verrà scannerizzato in tutte le sue sfaccettature. Invece l'informativa riassuntiva che è una traccia che il PM potrà seguire per il proseguo dell'indagine...per quella invece si impiegano tanti giorni, con passione e con tanto di vocabolario in mano, usando il vocabolario de sinonimi e dei contrari. I nostri funzionari difficilmente guardano il verbale d'arresto, guardano la nostra relazione di servizio e su quella si imbastirà l'informativa che ai fini processuali non vale nulla. Io batto sempre su atti che poi devono avere una valenza a livello processuale perché l'indagine di per sé finisce sulla prima pagina di giornale e si esaurisce lì invece dovrebbe avere un seguito ed arrivare alla condanna dell'indagato, imputato. Ripeto generalizzo molto...

Focus group I - Polizia di Stato

La testimonianza dei minori

Estratto 57

A noi viene chiesto di condurre un'audizione protetta secondo determinati canoni: domande aperte, ad imbuto (...) il minore lo si porta quasi subito ad incidente probatorio (...), in quel caso purtroppo il minore.. partiamo dal principio che il bambino quando racconta una cosa, la racconta con la persona nella quale ripone la sua fiducia, questa figura poi viene eliminata dalla sfera del bambino, e viene chiamato a ripetere a due estranei, il giudice...

Focus group I - Polizia di Stato
PG del Tribunale e in Questura

Estratto 58

Io mi auspicherei che tutte le sezioni di PG, diciamo che la Squadra mobile, fosse una sezione di polizia giudiziaria della Procura, invece continuano a essere due entità separate. Noi prendiamo il nostro pacchetto lo portiamo in Procura e ce andiamo ecco perché...continuiamo a seguire questo pacchetto, l'indagine anche nella fase dibattimentale.

Il fatto che le sezioni di PG così come sono le cancellerie altro non sono che un gruppetto di poliziotti e carabinieri alle dipendenze di...che non servono a nulla. Sei a metà strada tra l'assistente giudiziario e il poliziotto...così come sono li toglierei, non hanno senso e rafforzerei, avvicinerei di più l'istituto del Ministero alle sezioni di polizia giudiziaria

Focus group I - Polizia di Stato
Le notifiche..

Estratto 59

POL1 Ci sono di lavori che noi consideriamo marginali...come prima dicevo non si guarda quel verbale che viene redatto alle 6.00 del mattino, ed è invece il fondamento. Così come non si guarda il verbale, allo stesso modo non si guardano le notifiche, le notifiche sono la cosa più noiosa, più rompiscatole per noi, ma sono quelle che ti tengono in piedi il processo e non te li contestano subito gli errori di notifica, per processi di un certo livello, te li tirano fuori in cassazione quando decorrono tempi per la prescrizione. Quando ci mandano a fare le notifiche ci incazziamo, ci sentiamo quasi delegittimati delle nostre funzioni... **POL2** Quando ti arrivano 50 notifiche... **POL1** Io voglio porre l'accento che noi PG sulle notifiche le viviamo come un momento di fastidio..non abbiamo un ufficio specializzato dove ci mettiamo professionalità, lo consideriamo marginale, residuale e lo mettiamo lì invece quello è un pezzo di carta che è la chiave di volta della struttura processuale ...al momento opportuno taaaa.... Ci hanno mandato a monte un processo perché non abbiamo fatto la seconda notifica, abbiamo notificato all'avvocato, come difensore di fiducia, e non gli abbiamo dato una seconda notifica per darla al suo assistito. Era un formalismo però su quello ci hanno fatto saltare un appello e non subito...in appello si è ripartiti daccapo e poi alla fine si è andati in prescrizione. Sono passaggi fondamentali. Puoi fare bene l'indagine, ma se poi non l'accompagni nella fase dibattimentale ti tagli i pezzi. Gli appostamenti notte su notte, di cui parlava il collega, poi vengono vanificati(...) Prima della riforma nella squadra mobile, il personale era diretto da funzionari che appartenevano all'amministrazione civile dell'interno, avevamo 2 direttori. Uno il dirigente dell'ufficio e l'altro il comandante delle Guardie di pubblica sicurezza... **POL2** come succede nella polizia penitenziaria. Sta succedendo la stessa cosa tra PG e PM... dobbiamo rispondere a 2 comandanti con esigenze differenti...il mio auspicio e il nuovo codice andava su questa direzione... ma non è riuscito a cogliere...noi non dovremo avere il dirigente della squadra mobile, ma il PM della porta a fianco. A quel punto non sarebbe più necessario l'affiancamento della PG al PM.

Focus group I - Polizia di Stato
Come si forma una prova..

Estratto 60

Il rapinatore aveva la maglietta rossa poi io PG dirò che sono andata a verificare la maglietta rossa. Le due testimonianze, la mia che ho trovato la maglietta rossa e quella del testimone, si fondono e costituiscono e formano una prova.

Focus group I - Polizia di Stato

La testimonianza dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia giudiziaria

Estratto 61

POL1 Si vive la fase processuale con un certo distacco. Prima si andava lì e si diceva “Confermo gli atti”, oggi ci si chiede qualcosa di più. Raccontami la storiella...e a distanza di tempo... ieri facevamo un bel librettino sull'indagine complessiva, oggi ci chiedono di raccontare oralmente in tempi stretti quello che è stato fatto. Raccontare una storia, dopo essersi letto un malloppo, raccontarla con tutti i suoi particolari a distanza di tempo non è semplice... **POL2** ti prepari **POL1** Ti prepari... ma non riesci a cogliere tutti quei particolari che hai scritto nell'informativa ...un' informativa di 50 pagine non riesci a raccontarla nella sua interezza.

Focus group I - Polizia di Stato

Le simulate e la gestione del rapporto

Estratto 62

Le simulate sono fondamentali, io le ho viste fare e ho visto... noi avevamo la persona vittima che realmente ha subito il reato che esponeva il fatto in presenza di tre colleghi. Con ciascuno di loro adottava un modo diverso di relazionarsi perché diverse erano le persone che si relazionavano. Con una ha parlato di più, con una di meno e con una assolutamente proprio per l'approccio. Abbiamo bisogno che ci spieghino i comportamenti sbagliati che noi adottiamo, le domande sbagliate che noi facciamo e le facciamo... è stata una cosa bellissima. Anche la prima domanda che tu poni, la vittima ti faceva rilevare...” Lei con questa domanda così mi ha indispettito” ...la vittima raccontava la sua vicenda reale...era vittima a tutti gli effetti e i colleghi la sentivano. C'era uno che si metteva così e lei si irrigidiva, un altro così e le dava fastidio ... l'approccio e il linguaggio verbale e non verbale. Sarebbe interessante farlo con più vittime e diverse tipologie di reato. Il corso è stato più che formativo.

Focus group II - Polizia di Stato

La falsa testimonianza..

Estratto 63

POL1 Capita, statisticamente è quasi provato, che il rischio maggiore di menzogna nell'indagato è nella fase di conclusione delle indagini preliminari. Quando l'indagato chiamato dal Magistrato, o dal Pubblico ufficiale delegato, a rendere l'interrogatorio, ci va con la pappa pronta, conoscendo bene il fascicolo delle indagini. Costruisce la propria strategia difensiva in relazione a quello che è stato costruito durante le indagini. Un'indagine insufficiente...monca (...)**POL2**...Uno deve immaginare dove andrà a parare l'indagato. “Tu mi dirai così” E io ti dimostrerò così, così e così (...) Se non ti fai il canovaccio hai perso. **POL1** Si tratta di trovare dei riscontri oggettivi (...)Io la palla di vetro non la ho...

Focus group II - Polizia di Stato

L'attendibilità della testimonianza


Estratto 64

A me capita tantissimo, nei casi di furti di borsette, scippi, macchine nei semafori, sentire sia le vittime che i passanti che sono testimoni oculari perché hanno la visione diretta (...) molti sono giovani a viso scoperto, quindi abbiamo assunto un'esperienza a naso nel valutare la capacità del testimone di poter riconoscere... se sente il teste oculare che racconta cosa è successo, cosa ha visto.

E ci da le descrizioni somatiche del ladro, che ha visto in faccia. Siccome in questi casi per prassi noi esibiamo elenchi fotografici di numerosi pregiudicati, ne abbiamo una raccolta di oltre 1500 ormai, costantemente aggiornata. Dalle prime battute, ci si può rendere conto, con un margine di errore del 20%, quanto quel testimone è stato realmente attento, quanto può essere una persona con memoria fotografica e quanto può essere attenibile. Volete sapere come ci si accorge? *Questa è psicologia di strada...* Ci si accorge ...se il testimone inizia a sfogliare le pagine con disattenzione, guarda le foto alla rinfusa, le guarda, ma non le sta guardando, quando inizia a dire dopo la seconda – terza pagina, “vedi i capelli erano un po’ così, il naso mi sembra questo, la fisionomia...” Non andiamo da nessuna parte.

La testimonianza attendibile intanto...ci dice tutto(...), quanto era alto, capelli come erano. Una descrizione precisa. Nella ricerca della persona...guarda e scarta, passa avanti, non ha nessun dubbio. (...) Se lui riconosce una persona gli faccio vedere la sua foto in diverse posizioni, togliamo fuori le foto più datate o più recenti...una sorta di controllo senza dire nulla al test. "Questa mi sembra una foto datata"...bene a verbale.

APPENDICE E - La restituzione dei risultati della ricerca: Brochure e atti della I Giornata di Formazione Interforze organizzata dall'Università degli Studi di Sassari.



Università degli Studi di Sassari

DIPARTIMENTO ECONOMIA, ISTITUZIONI E SOCIETÀ
Centro Studi Urban
Sezione Giustizia e Politiche d'Intervento

Giornata di Formazione Interforze

**Strumenti di rilevazione della testimonianza
ed esigenze formative della Polizia Giudiziaria**

Mercoledì 22 ottobre 2008
Ore 10.00

Aula Magna dell'Università degli Studi di Sassari

Programma dei lavori

Ore 10.00 - 11.15
Saluti
Alessandro Maida
Magnifico Rettore dell'Università di Sassari

Introduce e modera
Patrizia Parrizi
Ordinaria di Psicologia sociale e giuridica, Università di Sassari

**Aspetti tecnico-giuridici dell'interrogatorio
delegato alla Polizia Giudiziaria**
Giovanni Caria
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari

Time Break

Ore 11.30 - 12.45
Presentazione dell'impianto della ricerca
Eugenio De Gregorio
Dotore di ricerca in Psicologia sociale e Docente a contratto, Università di Sassari

Presentazione dei risultati della ricerca
Anna Bussu
Dottoranda di ricerca in Scienze della Governance e Sistemi complessi, Università di Sassari

Ore 12.45 - 13.45
Discussione aperta sui risultati

grafica: www.rais.it

La giornata di formazione è finalizzata a una restituzione dei risultati della ricerca. Lo studio della polizza testimoniale nell'ambito della Psicologia forense, che ha coinvolto le Forze dell'Ordine nella partecipazione a focus group sul tema "Funzioni, competenze e formative della Polizia Giudiziaria".

Programmi per l'incattivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario
Stral 3 agosto 2008 n. 282 - art. 28
Glossario dell'incattivazione del processo

Responsabile scientifico della ricerca per l'Università di Sassari:
Patrizia Parrizi

Segreteria organizzativa:
Anna Bussu
tel. 347/3504751 - e-mail: abussu@uniss.it
www.crsiuniss.it



Foto 1



Da sinistra Magnifico Rettore Maida, Prof. Patrizi, Dott. Caria

Foto 2



Le Forze dell'Ordine (Aula Magna dell'Università 22/10 2008)

Giornata di formazione Interforze

Strumenti di rilevazione della testimonianza ed esigenze formative della Polizia giudiziaria.

Prof. Patrizia Patrizi.

(...) Magnifico sono molto felice di questa novità e di questi colori che significano avere tante rappresentanze. Appunto vedere le diverse divise e alcuni in borghese dà proprio l'idea della complessità del sistema al quale ci stiamo rivolgendo, è una giornata che ritengo davvero importante e gli indicatori di rilevanza ci sono, c'è la presenza numerosa di tutte le Forze, nonostante le esigenze di servizio, questo lo sappiamo; sappiamo che è sempre rischioso organizzare queste cose perché conosciamo da cittadini, da studiosi che si occupano di queste cose quante sono le urgenze, le rilevanze e le emergenze, quindi è un indicatore forte dell'impegno, della volontà e dell'interesse per queste tematiche.

L'indicatore di importanza di questa giornata è questa prestigiosa aula che in genere si richiede per convegni, per convegni di un certo livello, questa è una giornata di formazione che avrebbe potuto.... Io ho insegnato per anni psicologia della formazione e mi occupo di formazione degli Operatori della giustizia da molto tempo e in genere dicono che la formazione bisogna farlo circolarmente, bisogna guardarsi, bisogna che gli sguardi si incontrino, e poi scelgo l'aula magna e chiedo che venga data l'aula magna proprio per la rilevanza della giornata, per il prestigio perché è la prima volta che tutte le forze si incontrano, si incontrano con l'Università a conclusione di una tappa, a conclusione di un percorso. Scusate, ma questo è l'inizio di un nuovo percorso di collaborazione, di coinvolgimento e di partecipazione.

Sarò rapida in questa mia introduzione perché poi il Magnifico Rettore deve andare in Consiglio di amministrazione quindi dirò delle semplici note di apertura poi riprenderò la parola diciamo nel merito, ma voglio ricordare a tutti, perché tanto per restare nel linguaggio che ha accompagnato alcuni di noi in questo periodo, che ci sono persone informate sui fatti e ci sono persone non informate sui fatti, nel senso che qui oggi abbiamo molti professionisti che hanno già lavorato con noi, professionisti che per la prima volta entrano in questo lavoro e negli obiettivi che ci siamo posti.

Il percorso inizia parecchio tempo fa, inizia con un progetto di internazionalizzazione fra le Università di Sassari, di Bergamo e di Portsmouth sull'individuazione della verità, non soltanto in fase processuale, ma in tutte le tappe e in tutti i momenti in cui si debbono ricostruire i fatti. Nasce questo progetto di internazionalizzazione il cui titolo è, lo ricordo appunto per le persone che non hanno partecipato ai momenti precedenti, *“Lo studio della falsa testimonianza nell'ambito della psicologia forense, una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli Operatori della giustizia”*.

Questo progetto è un progetto per il periodo 2004/2006, il 27 settembre del 2006, qui in questa stessa aula abbiamo organizzato la prima giornata, la giornata di inizio lavori, è stato presente Professor Aldert Vrij appunto dell'Università di Portsmouth, è stato presente il Professor Gaetano De Leo, il mio maestro che era il coordinatore di questo progetto e

che il 31 dicembre dello stesso anno è morto; abbiamo proseguito questo lavoro con un altro coordinamento, io sono responsabile per la sede di Sassari.

L'anno seguente a marzo abbiamo fatto una medesima giornata all'Università di Bergamo su "L'intervista investigativa e il confronto internazionale sulla metodologia di lavoro e sui percorsi di formazione con gli Operatori della giustizia.

Quindi uno staff di ricerca articolato con tre Università e con tre obiettivi un po' diversi fra i tre gruppi, nel senso che il Professor Vrij ha lavorato e lavora prevalentemente attraverso ricerche di laboratorio, quindi quali sono i segnali delle bugie, quali sono i segnali della verità, come si può individuare se il testimone e l'indagato stanno dicendo, i fatti effettivamente come sono andati.

A Bergamo in particolare la Dottoressa Letizia Caso, che ha collaborato a lungo con il Professor De Leo, sta lavorando insieme agli Operatori della giustizia sulla costruzione di protocolli per poter raccogliere le dichiarazioni in maniera da tenere sotto controllo il rischio appunto di recepire e raccogliere menzogne.

Nella sede di Sassari abbiamo proseguito una tradizione che ha caratterizzato per certi versi il mio lavoro di collaborazione con il Professor De Leo e ha caratterizzato poi le mie scelte; dico abbiamo perché qui c'è tutto lo staff di ricerca, c'è il Dottor Caria che oramai è stato cooptato e devo dire che è bravo perché non cerca di scappare, ci aiuta in tutti i modi e quindi fa parte del nostro staff, ogni tanto sono io a scappare da lui. Per questa giornata non l'ho chiamato, mi sono detta:- si sentirà davvero pressato. Ha costruito tutti i rapporti e l'organizzazione la Dottoressa Anna Bussu che io spesso sgrido perché ama fare le cose alla grande; io le ho detto:- ma questa giornata come facciamo ad organizzarla, è estate, agosto la gente lavora, "ce la facciamo", "ce la facciamo" e infatti è riuscitail Dottor De Gregorio, che da anni collabora, ha collaborato prima appunto con il Professor De Leo, poi con me, ed è esperto della metodologia di ricerca oltre che di psicologia giuridica, della metodologia di ricerca che sarà utilizzata per questa sede. La tradizione che sta alla base del progetto di internazionalizzazione che vi ho citato, è quella che abbiamo ricordato anche un po' recentemente al convegno che c'è stato a maggio in cui è intervenuto il Professor Canter e alcuni di voi erano presenti.

Tradizione è quello per cui la ricerca scientifica deve vivere nei contesti, camminare stare quotidianamente nei contesti nei quali i suoi risultati possono essere utilizzati, nei contesti che esprimono, dichiarano, esplicitano quelli che sono i problemi su cui la ricerca deve lavorare, altrimenti la ricerca scientifica sta da un parte, i contesti delle professioni e i sistemi che in genere, in questo momento sto parlando di un sistema particolare, il sistema della giustizia, questi sistemi diciamo producono problemi, rilevano esigenze che rimangono nel loro chiuso, allora diciamo che sono sistemi che vanno autonomamente.

In quel convegno ci siamo detti che è importante una reciproca disponibilità, la disponibilità nel senso più ampio del termine, la disponibilità della ricerca, stare davvero nel terreno pratico delle cose, la disponibilità dei mondi applicativi, dei mondi dei sistemi applicati di utilizzare la ricerca, ma di fare anche delle domande alla ricerca, perché altrimenti si resta separati.

E su che cosa abbiamo lavorato, su quali sono *le esigenze di formazione della Polizia giudiziaria.* La Polizia giudiziaria ha dei percorsi formativi specifici per ruolo, ha anche esigenze di costruire competenze per le quali la psicologia ha qualcosa da dire, forse, ma dobbiamo dircelo insieme, dobbiamo comunicare, dobbiamo lavorare insieme per capire questo.

La Polizia giudiziaria, i professionisti che svolgono questo lavoro quotidianamente, su questo poi riprenderò un po' la parola, quotidianamente individuano quali sono i punti

problematici, quotidianamente si confrontano con le difficoltà più gravi, quotidianamente individuano delle strategie per far fronte a quelle gravi problematicità. Quindi sono portatori di un sapere, un sapere che può confrontarsi con la ricerca scientifica che ha questo come obiettivo.

Quindi ci sono stati vari gruppi, molti di voi lo sanno poi vi specificheremo ulteriormente, ci sono stati dei focus group, ci sono stati dei gruppi condotti appunto dal Dottor De Gregorio e dalla Dottoressa Bussu, in cui rappresentanti delle diverse Forze tutti impegnati nelle indagini investigative, hanno riattraversato il loro fare, il loro sapere, condividendolo, confrontandosi e cercando di capire quali sono gli obiettivi di approfondimento di trasformazione, di queste competenze che a volte sono anche implicite come dire, in dei veri e propri protocolli e dei modelli, quindi abbiamo lavorato insieme con alcuni di voi. Oggi è una giornata in cui proviamo a mettere insieme tutto questo anche con le persone che non hanno partecipato a questi gruppi.

Abbiamo un'attesa, abbiamo un desiderio, ce l'hanno le persone che hanno partecipato ai gruppi, ce l'abbiamo noi. Che il percorso prosegua, che il percorso prosegua con particolari focus che riguardano le indagini investigative, quello che può essere il contributo della psicologia; mi viene in mente ora, sta per partire una convenzione che abbiamo siglato con la Giustizia minorile nel 2006, e che ora parte con un accordo di lavoro congiunto fra Giustizia minorile Università di Sassari, sulle devianze dei giovani, sul disagio, sulla legalità. Questo significa che avviene un altro filone importante, un filone che appartiene alla mia storia, io sono formata nell'ambito della devianza minorile.

Un altro filone importante sarà per esempio quello del lavoro con i bambini, con gli individui comunque in età evolutiva, certo è diversa la dichiarazione data da un adulto e la dichiarazione data da un bambino, quali sono le attenzioni che si debbono prestare? come poter discriminare?

Questo penso sia un percorso iniziale che mi riempie di orgoglio, mi fa dire un grazie davvero sentito a tutte le persone che collaborano, ché l'Università e la ricerca non vanno da nessuna parte se non si lavora insieme, quindi ringrazio davvero sentitamente tutti voi, ringrazio i vostri superiori. Ieri ho sentito il questore che ci fa gli auguri di buon lavoro, qui ci sono i comandanti dei carabinieri, vorrei evitare di fare gaffe perché ci sono tante persone, tante persone che nei pezzi di storia hanno contribuito, ci sono anche i Vigili del fuoco, non per non citare gli altri, che sono venuti dopo essere stati così gentilmente presenti gratuitamente prestando servizio quando abbiamo fatto lo spettacolo teatrale con i detenuti della casa di reclusione di Rebibbia al teatro Verdi a maggio. Ci sono tutte le forze, la Polizia municipale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale, l'Ispettorato del lavoro; io ringrazio veramente tutti voi, grazie. Magnifico!

Magnifico Rettore Prof. Alessandro Maida

Grazie Professoressa Patrizi, grazie per l'organizzazione di questa giornata di formazione sugli strumenti di rilevazione della testimonianza ed esigenze formative della Polizia giudiziaria. Credo che sia un momento importante di un rapporto di collaborazione nel settore della formazione che giustamente merita il rilievo che la collega Patrizi ha voluto dare e che tutti voi, la Magistratura, la Polizia di Stato, L'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Polizia Penitenziaria, l'Ispettorato del lavoro, il Corpo forestale, se non c'è qualcuno qui che è citato, s'intenda citato come diceva la Professoressa Patrizi, perché questo è stato un discorso corale, di collaborazione che si è verificato in un settore della formazione nell'ambito dell'internazionalizzazione.

L'abbattimento delle barriere ci chiama sempre più a non avere confini, quindi strumenti di collaborazione, che superano questi confini, diventano assolutamente più indispensabili per una uniformizzazione che sicuramente facilita lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Università è chiamata a collaborare in tutto questo per quella parte che riguarda la formazione, quindi umilmente noi siamo degli operai che si mettono al servizio per quello che possiamo fare per rendere possibile l'uso di un luogo, uno strumento di aggregazione fra queste Istituzioni, per aggiornare su quelle che possono essere le conoscenze, quindi non tanto perché dà o diciamo solo perché può dare, ma anche perché crea la possibilità di questi scambi per poter crescere tutti insieme in un travaso di competenze che prese dall'uno passano all'altro e per tutti diventa un arricchimento.

È stato un progetto che è stato accettato dal Ministero, non è facilissimo far accettare i progetti dal Ministero, questo è stato accettato, è stato finanziato e pertanto è stato reso possibile, significa che è stato ritenuto utile anche da parte di coloro i quali a Roma valutano i progetti di ricerche che vengono formulati dalle varie istituzioni.

Sicuramente avrà giocato il ruolo che avrebbero potuto svolgere i docenti che presentavano il progetto, ma sicuramente hanno svolto preminentemente un ruolo importante i partner che sarebbero stati coinvolti in questo svolgimento del progetto, sempre più oggi si vuole che le varie Istituzioni collaborino fra di loro. L'Università si trova a un proscenio, deve dunque collaborare un po' con tutti, perché in un modo o nell'altro, con le sue varie facoltà può proseguire. L'abbiamo fatto, avete sentito i colleghi che sono stati citati non sto qui a ripeterlo. Mi dispiace che il coordinatore del progetto, il maestro della Professoressa Patrizi, il Dottor De Leo sia deceduto prematuramente durante lo svolgimento di questo progetto, quindi lo ricordiamo è stato importante il suo ruolo, dall'entusiasmo che ripone nell'attività lavorativa in questo campo la collega Patrizi, vi potete rendere conto di quanto debba essere l'entusiasmo che le ha trasmesso il maestro e che quindi le preme ringraziarlo in questo momento per quello che ha fatto.

Avete anche potuto ascoltare a prescindere da questo progetto, di tutti gli altri settori nei quali l'Università è coinvolta con altri settori della Magistratura.

Abbiamo presso il Tribunale dei minori un Centro che adesso apriamo, c'è stato un iter lungo come spesso avviene fra le pubbliche Istituzioni, si devono chiarire tanti aspetti, adesso apriamo questo centro, sicuramente sarà un punto importante di riferimento anche perché molto generosamente le istituzioni intervengono dico generosamente perché oggi davanti al taglio delle risorse che abbiamo, per costruire qualcosa di nuovo. Perché sto affrontando questo problema, perché stavo dicendo poco fa devo andarmene in Consiglio di amministrazione, perché dobbiamo presentare il bilancio che dobbiamo approvare per il prossimo mese, dopo tutto quello che state sentendo in questi giorni sulla stampa, che ci stanno tagliando da tutte le parti, quindi sarebbe meglio così, andarmene in consiglio di amministrazione. Vediamo, perché sono solo i primi tagli di quattro anni durante i quali in modo progressivo dobbiamo ridurre la spesa.

Malgrado tutto questo siamo riusciti a mettere in piedi questo centro, quindi mi farà piacere Patrizia se gli vogliamo dare anche un certo rilievo di apertura, collaborando anche a metterla su.

Aprirà anche una biblioteca, lo spazio c'è, adesso noi metteremo a disposizione una serie di volumi, ma occorrerà poi riempirla per bene. Io non lo so cosa può fare la Magistratura, cosa possono fare i Carabinieri, io credo che dobbiamo darci da fare; per rendere possibile e molto funzionale questo centro è perciò necessario l'aiuto di tutti.

Però è importante perché a parte gli aspetti retroattivi in questa forma di collaborazione io credo che oggi l'aspetto della prevenzione e della formazione della cultura deve essere

quella che deve prevalere nell'attività lavorativa delle varie Forze dell'Ordine, così diamo meno lavoro alla Magistratura se riusciamo a fare più prevenzione possibile.

Allora io mi fermo qui, però non potevo non testimoniare quale è stata la fiducia che l'Ateneo ha riposto in questa indagine, in questa attività di ricerca particolare, in se e per quello che costituisce come modello di lavoro per altre attività, perché io credo che questa debba essere una messa a punto di ulteriori collaborazioni che dobbiamo fare assolutamente, ne varrà un vantaggio per tutta la collettività.

Quindi vi auguro oggi buon lavoro nell'espore i risultati, ma anche a Patrizia, per una interazione di volontà, di portare ulteriormente ad altri con quello che può essere più urgente fare e quindi se la giornata si può concludere con un programma di ulteriore attività credo che abbiamo dato un ulteriore contenuto pratico utile a questa giornata che è già importante di per sé, ma che sicuramente attraverso questo ulteriore risvolto aumenta di importanza e di validità.

Grazie a tutti e buon lavoro per oggi e per il futuro.

Prof. Patrizia Patrizi.

Bene io riprendo dai contenuti che ci ha offerto il Rettore, perché era un po' questa ed è un po' questa l'attesa credo di tutti quanti, cioè di uscire da qui anche con un accordo di massima su come proseguire, non sarà semplice, abbiamo poi il time break, il momento di pausa nel quale possiamo scambiarci altre opinioni al di fuori di questa sala.

Però chiedo un po' a tutti, come sto facendo io in questo momento, mi sentite un po' incerta, di attivare elementi per andarcene da qui con un minimo, volendo accogliere la proposta del Rettore, perché è esattamente in linea con quelli che sono i presupposti anche della nostra iniziale collaborazione. Allora aggiungo qualche elemento, in maniera che tutti quanti un po' proviamo appunto a tenere attivi elementi su questo obiettivo.

Abbiamo citato il centro che partirà con la giustizia minorile, che è partito praticamente, ha ragione il Rettore; parla di una bellissima sala conferenze che vorrò, vorremo inaugurare in maniera come dire intensa di grande partecipazione sui contenuti rilevanti, c'è una biblioteca che credo possa diventare davvero una biblioteca, c'è una stanza enorme con degli scaffali, non c'è una biblioteca, dovrà diventare una biblioteca specializzata in parte sicuramente sulle tematiche minorili, ma anche allargata a tutto quello che è il contesto nel quale tutte le tematiche minorili di cui i centri di Piandanna si occupano e sono inseriti. Nel senso che cultura della legalità, prevenzione sicurezza e quant'altro, sono tutti termini che ruotano intorno a quello e che ruotano intorno anche ad altre attività e ad altri accordi che noi abbiamo.

Quindi la biblioteca, io ho cominciato a parlare con delle case editrici comincerò a chiedere i libri, ma davvero comincio a chiedere chi può avere un'idea per costruire insieme questa cosa, e quello è un ambito della nostra possibile collaborazione.

Abbiamo un protocollo di intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, all'interno del quale siamo svolgendo attività di sensibilizzazione, formazione della persona detenuta, ma anche collaborando con rispetto per la finalità principale che è l'inserimento sociale e lavorativo e a partire da quell'ambito iniziale stanno nascendo altre cose, sta nascendo una collaborazione già nata con il Comune, stiamo seguendo un progetto di borse lavoro per indultati, la Dottoressa Bussu vede realizzato nei fatti il suo

sogno di costruire già jail Coaching; quindi questo termine che a lei piace molto, in effetti il Coaching appartiene insomma dall'ambito sportivo, è uno strumento di accompagnamento nello sviluppo della persona, rilevante, importante. Il Rettore ha citato il mio maestro, io continuo a parlare con lui perché mi ha accompagnato, ma mi ha accompagnato non facendo le cose al posto mio, non dicendomi cosa dovevo fare, ma sollecitandomi a fare, allora buttandomi in altre situazioni, buttandomi in situazioni per me nuove. In quel modo si apprende, in quel modo si costruisce, si tirano fuori le proprie risorse.

Abbiamo dal 2003, un grande convegno che c'è stato, non so se ricordo bene Camillo, sul tema della sicurezza e forse l'inizio anche della collaborazione con il Dottor Caria, è nato il Centro Studi Urbani coordinato dalla collega Mazzette, oggi c'è qui il collega Tidore, rappresentante di questo centro, all'interno del Centro Studi Urbani abbiamo aperto una sezione giustizia e politiche di intervento, insomma di cornici dentro le quali metteremo le cose ce ne sono, le abbiamo qui, chiedo a voi che altro possiamo inserire.

E c'è un altro strumento, per proseguire io conto molto su questo. Sapete che l'Università sfrutta i giovani, i giovani sfruttano a loro volta l'Università, ma come potete immaginare quanti messaggini notturni o telefonate mi fa Anna perché dobbiamo fare delle cose, quindi me lo ricorda, è presente quindi diciamo.

Però Anna che ha creduto fortemente nel lavoro del quale stiamo per parlare, si è impegnata, ha costruito un progetto di ricerca, abbiamo appena saputo da pochi giorni ufficialmente, che ha vinto un assegno di ricerca all'interno finanziato dalla Regione, utilizzando il periodo svolto da lei in Gran Bretagna, da Aldert, dal professor Vrij appunto, e questo suo progetto di ricerca che dovrà portare avanti finalmente sarà qualcosa, pagato, diciamo insomma che dovrà portare avanti proprio questo obiettivo, cioè la costruzione, poi ve lo dirà meglio lei, di protocolli operativi applicativi relativamente alle indagini, relativamente allo studio e alla raccolta delle dichiarazioni. Ma questo significa che lei a tempo pieno lavorerà per questa cosa e non avrete tregua, ma il suo progetto funzionerà soltanto se voi, diciamo avrete voglia e il desiderio di continuare a lavorare insieme.

Poi voglio aggiungere una cosa rispetto al discorso del Rettore, il progetto di internazionalizzazione è stato finanziato, ma voglio dire e questo mi pare importante che le persone che ci hanno lavorato non ci hanno lavorato prendendo soldi, perché le cose bizzarre del nostro sistema, il progetto di internazionalizzazione prevede soldi, prevedeva soldi soltanto per viaggi, io non sono andata nel Regno Unito, quindi non ho speso i soldi del viaggio, Aldert Vrij è venuto qui, ci sono stati dei viaggi per Bergamo per incontrarci, ma per le persone che lavorano non era previsto un pagamento, quindi tutto quello che è stato fatto, i focus group, gli incontri, i report sono rientrati insomma nel credere a delle attività.

Bene passo invece ai contenuti e parto da una gaffe, io sono una psicologa che crede molto nell'utilizzo di quello che succede, nell'utilizzo migliore che tutto quello che succede non succede a caso e che si può sempre ristrutturare e riutilizzare tutto quello che avviene. Sono anche una persona che difficilmente sta in una situazione senza fare almeno una piccola gaffe. Oggi ne ho fatta una che non è per niente piccola, ma che dà proprio il senso di quello che avrei voluto dire, che adesso dirò in termini di contenuto. Ho citato tutti tranne la Polizia Penitenziaria; avevo un elenco, la Polizia Penitenziaria, non l'ho vista scritta. Questo mi consente in effetti di agganciare a quello che è avvenuto il contenuto di cui volevo parlarvi, perché noi partiamo da alcuni principi che diciamo ci hanno guidato nel fare questo lavoro ricerca, nel fare i focus group.

Bene io sono un po' precisa con la Polizia Penitenziaria per fortuna non sono entrata nel carcere minorile, anche se come tutti gli adolescenti ho fatto anche io le mie costrizioni, ma

mi è andata bene, da adolescenti si fanno. Ma li ho conosciuti, sono entrata presto in contatto con loro perché, intorno al secondo anno di Università, quindi diciamo a 21 anni, avevo deciso che mi interessava questo ambito e quindi mi sono presentata al carcere minorile di Castel del Marmo:- dicendo io ancora sono al metà del percorso, ma voglio fare qui la tesi il tirocinio, voglio fare tutto qui. Insomma un pochino mi hanno guardato, ragazzina continua a studiare poi ti prenderemo, però poi l'hanno accettato. E quindi sono stata affidata alla Polizia penitenziaria per le interviste con i ragazzi ecc. Poi sono diventata anche un po' la loro mascotte, ero anche abbastanza giovane, sono stata adeguatamente addestrata, mi sono state tese delle trappole molto utili, per capire quello che dovevo e non dovevo fare, che non mi dovevo fidare, mentre chiedevo ad un ragazzo di raccontarmi la sua storia di vita, quello mi diceva:- hanno telefonato perché c'era nell'altra stanza il ragazzo che scherzava e giocava e io non dovevo rispondere al telefono, insomma è stato molto formativo.

Ho continuato a lavorare: vi ho detto prima che mi sono occupata a lungo di formazione degli Operatori della giustizia e lavorando alla scuola di formazione personale per i minorenni, alla scuola di formazione del DAP, prima di diventare docente universitaria ho avuto molti contatti con la Polizia Penitenziaria e sono stati molto utili, molto proficui, credo che porto sempre dentro di me, nel mio lavorare l'insegnamento che devo a loro, quando appunto giovane studente in psicologia, credevo che la psicologia mi avrebbe consentito di capire tutto, come tutti i giovani credono che quello che hanno scelto sarà la soluzione a tutti i problemi, e loro mi dicevano:- lo sappiamo noi che ci stiamo tutto il giorno, non voi psicologi che arrivate, cosa ti credi. Io mi arrabbiavo e giustamente mi arrabbiavo, poi ci siamo capiti su cosa significava tutto questo e questo è stato, diciamo, l'elemento più forte del legame che poi si è stretto, e cosa significa, significa che ciascuno vede quello che può vedere e a partire dalle sue lenti lo psicologo vede certe cose, la gente ne vede altre; per poter collaborare bisogna davvero non presumere di vedere tutto, perché il mio ruolo, la mia formazione, i miei studi ecc.

E allora perché utilizzo questa gaffe, perché la Polizia Penitenziaria ha accompagnato molto il mio percorso durante la formazione, da professionista è rimasta implicita, è rimasta implicita nella mia mente, cioè io avevo un elenco sotto, non l'ho vista, non l'ho vista davvero, me la sono dimenticata, e non è stato uno sgarbo, è stata una gaffe, fa parte come dire di qualcosa che è molto dentro di me, ho lavorato meno con i vigili del fuoco e magari mi è venuto più facilmente il richiamo perché è stato importante quel momento al teatro.

Mi sono occupata molto di esecuzione, perché dico questo, perché i gruppi ai quali molti di voi hanno partecipato, i focus group, adesso entriamo nel merito, sono stati dei gruppi finalizzati a raccogliere, far emergere, come dire le competenze, le conoscenze già attive dei partecipanti per metterle in circolo e condividerle per costruire nuove competenze, sia questo scopo predisporre una formazione ad hoc.

Mi sto riferendo, e sono stati questi diciamo i nostri suggeritori mentali, ad alcuni principi teorici che hanno guidato la nostra attività. Uno in particolare il concetto di professionalità riflessiva, il concetto del professionista riflessivo ha ispirato i lavori che noi abbiamo condotto e continuerà ad ispirare il percorso che vogliamo portare avanti insieme a voi. Che cosa è il professionista riflessivo? Secondo Schön è quel professionista che nel corso della pratica professionale, nel corso della sua carriera, carriera intesa qui non come passaggi di ruoli, ma come percorso di costruzione di sé delle proprie conoscenze e competenze, riflette nel corso della pratica e inserisce i risultati di queste riflessioni in una teoria e in un metodo che certo si nutrono di quelli che sono stati gli studi, di quella che è stata la formazione, ma che progressivamente si nutrono di quello che è la pratica mostra.

Hanno ragione i miei studenti quando dicono:- i libri non dicono mai le cose come stanno. Per quanto i libri cerchino di essere onesti, non possono dire le cose come stanno, perché non possono prevedere le situazioni del quotidiano. Questo è vero per ogni prescrizione, per ogni mestiere, ma a maggior ragione per le funzioni delle quali ci stiamo occupando adesso, non è possibile prevedere.

È allora il professionista molto giovane, io credo che tutti voi ricorderete il primo giorno, io lo ricordo benissimo, non so quanti primi giorni nelle varie funzioni diciamo, ma il mio primo giorno era il primo giorno di qualunque cosa io abbia fatto, penso al primo colloquio con un ragazzo in carcere, era un giorno in cui avevo la biblioteca in mente e cercavo di capire quello che dovevo fare, come dirgli di sedersi, come dirgli se era disponibile a parlare con me, non ero io, erano i libri che cercavo di far parlare. Progressivamente quei libri non è che non ci stanno più, continuiamo a studiare, a scrivere, a leggere, ma quei libri hanno cominciato a dialogare con me in situazioni, noi in situazione.

È il professionista riflessivo dice Schön costruisce costantemente a partire dalla pratica un metodo che diventa il metodo applicato, che dota di nuovi contenuti la teoria che il professionista ha appreso all'inizio, che può continuare ad approfondire, ma che resta sempre da un'altra parte. E' vero quello che dicono gli studenti, i libri non possono dire tutto, proprio non ci riescono, perché quello che dice tutto è il confronto, l'incontro, il dialogo fra la professionalità, la professione, le competenze del professionista e quello che la pratica fa emergere, quello che la pratica sollecita. Il professionista però corre, il professionista ha urgenze, il professionista non ha modo spesso lo so questo, lo so perché è qualcosa che tutti abbiamo lamentato quando abbiamo lavorato. Io quando lavoravo in carcere minorile mi lamentavo perché non riuscivo a fermarli, la Polizia Penitenziaria si lamentava, ci lamentavamo tutti perché non c'è modo, lo facciamo nella nostra mente, ma non c'è modo di fermarsi a scrivere, io dico sempre che sono fortunata per il mio mestiere, il mio mestiere mi impone di scrivere, e allora mi sforzo di trasformare qualcosa che altri possano capire da quella che è la mia esperienza, ma non sempre questo succede. Il professionista scrive la relazione, prepara il verbale e lì riflette su quello che fa, ma raramente ha occasioni belle come queste per tirar fuori che cosa, qualcosa che comunque fa nel quotidiano.

Dice Schön:- "Il professionista costruisce costantemente la sua teoria quando se ne accorge, se ne accorge nel momento del caso dubbio, nel momento del caso incerto, nel momento in cui rapidamente perché non c'è tempo, perché c'è un obiettivo, perché si deve fare una cosa insomma. Voi sapete di cosa sto parlando, io non lo so nella pratica, lo so teoricamente quello che voi fate, e si chiede:- "Cosa significa per questa situazione?", "Cosa si fa in questa situazione?" -queste sono due domande che noi ci facciamo sempre, anche in questo momento al di là dell'implicito, io mi sono chiesta che cosa è questa situazione, cosa si fa in questa situazione, ma oramai è implicito, beh lo so cosa si fa in questa situazione, beh lo so cosa si fa quando si entra in aula per far lezione agli studenti, e lo faccio perché fa parte del mio mestiere. Ben sapete come si raccoglie una dichiarazione, come si scrive un verbale, ben sappiamo tutto questo, ma ci sono dei momenti in cui ce lo richiediamo in maniera esplicita, cioè quelle domande che fanno parte della nostra routine, brutta parola routine, ma che fanno parte del nostro bagaglio, ce le chiediamo perché quello è un momento di difficoltà. In quel momento il professionista riflessivo, dice Schön, tocca la sua teoria, la tocca concretamente, e si rende conto se solo avesse tempo di fermarsi o di scriverlo, a volte lo può fare forse, si rende conto che negli anni della sua professione ha affrontato tante difficoltà e ha individuato tante strategie per gestire quelle difficoltà, per fronteggiarle. Come utilizziamo il nostro linguaggio psicologico, le strategie di coping, cioè tutti incontriamo professionalmente delle particolari situazioni molto problematiche e

abbiamo attuato delle strategie, alcune sono quelle che stanno nei manuali, altre le abbiamo copiate da un collega da quello più anziano magari, che ci ha fatto un po' da mentore, altre osserviamo magari quel collega che sembra saper utilizzare delle cose di successo, altre le abbiamo imparate da che cosa, da tutte le volte in cui è andata male, e come ci fa male dire che è andata male, come ci fa male, ci addolora ricordarci quella volta in cui non ci abbiamo proprio preso, allora c'è chi sta lì, rimugina, rumina e se lo porta sempre dietro, chi lo allontana; e lo abbiamo imparato dalle volte in cui abbiamo avuto un gran successo, successo nel senso di obiettivo della nostra funzione dei nostri compiti, raggiunto con successo e siamo stati bravi lo dobbiamo dire, perché quell'essere bravi quel successo contiene una risorsa, una risorsa da rimettere in campo.

Questo abbiamo provato a fare attraverso i gruppi, alcuni di voi hanno partecipato a dei gruppi condotti dalla Dottoressa Bussu e dal Dottor De Gregorio che attraverso delle domande hanno provato a far parlare questi professionisti riflessivi, farli parlare tra loro.

Oggi alcuni avranno partecipato, altri stanno ascoltando adesso, oggi rimettiamo in campo queste cose. In che modo, intanto il Dottor Caria volgerà appunto la relazione che abbiamo concordato nel senso che l'attesa è importante, aspetti tecnico giuridici della raccolta di dichiarazioni probatorie. A proposito scusateci su questo termine testimonianza, un po' improprio, ma ogni disciplina ha la sua storia e le sue tradizioni, in psicologia, tutto il filone della psicologia della testimonianza, che raccoglie, racchiude delle cose, che si chiamano diversamente quindi è un linguaggio perdonateci se abbiamo messo il nostro linguaggio, la psicologia della testimonianza che include però le altre cose non parla soltanto di testimonianza.

Poi il Dottor De Gregorio illustrerà il metodo che è stato utilizzato per accedere al professionista riflessivo che molte cose ci ha detto e poi la Dottoressa Bussu riporterà i principali risultati, chiedendo anche un confronto tra tutti quanti e per quell'impegno di prosecuzione.

Vi ringrazio di essere presenti, davvero.

Dott. Gianni Caria.

Grazie al Rettore, alla Professoressa Patrizi, a tutti gli intervenuti anche perché francamente anche per me è un caso raro trovare qui tutti insieme appartenenti alle Forze di Polizia più tradizionale, comunque agli organi di Polizia giudiziaria, con cui costantemente, giornalmente abbiamo a che fare nell'ambito del nostro lavoro.

Il mio compito non è ovviamente in questa sede fare una lezione di procedura penale sulle norme che regolano tutti gli aspetti della raccolta di informazioni attinenti alla Polizia giudiziaria. Il mio compito è porre, ricordare i confini, diciamo che le norme del codice di procedura penale ci danno e vi danno nel lavoro che svolgo e che svolgete proprio per vedere come questi confini a volte, in qualche modo, creano nella pratica alcune difficoltà e lo spazio che nella giornata di oggi viene dato giustamente alla ricerca al risultato della ricerca è appunto in questo senso.

Vi dico subito che io ho visto, non ho soltanto collaborato alla ricerca nel senso di cercare soprattutto di mettere in contatto l'Università con le forze di Polizia, ma ho avuto modo di vedere più in concreto che cosa la ricerca ha portato e quali temi sono venuti fuori, quali difficoltà nel lavoro di Polizia giudiziaria è venute fuori da questa ricerca. Ed è effettivamente molto interessante, credo che la giornata di oggi sia appunto un momento iniziale di riflessione e di sviluppo interiore per raggiungere un risultato il più possibile

ottimale, e cioè di svolgere nel migliore dei modi il lavoro che noi facciamo nell'ambito della raccolta di dichiarazioni nel corso delle indagini penali.

L'indagine penale come sappiamo è essenzialmente nel nostro Codice di c.p.p. un rapporto che c'è tra l'ufficio e il Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria, voi sapete tutti, perché fate questo mestiere, che c'è un ambito iniziale che riguarda tutta l'attività d'iniziativa della Polizia giudiziaria all'inizio delle indagini, c'è un ambito successivo che riguarda il coordinamento delle indagini offerte al Pubblico Ministero, sino a quando ci lasceranno questo compito perché sento delle cose terribili dire in giro. Ma cerchiamo di parlare delle cose come stanno adesso, che, come ogni tanto è meglio ci ricordiamo, non significa che il Pubblico ministero ordina e la Polizia giudiziaria esegua, ma significa un incontro intelligente e di professionalità che lascia come dire lo spazio discrezionale e di autonomia alla Polizia giudiziaria e anche quando il Pubblico ministero interviene.

Il discorso sul professionista riflessivo, che mi sembra molto interessante, per quanto riguarda la Polizia giudiziaria è in qualche modo aiutato dal fatto che noi ci muoviamo dentro regole che sono quelle del Codice di procedura penale, cioè ciò che accade nella prassi e ciò che noi dobbiamo decidere di fare a volte immediatamente, perché effettivamente avviene così, trova comunque una regola che non può essere violata cioè il rispetto delle norme del Codice di procedura penale, cioè possiamo fare le indagini più belle del mondo, ma se per caso sbagliamo, quell'indagine finisce dritta nel trita carte, perché non possiamo utilizzare cose che sono raccolte senza il rispetto delle norme del Codice di procedura penale e quindi lo sappiamo tutti che se ci mettiamo a raccogliere informazioni, anche le più preziose su di una persona che è indagata senza la presenza del difensore, con quelle informazioni non ci faremo mai nulla.

Quindi il fatto di avere delle regole è una sorta di percorso obbligato, certo può apparentemente comprimere la nostra fantasia però è anche vero che ci facilita di molto il compito perché noi sappiamo che rispettando quei passaggi formali, riusciamo a raggiungere un risultato utilizzabile.

Poi certamente nell'applicazione pratica intervengono altri fattori, perché il c.p.p. non ci dice come rivolgere una domanda alla persona informata sui fatti, lo dice, ma lo dice soltanto in parte, il c.p.p. ci dice che non possiamo fare alla persona informata sui fatti delle domande su opinioni, o per lo meno se lui riferisce di opinioni quelle poi non hanno nessuna utilizzabilità nel nostro processo.

Ci dice che non possiamo torcere il braccio dietro ad una persona informata sui fatti perché dica più o meno volontariamente quello che è da dire, ci sono tutta una serie di passaggi che ovviamente vanno rispettati. Però ci sono aspetti ovviamente più psicologici o gli aspetti che sono psicologici non sono nel rapporto tra, diciamo, Polizia giudiziaria e la persona informata sui fatti che viene sentita, ma anche forse tra il rapporto tra l'Ufficiale di Polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero che l'ha delegato all'indagine, perché a volte dato che è un lavoro di collaborazione e di interscambio bisogna anche capirsi e per capirsi bisogna aver evidenziati alcuni aspetti nei rapporti interpersonali.

Allora mi limito in questa sede a recitare le norme di riferimento e a fare qualche considerazione conclusiva.

Abbiamo detto differenza tra l'attività d'iniziativa e l'attività delegata dal Pubblico Ministero e facciamo delle distinzioni quando si tratta di sentire le persone informate sui fatti e quando si tratta di sentire gli indagati.

Chiaramente per quanto riguarda la Polizia giudiziaria, questa non ha nessun compito nella fase del processo, se non quello eventualmente di essere sentita come testimone. Però,

come detto, tutto ciò che riguarda voi, riguarda la fase delle indagini preliminari e quindi noi sentiamo nella fase delle indagini (non potendoli chiamare testimoni), perché dobbiamo utilizzare i nomi che troviamo sui codici, persone informate sui fatti ovvero sentiamo persone sottoposte alle indagini.

Come attività di iniziativa, limitiamoci alle persone informate sui fatti, voi sapete che c'è l'art. 351 del c.p.p. che consente alla Polizia giudiziaria l'iniziativa prima dell'intervento del Pubblico Ministero di sentire se è necessario persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

La stessa attività può essere fatta su delega del Pubblico Ministero, voi sapete che il Pubblico Ministero come dice l'art. 370 del c.p.p. può delegare alla Polizia giudiziaria ogni attività che può fare in proprio, come il Pubblico Ministero ha una serie di possibilità di raccogliere le prove che può fare in proprio o delegando la Polizia giudiziaria, tranne un unico caso che è quello dell'interrogatorio dell'indagato che è privo della libertà personale, in quel caso solo il Pubblico Ministero lo può interrogare. Ciò significa dal punto di vista formale che l'Ufficiale di Polizia giudiziaria delegato ad assumere informazioni dalle persone informate sui fatti agisce come se fosse in quel momento il Pubblico Ministero, nel senso che utilizza appieno questa delega.

Ma dal punto di vista come dire più concreto, meno tecnico giuridico non c'è una differenza tra sommarie informazioni raccolte dalla Polizia giudiziaria di iniziativa e quelle raccolte su delega del Pubblico Ministero, in sostanza si fa la stessa cosa, se non mettere nel verbale la dicitura giusta.

Soprattutto si fa la stessa cosa quando andiamo sul piano più strettamente pratico e in fin dei conti si tratterà di fare delle domande alla persona che ha conoscenza dei fatti e verbalizzare correttamente queste domande. Qui ci sono una serie di passaggi che possono trovare una complicazione tra le due figure, quella di iniziativa e quella delegata del Pubblico Ministero non tanto per il compimento dell'atto in sé, ma per rispondere alla domanda: -Che cosa vuole il Pubblico Ministero da me ufficiale di Polizia giudiziaria? Vuole che io faccia un esame completo? Vuole che io lo senta soltanto su un episodio, ho i limiti che il Pubblico Ministero mi ha dato, sono molto stretti o posso anche allargarmi? Posso fare anche delle domande che mi vengono in mente in quel momento?

Allora è ovvio che in linea di massima dato che nessuno di voi, e ci mancherebbe, è una bambola meccanica che si dà una corda e parte, la persona che viene delegata agisce con la sua intelligenza o con obiettivi che deve conoscere, è chiaro che può capitare che il Pubblico Ministero deleghi ad un Ufficiale di Polizia giudiziaria di sentire una persona perché gli interessa una sola circostanza, sa che la persona in questione è testimone oculare di una rapina e vuole soltanto sapere di che colore era la macchina che è fuggita con a bordo i rapinatori, non gli interessa sapere altre cose di contorno, ed è anche accettabile che all'Ufficiale di Polizia giudiziaria gli si chieda: -Senti il tizio e fatti dire di che colore era la macchina.

Però è anche vero che se l'Ufficiale di Polizia giudiziaria in quel momento si accorge che la persona interrogata ha qualcos'altro da dire non è che si ferma lì e dice: -"beh non è che io possa fare nessun'altra domanda e allora mi fermo qui e aspetto istruzioni dal Pubblico Ministero", ma bensì è ovvio che è assolutamente lecito che possa interpretare di propria iniziativa ciò che il Pubblico Ministero gli chiede, fermo restando che c'è sempre la possibilità di comunicare con il Pubblico Ministero che fa la delega.

È anche vero che, questo è un suggerimento che do a me stesso e ai miei colleghi, quando si fanno le deleghe per sentire le persone informate sui fatti è bene che la persona che riceve la delega sia a conoscenza dell'indagine nel suo complesso o per lo meno abbia conoscenza

dell'obiettivo, perché se non sa per quale reato stiamo procedendo, quali elementi sono stati raccolti nel frattempo e così via, è molto difficile che possa fare, se non in maniera molto sterile, ascoltare la persona informata sui fatti, a costo di ammazzarci e ammazzarvi di fotocopie e di atti del procedimento che vanno e vengono in maniera tale che chi sente una persona sappia sin dall'inizio un po' qual è lo stato delle indagini in maniera tale che possa stare bene...

Non è molto diverso dal punto di vista normativo il discorso dell'arrivo all'interrogatorio della persona indagata con però delle differenze, perché mentre il Pubblico Ministero sente la persona sottoposta alle indagini soltanto in una forma che è quello dell'interrogatorio che fa personalmente oppure che può delegare alla Polizia giudiziaria, esattamente come tutti gli altri, tranne quell'eccezione che vi ho già detto, ossia delle persone che sono sottoposte a misure restrittive di libertà personale che possono essere sentite solo dal Pubblico Ministero e non dall'Ufficiale di Polizia giudiziaria.

La Polizia giudiziaria però può sentire la persona indagata di iniziativa in tre modi diversi che sono quelli descritti all'art. 350 del c.p.p. I primi quattro commi dell'art. 350 descrivono quello che è il vero e proprio interrogatorio, cioè prima dell'intervento del Pubblico Ministero la persona che, evidentemente è già sottoposta alle indagini e nei suoi confronti c'è una notizia di reato, può essere sentita alla presenza del difensore obbligatorio, di iniziativa di Polizia giudiziaria ed è sostanzialmente un vero interrogatorio perché si rispettano le forme previste per l'interrogatorio che sono quelle descritte dall'art 64 del c.p.p.

Ma la Polizia giudiziaria, dice sempre l'art. 350 del c.p.p., ha altre due possibilità di sentire la persona sottoposta alle indagini: una è quella prevista ai commi 5 e 6 dell'art. 350 c.p.p. che dice che la Polizia giudiziaria può raccogliere le informazioni date dall'indagato, ma di queste informazioni non si fa verbale perché di queste informazioni non si ha nessun tipo di utilizzo dal processo. Perché il c.p.p. mette questa norma, per questioni di Ordine pratico di attivazione dell'indagine, perché è ovvio che se si intervenisse in un posto, c'è la persona indagata e voi sapete che nasconde delle armi, sostanze stupefacenti, o chissà cos'altro, e gli dite:- "senta, noi sappiamo questo, se vuoi collabora e dici subito dove possiamo trovare queste cose", la persona dice :-"và bene vi porto sul posto e tanti saluti", dà alla Polizia giudiziaria la possibilità di dialogare con quella persona sottoposta alle indagini, anche se questo dialogo non ha traccia nella gestione del processo, ma che comunque serve per mandare avanti le indagini.

L'altro e ultimo modo di sentire la persona indagata è quello delle dichiarazioni spontanee indicate sempre dall'art. 350 c.p.p., questo è un modo intermedio, e la persona indagata può spontaneamente fare dichiarazioni che vengono verbalizzate, queste dichiarazioni hanno un piccolo utilizzo nel processo perché possono essere utilizzate quando ci sarà il processo per contestarle alla persona che imputata se dice cose diverse. Chiaramente le dichiarazioni spontanee devono essere spontanee davvero, perché non sono spontanee quelle, lasciamo perdere mezzi di costrizione fisica o psicologica più o meno leciti, ma non sono nemmeno spontanei quelle nel cui verbale ci sono domande e risposta, perché già il fatto di fare una domanda significa che quella dichiarazione non è spontanea. Le dichiarazioni spontanee sono quelle dove c'è scritto: la persona dichiara spontaneamente, due punti, testo e chiuso verbale e si firma. Questa è una dichiarazione spontanea cioè una trascrizione grafica di ciò che avviene effettivamente, a meno che la domanda non sia una domanda fatta per chiarire qualcosa che non si capisce.

Chiaramente quando si sente che la persona indagata, sia nella forma dell'interrogatorio delegato sia nella forma dell'interrogatorio di iniziativa, si devono rispettare assolutamente

le forme dell'art 64 c.p.p. cioè gli avvisi di legge che sono necessari perché l'interrogatorio non venga dichiarato nullo la contestazione degli elementi di prova che sino a quel momento sono stati raccolti.

Ecco questo è tutto sommato in maniera molto semplice ciò che ci dice il c.p.p. in fin dei conti noi non abbiamo particolari complicazioni dal punto di vista normativo, ma se andiamo a vedere abbiamo dei confini, quelli di evitare ad esempio domande scorrette, domande che ingannano e di far capire alla persona interrogata ciò che gli si chiede, un po' come dire estorcerle maliziosamente una risposta che non è quella che avrebbe voluto darti, ci vuole onestà intellettuale nel momento che si fanno le domande e nel momento in cui si verbalizzano le risposte.

Non è un tema fondamentale di questa ricerca la verbalizzazione, ma questa in realtà è una fase fondamentale del lavoro di raccolta delle dichiarazioni, perché soltanto nell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini è obbligatoria, la registrazione integrale, che si attua come sapete quando in genere si sente un minore. In genere e di regola si fa un verbale che è sempre una mediazione fra quello che la persona dice e l'Ufficiale di Polizia giudiziaria scrive, quindi c'è sempre una sintesi che serve a volte per mettere in buon italiano e in Ordine ciò che a volte viene detto in maniera veloce, bene questo passaggio deve essere un passaggio, come dire, onesto intellettualmente cioè deve essere chiaro, ciò che viene detto sinteticamente corrisponde a ciò che la persona ha detto, cioè non si può far finta che abbia detto una cosa diversa, anche perché poi come dire i nodi vengono al pettine, al di là di quelli che sono i nostri doveri, i nodi vengono al pettine perché poi nel processo abbiamo a volte qualche difficoltà a dire se una persona nel processo dice una cosa diversa perché ci sta dicendo il falso o dice una cosa diversa perché il verbale è andato male nella fase delle indagini, quindi è una difficoltà che va immediatamente risolta. Nel verbale deve essere perciò chiaro che ciò che è scritto corrisponde alla realtà, ve lo dico perché io ho visto una volta un verbale sottoscritto da una persona non vedente, in assenza di una mediazione che potesse in qualche modo leggergli.. e fargli capire le cose, mi è capitato anche una persona sordomuta senza che ci fosse un' interprete...voglio dire che queste cose oltre a violare i nostri doveri servono solo a farci ridere dietro.

Ora io non mi dilungo, perché la parte centrale di questa giornata è la ricerca, ricerca da cui sono emersi anche alcuni problemi, su come la Polizia giudiziaria viene formata, su come a volte ha difficoltà a capirsi con il Pubblico Ministero, quindi come dire ci prendiamo anche noi le nostre critiche. A volte nella fretta è molto difficile comunicare, a volte si parla molto su indagini più importanti, altre volte non ci si vede per altre meno importanti si comunica con due righe (...) Abbiamo fatto un calcolo, Un sostituto Procuratore ha circa 2000 fascicoli nuovi all'anno e quindi se dovessimo dialogare per 2000 fascicoli...Quindi ben vengano le critiche. Anche in caso di mancata comunicazione un lavoro può essere fatto bene, cioè io posso anche non vedere le due righe, ma se l'Ufficiale mi risponde di sua iniziativa, mi approfondisce le indagini sono ben felice. Anche perché io ho ben presente la distinzione dei due ruoli, diceva la Professoressa Patrizia che c'è il problema quando si inizia in un posto di lavoro, non si sa cosa fare magari, si studia il codice di diritto penale a memoria, ma non si è mai interrogato una persona. Devo dire che il nostro tirocinio è abbastanza teorico, quindi nel nostro lavoro si cresce soltanto lavorando, si cresce imparando con la prassi visto che gran parte del nostro tirocinio è teorico e quindi si ha un continuo scambio tra la prassi e le proprie conoscenze teoriche, però siamo facilitati perché le nostre conoscenze teoriche sono regolate dai quei binari stilati da c.p.p. e lì dobbiamo stare e una volta che impariamo nell'attività impariamo anche nello scambio di

informazioni, in questo rapporto di collaborazione che ci dovrebbe essere tra Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria. Vi ringrazio

Presentazione dei risultati della ricerca



Da sinistra Dott. Caria, Prof. Patrizi, Dott.ssa Bussu, Dott. De Gregorio.

Dott. De Gregorio Da 0:00:36 a 0:14:00 (...)

Dott.ssa Bussu

Questa ricerca fa parte di un progetto di internazionalizzazione che appunto coinvolge l'Università di Portsmouth, l'Università di Bergamo e l'Università di Sassari e che riguarda in generale gli strumenti, gli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera.

Noi nello specifico ci siamo occupati delle esigenze formative della Polizia giudiziaria. L'intento ultimo è quello appunto, e questa ne costituisce un' importante occasione, di riuscire a creare dei protocolli operativi e delle linee guida, nell'ambito dalla raccolta delle sommarie informazioni e della gestione dell'interrogatorio delegato. Quindi auspichiamo che questo sia uno dei tanti incontri, con ulteriori possibilità di creare delle tavole rotonde con tutte le Forze dell'Ordine, anche perché rispetto ad altri Stati Europei quello che proprio manca in Italia è una linea guida, che orienti l'operatore in queste due funzioni appena dette e che tuteli comunque anche la persona interrogata.

Dott. De Gregorio.

Fasi preliminari. Sostanzialmente sulle fasi preliminari abbiamo fatto alcuni accenni prima, ci passerò velocissimo. Il dottor Caria ci ha consentito di iniziare a capire prima di incontrare voi quali potevano essere le problematiche che si potevano incontrare, quindi ci ha aiutato a entrare nell'ambito del progetto. Chi di voi ha partecipato ai focus group ricorderà che noi 0:16:03 a 0:16:30 (...)

Pur avendo in mente quali potevano essere i rischi e le risorse potenziali, abbiamo provato, proprio per il dato approccio qualitativo, a non suggerirvi le risposte, che è una cosa che stavate dicendo poteva essere una risorsa. Quindi noi a partire da questa fase preliminare 17.01, 17,37 (...)

Dott.ssa Bussu.

In merito alle informazioni raccolte durante i focus group, ci siamo soffermati su queste due funzioni, come detto prima, su la raccolta di sommarie informazioni e l'interrogatorio delegato nella prospettiva appunto di un miglioramento della loro gestione.

Quindi tra le principali finalità della ricerca: individuare le tecniche personali o informalmente riconosciute e proporre partendo appunto da delle esperienze pratiche dal vostro esperenziale, pensare a delle potenziali soluzioni per i problemi con i quali vi confrontate costantemente, quotidianamente, e quindi partire dalla prassi per poi costruire un metodo condiviso.

Rispetto al metodo del focus group ne abbiamo parlato, dirò solamente che abbiamo effettuato 6 focus group, 3 nel 2007 con Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza e tre nel 2008 sempre con gli stessi corpi; l'idea è poi, nei prossimi mesi, di coinvolgere anche le altre Forze dell'Ordine.

Quindi abbiamo coinvolto i gradi che si occupano specificatamente di queste funzioni, come vediamo l'età dei partecipanti va dai 34 ai 54 anni. E' stata presente solamente una donna, l'Ispettrice Loche che oltretutto si occupa specificatamente, credo anche sia l'unica, di violenze sessuali e di testimonianza dei minori. Ci ha colpito il fatto che ci fosse appunto una buona rappresentanza di persone, rispetto al livello di scolarizzazione, laureati. Abbiamo analizzato questi sei focus group con un software Atlas.ti. Eugenio vuoi dare tu alcune informazioni tecniche al riguardo?

Dottor De Gregorio.

Come avviene il processo di analisi di queste informazioni. Allora vi ricorderete che tutti i focus group erano video registrati, perché il filmato in formato digitale può essere datato. Come funziona, il video in una schermata può essere adattabile di dimensioni, sotto il video compare un 0:21:02 che consente di far andare il video avanti indietro, per ritagliare dei pezzi di relazione che vengono utilizzati dal ricercatore 0:21:25 a 23 58.

Dott.ssa Bussu.

Abbiamo cercato rispetto all'analisi, almeno in merito alla presentazione di oggi, di affrontare le principale aree dimensionali emerse dai focus group: le risorse personali e strumentali della Polizia giudiziaria, individuali, le procedure per la gestione

dell'interrogatorio delegato e per la raccolta di sommarie informazioni, le procedure operative che effettivamente vengono utilizzate, le problematiche lavorative che dovete sempre affrontare, le proposte e le soluzioni appunto migliorative, e poi su un altro versante, le difficoltà e le problematiche in merito alla testimonianza, alla vostra testimonianza durante il processo, infine le modalità che generalmente vi formate e le esigenze formative emerse.

Che cosa è emerso? In merito sia alla gestione dell'interrogatorio delegato, che alla raccolta di sommarie informazioni, abbiamo cercato appunto di capire come effettivamente operate per assumere le informazioni. Generalmente si adotta una modalità molto accogliente con la persona che deve essere interrogata, infatti moltissimi hanno utilizzato il riferimento al "codice" "creare una relazione di intimità e fiducia", questo perché molto spesso la persona che avete di fronte probabilmente è ansiosa, e non stiamo parlando solo del sospettato - indagato, ma anche del semplice testimone diretto, e quindi si adotta una modalità accogliente cercando generalmente di partire con domande generative, esplorative che possano poi, una sorta di "domande a imbuto", mettere a punto a suo agio la persona, riuscire a farla focalizzare a guidarla rispetto alla definizione del reato e alle informazioni necessarie per ricostruire l'evento criminoso.

C'è stata, al riguardo, una netta distinzione nella gestione però dell'interrogatorio delegato rispetto alla raccolta di sommarie informazioni perché se nella raccolta di sommarie informazioni generalmente, appunto la gestione è molto libera, non vi sono domande preconfezionate, suggerite o appunto delegate dal Magistrato, la raccolta di sommarie informazioni può essere gestita, autonomamente dalla Polizia giudiziaria e quindi la PG può fare le domande che ritiene più opportune seguendo anche il filo narrativo della persona interrogata.

Un altro aspetto in merito alle problematiche della raccolta di sommarie informazioni riguarda il fatto che molto spesso le persone e i testimoni tendono a ritrattare la "testimonianza" data alla Polizia giudiziaria durante la verbalizzazione. Questo è un problema perché con la ritrattazione, il verbale firmato non ha nessuna valenza in fase dibattimentale e rende vani gli sforzi della Polizia giudiziaria.

Quindi viene suggerita come proposta risolutiva quella di affiancare il "testimone chiave" e quindi di sostenerlo durante le fasi processuali convincendolo dell'utilità della sua testimonianza e dell'importanza della non ritrattazione anche a costo di eventuali ritorsioni.

Un altro aspetto problematico, rispetto alla raccolta della testimonianza, è legato alla testimonianza dei minori; abbiamo constatato che pochissimi se ne occupano, e comunque la maggior parte ha delle difficoltà emotive nell'occuparsi della testimonianza dei minori oppure di particolari reati come la violenza sessuale.

Una piccola differenziazione è importante precisarla, se nella testimonianza dei minori ci sono dei protocolli operativi e si adottano delle misure a tutela del minore standardizzate, per esempio esiste l'audizione protetta, e viene utilizzata la step wise interview, un'intervista graduale, con determinati strumenti di garanzia per il minore ascoltato, ovviamente ciò non avviene nell'ambito della testimonianza degli adulti.

È in merito proprio alla ricerca solamente un'ispettrice, lo stavo dicendo appunto prima, si occupa di questi specifici casi.

Come potete vedere dalle diapositive, o meglio come potete intuire, visto che non si leggono bene, questi sono degli esempi di network, cioè quello che emerge dal software Atlas.ti.

Abbiamo cercato di accorpate, di mettere in evidenza, catalogare le diverse procedure e modalità operative adottate. Alcuni di questi aspetti ve li ho già evidenziati: difficoltà nella gestione testimonianza dei minori e strategie tecniche per gestire in maniera adeguata ed efficace queste due funzioni.

Dott.ssa Bussu.

Fra le risorse personali maggiormente emerse abbiamo “il buonsenso”, “la capacità di avere pazienza”, di “entrare in empatia” con l’altra persona, “l’ascolto attivo”, “la capacità di intuizione” e di “essere strategici”, tutte risorse che dipendono moltissimo dalle capacità personali e anche dall’esperienza di chi sta sul campo, che però possono essere delle “capacità allenabili”, e quindi cogliere queste risorse potrebbe essere un valore aggiunto per poi pensare a come utilizzarle nell’ottica delle linee guida.

Ci sono poi le “risorse strumentali”: le intercettazioni ambientali, per esempio è molto importante il “confronto con i colleghi”, per esempio riconoscere le competenze altrui, anche non solo all’interno del proprio corpo delle Forze dell’Ordine, ma anche all’interno di altri corpi e quindi questa è assolutamente una risorsa necessaria al proseguo delle indagini e alla risoluzione dei casi.

Dottor De Gregorio

Si è parlato dell’intuizione come risorsa, allora se io chiedessi ai presenti cosa intendete per intuizione, verrebbero fuori delle affermazioni diverse, perché qualcuno ha una sua modalità di intuire delle cose e non si è mai confrontato con gli altri, su come questa intuizione la definisce e così via, dal punto di vista psicologico l’intuizione è una particolare capacità di utilizzare 0:32:39 (...) non è un sesto senso, è la capacità di utilizzare componenti implicite che la persona ha acquisito 32. 50 36. 3. (...)

Dott.ssa Bussu.

Per quanto riguarda gli altri aspetti problematici, sicuramente fra i rischi, in merito all’assunzione di informazioni, ci sono la manipolazione e la suggestione del testimone, più o meno consapevole, nel senso che a volte volutamente può succedere di gestire l’interrogatorio delegato e la raccolta di sommarie informazioni in modo tale che quasi si guidi il testimone, altre volte involontariamente si fanno delle domande che possono essere manipolative, e quindi una delle esigenze emerse al riguardo è: “Come tutelarsi?”, “Come automonitorarsi?”, “Come verificare se effettivamente si stanno ponendo delle domande corrette e adeguate?”

Un altro aspetto da mettere in evidenza che poi ha anche citato il Dottor Caria consiste nell’interpretazione erronea, nel senso che molto spesso nel momento in cui viene verbalizzata la testimonianza c’è il rischio di dare un’interpretazione distorta di quello che effettivamente il testimone voleva comunicare, e quindi anche qui è emersa l’esigenza di capire come fare. Per esempio adottare un modello, dei criteri comuni in modo tale che questa interpretazione erronea sia più circoscrivibile e contenibile.

Si sono poi messi in evidenza alcuni diritti dell’indagato che possono essere un problema per l’attività lavorativa della Polizia Giudiziaria; per es. molti si sono lamentati del fatto che l’interrogatorio delegato, generalmente secondo i partecipanti al 90%, finisce in un

tempo molto breve perché l'indagato si avvale della facoltà di non rispondere e quindi diciamo l'importanza della tecnica di gestione dell'intervista sarebbe più utile durante la raccolta di sommarie informazioni.

Un altro aspetto vissuto come problematico dalla Polizia giudiziaria riguarda il dover comunicare le prove che fino al quel momento ha acquisito, aspetto che può pregiudicare l'andamento dell'interrogatorio e il proseguimento delle indagini.

Molto spesso i testimoni tendono a ritrattare quello che avevano dichiarato durante la raccolta di sommarie informazioni, interrogatorio delegato perché non si sentono adeguatamente protetti dal sistema giudiziario e quindi diciamo sono state fatte delle proposte di riflessione dalla Polizia giudiziaria in merito a questo. Come poter garantire al testimone che se testimonierà verrà assolutamente tutelato? E di qui anche la correlata paura della percezione negativa delle persone nel chiedere l'assistenza, la tutela della Polizia giudiziaria.

Infine problematiche riguardanti l'attività lavorativa e l'organizzazione in genere: per esempio il doversi occupare di attività burocratiche toglie tempo alle indagini, come fare le notifiche, chiedere autorizzazioni e quindi alcuni intervistati hanno proposto, al fine di velocizzare delle procedure, di delegare ad altre persone specifiche queste incombenze.

Il non potersi confrontare costantemente con il Pubblico Ministero è un aspetto considerato particolarmente rilevante, con conseguenze nell'ambito lavorativo. Molto spesso, se la Polizia giudiziaria non è in Procura, diciamo la comunicazione diventa epistolare, nel senso che molto spesso vengono delegate le domande o comunque le funzioni solamente per iscritto. Comunque non c'è un vero confronto in merito al caso che si sta indagando.

Poi ovviamente lavorare con dei budget limitati comporta che comunque sia necessario risolvere un caso in tempi brevissimi, molto circoscritti perché comunque non vi è un numero di persone adeguate che se ne possono occupare, vi dovete occupare di tantissimi casi tutti nello stesso momento. Il dover fare un numero di casi obbligatori l'anno comporta la fretta di voler concludere un caso.

Aspetto che ci riguarda proprio in questa giornata: l'importanza, ma allo stesso tempo la difficoltà di un lavoro interforze, quindi la necessità di riuscire a trovare delle modalità per lavorare assieme. In tal senso si sottolinea l'utilità di trovare dei contesti, delle situazioni "controllate" in cui appunto si possa ripercorrere la propria esperienza lavorativa, le modalità operative e le difficoltà lavorative, confrontandosi.

Per esempio il focus group è stato percepito come uno strumento di condivisione e confronto delle procedure adottate all'interno dello stesso corpo. Diversi partecipanti avevano un'interpretazione diversa della stessa norma e avevano delle "modalità di azione" differenti, specifici e individualizzati, nonostante fossero dello stesso corpo delle Forze dell'Ordine.

In merito invece alla testimonianza della Polizia giudiziaria gli aspetti più problematici riguardano essenzialmente il fatto che vi possa capitare di testimoniare su casi di cui vi siete occupati marginalmente, comunque non avete seguito tutte le fasi, e casi datati quindi avvenuti anche dieci anni prima. Molto spesso non si ha il tempo di riguardare il verbale o di confrontarsi con i colleghi su come effettivamente si era evoluta la "situazione" "il caso"; si rischia pertanto di riportare le informazioni diverse durante il processo, differente da quella contenuta nei verbali, aspetto che può far "mettere in discussione" la veridicità della vostra testimonianza.

Come ci si prepara generalmente alla testimonianza? Molti di voi hanno detto che se hanno l'opportunità e il tempo, rileggono i verbali scritti, cercano di rivivere e ricostruire

mentalmente l'evento e le azioni che hanno intrapreso. Se hanno dei dubbi si confrontano con i colleghi sulla versione da testimoniare, perché molto spesso c'è una versione anche discordante. Qualcuno invece sostiene che in ogni caso "afferma con sincerità di non ricordare", però con la consapevolezza che questo può condizionare negativamente la percezione del Giudice. E poi alcuni hanno affermato che per alcuni reati, per esempio dove è prevista la richiesta di tabulati telefonici, non dovrebbe essere obbligatoria la testimonianza, perché si conosce a priori la durata temporale e la data di quando è avvenuto, quindi la testimonianza non è poi così rilevante.

Come ci si forma a parte la scuola militare? Ci sono dei corsi di specializzazione anche se non specificatamente in tutti i Corpi, in tutte le Forze dell'Ordine. Generalmente la formazione è anche un momento individualizzato e si basa molto sulla consapevolezza e il senso di responsabilità personale, infatti molti fanno uno studio individuale, cercano di utilizzare dei memorandum, oppure vanno a vedere casi di cui si sono occupati altre persone. C'è sempre l'approfondimento della norma e dei continui aggiornamenti e soprattutto il confronto e il "muto aiuto" tra i colleghi, anche di reparti non per forza locali.

Molti di voi hanno avuto una carriera in mobilità, nel senso che hanno avuto la possibilità di stare in diversi comandi, quindi di creare delle network, delle relazioni utili ai fini della vostra attività lavorativa.

Sicuramente la modalità di apprendimento più funzionale, o comunque quella più operativa, è sempre l'affiancamento. Per imparare a gestire l'interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni generalmente la Polizia giudiziaria viene affiancata da un "anziano", in genere una persona con una grandissima esperienza, che ha quindi più anni di servizio. Il periodo di mentoring risulta però molto circoscritto, nel senso che dopo due /tre volte che si viene affiancati, bisogna lavorare operativamente da soli, anche se non ci sente pronti, con i rischi che ne conseguono.

In merito alle esigenze formative, sicuramente è stata messa in evidenza l'acquisizione di tecniche per entrare più efficacemente in relazione con la persona, quindi qui entrano proprio in gioco la psicologia giuridica e la psicologia della comunicazione. E' risultato infatti importante interpretare e capire la persona che abbiamo di fronte e quindi le "modalità comportamentali" ai fini di una buona lettura della testimonianza. Riuscire a capire il profilo di chi abbiamo di fronte ci aiuta anche nell'adottare tecniche diverse a seconda sia della tipologia che del profilo della persona, in quel momento sentita, che anche della tipologia di reato.

Creare un momento di collaborazione costante con il Pubblico Ministero, e qui richiamiamo l'attenzione del Dottor Caria, che in questo caso è "testimone diretto", perché è molto importante per la Polizia Giudiziaria avere dei corsi di aggiornamento, dei momenti di formazione e di confronto. Molti di voi sono curiosi di sapere come un Pubblico Ministero gestisce un interrogatorio, per vedere se effettivamente ci sono delle tecniche o delle modalità assolutamente diverse oppure delle opportunità di apprendimento nuove.

Un altro aspetto interessante emerso riguarda l'utilità di poter partecipare a dei corsi sulle tecniche di comunicazione verbale non verbale e tutto quello che riguarda la paralinguistica, sapendo però che non ci si deve basare soltanto su queste, ma possono essere uno strumento utile in più per rapportarsi con la persona.

Che cosa vogliamo fare in una prossima fase? Vogliamo coinvolgere il Corpo forestale, la Polizia municipale, la Polizia penitenziaria e i Vigili del fuoco per realizzare con loro nuovi focus group, vedere come loro effettivamente operano sul campo, e quali sono effettivamente le loro esigenze formative, quindi ampliare la ricerca. Infine vogliamo

coinvolgere, come stava dicendo prima il Dottor De Gregorio, Pubblici Ministeri e Avvocati facendo delle interviste focalizzate. Creare poi delle tavole rotonde su delle linee guida dei modelli operativi.

Conclusioni e implicazioni... Qui rilanciamo un po' a voi ... per poter far scaturire un dibattito. E' emersa l'importanza delle linee guida e del confrontarsi su modalità operative. Quali effetti positivi dal punto di vista operativo, rispetto alla vostra attività lavorativa, ci potrebbero essere nel creare delle linee guida standardizzate e anche dei modelli operativi quindi a tutela sia dell'interrogante che dell'interrogato? Come le vostre risorse, le vostre competenze, la vostra esperienza può essere estesa, può diventare uno strumento operativo utile anche per i novizi, per chi appunto inizia questa carriera, al fine di un apprendimento più veloce, e di un miglioramento dell'attività lavorativa e al fine di ottenere dei risultati per il vostro Corpo, in cui appunto siete inseriti.

Volevo dire un'ultima cosa, da ricercatore è molto gratificante il momento della restituzione, perché difficilmente nell'attività di ricerca si crea questa possibilità, questa opportunità di condividere con i partecipanti alla ricerca e le persone interessate al fenomeno studiato. Qui con noi sono presenti anche alcuni dei partecipanti ai focus group che ci hanno guidato in questo percorso di ricerca, che è stato al momento stesso l'occasione e l'opportunità per riflettere sulla realizzazione di percorsi formativi che rispondano alle concrete esigenze formative.

Voglio chiedere se qualcuno dei partecipanti, o anche le altre persone che sono qui presenti, vuole condividere con noi la sua opinione in merito al proseguo di questa attività di ricerca e alle prime tappe concluse, o magari darci delle indicazioni su come proseguire, migliorare la nostra attività di ricerca. Veramente vi saremo grati.

Io ho concluso, anche perché l'ora è tarda ed è importante lasciare spazio a chi vorrà intervenire. Ringraziamo tutte le Forze dell'Ordine che hanno partecipato e anche chi sarà disponibile a collaborare con noi per le prossime attività di ricerca e formazione. Grazie!

Intervento dal pubblico

0:51:56 a 0:52:28 (...)

Nella testimonianza del minore l'intervista cognitiva precede sempre l'audizione protetta? E nel caso in cui questa venga fatta nell'aspetto pratico si tiene conto di determinati aspetti psicologici legati al minore? E nel caso in cui abbia una certa rilevanza questo che fini ha rispetto alla testimonianza? Si può fare, non si può fare. ...

Dottor De Gregorio

L'intervista cognitiva è una modalità di fare domande. Insomma bisogna essere il più possibile sicuri che le informazioni date dal minore non vengano suggerite (...).

Se al bambino viene fatta una domanda da una persona che si presenta, anche fisicamente, come me, può indurre un tipo di risposta, se viene posta da una persona come Anna Bussu può indurre un altro tipo di risposta. Ovviamente le tecniche dell'intervista cognitiva che sono state proposte, in anni di ricerca da un gruppo americano, prevede una serie di fatti per cui quello (...) viene chiesto in maniera sempre diversa, in modo che il nucleo fondamentale delle risposte venga il meno possibile deformato.

Praticamente l'intervista cognitiva può entrare nell'audizione protetta, può starci dentro, fa parte quindi di un sistema protettivo che viene controllato. Non può essere condotta da chiunque, per quanto abili, devono rientrare in una formazione specifica, molto spesso questa formazione riguarda personale femminile, le donne, che hanno una maggiore progressione ad incontrare il bambino.

Dott. Caria.

Vi dico quello che succede di solito quando avviene l'audizione del minore a seguito dell'incidente probatorio. Di regola il Giudice delle indagini preliminari (GIP) non interroga direttamente il minore, ma lo interroga tramite un ausiliario tecnico che è uno psicologo, quindi un esperto.

Di regola le parti, Giudice compreso, stanno dietro uno specchio, insomma controllano quello che succede nella stanza tramite uno specchio, in alcuni casi invece il Giudice sta con il minore e con lo psicologo e le parti stanno dietro lo specchio.

L'esperto che viene utilizzato come strumento da parte del Giudice per fare le domande al minore, in genere ha un colloquio preliminare, o più colloqui preliminari con il minore, con una regola, in questi colloqui non parla mai dei fatti su cui il minore deve essere interrogato. Il colloquio serve per conoscere il minore, per capire che cosa "gli passa per la testa" e per mettersi nelle condizioni di ottenere da lui delle risposte genuine, ossia ottenere che queste risposte siano indotte dalle domande che gli vengono fatte dall'adulto, perché in molti casi, molti bambini tendono a compiacere l'adulto, e per questo motivo per accontentarlo dicono di sì anche se è no, quindi bisogna stare molto attenti.

Questo è ciò che avviene nell'incidente probatorio, capita spesso che la prima audizione del minore non avviene nell'incidente probatorio, e questo è il motivo per cui per le indagini (...), poiché se una notizia è valida non abbiamo le esigenze di andare oltre. Quindi l'audizione protetta viene delegata alla Polizia giudiziaria, e a volte la fa da sola a volte può essere affiancato con videoregistrazione complete e così via.

Bisogna stare molto attenti perché viene spontaneo, anche per tranquillizzare il minore prima dire qualcosa per metterlo a suo agio e va benissimo, però l'unica cosa che vale sono le dichiarazioni rese normalmente sotto audizione protetta.

A me è capitato una volta che in un' audizione di questo tipo chi interrogava ha detto di no, e come è andato questo episodio, nell'audizione il minore (...) evidentemente c'era stato prima un pre-colloquio.

Allora è chiaro che noi sappiamo bene che stiamo parlando di persone, non è che il minore lo portiamo "imbustato" e normale che ci sia un minimo di contatto, però bisogna stare molto attenti, perché potete immaginare cosa avranno combinato i difensori, allora avranno detto "il minore è stato indotto".

Allora bisogna stare molto attenti, anche perché lo scopo, con il contatto dei minori, è quello di assoluta genuinità di ciò che dicono.

Quindi una pre-intervista può servire soltanto per capire come è il bambino, perché il bambino non si trovi davanti un estraneo, ma possa parlare con uno di cui abbia fiducia, che abbia fatto due chiacchiere prima e abbia giocato con lui.

Domanda di un rappresentante della Guardia di Finanza.

Volevo chiedere alla dottoressa Bussu, questa ricerca che è stata fatta adesso che fine fa? Come pensate di usare questi risultati?

Dott.ssa Bussu

Nell'immediato l'idea è quella, in una fase iniziale, di continuare a gestire dei focus group anche con le altre Forze dell'Ordine e di continuare ad esplorare la gestione dell'interrogatorio e la raccolta di sommarie informazioni. E' prevista una divulgazione dei risultati della ricerca...

Rappresentante della Guardia di Finanza

....Si però le problematiche emerse non solo locali...bisognerebbe fare proposte al Ministero...

Prof. Patrizi

Vorrei dire alcune cose io. Noi ci abbiamo messo tutto l'impegno, voi ci state mettendo tutto l'impegno, continuiamo a vederci e poi si continua. Questa è una domanda pertinente che però deve confrontarsi con quello che è possibile fare, è in nostro poter fare.

Apro rapidamente questa parentesi, io posso lavorare benissimo con i miei studenti in un certo modo facendo formazione didattica con certe metodologie, ma se questo poi non diventa oggetto di riflessione, io continuo a chiedere di aumentare le ore di didattica, anche se io penso che la didattica vera si faccia in un altro modo e allora a che serve? E invece serve, perché secondo me ci sono vari livelli, e a ciascun livello noi abbiamo più o meno il potere di decidere su la realtà che ci riguarda, bisogna capire qual' è il nostro potere e quali sono i passaggi per poter arrivare al livello più alto (...) Allora a questo livello, a mio avviso noi dobbiamo continuare in questa direzione di riuscire a rafforzarci sotto il profilo delle cose che funzionano, su cui dobbiamo ancora approfondire, rafforzare le proprie competenze, rafforzare le modalità anche locali sul lavoro per condividere poi anche con altre Forze, ci si rafforza e ci si aiuta, ma per fare questo dobbiamo appunto stendere un qualcosa di condiviso.

Prima si parlava di ricerca naturalistica quindi di raccolta a livello locale, e certo è fondamentale perché è questo livello che ha prodotto e che ha individuato difficoltà, ma non è rimasto a livello locale. Ma di quello che è stato fatto qui in termini di metodologia per arrivare all'esigenza formativa ascoltando i diretti interessati è stata data notizia. Due anni fa nel congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Psicologia abbiamo proposto all'interno di un simposio, agli psicologi che avevano organizzato l'evento, questo tipo di lavoro con alcune considerazioni e riflessioni, adesso a Bari abbiamo confrontato e condiviso le nostre analisi, con dei colleghi che studiano queste metodologie, quali sono le opportunità e le risorse, a che cosa può portare. Lo abbiamo fatto al Congresso Nazionale di Psicologia giuridica quindi l'importanza di coinvolgere i diretti interessati, di sapere da loro quali sono le difficoltà, di ritradurre in possibilità di cambiamento, sta circolando questo, sta circolando perché anche altri stanno lavorando su questo.

Ma lei con la sua domanda chiede di più, è importantissimo quello che lei chiede, quello che lei chiede è essenziale e fondamentale, è talmente importante quello che sta dicendo che non può diventare un ostacolo a qualcosa che noi stiamo costruendo insieme, ma deve diventare l'obiettivo.

Risposta G. d. F.:

...ma non è quello che volevo dire

Prof. Patrizi

Lo so, lo so ma il rischio è quello. Io ho parlato prima di formazione fatta con la Polizia Penitenziaria, riprendo questo esempio non c'è stata aula di Polizia Penitenziaria dove io sono stata a fare formazione, ma non c'è stata aula di educatori, di assistenti sociali, di psicologi, non c'è stata aula di lezioni universitarie fatte nella loro realtà quotidiana in cui non si sia detto a un certo punto:- Si va molto bene quello che noi ci stiamo dicendo, ma poi io mi ritrovo così, allora va molto bene lavorare in questo modo, ma poi io mi ritrovo che nel contesto universitario io devo fare quattro insegnamenti, Eugenio non si sa se riuscirà a guadagnare per quanto lavora, Anna Bussu si sta costruendo per.. e allora io mi arrabbio, qui stiamo lavorando come cani e non ci sono posti per i ricercatori, i ricercatori vanno in Inghilterra che bello, come sarò felice se Eugenio e Anna se ne andranno in Inghilterra, io sono stata fortunata tutto sommato nell'organico ci sto.

Allora cosa voglio dire...volevo confermare che lei stava dicendo esattamente queste cose, e non c'è stata aula di Polizia Penitenziaria in cui non abbia sentito i turni stressanti perché le unità sono poche e perché il carcere tiene a certe cose... posso continuare all'infinito; nel senso che in ogni contesto in cui le persone lavorano intensamente tanto quanto state lavorando voi e noi in questo momento, vorremmo dei risultati ed è importante tener presente questo, ma come dicevo prima, e lo ribadisco che questo obiettivo rilevante non diventi un ostacolo per quello che stiamo facendo, ma che, attraverso quello che stiamo facendo, venga perseguito.

Allora c'è un livello, non so se lei ha partecipato ai focus group, è quello! Cioè questo livello è già un passaggio superiore, già si comincia a sentire di più, già forse se vogliamo mettere della documentazione, ma ovviamente insieme non mi permetterei mai io di mettere da sola; noi togliamo dai focus group cose che (...) Il Centro Studi Urbani ..il Rettore... i vostri capi... voi vi siete confrontati, avete condiviso delle cose. Continueremo il programma di ricerca, forse ci sarà un momento e ci dovrà essere o vari momenti, voi sapete quali sono i canali in cui attraverso quello che è stato fatto ci siano delle comunicazioni.

Partiamo dalla parte più semplice, siamo ancora a livello locale, quali problematiche, scarsa collaborazione, non continuo rapporto o cattivo rapporto con il Pubblico Ministero, ma abbiamo qui lui, con lui si ragiona in un certo modo, magari con qualcun altro no, magari possiamo pensarlo, voi potete proporre anche di fare un incontro, ma non la protesta. Lo so che lei non sta dicendo questo, ma a me piace esagerare per vedere cosa può succedere ...se non individuiamo i luoghi e gli strumenti adatti... potrebbe essere rischioso.

Allora che tipo di incontro potremo sollecitare all'Università, perché magari se è l'Università che la propone, no il Pubblico Ministero ha qualcun altro, a come si potrebbe

pensare a questa ricerca, contribuire alla ricerca scientifica, come si potrebbe, non dico standardizzare, ma individuare alcuni criteri di base, principi per contatti costanti tra la Polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero.

Poi andiamo ancora oltre perché le fasi vanno comunicate al Ministero, ma sappiamo che devono passare attraverso le varie gerarchie. Questo va benissimo, ma deve trovare degli strumenti e delle strategie adeguate altrimenti rischiamo...

Abbiamo appena parlato dell'intervista cognitiva. Se uno psicologo di buona volontà vuole arrivare alla verità, ad esempio fa un gran pasticcio come è successo alcune volte, mi dice io ci sto parlando, ma intanto cerco di capire qualche cosa al di fuori dell'audizione protetta ad esempio, è non ha fatto un buon servizio pur volendolo fare, perché non ha individuato il luogo adatto, e come diceva il Dottor Caria, quello psicologo che è veramente in gamba, sa che non bisogna, che certi strumenti che ci sono a garanzia del minore, a tutela, a garanzia dell'indagato, a garanzia delle procedure di giustizia... Seguire tutto questo è importante questo lo sappiamo perché fa parte del nostro lavoro, anche le sedi adeguate, in un livello politico come dire, ma è altro.

Io che mi occupo di sicurezza, di prevenzione di tematiche relative alla devianza e alla criminalità, cerco di fare le cose a seconda del livello. Se io produco un libro che è il mio mestiere, credo che sto contribuendo anche ad una certa politica sulla sicurezza, se scrivo direttamente al Ministro devo trovare..., questo vi stiamo chiedendo di fare, vi stiamo chiedendo questo, individuiamolo insieme.

Risposta Guardia di Finanza

Questa ricerca che per me è stata molto intelligente ecc, se la fate voi singolarmente nessuno si fa sentire, se invece voi cercate di coinvolgere chiunque e fate un lavoro di gruppo (...) le problematiche sono queste....

Prof. Patrizi

Riprendo i tre punti che ho appena citato: progetto di internazionalizzazione, la ricerca fatta qui fa parte di quel progetto che abbiamo citato in apertura, Università di Sassari, di Bergamo e di Portsmouth; secondo punto citato, vi ho appena detto che, certo non scendendo in certi dettagli, abbiamo presentato la nostra ricerca a due occasioni rilevanti a livello nazionale, il Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Psicologia, Sezione di Psicologia sociale, con studiosi e docenti di altre sedi che si occupavano di queste tematiche, c'era Anna Boldri con l'Università di Napoli, Daniela Pajardi Università di Urbino e c'erano ovviamente nel pubblico altri colleghi. A Bari recentemente primo convegno di Psicologia giuridica Italiana.

Quindi lo stiamo facendo questo. Questa è un'opera capillare che lei mi sta chiedendo e io credo che stiamo cercando di farlo. Su questo volevo rassicurarla perché credo che ci sia anche un passaggio successivo, che sta nella sua mente e che un po' sta nella mente di ciascun professionista che lavorando seriamente vorrebbe delle condizioni migliori. Sappiamo che ci sono tanti piccoli passi, se no rischiamo di cadere, provare con le intuizioni e costruire le occasioni, io la intendo in questo modo.

Altro intervento dal pubblico

Io mi associo un po'... bisogna cercare quelle situazioni per venire sempre più vicino possibile alla soluzione e confrontandosi sulle tematiche (...).

Mi chiedo ma è stata scelta apposta l'immagine sulle diapositive che raffigura una squadra?

Dott. De Gregorio

La figura dei giocatori diciamo che richiama un altro concetto, che quando siamo convinti che riusciamo a raggiungere un altro obiettivo.

Altro intervento dal pubblico

A me richiamava l'importanza di collaborare..

Dott. De Gregorio

Tutti i giocatori, al di là della maglia, alcuni si vedono e altri no, stanno festeggiando per un obiettivo raggiunto.

Prof. Patrizi

Ciò richiama un altro concetto... in letteratura... "autoefficacia collettiva", che quando siamo convinti di avere le capacità per poter raggiungere l'obiettivo mediante l'altro però non dobbiamo mai nascondersi le realtà, le sappiamo e le conosciamo. Non è facile collaborare e cooperare mantenendo la propria identità (...) Io penso una cosa da un punto di vista psicologico, siamo tentati di fare sempre di più con il nostro "conosciuto", come dire io quando ascolto dei colleghi, che sono come me costruzionisti ...la realtà si costruisce..quando sento la ricerca qualitativa, quando mi cominciano a raccontare ricerca qualitativa, numeri, mi distraigo, mi annoio e sbaglio, perché so quanto sbaglio, è inevitabile però che io mi senta più attratta da ascoltare altre cose e allora devo essere consapevole a devo ricordarmelo sempre, perché poi ce lo dimentichiamo, facilmente ci dimentichiamo che il non conosciuto, il non amato, il diverso da noi è comunque più difficile, è più difficile l'avvicinamento, non è detto che sia impossibile, è abbastanza naturale che si cerchi di accompagnare con nostri simili, con persone che condividono la stessa problematica, le stesse cose, lo stesso Comandante... magari, che ne so insomma, e ci si capisce anche di più.

È altrettanto importante ricordarsi sempre che questa è una forma limitativa diciamo dell'esperienza, della stessa esperienza e che quindi non la si può eliminare, ma la si può tenere sotto controllo, come rispetto ad alcune cose che dicevate prima.

Rispetto all'interpretazione erronea che è stata trascritta, forse non arriveremo mai alla formula magica per evitarla; possiamo però adottare degli strumenti per tenere sotto controllo il rischio di un'interpretazione erronea, e il primo strumento è non nascondersi dietro ad un dito, è facile che succeda: io sono competente, io mi formo, io ho fatto tanto per questo mestiere, è una vita che faccio questo mestiere e può anche accadere che io interpreti erroneamente, perché è umano, perché fa parte della lettura della realtà.

Questa cosa rispetto a questa squadra. È bella questa cosa del senso del raggiungimento dell'obiettivo, come vuole significare questa foto, sappiamo che ci sono momenti in cui

varie squadre riescono a lavorare insieme, momenti in cui c'è più un gioco interno di una squadra perché è in competizione con un'altra, ma forse se ce lo diciamo e individuiamo i momenti in cui le squadre possono anche mescolarsi, perché si rendono conto che ne hanno un vantaggio, perché sempre in termini di vantaggio noi dobbiamo ragionare, non sono strumentale, quando parlo di vantaggi parlo di vantaggi anche di tipo relazionale, quindi di rafforzamento personale. Io credo che possiamo intenderla anche in quel modo.

Dottor Caria.

Sempre su questo ultimo argomento, io la vedo in questo modo: c'è un momento di crescita individuale e una momento di crescita indotta dall'amministrazione a cui apparteniamo. Allora le due cose vanno di pari passo, è ovvio che una ricerca di questo tipo può avere due possibili utilizzi.

Il primo è quello di indurre il Ministro dell'economia, da cui dipende la Guardia di Finanza, il Ministro degli interni, della difesa e della giustizia, per quanto mi riguarda, di organizzare in maniera scientifica, in cui si tiene conto dell'informazione e di tutte queste cose e questa sarebbe sicuramente la soluzione ideale.

Questo come vedete sarebbe l'obiettivo molto lontano, per arrivare a questo obiettivo dobbiamo arrivarci a piccoli passi perché in Italia nulla si fa così, le cose si ottengono a piccoli passi avanti e uno indietro, uno di fianco, uno in diagonale e andando zig zag piano piano ci arriviamo, però i passi vanno fatti.

C'è però anche il momento della crescita individuale, allora perché il Ministero può finanziare qualunque ricerca, può fornire una formazione al massimo livello, ma se non c'è la presa di coscienza individuale, di tener conto di ciò che viene da queste cose, sono soldi buttati.

Allora ognuno di noi qua può dire va bene, io continuerò a interrogare una persona informata sui fatti quando devo finire entro il 31 dicembre dieci verifiche fiscali altrimenti mi becco una cazziatone dal mio comando perché non sono riuscito a terminarle. Non so, la Polizia municipale di Stintino, che vedo qua, può dire: "il Pubblico Ministero mi ha delegato per sentire uno per abuso edilizio, nel frattempo siamo a ferragosto e c'è un traffico indemoniato devo fare altro". Ci troveremo sempre nelle situazioni in cui si lavora difficilmente, con difficoltà, ma nel momento in cui noi andiamo a fare la nostra assunzione di informazioni, probabilmente anche individualmente questo tipo di ricerche possono servirci, serviranno a noi, però ci servono.

Cioè voglio dire, il tutto nasce dall'alto e dal basso insieme, non è che dobbiamo aspettare che tutto venga dall'alto, soprattutto ciò che conta è l'atteggiamento, la modestia nell'atteggiamento, nessuno di noi come si dice "nasce imparato", cioè si impara con lavoro, con l'esperienza, ma con la buona volontà.

Quindi ci vuole un atteggiamento di apertura mentale, significa quindi diventare più bravi, più professionali, e non si finisce mai chiaramente di diventare più professionali e soprattutto essere aperti nei confronti degli altri, cioè lavorare in collaborazione. So che a volte non solo non si lavora in collaborazione tra i diversi Corpi, ma anche con il vicino di stanza possono nascere delle gelosie.

In realtà bisognerebbe abituarsi a comportarsi in maniera tale che tutto ciò possa servirci anche individualmente, se poi raggiungeremo questi ideali, che è quello di avere il massimo dell'addestramento possibile, il massimo del supporto possibile, saremo tutti contenti.

Credo che visto che si va a piccoli passi, si parte anche da queste ricerche, se non si fa niente dal basso non si fa niente nemmeno dall'alto, se si fa molto dal basso forse si fa qualcosa anche dall'alto. Questo è ciò che avviene normalmente in Italia, e credo un po' dappertutto, cioè si lavora molto per ottenere quel poco magari dopo dieci anni, però vuol dire che i nostri figli che entreranno a far parte delle Forze di Polizia verranno formati in maniera adeguata...abbiamo messo una pirolina... Quindi ci sono obiettivi lontani e obiettivi vicini e cerchiamo di raggiungere sia gli uni che gli altri.

Partecipante della G. d. F.

Ripeto io non volevo dire che questo lavoro che abbiamo fatto non serve a niente, io volevo dire che uno degli obiettivi di questo lavoro è far capire a chi di competenza che le problematiche ci sono ...coinvolgere le altre Università da più rilievo...

Prof. Patrizi.

Si io volevo chiedere se ci sono altri interventi e volevo dire un paio di cose, ma molto rapida. In tanto chiedo pubblicamente, poi Anna lo sa, noi abbiamo difficoltà a rivedere persone che sono qui, è fondamentale perché adesso ragioniamo un po' sulle cose che ci avete detto. Noi di sicuro vi ricontatteremo anzi è molto importante che anche voi senza aspettare se avete idee contattateci, oramai l' email c'è.

Anna vi contatterà per proseguire la ricerca....Inviateci delle idee che siano ovviamente delle proposte per creare un qualcosa, noi ci siamo, è questo che volevamo dire.

Voglio anche dire pubblicamente una cosa che prima stavo dicendo al Dottor Caria, che è difficile da organizzare, ma io la voglio mettere dentro il pacchetto delle cose da costruire, a proposito mi stava dicendo che aveva osservato un interrogatorio che era fatto molto bene, nel senso che aveva una serie di caratteristiche che consentivano di raggiungere l'obiettivo. Allora io chiedevo informazioni nell'ambito della giustizia, ma anche fuori, che usa dei materiali, ma sono materiali veri, nel senso di Polizia giudiziaria, interrogatorio delegato o Pubblico Ministero, da utilizzare non tanto come modelli, ma come confronto, nel senso che il modello che può essere vero, reale, e dovrebbe essere vero e reale. Quell'interrogatorio è andato bene, e da lì è partito per ragionare....Come poter quindi costruire degli strumenti formativi di questo tipo. Naturalmente è un'idea, che però voglio mettere, perché si lavora con questi strumenti, c'è la pratica guidata, si inizia a lavorare osservando qualcun altro, si può osservare una serie di cose, l'audizione protetta, dei volti in un convegno che non si riconoscono, per ragionarci insieme e confrontarci.

Io la lancio come ipotesi su cui poter ragionare. E' il prodotto anche di questo lavoro di ricerca e di formazione.

Bene io non posso che ringraziarvi ancora e restiamo però con questo impegno. Grazie, grazie davvero.

Giornata di Formazione Interforze

Università e Forze dell'Ordine.

La ricerca scientifica aiuta la formazione dei tutori della legge

GIOVEDÌ
30 ottobre 2008

COMMENTI
Lettere a La Nuova Sardegna, Pineda Medda, strada 3, 07100 Sassari

L'INTERVENTO

Università e forze dell'ordine

La ricerca scientifica aiuta la formazione dei tutori della legge

L'occasione per contrivedere i risultati di una ricerca svolta in collaborazione con l'Arma del Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato che, attraverso gruppi di lavoro condotti dai ricercatori si sono confrontati sugli strumenti e sulle competenze necessarie alla raccolta delle dichiarazioni di indagati e testimoni nel corso delle indagini investigative. La ricerca, che proseguirà coinvolgendo Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria, intende promuovere e coordinare lavori di la-

vorò interforze per la predisposizione di linee guida condite, e confrontate a livello nazionale, sulla gestione dell'interrogatorio e la raccolta delle testimonianze, strumenti per la polizia giudiziaria a garanzia delle indagini e a tutela dei cittadini. Nel suo ruolo di deputato, il Rettore prof. Alessandro Mada ha condiviso con i partecipanti la rilevanza di queste ricerche collaborative, sostenendo l'importanza di progettare e integrare fra operatività, ricerca scientifica e formazione permanente. Queste finalità sono state confermate dai relatori, tutti componenti dello staff di ricerca: la prof. Patrizia Ferrizi che ha ripercorso fasi e obiettivi della ricerca di cui è responsabile scientifica, il dott. Giovanni Caria, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, che ha approfondito gli aspetti tecnico-giuridici dell'interrogatorio; la sottoscritta e il dott. Eugenio De Gregorio che ne hanno illustrato metodologie e principali risultati. Hanno presentato tutte le forze dell'ordine con una nutrita rappresentanza di agenti ufficiali e autorità locali, fra cui il colonnello Paolo Carra, comandante del Carabinieri, il vice-commissario Antonello Brunati, comandante della Polizia Penitenziaria di Alghero, il comandante della Polizia Municipale dott. Antonio Caradù e il vice-comandante dott. Gianni Serra, la dott. Giusy Stellino, dirigente della squadramobile della Que-

sura, l'arch. Francesca Coni, funzionario del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

I partecipanti hanno manifestato ampio interesse dibattendo intorno a tematiche come l'ascolto del minore vittima di reato. È stata messa in luce la necessità di metodi formalizzati e di protocolli operativi capaci di integrare le specifiche competenze e professionalità della polizia giudiziaria, la preparazione, la professionalità e la responsabilità del singolo operatore, le sue abilità e predisposizioni, costituiscono infatti una preziosa risorsa se inquadrate in una metodologia operativa standardizzata capace di integrare le competenze acquisite e gli apprendimenti provenienti dalla pratica profes-

sionale. La ricerca, che rientra in un progetto con le Università di Bergamo e di Portsmouth (UK), è stata realizzata nell'ambito della iniziativa del Centro Studi Urbani del Dipartimento di Economia, Istruzione e Società. Da anni la Sezione Giustizia e Politiche di Intervento del Centro attiva scambi internazionali.

Il accogliendo nell'Ateneo i massimi esperti in indagini investigative e analisi della testimonianza, consistenti nell'Fbi e di Scotland Yard, come David Canter, che a maggio di quest'anno ha partecipato al convegno "Prevenire il crimine", e Allder Verji che nel 2007 è intervenuto al convegno "L'intervista investigativa".

Anna Bussu
Dottoranda in Scienze della Governance e Sistemi complessi
Università di Sassari

È stato il primo confronto su un nuovo approccio durante gli interrogatori

LA NUOVA
18

OPINIONI
Email: alderverji@univisn.it

La Nuova Sardegna 30/10/08

APPENDICE F- Divulgazione e Promozione dei risultati della ricerca

LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Programma I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica

Bari, 25-27 settembre 2008

“Strumenti di rilevazione della testimonianza: le esigenze formative della Polizia giudiziaria⁴”

Bussu Anna *Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società – Università degli Studi di Sassari*

Abstract

La ricerca rientra in un progetto di internazionalizzazione su *“Lo studio della falsa testimonianza nell’ambito della psicologia forense: una ricerca sugli aspetti di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli operatori della giustizia”*. L’Università di Sassari (responsabile scientifico, la Prof. Patrizia Patrizi) sta predisponendo degli strumenti per rilevare le esigenze formative degli operatori di Polizia giudiziaria in occasione della raccolta di testimonianze di adulti e minorenni.

Il testimone riveste uno dei ruoli più importanti in ogni processo penale. La giustizia al riguardo necessita di conoscere le condizioni psicologiche che rendono idoneo un soggetto a testimoniare e di stabilire quando la testimonianza può essere considerata, anche secondo criteri psicologici, affidabile, credibile e veritiera: informazioni rilevanti per chi effettua un interrogatorio. L’intento del progetto è quello di poter contribuire a perfezionare criteri e strumenti di lavoro utilizzati dai professionisti coinvolti nelle indagini investigative che permettano di potenziare e affinare le tecniche investigative diffuse sul territorio italiano, nonché di ragionare in termini di buone pratiche di lavoro, attraverso studi comparati tra metodologie di indagini investigative in Italia e all’Estero. Più in particolare, questo contributo si propone di argomentare, con un orientamento costruzionista, le principali considerazioni sulle *esigenze e i bisogni formativi degli operatori della Polizia giudiziaria*, in merito alla rilevazione della testimonianza, scaturite dall’analisi, ancora in corso, di 6 focus group, con Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. I focus group, videoregistrati, sono sottoposti ad analisi del contenuto di tipo interpretativo mediante il programma ATLAS.tiTM.

⁴ Simposio *Aspetti metodologici e formativi in ambito peritale e investigativo*, convenor: D. Pajardi)

Center for Qualitative Psychology

10 th Workshop Qualitative Research in Psychology (2009)

Topic: Beyond text: Video and other medium use in qualitative research

(Germania, Febbraio 2009)

Theoretical and Methodological Implications from a study on Judicial Police's training requirements:

The analysis of video through ATLAS.ti

DE GREGORIO E, BUSSU A, PATRIZI P. ⁵

The research objective is linked to the International Project on “The study of false testimony within Social Psychology and Law: a study on the coding and decoding aspects of false communication among justice operators”, co-ordinated by the University of Bergamo and of which The University of Sassari's Dept. of Economics Institutions and Society – Center for Urban Studies – and the University of Portsmouth are partners. The empirical research focuses on the Judicial Police's training requirements for evidence collection. In this respect, there are not national protocols for conducting interrogations and the Judicial Police's training is based on field experience. Through six focus groups, held during two years, this study has investigated individual techniques, sometimes adopted as standard procedures, employed to conduct interrogations; the main operational strategies; the issues that have arisen in the field when collecting evidence; the elements that help define a “good testimony”; personal competences and abilities; explicit and implicit training requirements that Judicial Police officers could benefit from in order to improve the quality and effectiveness of their work. This article describes the analysis procedures in details and discusses the main issues on using videos for qualitative and computer-assisted research with the qualitative analysis software ATLAS.ti. The whole research process has benefited from using video recordings, particularly when analysing non verbal communication and participants' reactions to the researchers' presence, as well as the researcher's reflective process.

⁵ Dept. of Economy, Institutions and Society -University of Sassari

APPENDICE II

Normativa di riferimento

CODICE di PROCEDURA PENALE

PARTE PRIMA

LIBRO PRIMO

SOGGETTI

TITOLO III

Polizia giudiziaria

Art. 55.

Funzioni della Polizia giudiziaria.

1. La Polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale .

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria.

Art. 56.

Servizi e sezioni di Polizia giudiziaria.

1. Le funzioni di Polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di Polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di Polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di Polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Art. 57.

Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di Finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri

appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di Finanza.

2. Sono agenti di Polizia giudiziaria:

a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di Finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Art. 58.

Disponibilità della Polizia giudiziaria.

1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di Polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di Polizia giudiziaria.

Art. 59.

Subordinazione della Polizia giudiziaria.

1. Le sezioni di Polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di Polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di Polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di Polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

TITOLO IV

Imputato

Art. 60.

Assunzione della qualità di imputato.

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

Art. 61.

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato.

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 62.

Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

Art. 63.

Dichiarazioni indizianti.

1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Art. 64.

Regole generali per l'interrogatorio.

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti .

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in Ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in Ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.

Art. 65.

Interrogatorio nel merito.

1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

Art. 66.

Verifica dell'identità personale dell'imputato.

1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.

3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.

Art. 73.

Provvedimenti cautelari.

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali .
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

TITOLO VII

Difensore

Art. 97.

Difensore di ufficio.

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. I consigli dell'Ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'Ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al

comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Art. 103.

Garanzie di libertà del difensore.

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'Ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

LIBRO SECONDO

ATTI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 109.

Lingua degli atti.

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

Art. 113.

Ricostituzione di atti.

1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

Art. 114.

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Cfr. Cassazione penale, sez. VII, sentenza 24 aprile 2008, n. 17109 su Altalex Massimario.

Art. 115.

Violazione del divieto di pubblicazione.

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Art. 118.

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno.

1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di Polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza . L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

Art. 119.

Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento.

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

Art. 120.

Testimoni ad atti del procedimento.

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

Art. 123.

Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.

1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di Polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

Art. 124.

Obbligo di osservanza delle norme processuali.

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

TITOLO III

Documentazione degli atti

Art. 141.

Dichiarazioni orali delle parti.

1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Art. 141-bis.

Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione.

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Art. 142.

Nullità dei verbali.

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

TITOLO IV

Traduzione degli atti

Art. 143.

Nomina dell'interprete.

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di Polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

Art. 144.

Incapacità e incompatibilità dell'interprete.

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
 - a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
 - b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 - c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ;
 - d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Art. 148.

Organi e forme delle notificazioni.

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
 2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
- 2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

[2-ter. ...]

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la Polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.

Art. 151.

Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla Polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

[4. Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore.] (1)

(1) Comma soppresso dall'art. 2, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

Art. 161.

Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la Polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto

di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

Art. 187.

Oggetto della prova.

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

Art. 188.

Libertà morale della persona nell'assunzione della prova.

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti .

Art. 189.

Prove non disciplinate dalla legge.

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Art. 190.

Diritto alla prova.

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 190-bis.

Requisiti della prova in casi particolari.

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

Art. 191.

Prove illegittimamente acquisite.

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 192.

Valutazione della prova.

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450 in Altalex Massimario.

Art. 193.

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

Art. 194.

Oggetto e limiti della testimonianza.

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Art. 195.

Testimonianza indiretta.

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 settembre 2007, n. 35412 e Cassazione Penale, sez. III, sentenza 12 marzo 2008, n. 11100 e Corte Costituzionale, sentenza 30 luglio 2008, n. 305 in Altalex Massimario.

Art. 196.

Capacità di testimoniare.

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Art. 197.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone.

1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter.

Art. 197-bis.

Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone.

1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. (1)

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in Ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. (1)

(1) La Corte costituzionale con sentenza 21 novembre 2006, n. 381 ha dichiarato l'illegittimità dei commi 3 e 6 del presente articolo nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile.

Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 28 dicembre 2007, n. 456 in Altalex Massimario.

Art. 198.

Obblighi del testimone.

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Art. 199.

Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.

1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

Art. 200.

Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 201.

Segreto di ufficio.

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

Art. 202.

Segreto di Stato.

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Art. 203.

Informatori della Polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.

Art. 204.

Esclusione del segreto.

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 205.

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato.

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

Art. 206.

Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici.

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.

2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

Art. 207.

Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti.

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

CAPO II

Esame delle parti

Art. 208.

Richiesta dell'esame.

1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

Art. 209.

Regole per l'esame.

1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

Art. 210.

Esame di persona imputata in un procedimento connesso.

1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.

CAPO III

Confronti

Art. 211.

Presupposti del confronto.

1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

Art. 212.

Modalità del confronto.

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

CAPO IV

Ricognizioni

Art. 213.

Ricognizione di persone. Atti preliminari.

1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

Cfr. Tribunale di Brescia, sez. II penale, ordinanza 20 giugno 2007 in Altalex Massimario.

Art. 214.

Svolgimento della ricognizione.

1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

Art. 215.

Ricognizione di cose.

1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Art. 216.

Altre ricognizioni.

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Art. 217.

Pluralità di ricognizioni.

1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO V

Esperimenti giudiziali

Art. 218.

Presupposti dell'esperimento giudiziale.

1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

Art. 219.

Modalità dell'esperimento giudiziale.

1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.

4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

CAPO VI

Perizia

Art. 220.

Oggetto della perizia.

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Art. 221.

Nomina del perito.

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

Art. 222.

Incapacità e incompatibilità del perito.

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte ;

- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Art. 223.

Astensione e ricusazione del perito.

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

Art. 224.

Provvedimenti del giudice.

1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.

Art. 225.

Nomina del consulente tecnico.

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

Art. 226.

Conferimento dell'incarico.

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».

2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

Art. 227.

Relazione peritale.

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

Art. 228.

Attività del perito.

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

Art. 229.

Comunicazioni relative alle operazioni peritali.

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Art. 230.

Attività dei consulenti tecnici.

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.

2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

Art. 231.

Sostituzione del perito.

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenemente l'incarico affidatogli.

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'Ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549.

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricasazione.

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

Art. 232.

Liquidazione del compenso al perito.

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

Art. 233.

Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

CAPO VII

Documenti

Art. 234.

Prova documentale.

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Art. 235.

Documenti costituenti corpo del reato.

1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

Art. 236.

Documenti relativi al giudizio sulla personalità.

1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale , della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.

2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.

Art. 237.

Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato.

1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

Art. 238.

Verbali di prove di altri procedimenti.

1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento .

2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.

TITOLO III

Mezzi di ricerca della prova

CAPO I

Ispezioni

Art. 244.

Casi e forme delle ispezioni.

1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. (1)

(1) Parole aggiunte dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 245.

Ispezione personale.

1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.

Art. 246.

Ispezione di luoghi o di cose.

1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

CAPO II

Perquisizioni

Art. 247.

Casi e forme delle perquisizioni.

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. (1)

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di Polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

(1) Comma inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 248.

Richiesta di consegna.

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di Polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. (1) In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.

(1) Parole così modificate dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 249.

Perquisizioni personali.

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Art. 250.

Perquisizioni locali.

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della

facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

Art. 251.

Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali.

1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Art. 252.

Sequestro conseguente a perquisizione.

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

CAPO IV

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Art. 266.

Limiti di ammissibilità.

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 settembre 2007, n. 35412 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 aprile 2008, n. 17619 in Altalex Massimario.

Art. 266-bis.

Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

Art. 267.

Presupposti e forme del provvedimento.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di Polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un Ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Art. 268.

Esecuzione delle operazioni.

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla Polizia giudiziaria.
- 3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 19 dicembre 2007, n. 47092, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 20 maggio 2008, n. 20058, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 23 settembre 2008, n. 36359 e Corte Costituzionale, sentenza 10 ottobre 2008, n. 336 in *Altalex Massimario*.

Art. 269.

Conservazione della documentazione.

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

Art. 270.

Utilizzazione in altri procedimenti.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 20 giugno 2007, n. 24178 in *Altalex Massimario*.

Art. 271.

Divieti di utilizzazione.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

LIBRO IV

CAPO II

Misure coercitive

Art. 282.

Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di Polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

Art. 284.

Arresti domiciliari.

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
 3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
 4. Il pubblico ministero o la Polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
- 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

CAPO IV

Forma ed esecuzione dei provvedimenti

Art. 293.

Adempimenti esecutivi.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

Art. 294.

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in Ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
 - 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
 - 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
 - 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.

Art. 295.

Verbale di vane ricerche.

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 20 giugno 2007, n. 24178 in Altalex Massimario.

CAPO V

Estinzione delle misure

Art. 301.

Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie.

1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'art. 292 comma 2 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308.

2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da

quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo l'interrogatorio dell'imputato.

Art. 302.

Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare.

1. La custodia cautelare [disposta nel corso delle indagini preliminari] (1) perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 3 aprile 1997 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdano immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 3 aprile 1997 n. 77 ha inoltre dichiarato l'illegittimità del presente articolo limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".

PARTE SECONDA

LIBRO QUINTO

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 326.

Finalità delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Art. 327.

Direzione delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della Polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 328.

Giudice per le indagini preliminari.

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater (1), le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

[1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.] (2)

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (3)

(1) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

(2) Comma abrogato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

(3) Comma inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

Art. 329.

Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla Polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

TITOLO II

Notizie di reato

Art. 330.

Acquisizione delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Art. 331.

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

TITOLO IV

Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria

Art. 347.

Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato, la Polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona

offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la Polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Art. 348.

Assicurazione delle fonti di prova.

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la Polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la Polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.

4. La Polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 349.

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

1. La Polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la Polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

3. Quando procede alla identificazione, la Polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la Polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Cfr. Tribunale di Brescia, sez. II penale, ordinanza 20 giugno 2007 in Altalex Massimario.

Art. 350.

Sommario informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

1. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la Polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la Polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la Polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La Polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.

Art. 351.

Altre sommarie informazioni.

1. La Polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di Polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

Art. 352.

Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di Polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. (1)

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un Ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La Polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

(1) Comma inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 353.

Acquisizione di plichi o di corrispondenza.

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di Polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di Polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto (1).

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, (2) per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione (3) di sospendere l'inoltro.

Se entro quarantotto ore dall'Ordine della Polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

(1) Parole inserite dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

(2) Parole così sostituite dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

(3) Parole inserite dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 354.

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della Polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità (1) Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.

(1) Periodo inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 355.

Convalida del sequestro e suo riesame.

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la Polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 356.

Assistenza del difensore.

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

Art. 357.

Documentazione dell'attività di Polizia giudiziaria.

1. La Polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

- c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
 - d) perquisizioni e sequestri;
 - e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
 - f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.
4. La documentazione dell'attività di Polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

TITOLO V

Attività del Pubblico Ministero

Art. 358.

Attività di indagine del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Art. 358.

Attività di indagine del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Art. 366.

Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla Polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo

dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127.

Cfr. Cassazione penale, sez. IV penale, sentenza 20 giugno 20, n. 25279 in *Altalex Massimario*.

Art. 370.

Atti diretti e atti delegati.

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della Polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la Polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Art. 371.

Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero.

1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla Polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12;

b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;

c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

Art. 372.

Avocazione delle indagini.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha ommesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

Art. 373.

Documentazione degli atti.

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;

b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;

c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla Polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di Polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

Art. 374.

Presentazione spontanea.

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Art. 375.

Invito a presentarsi.

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

2. L'invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Art. 376.

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto.

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Art. 377.

Citazioni di persone informate sui fatti.

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:

a) le generalità della persona;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.

Art. 378.

Poteri coercitivi del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.

TITOLO VI

Arresto in flagranza e fermo

Art. 380.

Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20

giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di Polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Art. 381.

Arresto facoltativo in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni .

2. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; (1)

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale. (1)

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di Polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla Polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

(1) Lettera inserita dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

Art. 382.

Stato di flagranza.

1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla Polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Art. 383.

Facoltà di arresto da parte dei privati.

1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla Polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Art. 384.

Fermo di indiziato di delitto.

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico .
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La Polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Art. 386.

Doveri della Polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Art. 387.

Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari.

1. La Polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.

Art. 388.

Interrogatorio dell'arrestato o del fermato.

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Art. 389.

Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di Polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

TITOLO VII

Incidente probatorio

Art. 392.

Casi. (1)

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Art. 393.

Richiesta. (1)

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

- a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
- b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
- c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Art. 394.

Richiesta della persona offesa.

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Art. 395.

Presentazione e notificazione della richiesta.

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

Art. 396.

Deduzioni.

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per

gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

Art. 397.

Differimento dell'incidente probatorio.

1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.

2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396, comma 1, e indica:

a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;

b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero.

4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio, non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate alla udienza.

Art. 398.

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Art. 399.

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.

Art. 400.

Provvedimenti per i casi di urgenza.

1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

Art. 401.

Udienza.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 402.

Estensione dell'incidente probatorio.

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.

Art. 403.

Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.

1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.

Art. 404.

Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile.

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti

previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 13 febbraio 2008, n. 6812 in Altalex Massimario.

TITOLO IX

Udienza preliminare

Art. 430-bis.

Divieto di assumere informazioni.

1. E' vietato al pubblico ministero, alla Polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

Art. 431.

Fascicolo per il dibattimento.

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

- a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla Polizia giudiziaria;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
- d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
- f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
- g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
- h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

Art. 432.

Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento.

1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

Art. 433.

Fascicolo del pubblico ministero.

1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.

LIBRO SETTIMO

Giudizio

CAPO II Atti introduttivi

Art. 489.

Dichiarazioni del contumace.

1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui l'imputato si trova.

2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase dell'esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.

4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'articolo 677.

Art. 490.

Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace.

1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

CAPO III

Istruzione dibattimentale

Art. 496.

Ordine nell'assunzione delle prove.

1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'Ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso Ordine di assunzione delle prove.

Art. 497.

Atti preliminari all'esame dei testimoni.

1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'Ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

Art. 498.

Esame diretto e controesame dei testimoni. (1)

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'Ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. (2)

(1) La Corte costituzionale con sentenza 30 luglio 1997, n. 283 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 29 gennaio 2005, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Art. 499.

Regole per l'esame testimoniale.

1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

Art. 500.

Contestazioni nell'esame testimoniale.

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

Art. 501.

Esame dei periti e dei consulenti tecnici.

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

Art. 502.

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici.

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporre l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il

giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

Art. 503.

Esame delle parti private.

1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente Ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 2.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

Art. 504.

Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni.

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Art. 505.

Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.

Art. 506.

Poteri del presidente in Ordine all'esame dei testimoni e delle parti private.

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.

2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'Ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

Art. 507.

Ammissione di nuove prove.

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

Art. 508.

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento.

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501.

Art. 509.

Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie.

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

Art. 510.

Verbale di assunzione dei mezzi di prova.

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente

in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

Art. 511.

Letture consentite.

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.

Art. 511-bis.

Letture di verbali di prove di altri procedimenti.

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.

Art. 512.

Letture di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla Polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.

Art. 512-bis.

Letture di dichiarazioni rese da persona residente all'estero.

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero

anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

Art. 513.

Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla Polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.

Art. 514.

Letture vietate.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla Polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla Polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di Polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5.

Art. 515.

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento.

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

CODICE PENALE

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO III

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

CAPO PRIMO

Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 371.

Falso giuramento della parte.

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 371-bis.

False informazioni al pubblico ministero.

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Art. 371-ter.

False dichiarazioni al difensore.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Art. 372.

Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 373.

Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 374-bis.

False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti dall'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Art. 375.

Circostanze aggravanti.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Art. 376.

Ritrattazione.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 377.

Intralcio alla giustizia.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in Ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 377-bis.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378.

Favoreggiamento personale.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Cfr. Tribunale di Palermo, sentenza 7 agosto 2007, n. 762 e Cassazione penale, sez. VI, sentenza 18 ottobre 2007, n. 38516 in Altalex Massimario.

Art. 379-bis.

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA⁶

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

⁶ Fonte: www.quirinale.it

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di Polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della Polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.¹

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

APPENDICE III

Formulari degli atti

Intestazione ufficio

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti ex art. 351 c.p.p.

Il giorno _____ (g/m/a), alle ore _____, in _____ (indicare il luogo o l'ufficio dove l'atto viene compiuto), innanzi al sottoscritto Ufficiale e/o Agente di PG _____ (nomi, cognomi, qualifiche o grado), in servizio presso l'ufficio in intestazione è presente il Sig. _____ che, richiesto di declinare le proprie generalità e avvertito delle conseguenze penali cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde: sono e mi chiamo _____ (cognome e nome), _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ tel. _____ attività lavorativa _____ identificato a mezzo _____ (indicare il tipo di documento ed estremi).

Prima di procedere all'assunzione delle informazioni il Sig. _____ viene informato di essere sentito in merito al reato di _____, quale persona in grado di riferire su circostanze utili per la ricostruzione dei fatti e, a tal fine, reso edotto dell'obbligo di rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni e della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni prevista dagli artt. 199 e 200 c.p.p., qualora ne ricorrano le condizioni, spontaneamente dichiara: _____ (se intende o non intende avvalersi di tale facoltà).

Domanda: (riportarla per intero) _____

Risposta: (riportarla per intero) _____

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, letto e confermato nel contenuto, viene sottoscritto dai verbalizzanti e dalla persona informata sui fatti.

*Firma della persona informata sui fatti
verbalizzanti*

Firma dei

Intestazione ufficio

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ex art. 350/ 1° co. c.p.p.

Il giorno _____ (g/m/a), alle ore _____, in _____ (indicare il luogo ove si procede all'assunzione delle sommarie informazioni), innanzi al sottoscritto Ufficiale di PG _____ (nome, cognome, qualifica o grado) assistito dall'Agente di P.G. _____, entrambi in servizio presso l'ufficio in intestazione, è comparso il Sig. _____ (cognome e nome dell'indagato), in qualità di persona sottoposta ad indagini per il reato di _____, commesso _____ (indicare il luogo e il tempo del reato).

Si da atto che il Sig. _____ è stato così identificato con separato verbale redatto il _____ **OPPURE** l'indagato, invitato a dichiarare le proprie generalità, previo avvertimento delle conseguenze penali cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde: dichiaro di essere _____ (nome, cognome, pseudonimo/soprannome), nato a _____ il _____ nazionalità _____ residenza anagrafica _____ dimora _____ stato civile _____ professione/occupazione _____, (indicare gli estremi del documento di riconoscimento o altre modalità con le quali si è pervenuti all'identificazione).

Ai sensi dell'art. 350/2°, l'indagato viene invitato a nominare un difensore di fiducia e reso edotto che, in caso contrario, sarà assistito da un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97/3° co. c.p.p.; viene altresì informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio qualora non ricorrano le condizioni per l'ammissione a tale beneficio.

Lo stesso dichiara: nomino mio difensore di fiducia l'Avv. _____ del foro di _____ con studio in via _____ tel. _____ **OPPURE** non avendo nominato un difensore di fiducia, l'indagato viene assistito dall' Avv. _____, difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, 3° co. c.p.p., che risulta presente all'atto.

OPPURE

non essendo stato reperito il difensore di fiducia o il difensore d'ufficio nominato, si è

provveduto ai sensi dell'art. 97/4° co. c.p.p. alla nomina di altro difensore d'ufficio nella persona dell'Avv. _____ il quale è presente all'atto.

Si dà atto che il Sig. _____ (*cognome e nome dell'indagato*), invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p., con l'avvertimento che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza della predetta comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, al riguardo dichiara come proprio domicilio _____ (*es. casa familiare*) oppure elegge domicilio presso _____ (*es. luogo ove svolge abitualmente la sua attività lavorativa*).

Il Sig. _____ (*nome e cognome dell'indagato*) informato che viene esaminato quale persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di _____, è avvertito, ex art. 64/2° co. c.p.p., che, le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che, ad eccezione delle indicazioni circa la sua identità personale, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.

Reso edotto di quanto sopra, il Signor _____ dichiara: "mi avvalgo della facoltà di non rispondere" (*in questo caso il verbale deve essere chiuso*).

Preso atto della risposta, il verbale viene contestualmente chiuso alle ore _____ *OPPURE*

Reso edotto di quanto sopra, il Signor _____ dichiara: "intendo rispondere"

Alla persona sottoposta alle indagini vengono rivolte le seguenti domande:

Domanda

Risposta

Preso atto delle risposte e delle ulteriori dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, il verbale viene chiuso alle ore _____.

Lo stesso, redatto in duplice copia, di cui una viene immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica (*o Sost. Proc. della Repubblica*) dott. _____ presso _____ e l'altra conservata agli atti di questo ufficio, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Ufficiale di P.G. verbalizzante, dalla persona sottoposta alle indagini e dal difensore.

Firma dell'indagato
verbalizzante
e del difensore

Firma del

Intestazione ufficio

OGGETTO: Verbale di dichiarazioni spontanee rese da persona sottoposta ad indagini *ex art. 350-7° co.*

Il giorno _____ (*g/m/a*), alle ore _____ in _____ (*indicare l'ufficio o altro luogo dove viene redatto il verbale*), innanzi al sottoscritto Ufficiale/Agente di PG _____ (*nome, cognome, qualifica o grado*), in servizio presso l'ufficio in intestazione, è presente il Sig. _____, (*cognome e nome*), che, in qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini in ordine al reato di _____, trovandosi in stato di _____ (*libertà, arresto, fermo o sottoposto alla misura cautelare di*) _____, dichiara di voler spontaneamente rendere dichiarazioni in merito all'occorso.

L'indagato, invitato a dichiarare le proprie generalità o quant'altro valga a identificarlo, previo avvertimento circa le conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, dichiara: "Sono e mi chiamo _____ (*nome, cognome, eventuale pseudonimo o soprannome*), nato a _____, il _____, nazionalità _____, residente a _____, professione o occupazione _____ stato civile _____.

Invitato a dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni in uno dei luoghi di cui all'art 157 c.p.p., con l'avvertimento dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato e eletto, e che in caso di mancanza della predetta comunicazione o di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno effettuate mediante consegna al difensore, dichiara: "il mio domicilio è _____", oppure "eleggo domicilio presso _____", oppure "mi rifiuto di indicare o eleggere domicilio".

Il predetto, alla presenza dell'avv. _____, del foro di _____, con studio in _____, tel. _____, che ha nominato suo difensore di fiducia (*oppure senza la presenza del difensore*), spontaneamente dichiara quanto segue:

Preso atto delle dichiarazioni rese dall'indagato e integralmente trascritte, il presente verbale viene chiuso alle ore _____ , e, previa lettura e conferma del contenuto, viene sottoscritto dai verbalizzanti e dalla persona sottoposta alle indagini, *(nonché da difensore se presente.)*

Firma del dichiarante
(e del difensore se presente)

Firma dei verbalizzanti

Intestazione dell'ufficio di appartenenza

OGGETTO: Interrogatorio di persona sottoposta ad indagini ex art. 64 del c.p.p.

Il giorno _____ (g/m/a), alle ore _____, nell'ufficio _____ (o altro luogo dove l'interrogatorio è compiuto), innanzi al sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria _____ (nome, cognome, qualifica o grado), assistito dall'Agente di P.G. _____, entrambi in servizio presso l'ufficio in intestazione, è comparso _____ (nome e cognome dell'indagato), previo invito formale notificato ai sensi dell'art. 375 c.p.p., in data _____.

L'indagato, invitato, ai sensi dell'art. 66 del c.p.p., a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo e ammonito circa le conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

sono e mi chiamo _____, nato il, _____, a _____, residente in _____, di nazionalità _____, pseudonimo o soprannome _____, stato civile _____, professione _____, luogo in cui esercita l'attività lavorativa _____, condizioni di vita individuale/familiare/sociale _____, beni patrimoniali _____, altri processi penali pendenti a suo carico _____, condanne riportate nello Stato e/o all'estero _____, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità _____, se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche _____.

(Nel caso in cui l'indagato sia privo del difensore di fiducia, apporre la seguente dicitura):

L'indagato, reso edotto della facoltà di nominare un difensore di fiducia nel caso non abbia già provveduto e che in mancanza sarà assistito da un difensore d'ufficio, nomina quale difensore di fiducia l'Avv. _____, del foro di _____, con studio in _____, tel. _____, oppure non avendo nominato un difensore di fiducia viene assistito dal difensore d'ufficio Avv _____ con studio in _____, nominato ai sensi dell'art.97, 3° co, del c.p.p., presente all'atto.

L'indagato è altresì informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato e avvertito dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio qualora non sussistano le condizioni per l'ammissione a tale beneficio.

(Nel caso in cui l'indagato abbia in precedenza nominato un difensore di fiducia, apporre la seguente dicitura):

Si dà atto che, a seguito di rituale avviso notificato il _____, è comparso il difensore di fiducia Avv. _____ che presenzia all'atto oppure il difensore di fiducia Avv. _____ non è comparso e si è proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio nella persona dell'Avv. _____ che presenzia all'atto.

L'indagato, invitato a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161c.p.p., avvertito dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto do dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno effettuate mediante consegna al difensore, dichiara di essere domiciliato a _____ oppure elegge domicilio presso _____ oppure rifiuta di dichiarare o eleggere domicilio.

Si dà atto che, prima di dare inizio all'interrogatorio, il Sig _____ è stato avvertito che: le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; salvo quelle relative alla sua identità personale, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-bis.

All'indagato è contestata la violazione degli artt. _____, relativi al reato/i di _____, come meglio specificato nell'invito a presentarsi dinanzi a questa autorità procedente, ritualmente notificato.

Allo stesso vengono resi noti i seguenti elementi di prova esistenti a suo carico:

Il Sig. _____ invitato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa, dichiara:

oppure rifiuta di rilasciare dichiarazioni.

Domanda: _____ (riportata per intero)

Risposta: _____ (riportata per intero)

In merito il difensore ha formulato le seguenti richieste, osservazioni, riserve:

Di quanto sopra è stato redatto contestualmente il presente verbale, di cui una copia viene trasmessa immediatamente al PM competente e l'altra conservata agli atti di quest'ufficio.
(se vi è stata riproduzione fonografica, indicare la marca del supporto di registrazione e allegarlo appositamente sigillato al verbale).

Previa lettura e conferma nel contenuto, il presente verbale viene sottoscritto dalla persona indagata, dal difensore e dai verbalizzanti.

Firma della persona indagata
e del difensore

Firma dell'Ufficiale di PG
verbalizzante e di chi lo ha assistito